MANUALE

DI

POLIZIA

MANUALE
DI POLIZIA

OVVERO

INDICE ORDINATO DELLE LEGGI, DE' REALI DECRETI, DELLE SOVRANE RISOLUZIONI, E DELLE MASSIME REGOLAMENTARIE RIGUARDANTI LA POLIZIA ORDINARIA

COMPILATO

DA RAFFAELE MOZZILLO

UFFIZIALE DI RIPARTIMENTO NEL MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE

Seconda edizione completata colla raccolta di altri atti importanti, e colla giunta di tutto ciò che trovasi prescritto dopo la edizione del 1847

VOLUME TERZO

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO MOSCA
1856

STAMPERIE, LITOGRAFIE, GABINETTI DI LETTURA, REVISIONE E PUBBLICAZIONE, STAMPE E LIBRI—LAVORI IN PLASTICA

Per quanto riguarda sotto ogni rapporto la stampa è sancita una giurisprudenza speciale nel decreto del 6 novembre 1849 (B. p. 220) reso comune alla Sicilia con altro del 16 detto (B. p. 241) nella legge del 13 agosto 1850 col corrispondente regolamento del 7 aprile 1851 e nella circolare del 20 agosto detto anno (1, 2, 3, 4 e 5).

(1) Considerando che molti libri perniciosi circolano nelle mani dell' inesperta gioventù con grave danno della morale, e della Religione;
Visti i decreti de' 7 di maggio, e de' 2 di giugno 1821 ;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici incaricato del portafoglio del Ministero dell' istruzione pubblica ;

Lo scopo cui mirano tali atti governativi è il provvedere a che la stampa serva esclusivamente al progresso

---

Udito il nostro Consiglio de' Ministri;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È ritenuto il divieto di tutt' i libri che trattano contro la Religione, la morale, ed i Governi; de' fogli, scopo dei quali sia promuovere la insubordinazione e l' anarchia; di tutte le pitture oscene, e di tutti gli altri oggetti figurati che conducono ad immoralità.

Art. 2. I libri proibiti, le stampe indecenti, e gli oggetti figurati contrarii alla Religione ed alla morale, provenienti dall' estero, sia per terra, sia per mare, saranno arrestati nelle regie dogane.

Art. 3. Il Consiglio generale di pubblica istruzione, intesi i revisori da Noi approvati, darà lo convenienti disposizioni a norma de' regolamenti.

Art. 4. Resta vietato lo spaccio de' libri per mezzo de' venditori ambulanti o a minuto, e di que' che hanno posti fissi o volanti nelle pubbliche strade ed in altri luoghi pubblici, senza che abbiano prima ottenuto un permesso dal menzionato Consiglio col *Visto* della Polizia, da rilasciarsi *gratis*. Il permesso verrà preceduto da una malleveria di pubblico conosciuto librajo o altro negoziante per una somma che sarà determinata a giudizio del Consiglio medesimo, e che non potrà essere minore di ducati venti, nè maggiore di ducati duecento. Gli attuali venditori delle classi anzidette dovranno fra giorni quaranta munirsi del corrispondente permesso.

Art. 5. Tutt' i pubblici librai e direttori di gabinetti di lettura dovranno fra lo spazio di trenta giorni presentare al Consiglio generale suddetto i cataloghi de' libri esistenti, non meno nelle botteghe che ne' magazzini di loro pertinenza, sotto pena di chiudersi le botteghe ed i gabinetti, e della perdita di tutti gli oggetti perniciosi.

Art. 6. Se il Consiglio avesse notizia di opere in istampa, di figure, e d' immagini contrarie alla nostra Sacrosanta Religione, alla Monarchia, ovvero alla morale, che si trovino presso dei diversi librai e direttori di gabinetti, cercando il braccio forte della polizia, disporrà la sorpresa di essi ne' magazzini, nelle botteghe e ne' gabinetti; e lad-

delle scienze, alla pubblica istruzione, ed alla diffusione di tutto ciò che possa esser utile sotto qualsiasi rap-

dove la contravvenzione avrà luogo per la seconda volta, il Consiglio ordinerà la chiusura delle officine di vendita o di lettura.

Art. 7. Gli autori, venditori, e distributori di libri, stampe ed immagini perniciosi, come pure i semplici detentori di essi, non muniti di regolare permesso, saranno sottoposti alla perdita de' medesimi, alle pene stabilite nel *Codice penale* pe' casi ivi preveduti, e sempre ad una multa da ducati venti fino a ducati mille, da pronunziarsi del pari da' Magistrati competenti. I mallevadori menzionati nel precedente articolo 4 saranno tenuti alla multa fra i confini della malleveria prestata.

Art. 8. Nelle provincie di questa parte de' nostri reali domini gl' Intendenti compiranno gl' incarichi affidati col presente decreto al Consiglio generale di pubblica istruzione per la provincia di Napoli. I Vescovi e gli Ordinari de' luoghi potranno dare avviso di tutte le contravvenzioni agl' Intendenti, i quali saranno tenuti di porger loro sollecitamente riscontro volta per volta, additando le disposizioni emesse all' uopo.

Art. 9. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici incaricato del portafoglio del Ministero dell' istruzione pubblica, e quello dell' interno, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(2) Visto il nostro decreto de' 6 del corrente mese così concepito:
« Considerando che molti libri perniciosi circolano nelle mani della
» inesperta gioventù con grave danno della morale, e della Religione;
» Visti i decreti de' 7 di maggio, e de' 2 di giugno 1821;
» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli
» Affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero dell' istru-
» zione pubblica;
» Udito il nostro Consiglio de' Ministri;
» Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.
» Art. 1. È ritenuto il divieto di tutt' i libri che trattano contro la
» Religione, la morale ed i Governi; de' fogli, scopo de' quali sia
» promuovere la insubordinazione e l' anarchia; di tutte le pitture o-

porto all' universale, di non iscambiare i caratteri essenziali del male, e del bene, e di non affascinare con

» scene, e di tutti gli altri oggetti figurati che conducono ad immo-
» ralità.

» Art. 2. I libri proibiti, le stampe indecenti, e gli oggetti figurati
» contrari alla Religione ed alla morale, provenienti dall' estero, sia
» per terra, sia per mare, saranno arrestati nelle regie dogane.

» Art. 3. Il Consiglio generale di pubblica istruzione, intesi i re-
» visori da Noi approvati, darà le convenienti disposizioni a norma dei
» regolamenti.

» Art. 4. Resta vietato lo spaccio de' libri per mezzo de' venditori
» ambulanti o a minuto, e di que' che hanno posti fissi o volanti nelle
» pubbliche strade ed in altri luoghi pubblici, senza che abbiano pri-
» ma ottenuto un permesso dal menzionato Consiglio col *Visto* della
» Polizia, da rilasciarsi *gratis*. Il permesso verrà preceduto da una
» malleveria di pubblico conosciuto librajo o altro negoziante per una
» somma che sarà determinata a giudizio del Consiglio medesimo, e
» che non potrà essere minore di ducati venti, nè maggiore di ducati
» dugento. Gli attuali venditori delle classi anzidette dovranno fra gior-
» ni quaranta munirsi del corrispondente permesso.

» Art. 5. Tutt' i pubblici librai, e direttori di gabinetti di lettura
» dovranno fra lo spazio di trenta giorni presentare al Consiglio ge-
» nerale suddetto i cataloghi dei libri esistenti, non meno nelle bot-
» teghe che nei magazzini di loro pertinenza, sotto pena di chiudersi
» le botteghe ed i gabinetti, e della perdita di tutti gli oggetti per-
» niciosi.

» Art. 6. Se il Consiglio avesse notizia di opere in istampa, di fi-
» gure, ed immagini contrarie alla nostra Sacrosanta Religione, alla
» Monarchia, ovvero alla morale, che si trovino presso dei diversi li-
» brai, e direttori di gabinetti, cercando il braccio forte della Polizia,
» disporrà la sorpresa di essi nei magazzini, nelle botteghe, e nei
» gabinetti; e laddove la contravvenzione avrà luogo per la seconda
» volta, il Consiglio ordinerà la chiusura delle officine di vendita, o di
» lettura.

» Art. 7. Gli autori, venditori e distributori di libri, stampe ed immagini
» perniciosi, come pure i semplici detentori di essi, non muniti di re-

eloquenza seducente la gioventù inesperta, e talvolta anche le più virtuose intelligenze: di non servire alle individuali passioni; ma al bene pubblico.

» golare permesso, saranno sottoposti alla perdita de' medesimi, alle pene
» stabilite nel *Codice penale* pe' casi ivi preveduti, e sempre ad una
» multa da ducati venti fino a ducati mille, da pronunciarsi del pari
» da' Magistrati competenti. I mallevadori menzionati nel precedente
» articolo 4 saranno tenuti alla multa fra i confini della malleveria
» prestata.

» Art. 8. Nelle provincie di questa parte de' nostri reali domini gli
» Intendenti compiranno gl' incarichi affidati col presente decreto al
» Consiglio generale di pubblica istruzione per la provincia di Napoli. I
» Vescovi e gli Ordinarî de' luoghi potranno dare avviso di tutte le
» contravvenzioni agl' Intendenti, i quali saranno tenuti di porger loro
» sollecitamente riscontro volta per volta, additando le disposizioni e-
» messe all' uopo. »

Visto il rapporto del Tenente generale Duca di Taormina Comandante in Capo il primo corpo di esercito, funzionante da Luogotenente generale ne' nostri domini al di là del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. L' anzidetto nostro decreto de' 6 del corrente mese emesso per questa parte del Regno è anche esteso a' nostri domini al di là del Faro.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il Tenente generale Duca di Taormina Comandante in Capo il primo corpo di esercito, funzionante da Luogotenente generale in quella parte de' nostri domini, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(3) Veduto il rapporto de' nostri Ministri Segretari di Stato, e dei Direttori del Ministero dell' interno pel ramo interno, e per quello di polizia;

Quindi la stampa, e la pubblicazione di qualsia manoscritto, di giornali, di opuscoli, di figure, e d' immagini in plastica è divietata senza preventiva autoriz.

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Senza preventiva autorizzazione è vietata ne' nostri reali domini al di qua e al di là del Faro la stampa e la pubblicazione delle opere, degli scritti, degli opuscoli, giornali, fogli volanti, effemeridi e simili; non che la formazione e diffusione di rami, incisioni, litografie, sculture, ed oggetti di plastica.

Art. 2. In niun caso sarà accordata l' autorizzazione alle stampe, agli scritti, ed a tutti gli altri lavori contemplati nell' articolo precedente, pe' quali si offenda la nostra sacrosanta Religione, i suoi Ministri, la morale pubblica, la nostra real Persona e quella de' Principi della nostra real Famiglia, il nostro Governo, ed il suo andamento ne' rapporti tanto interni quanto esterni, i pubblici funzionari, la dignità e le persone de' Regnanti stranieri, le loro famiglie ed i loro Rappresentanti, l' onore e la stima de' privati.

Art. 3. L' autorizzazione della quale si fa parola nell' articolo primo, tranne le eccezioni contenute negli articoli seguenti, è attribuita al Consiglio generale della pubblica istruzione ne' nostri domini al di qua del Faro, ed alla Commessione di pubblica istruzione ne' nostri domini al di là del Faro.

Art. 4. Il Consiglio e la Commessione di pubblica istruzione avranno alla loro dipendenza, il primo ventiquattro, e la seconda dodici revisori riputati per lettere e per conosciuta probità, i quali verranno deputati da' presidenti degli enunciati Collegi all' esame degli scritti, che vogliosi porre a stampa e pubblicare.

Art. 5. L' autorizzazione verrà data da' presidenti de' cennati Collegi sul parere di uno o più revisori delegati. Nel caso che i presidenti suddetti non l' accorderanno, dovranno farne rapporto a' rispettivi Collegi i quali daran fuori il loro giudizio a pluralità di suffragi. Contro la deliberazione del Consiglio e della Commessione è permesso il richiamo al Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ne' nostri reali domini continentali, ed al Ministro Segretario di Stato presso il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del Faro. Un esemplare della produzione o scritto

zazione, e lo è del pari lo spaccio, e la diffusione anche di opere permesse ove ciò si esegua da persone non autorizzate.

approvato rimarrà presso la segreteria del Consiglio e della Commessione di pubblica istruzione.

Art. 6. L'autorizzazione alla stampa ed alla pubblicazione degli scritti, opuscoli, giornali, fogli volanti, effemeridi e simili, che non oltrepassano fogli dieci di stampa; non che alla formazione e diffusione de' rami, incisioni, litografie, sculture ed oggetti di plastica, apparterrà in Napoli al Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato dello Interno per lo ramo di polizia, ed in Palermo al Ministro Segretario di Stato presso il nostro Luogotenente generale. Nelle altre provincie al di qua ed al di là del Faro l' autorizzazione suddetta apparterrà a' rispettivi Intendenti.

Art. 7. L' autorizzazione per la stampa e pubblicazione delle allegazioni sarà accordata dagli agenti del Ministero pubblico presso i Collegi giudiziari o amministrativi innanti a' quali è introdotta la lite. L'autorizzazione suddetta per gli affari pendenti presso i Consigli d' Intendenza, verrà data da' rispettivi Intendenti, o da un consigliere d' Intendenza da' medesimi delegato. L' autorizzazione per la stampa e pubblicazione delle memorie relative agli affari a trattarsi da' Corpi consultivi dello Stato, verrà accordata da' rispettivi presidenti, o da uno de' componenti del Collegio da' medesimi delegato. L' autorizzazione in ordine alla stampa di scritti riguardanti cause diffinitivamente decise, e non soggette a gravame o ricorso, rientrerà nelle regole fermate negli articoli 3 e 6 della presente legge.

Art. 8. Quanto all' autorizzazione delle produzioni teatrali verrà serbato il sistema in vigore ne' nostri reali domini al di qua ed al di là del Faro.

Art. 9. Conformemente al Concordato vigente con la S. Sede, gli Arcivescovi e Vescovi saranno liberi nello esercizio del loro pastorale ministero, di pubblicare le loro encicliche pastorali, o istruzioni in materia ecclesiastica. I tipografi potranno stamparle senza bisogno di alcuna autorizzazione. In vista dell' originale di esse cifrato o firmato dall' Arcivescovo o Vescovo.

Art. 10. L' autorizzazione in tutt' i casi non chiude l' adito alle a-

Non sono esclusi da tali permissioni le memorie od allegazioni forensi, e gli scritti da presentarsi ai corpi consultivi dello stato.

zioni che possono spettare alle parti offese o danneggiate dalla stampa o pubblicazione dello scritto o produzione qualunque.

Art. 11. I contravventori alle disposizioni della presente legge saranno puniti come autori o complici a' termini delle disposizioni delle *leggi penali.*

Art. 12. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, ed il Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato dello interno, ramo di polizia, ne' nostri reali dominî al di qua del Faro, ed il Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente generale ne' dominî al di là del Faro per mezzo del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ciascuno per la parte che lo riguarda, presenteranno sollecitamente alla nostra approvazione i regolamenti adatti alla spedita ed esatta esecuzione della presente legge.

Art. 13. Tutt' i nostri Ministri Segretarî di Stato, ed i Direttori del Ministero dell' interno, ramo interno e ramo di polizia, ne' nostri reali dominî al di qua del Faro, il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il Luogotenente generale nei nostri reali dominî di là del Faro, sono incaricati della esecuzione della presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran suggello, contrassegnata dal nostro Presidente del Consiglio de' Ministri, e registrata e depositata nella real Segreteria e Ministero di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutt' i nostri reali dominî per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vigilare alla sua pubblicazione.

(4) Veduto l' articolo 12 della legge de' 13 di agosto 1850;
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica, del nostro Ministro Segretario

Gli stampatori, e litografi per lo esercizio del proprio mestiere ottener debbono preventiva permissione,

di Stato per gli affari di Sicilia, e del Direttore del Ministero dell' interno (ramo polizia);

Inteso il parere del Consiglio de' Ministri;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. L' annesso regolamento sulla stampa è approvato.

Art. 2. Tutt' i nostri Ministri Segretarî di Stato ed i Direttori del Ministero dell' interno, ramo interno e ramo polizia, il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il Luogotenente generale ne' nostri reali domini di là del Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

REGOLAMENTO

PER LA STAMPA IN ESECUZIONE DELL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE DE' 13 DI AGOSTO 1850.

Art. 1. Le tipografie e litografie essendo sotto la dipendenza e la vigilanza immediata della Polizia, niuna tipografia o litografia potrà senza il suo permesso aprirsi nel Regno.

Art. 2. Chiunque vorrà da quinci innanzi aprire una tipografia o litografia dovrà presentare la dimanda a' Prefetti di polizia in Napoli e in Palermo, e agl' Intendenti nelle provincie.

La dimanda indicherà la strada ed il numero dell' edifizio, ove la tipografia o la litografia vorrà stabilirsi, e il numero de' torchi che si vorranno attuare.

Art. 3. Verificate dalla Polizia le condizioni di capacità e di moralità de' richiedenti, sarà dalla medesima dato il permesso in iscritto; ma quelli che lo avranno ottenuto, non potranno usarne, se non dopo di aver prestata una cauzione secondo le seguenti norme, cioè;

di un ducato di rendita iscritta sul gran Libro per ogni torchio a mano fino al numero di cinque;

ed uniformarsi a regole speciali determinate dal regolamento che riportiamo. Eglino debbono per la stampa

di ducati cinque di rendita iscritta per ogni torchio a mano dal numero di sei fino a dieci;

e di ducati dieci di rendita iscritta per ogni torchio a mano al di là del numero di dieci.

Le dette cauzioni saranno del doppio per ogni torchio a vapore.

È in facoltà do' tipografi e litografi di somministrare in vece le dette cauzioni con ipoteca sopra beni fondi, ovvero con fidejussione, ragguagliandosi le enunciate somme di rendita iscritta al valor capitale in ragione del cinque per cento.

I tipografi e litografi che trovansi attualmente autorizzati, godranno a contare da oggi della dilazione di un anno per prestare le accennate cauzioni.

Art. 4. Le cessioni o le vendite delle tipografie o litografie dovranno essere denunciate alla Polizia; e le persone a cui sono cedute o vendute, non potranno esercitarle, se non avranno prima adempito alle condizioni di sopra prescritte.

Art. 5. Le tipografie e le litografie debbono star tutte a pian terreno: solo sarà permesso a quelle che hanno utensili del valore di seimila ducati di allogarsi ne' piani superiori.

I lavori debbono farsi a porte aperte.

Art. 6. Ogni tipografo o litografo sarà responsabile delle contravvenzioni che saranno commesse nel suo opificio, e sarà soggetto alle pene prescritte dalle *leggi penali*, senza tenersi ragione se ne abbia o no avuta scienza.

Art. 7. In ogni tipografia o litografia sarà tenuto un registro di fogli numerati progressivamente e cifrati da un commessario di polizia nel quale saranno notati in ordine di data tutte le produzioni qual si sieno, che si tolgono a stampare, o le figure che si vogliono imprimere; il nome, cognome e domicilio dell' autore, traduttore o editore; il nome dell' autorità che ha dato il permesso della stampa e della pubblicazione; la loro data, e il numero degli esemplari tirati.

Art. 8. Niuna opera, opuscolo o foglio volante potrà stamparsi, nè alcuna figura imprimersi, se a dimanda del tipografo o litografo non sarà la licenza conceduta in iscritto sullo stesso autografo dall' auto-

di qualsivoglia scritto ottenere la permissione dell' autore, e quella delle autorità designate dalla legge dà

rità competente, a' termini degli articoli 5 e 6 della legge de' 13 di agosto 1850.

La dimanda dovrà indicare il nome dell' autore, traduttore o editore, il numero de' fogli che potrà approssimativamente contenere, e quello degli esemplari che si vorranno tirare.

Art. 9. Non si potendo ricevere dimande da' tipografi o litografi, che non siano autorizzati dalla Polizia, questa trasmetterà al presidente del Consiglio e della Commessione di pubblica istruzione il notamento di quelli che sono stati già autorizzati, e di quelli che lo saranno in avvenire.

Art. 10. L' autorità cui sarà fatta la dimanda in iscritto designerà uno o più revisori, a' quali invierà il manoscritto, che si vuol dare alle stampe.

Art. 11. I revisori sono nominati dal Re sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato di pubblica istruzione per i domini continentali, e per gl'insulari sul rapporto del Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente generale, e sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, dietro l' avviso del Consiglio e della Commessione di pubblica istruzione.

I revisori addetti alla dogana potranno anche essere adoperati per la revisione delle opere da mettersi a stampa.

Oltre il numero prescritto nell'articolo 4 della legge de' 13 di agosto 1850, vi saranno due altri revisori sotto la dipendenza del Ministero dell' Interno, ramo di polizia, in Napoli, e del Ministero di Stato in Palermo, i quali saranno nominati dal Re a proposizione del Direttore del detto Ministero per Napoli, e per Sicilia a proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia sul rapporto di quello presso il Luogotenente generale.

Art. 12. I revisori osserveranno strettamente le norme contenute nell' articolo 2 della predetta legge. Essi dovranno dare il loro parere in iscritto nel minor tempo possibile all' autorità da cui fu loro commessa la disamina, restituendole l' autografo da essi cifrato.

Le punteggiature sono vietate.

Le lodi in versi o in prosa non saranno permesse, che col consentimento di quelli che ne sono il soggetto.

noi riportata, e nella escenzione fa d' uopo che strettamente si attengano alle correzioni od emendazioni che abbiano potuto aver luogo per cura de' revisori.

Art. 13. Se il revisore trovasse nelle opere di qualsivoglia specie alcune sentenze, frasi o parole, che gli paiono censurabili, potrà proporne la emendazione al presidente del Consiglio o Commessione di pubblica istruzione, laddove credesse che queste opere, purgatene, meritare potessero l' approvazione.

Essendo presente l' autore, il traduttore o l' editore, questi potranno essere richiesti di emendare eglino medesimi il testo.

Le emende per note sono proibite.

Art. 14. L' autorità cui compete permettere la stampa, se approverà la proposta emendazione, ordinerà al revisore, che l' esegua su l' autografo.

Art. 15. Il revisore cifrerà l' originale dell' opera in tutt' i fogli, sì che si possa riconoscere dopo la stampa la loro conformità in tutte le parti.

Art. 16. Niuna opera, di cui è stata approvata la stampa o la impressione, non potrà pubblicarsi, se non dopo che ne sarà permessa la pubblicazione.

Art. 17. Compiuta la stampa, ne sarà esibito un esemplare al revisore medesimo che ha esaminato l' autografo, il quale trovandolo perfettamente conforme, lo attesterà sull' esemplare stesso, e ne provocherà dall' autorità che ha permessa la stampa la licenza della pubblicazione.

Ne' casi che il permesso della stampa sarà dato contro il parere del revisore dal Consiglio o dalla Commessione di pubblica istruzione, un loro componente deputato dal presidente ne farà il confronto e la verifica. E se il permesso sarà dato contro il voto del Consiglio o della Commessione di pubblica istruzione dal Ministro, questi ne commetterà il carico a persona di sua fiducia.

Art. 18. Le stampe o impressioni che non fossero conformi all'autografo approvato saranno sequestrate, ed il tipografo o litografo sarà soggette alle pene medesime che sono prescritte dalle *leggi penali* contro quelli che le avranno stampate e pubblicate senza precedente autorizzazione.

Alle pene medesime saranno sottoposti que' tipografi o litografi che

Di ciascuna opera debbono i tipografi presentare degli esemplari alle autorità designate, e qualora la stampa siasi eseguita nelle provincie potranno di tali esem-

---

prima di ottenere la licenza della pubblicazione ponessero in circolazione le stampe o le figure, o consegnassero alcuno degli esemplari.

Art. 19. Dovendo essere i tipografi ed i litografi responsabili in ogni tempo della difformità o variazione degli esemplari stampati con gli autografi approvati, gli uni e gli altri sono tenuti a conservare gelosamente, e ad esibire alle autorità, ove ne saranno richiesti, gli autografi anzidetti, e gli esemplari su' quali fu inscritto il permesso della pubblicazione.

Art. 20. Ogni stampa dovrà indicare il nome dell'autore, traduttore o editore, il nome del tipografo o della tipografia, e la licenza ottenuta.

La omissione, o la falsa indicazione del tipografo e della tipografia faranno ritenere la stampa come clandestina.

Art. 21. La Stamperia reale, dipendendo esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio de' Ministri, seguirà le regole della propria istituzione.

Art. 22. Di tutte le opere che si pubblicheranno per le stampe i tipografi dovranno, prima di porle in circolazione, consegnare rispettivamente a' presidenti della pubblica istruzione, o alla Polizia quel numero di esemplari che hanno prestato per lo passato.

Art. 23. Gli atti qual si siano, e le circolari che emanano da' reali Ministeri e dalle pubbliche amministrazioni, potranno stamparsi e pubblicarsi col permesso scritto de' Ministri rispettivi e de' Capi delle amministrazioni predette.

Del pari potranno stamparsi e pubblicarsi col permesso degli agenti del pubblico Ministero presso le Corti ed i tribunali, le circolari che emanano da essi, non che le allegazioni o gli atti giudiziari in pendenza di lite.

Art. 24. Le opere relative al pubblico insegnamento, ed i libri di divozione meritando una speciale e scrupolosa disamina, la Polizia potrà consultare la pubblica istruzione prima di permettere la stampa e la pubblicazione di quelle che pel numero de' fogli rientrano nelle competenze di lei.

plari far lo invio per mezzo degl' Intendenti. In ordine poi ai libri riguardanti materie Ecclesiastiche l' autorità rilasciandone la permissione deve attenersi ai divisa.

Art. 25. I messali, rituali, breviari ed altri libri puramente liturgici non potranno darsi alle stampe senza l' approvazione preventiva anche de' rispettivi Ordinari.

Art. 26. Le opere che vorranno stamparsi nelle provincie, e che non sono di quelle contemplate nello articolo 6 della legge de' 13 di agosto 1850, potranno essere inviate per mezzo degli Intendenti a' presidenti del Consiglio e della Commessione di pubblica istruzione insieme con le relative dimande de' tipografi.

Art. 27. Le vendite giudiziarie de' libri non potranno attuarsi, se non sarà prima esibito e vistato dalla Polizia il catalogo de' libri che si espongono in vendita.

Art. 28. L' affissione di qualsiasi stampa, e lo spaccio de' libri per mezzo de' venditori ambulanti o a posti fissi, senza il permesso della Polizia, sarà punita con le pene comminate dall' articolo 316 delle *leggi penali*.

Niun commesso libraio potrà percorrere le provincie per vendere libri o procurare delle associazioni senza la speciale autorizzazione del Ministro dell' Interno, ramo di polizia, in Napoli ; e del Ministro presso del Luogotenento generale in Sicilia.

I contravventori saranno puniti con le stesse pene stabilite nel detto articolo 316 delle *leggi penali*.

(5) *Circolare* — Dal Ministro degli Affari Ecclesiastici e dell' Istruzione Pubblica mi è stato comunicato il seguente reale Rescritto.

« Trovandosi nell' art. 25 del regolamento del 7 aprile corrente an-
» no per la stampa disposto, che i libri liturgici non possono darsi
» alle stampe senza l' approvazione preventiva anche dei rispettivi or-
» dinari, si debbe lo stesso praticare pei libri sacri o di Teologia, poi
» trattati di Morale, di Dritto Canonico, di Polizia Ecclesiastica, affinchè
» non siano offesi i diritti della Chiesa, come pure pei libri di pre-
» ghiera, di divozioni, vite dei santi, ed altri ascetici non che di Filo-
» sofia, perchè si elimini ogni idea di materialismo, ed ogni altra mas-
» sima perniciosa e che pel resto si stia al concordato del 1818 ar-
» ticolo 24 ».

menti dell' ordinario Diocesano che fa d' uopo consultare. Sulla immissione e stampa di libri e figure ec. ec., e per la riproduzione delle opere è d' uopo altresì uniformarsi al decreto de' 28 novembre 1815 (Bull.°, pag. 518) (1), agli art. 1, 4 ed 8 del decreto del 2

Nel darlene convenevole partecipazione, vorrà ella curarne lo esatto adempimento disponendo che tutti gli scritti o libri di sopra enunciati dei quali si chiederà a lei nella qualità di Prefetto di Polizia il permesso della stampa o della ristampa siano inviati agli ordinarl Diocesani rispettivi per lo parere, mettendosi anche in corrispondenza coi medesimi per quanto convenga all' uopo praticarsi.

(1) Volendo determinare in un modo preciso l' ingerenza che può competere al Ministero della Polizia generale nella immissione e circolazione de' libri che vengono dallo straniero, e nella stampa e pubblicazione delle opere che s' imprimono sui tipi nazionali;

Visti i nostri decreti de' 16 d' agosto scorso che richiamano in attività le antiche Commessioni di revisione per l' uno e per l' altro oggetto;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro della Polizia generale;

Abbiamo *decretato e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. In esecuzione del decreto de' 16 agosto, si apparterrà al Ministero dell' Interno, incaricato della Pubblica Istruzione, l' economia degli ordini per l' immissione de' libri esteri, per l' impressione delle opere nuove, e per le ristampe. Prima però che questi ordini saranno messi in esecuzione ne sarà data notizia al nostro Ministro della Polizia generale, il quale avrà la facoltà d' impedirne la circolazione, o la pubblicazione, giudicandolo necessario per le regole della sua amministrazione.

Art. 2. Affinchè questa disposizione ordinata al bene pubblico non produca ritardo all' immessione de' libri ed alla stampa, i detti due nostri Ministri si porranno d' accordo, onde il simultaneo esercizio delle loro attribuzioni si esegua speditamente.

Art. 3. Il permesso per la stampa ed immissione delle così dette *brochures*, o opuscoli di pochi fogli, delle opere periodiche, ed in generale di tutti gli scritti, o carte volanti, dipenderà esclusivamente dal nostro Segretario di Stato Ministro della Polizia generale.

Art. 4. I nostri Segretari di Stato Ministri dell' Interno e della Polizia generale sono incaricati, ec. ec.

giugno 1821 (Bull.°, pag. 94) (1), all' altro decreto de' 29 agosto 1830 (Bull.°, pagina 53) (2) e ad

(1) Art. 1. I libri proibiti, le stampe indecenti e tutti gli oggetti figurati che sembrano contrarî alla religione e alla morale (provvegnenti dall' estero, sia per terra, sia per mare), saranno arrestati nella regia dogana, malgrado qualunque pretesto di transito, o pure di proprietà particolare.

Art. 4. Resta vietato lo spaccio de' libri per mezzo de' venditori a mano, e di quei che hanno botteghini nelle pubbliche strade senza un permesso della menzionata Giunta (di Pubblica istruzione) col visto della Polizia. Il permesso verrà preceduto da una malleveria di pubblico conosciuto libraio, il quale in caso di contravvenzione è soggetto ad una multa da cinquanta fino a duemila ducati.

Art. 8. I venditori, o detentori di siffatte merci (opere contro la Religione o la Monarchia, ovvero la morale de' popoli, ec. ec.) moralmente contagiose, saranno puniti colla reclusione da uno sino a dieci anni, e colla multa sopraiudicata di ducati cinquanta sino a duemila, in esecuzione dell' art. 9 del succennato real decreto de' 7 maggio 1821. (*V*. pag. 22 di questo volume).

(2) Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. I capitani de' bastimenti che approdano ne' porti de' nostri dominî al di qua ed al di là del Faro saranno nell' obbligo di manifestare se portano libri sì ligati, che sciolti, tanto se essi sieno destinati pel luogo dello arrivo, che per altri.

Al momento che prendono pratica saranno nell' obbligo di fare immediatamente disbarcare in dogana tutt' i libri, non esclusi quelli dichiarati per transito.

Art. 2. Qualora dopo la pratica, e dopo di essersi disbarcati i libri se ne trovassero altri a bordo, questi saranno sottoposti alla confisca, ed il capitano assoggettato ad una multa non minore di ducati venti, nè maggiore di ducati cento.

Art. 3. Tutt' i libri subiranno l' esame de' revisori, giusta le dispo-

un ufficio del **Ministero delle Finanze del 21 agosto 1830 (1).**

Per la pena inflitta allo inadempimento delle prescrizioni sull' obbietto è d' uopo attenersi inoltre all' arti-

sizioni in vigore, e de' libri dichiarati per transito da' capitani non saranno restituiti per la riesportazione ne' casi permessi dalla legge, che que' soli che verranno rilasciati dalla censura.

Art. 4. I negozianti di libri, ed i particolari ancora nel dare la dichiarazione in dettaglio dovranno precisare la classifica delle opere che compongono i volumi da essi dichiarati.

La mancanza della classifica delle opere sarà considerata come una mancanza di dichiarazione in dettaglio.

Art. 5. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia, ec. ec.

(1) Ministero delle Finanze al Direttor generale dei dazî indiretti — Convenendo perfettamente con lei intorno alle misure indicate dal Ministro della Polizia generale per vieppiù allontanare e sorvegliare la clandestina immissione ne' reali domini de' libri e stampe velenose, io le rescrivo di dare le disposizioni convenienti per far adottare quelli fra gli espedienti suggeriti, pei quali Ella non ha incontrata difficoltà alcuna ; cioè

1. di destinarsi in Dogana un locale separato e solo per potersi depositare i libri non rivelati in dettaglio ;

2. di disporsi che la visita de' legni si esegua simultaneamente dagli agenti doganali e dal funzionario di Polizia , e che nello sballo de' libri in Dogana v' intervenga il Commessario di Polizia del Porto e Marina ;

3. di redigersi verbale in triplice spedizione de' libri che si trattengono da' Revisori, e ciò collo intervento del Marchese Venturi, del proprietario de' libri e del Revisore, i quali dovranno firmarlo, e ritenerne rispettivamente una copia ;

4. di farsi nella stanza della revisione , e non già nella officina della visita, l' apertura delle casse de' libri , con dover presenziarvi il Marchese Venturi ed il Commessario di Polizia del Porto e Marina ;

5. di esaminarsi con molta anticipazione dai Revisori quei libri

colo 9 del decreto de' 7 maggio 1821 (B. p. 528) (1).
Un decreto del 5 febbraio 1828 (B. p. 154) (2)

che caduti in multa dovranno , dietro il termine stabilito dalle leggi doganali, o vendersi o bruciarsi.

Attenderà intanto le altre disposizioni su quelle misure le quali opponendosi, come Ella ha avvertito, alle disposizioni della legge, abbisognano della Sovrana sanzione per eseguirsi (*).

(1) Art. 9. Sono vietati tutti i libri velenosi che trattano *ex-professo* contra la religione, la morale ed i rispettivi governi, e molto più que' fogli , oggetto de' quali sia promuovere l' insubordinazione e l' anarchia ; tutte le pitture oscene, e tutti gli altri oggetti che conducono ad immoralità. Quindi tanto gli autori quanto i venditori ed i compratori, non che i semplici detentori, saranno puniti con la reclusione da uno fino a dieci anni , e con una multa di ducati 50 fino a 2000 secondo il grado delle persone. Sono esclusi i capi d' opera dell' arte quando concorrere possa alla loro perfezione , purchè sieno tenuti coperti con quella debita decenza che la morale prescrive.

(2) Veduto il parere della Consulta generale del regno ;

Volendo assicurare la proprietà delle opere d' ingegno agli autori di esse ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Gli scrittori in ogni materia, i compositori di musica, i pittori, i scultori, gli architetti e i disegnatori originali , godranno nella durata della loro vita del dritto esclusivo di pubblicare e spacciare gli esemplari delle loro opere nel territorio del regno delle due Sicilie.

Art. 2. Le loro vedove, se vissute in società di beni o di acquisti, continueranno nello esercizio dello stesso dritto anche a vita ; e gli eredi pel termine di trent' anni dal dì della morte dell' autore, ovvero pel sopravanzo del termine dopo la morte della vedova.

(*) *Questa ministeriale fu dal Ministero di Polizia comunicata al Prefetto in Napoli in data de' 23 agosto dell' anzidetto anno 1850.*

assicurò la proprietà delle opere d'ingegno agli autori di esse ed agli eredi per un tempo determinato.

Ed il decreto del 4 maggio 1824 (B. p. 218) (1),

Art. 3. Potranno gli autori cedere altrui la loro proprietà, ed anche l'esercizio di tali dritti delle vedove e degli eredi: le une e gli altri le ragioni che perverranno a conseguire.

Art. 4. Le nostre precedenti disposizioni intorno alle copie di ciascuna produzione da darsi agli stabilimenti pubblici, restano nel loro pieno vigore.

Art. 5. I contravventori al disposto del presente decreto restano soggetti alle disposizioni delle leggi penali.

Art. 6. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni, ed il Consigliere di Stato nostro Luogotenente generale, ec. ec.

(1) Visto il nostro decreto de' 24 di dicembre 1817;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Il numero di esemplari de' libri pubblicati colle stampe, che per l'art. 2.° del citato nostro decreto debbono presentare gli editori a' pubblici stabilimenti ed ai funzionari incaricati de' permessi di stampa, è ridotto nel seguente modo:

alla biblioteca privata di S. M., un esemplare;

alla biblioteca reale Borbonica, due esemplari;

a quella della regia Università degli studi, un esemplare;

a quella di S. Angelo a Nilo, due esemplari;

al Presidente della regia Università degli studi e della Giunta della Pubblica Istruzione, un esemplare;

al regio revisore, un esemplare;

ed alla biblioteca dell'ufficio topografico della Guerra un esemplare delle sole opere risguardanti la matematica, la storia, il commercio, la fisica, la storia naturale, la geografia, la chimica, e tutto ciò che possa riguardare l'arte militare.

e la ministeriale del 5 agosto 1829 (1) stabilirono il numero delle copie che son tenuti a dare gli editori e gli autori.

Circa la privativa della Stamperia, reale è mestieri aver presenti il decreto degli 11 novembre 1815 (B. p. 487) (2), gli articoli 2 e 3 del decreto del 1.° a-

Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato, ec. ec.

(1) Ministero di Casa Reale alla Polizia Generale — *Eccellenza*— Il bibliotecario della real biblioteca privata D. Giovanni Ghio per mezzo del Moggiordomo Maggiore di S. M. ha fatto rilevare che dal Ministero di Stato di carico di V. E. si concede il permesso di pubblicare per le stampe varie *brochures* e fogli volanti , de' quali rimangono nel Ministero medesimo diversi esemplari ; e che contenendo essi molto piccole cose, ma talvolta interessanti, sarebbe conveniente che la cennata real biblioteca ne fosse provveduta, come lo è di tutte le opere che escono alla luce in questa città , un esemplare delle quali le viene spedito dalla Giunta di pubblica istruzione.

Ha riferito inoltre , che a richiesta de' Prefetti delle altre Biblioteche di questa capitale, il Ministero anzidetto volentieri si presta a spedir loro gli esemplari di tutte le stampe che si eseguono col suo permesso.

Ed ha fatto premura perchè alla real Biblioteca di sopra indicata siano parimenti spediti gli esemplari di tali stampe.

Quaote volte V. E. non incontri verun ostacolo alla dimanda del mentovato Bibliotecario , la prego a compiacersi dare le disposizioni opportune perchè siano rimessi gli esemplari di cui è quistiooe alla cennata real Biblioteca privata.

(2) Volendo evitare i gravissimi inconvenienti che possono derivare dall' essere spesso scorrette le stampe de' nostri reali decreti, le qual sogliònsi vendere sciolte per la città ;

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari esteri ;

gosto 1821 (B. p. 57) (1) e il r. r. del 1.° luglio 1846 (2), donde si attingono norme in proposito.

Abbiamo *decretato e decretiamo* quanto segue:

Art. 1. È vietato agli stampatori di eseguire le ristampe de' nostri reali decreti per venderle al pubblico in fogli volanti.

Art. 2. Tali ristampe si faranno esclusivamente dalla nostra stamperia reale.

Art. 3. I nostri Segretarî di Stato Ministri degli affari esteri e della Polizia generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(1) Art. 2. La stamperia reale, oltre ai privilegî e prerogative delle quali è stata finora in possesso, riassumendo gli altri antichi suoi dritti, di cui le accordiamo ora la conferma, godrà la privativa della stampa, ristampa e vendita di tutt' i codici, della collezione delle leggi e decreti, dell' Almanacco reale e dell' Almanacco della nostra real Corte, del pari che della stampa de' decreti in fogli volanti, degli atti, registri ed altre carte che occorrono alle nostre Segreterie di Stato, ed alle varie dipendenze della nostra real Casa. Un bollo particolare contrassegnerà le opere che usciranno da' torchi di detta stamperia, e verrà questo determinato dal nostro Segretario di Stato di Casa reale.

Art. 3. Proibiamo a tutti gli stampatori di stampare e ristampare qualunque delle opere enunciate nell' articolo precedente, e vogliamo che per mezzo della Polizia ne venga loro formalmente ingiunto l' obbligo, sottoponendosi i contravventori alle pene contenute nel corpo delle leggi.

(2) Ministero della Presidenza alle Finanze — *Eccellenza* — Il Direttore della stamperia Reale, secondo quello che V. E. si servì scrivermi col suo pregiatissimo foglio de' 18 marzo scorso, N. 232, avvertì trovarsi in corso di stampa due diverse edizioni di Codice annotato compilate a cura di particolari individui; e mosse dubbio se mai queste pubblicazioni nuocessero alla privativa della stamperia Reale, e più alla pubblicazione della raccolta degli atti riguardanti il dritto pubblico e privato del Regno, di che trovasi incaricata la Commessione preseduta dal signor Commendatore D. Camillo Caropreso.

Per ministeriale del 26 aprile 1836 (1) i militari debbono pubblicare le loro opere per mezzo della stamperia del Ministero di Guerra.

Essendosi queste carte riferite nel Consiglio de' Ministri, unitamente ad un rapporto da me richiamato dalla detta Commessione, il Consiglio ha considerato:

1. Che il Codice annotato del Sirey con le varianti relative alla giurisprudenza napoletana è già stampato tanto per la parte civile, quanto per la parte penale; e ciò fu permesso senza opposizione:

2. Che l'altro di Lahaye è della stessa indole, e che di queste annotazioni e confronti del Codice francese col Codice napolitano sotto varie forme sono moltissime le edizioni:

3. Che i repertori amministrativi di questo genere sono ugualmente moltiplicati, ed alcuni con autorizzazione Superiore:

4. Che tutto ciò non è uffiziale, tranne qualche raccolta amministrativa, e che per conseguenza appartiene a rischiarare la giurisprudenza, senza fare autorità: raccolte private e di autorità tutta privata:

5. Che niuna raccolta di giurisprudenza offende la privativa della tipografia Reale; essa non è offesa che dalla pubblicazione del Codice, o di alcuna parte di esso nell'ordine, e con le parole con cui esso è stato stanziato:

6. Che ove cosa in questa raccolta si trovi che possa offendere i nostri principî legislativi, ciò non entra nella privativa anzidetta, ma nella vigilanza superiore del Real Governo, che saprà accorrervi all'uopo:

7. Che questa cura diverrà più forte quando sarà pubblicata l'intera nuova raccolta intitolata *Supplimento,* ma ciò non può ora impedire a' giureconsulti le pubblicazioni accennate.

Per tali considerazioni il Consiglio è stato di avviso, che per ora non vi è luogo a deliberare.

Essendosi uniformato il Re, N. S., nel Consiglio Ordinario di Stato di questo giorno, ad un tal parere del Consiglio de' Ministri, nel Real nome lo partecipo a V. E. per servirsi di farne l'uso che convenga.

(1) Guerra e Marina alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Avendo scritto al Comando generale di richiamare in pieno vigore il pre-

Pe' gabinetti di lettura con ordinanza del 18 maggio 1849 (1) si dispose ciò che conviene praticarsi da

---

scritto nell'ordine del giorno del 6 aprile 1824, mi onoro di ragguagliarne V. E. affinchè si compiaccia di ordinare alle tipografie paesane di non istampare qualunque opera fatta da un individuo militare, sia di scienza, sia del mestiere, dovendosene eseguire la stampa dalla tipografia della Guerra, previa l' approvazione di questa real Segreteria.

Richiamando ancora in osservanza l' altro ordine del giorno del 14 giugno 1818, segnato col n.° 216, è proibito a tutti gli uffiziali del real Esercito ed a tutti gl' impiegati dipendenti dal ramo della Guerra di dare alle stampe qualunque opera, sia di scienza, sia del mestiere, se questa non sia stata precedentemente esaminata ed approvata da questa real Segreteria; dovendo la stampa di tali opere aver luogo parimenti nella real tipografia della Guerra.

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

Trovandosi in questa Capitale stabiliti vari Gabinetti Letterari; nei quali si riuniscono abitualmente delle persone per la lettura delle opere e giornali sia nazionali che esteri:

Ed essendo chiamata la polizia per propria istituzione ad esercitare la sua vigilanza in qualunque luogo di pubblico ritrovo.

IL PREFETTO DI POLIZIA

DISPONE

1. Non potrà stabilirsi in Napoli un Gabinetto di lettura, senza una speciale autorizzazione del Prefetto di Polizia.

2. Ogni individuo che sia nazionale delle Due Sicilie, di età maggiore, nel pieno esercizio de' dritti civili e politici, ed immune da reati, potrà ottenere il permesso di aprire al pubblico un gabinetto di lettura.

3. Gli esercenti di tali gabinetti son tenuti ad esibire al Com-

coloro che vogliano tenerne, ed i doveri loro imposti non che ai funzionari di Polizia.

Infine per la revisione delle produzioni teatrali è tuttavia in vigore ed in osservanza una Sovrana risoluzione del 15 febbraio 1835 colla quale fu prescritto che tanto le nuove opere che quelle del repertorio sieno esaminate da una Commessione sotto il doppio aspetto di opere letterarie dipendenti dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sulla istruzione pubblica, e di decenza teatrale e di pubblico costume intorno a che vegliar debbe la Polizia.

messario di Polizia del rispettivo Quartiere un elenco di tutte le opere, effemeridi, giornali che tengono esposti al pubblico.

Per quelle che riceveranno posteriormente ne dovranno immediatamente dar conoscenza al sullodato funzionario.

4. Rimane espressamente vietato di conservare ne' suddetti Gabinetti le opere, che offendano direttamente la Religione, la morale, l'ordine pubblico, il Re, la Famiglia Reale, i Sovrani esteri, e le loro Famiglie; come del pari i Giornali esteri de' quali è vietata la introduzione nel Regno.

5. I Gabinetti di Lettura dovranno rimanere aperti al pubblico nei mesi da Aprile a Settembre dalle ore 8 a. m. sino alle ore 9 p. m. e ne' mesi di ottobre a marzo dalle ore 9 a. m. alle ore 7 p. m. e sempre con le porte chiuse.

6. I funzionari di Polizia possono accedere liberamente ne' suddetti Gabinetti, sempre che il credano opportuno.

7. I proprietari di quei Gabinetti di Lettura, che trovansi di già stabiliti nella Capitale, son tenuti ad uniformarsi alle precedenti disposizioni fra il termine di otto giorni.

8. I contravventori allá presente Ordinanza saranno puniti con le pene di Polizia, oltre all'immediata interdizione dell'esercizio.

Una circolare del 17 agosto 1832 (1) stabilisce il sistema a tenersi per la pubblicazione de' Bandi nelle piazze di guerra, e degli Affissi, Avvisi ed Ordinanze dell' autorità civile.

(1) Circolare agli Intendenti — *Signore* — Il Comandante Militare della Real Piazza di Otranto, rammentando il disposto dal Paragrafo 815 dell' Ordinanza del 1831 pel servizio delle Piazze, il quale prescrive che non possa pubblicarsi alcun Bando nelle medesime senza il permesso dei Comandanti, promosse il dubbio se tale Sovrana disposizione sia applicabile alla pubblicazione e quindi all' affissione degli avvisi, degli ordini, delle ordinanze, e di tutt' altra carta dell' autorità di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa avendo tutt' altra intestazione che quella di Bando.

Questo Ministero di replica a S. E. il Ministro di Guerra e Marina, che aveva comunicato il cennato dubbio, fece innanzi tutto osservare che esso calzava con la lettera del citato paragrafo 815, perchè i soli atti amministrativi si pubblicano nei Comuni per mezzo di Bandi, i quali cadono giustamente sotto alla sanzione delle leggi Militari; ma la Giustizia penale e la Polizia, pubblicando i loro atti sotto al nome di avviso o di ordinanze mediante affissione al muro, pareva che non avesse a trovare ostacolo nelle disposizioni militari.

In compruova di ciò aggiungeva che il Generale Governatore di Capua correda di sua firma tutti gli atti amministrativi che dai banditori sono notificati al pubblico, e le affissioni di qualunque dei detti atti han luogo nella piazza stessa mercè la semplice relata dell' usciere comunale; che in Gaeta prima di pubblicarsi gli atti Amministrativi per via di bando dal servente comunale, si fanno leggere per intelligenza al Generale Governatore, e lo stesso si pratica per le ordinanze ed altre stampe di Polizia, ma gli atti giudiziari sono pubblicati senza alcuna intelligenza del potere Militare, e che nella Piazza di Pescara il Comandante prende ingerenza nella pubblicazione degli atti Amministrativi per via di Bando, e le altre carte a pubblicarsi sono passate soltanto a sua conoscenza prima di affiggersi.

Conchiudeva il Ministro, assicurando l' E. S. che per assimilare anche alla piazza di Otranto il metodo finora serbato nelle altre piazze

Ed altra circolare de' 20 ottobre 1832 (1) stabiliva per la industria de' lavori di plastica e per le figure anche in istampa, che non potessero vendersi ove in qualunque guisa richiamassero sfavorevoli osservazioni, e che i busti in gesso de' Sovrani non potessero spacciarsi nelle pubbliche strade, ma nelle officine ove si formano, od in altre botteghe.

Tre circolari de' 31 gennaio 1840, degli 8 novembre 1842 e de' 3 gennaio 1843 (2, 3 e 4), che susseguentemente veniamo enunciando, regolano il servizio di Polizia

di Guerra si andava a disporre che le autorità civili si tengano strettamente al prescritto dall' ordinanza nella soggetta materia, dovendo, per la pubblicazione delle carte che s' intitolano col nome speciale di Bando, ricevere l' adesione in iscritto dei Comandanti per l' affissione delle medesime.

Di tanto passo a lei comunicazione per lo esatto adempimento nella parte che concerne la Polizia.

(1) *Agl' Intendenti e Sottintendenti* — Sconvenevole usanza è quella degli Statuari in gesso e dei plasticatori in generale di mandar vendendo per la Città i busti dei nostri Augusti Sovrani; e mai si accomoda ad ispirare tutto quel rispetto che alle effigiate persone va tributato.

Io dunque nello interessarla ad ordinare che tali busti sieno solamente venduti nelle botteghe con obbligo di consegnarsi ai compratori, i quali debbono curarne il trasporto nelle loro case, la prego di vietare affatto lo spaccio di tutte quelle figure, statue, od effigie in gesso, od in altra materia, ovvero in istampa o litografia, le quali, sia per loro stesse, sia per qualsivoglia allusione, recar possano oltraggio al Governo, alle Autorità, alla Religione, od al pubblico costume.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Veggonsi sovente girare degli stranieri, asserti commessi viaggiatori, incaricati di sollecitare associa-

circa la repressione degli abusi derivanti dal girovagare de' commessi-librai, onde provvenivano molestie per vendita di libri e pretese associazioni; e venne stabilito che

---

·zioni a libri, a stampe e litografie, con qual pretesto procuransi la opportunità di avvicinare ogni ceto di persone e d' introdursi in tutte le case.

Potendo esser questa una criminosa escogitazione, ed anche quando tal modo di ottenere associati creder si possa innocuo, non dovendo isfuggire alle vedute di una sagace e preveggente Polizia sì strana e vessatoria maniera di facilitare speculazioni, vorrà ella divietarlo nei luoghi di sua giurisdizione, facendo conoscere a chi vorrà usarla esser questa cosa incomoda e sconvenevole, potendosi invece ottenere lo stesso scopo con avvisi da inserirsi nei fogli pubblici, od affiggersi presso le officine de' tipografi e dei librai, dopo però che l' autorità pubblica avrà presa conoscenza del merito dell' opera, o permessane l' associazione.

(3) Polizia Generale — *Signore* —Tutto giorno pervengono a questo Ministero dalle diverse provincie del regno informazioni poco soddisfacenti intorno alla ognor crescente attività de' commessi librai, per procurare associazioni ad opere, sia straniere, sia del regno, e spesso è occorso rimarcare che tra le prime molte ve no hanno attendibili, le quali nell' interesse della morale pubblica e delle sagge norme del nostro sistema governativo esser non possono messe in circolazione.

Questo Ministero non ha mancato da sua parte di adottare ogni espediente che ha creduto poter essere utile allo scopo di reprimere per tal ramo di sua vigilanza gli abusi, ed ha interessato convenevolmente i regi Revisori ad esser cauti e diligenti nell' accordare la introduzione in regno di opere straniere, ed in concedere che ad opere non ancora note abbastanza si permetta di ricercare associati : pure non vedonsi gli sconci del tutto repressi, e sentesi il bisogno di accorrervi con nuove ed efficaci misure.

Ho trovato quindi opportuno e prescrivo, in coordinazione delle preesistenti disposizioni all' obbietto, che i commessi librai non possano circolare per procurare associazioni o per ismerciar libri senza un permesso di questo Ministero, il quale sarà accordato sull' avviso fa-

queste ultime potessero eseguirsi soltanto in Napoli ed in Palermo per mezzo d' incaricati, autorizzati debitamente dalla Polizia.

vorevole dei Prefetti di Polizia di Napoli e Palermo, o degl' Intendenti delle altre provincie del regno, corredato delle osservazioni di un regio Revisore sul notamento delle opere che vogliono smerciarsi od alle quali cercansi associati, e delle assicurazioni positive di esse Autorità di essere il commesso un uomo onesto che per verun rapporto richiama l' attenzione della Polizia. Vorrà ella quindi di tali mie determinazioni curare il più esatto adempimento, coordinandole alle norme contenute nella circolare de' 31 gennaio 1840, n.° 296, ed a' sussecutivi chiarimenti che in diversi rincontri mi sono fatto a porgere per lo regolare andamento del servizio di sì importante ramo.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Le vessazioni e le moleste insistenze, non che le osservazioni cui sotto diversi rapporti han dato luogo i commessi librai che circolano per le provincie procurando associazioni a libri e spacciandone di ogni sorta, spesso ancora in contravvenzione ai regolamenti, han fatto vedere il bisogno, nell' interesse delle vedute governative, di adottare all' uopo efficaci misure di repressione, prendendo così in veduta le rimostranze fatte dalle Autorità di Polizia, e di altri rami.

Quindi rimane stabilito che d' ora in poi le associazioni far si debbano solo in Napoli od in Palermo, rimanendo perciò divietato a chicchessia lo girovagare per siffatto scopo.

Ella quindi vorrà emettere ordini in conformità, e vegliare perchè di tale disposizione curato sia lo adempimento più scrupoloso.

PASSAPORTI ED ALTRE CARTE ITINERARIE O DI SOGGIORNO, SALVACONDOTTO PER POTER VIAGGIARE TALUNI IMPUTATI.

Sono tuttavia in vigore le norme generali sui passaporti per viaggiare allo straniero contenute nel decreto de' 17 maggio 1808 (Bull.°, pag. 385) (1).

(1) Visto il rapporto del nostro Ministro degli affari esteri;

Abbiamo *decretato e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Nessun forestiere potrà uscire dal nostro regno, per terra o per mare, senza presentare alla frontiera, e ovunque gli verrà richiesto, o un passaporto del nostro Ministro degli affari esteri, o un passaporto del Ministro della sua nazione, vistato dal detto Ministro degli affari esteri.

Art. 2. In esecuzione del detto articolo, que' passaporti che gli ambasciatori e Ministri delle Potenze estere, residenti presso di Noi, rilasceranno agl' individui dipendenti dalle loro rispettive legazioni, o da consolati della loro nazione, dovranno ottenere il visto del Ministero degli affari esteri.

Art. 3. E tutti gli altri forestieri che non sono addetti alle legazioni e consolati esteri, dovranno ottenere il passaporto per uscire dal regno dal Ministro degli affari esteri, presentando al medesimo un certificato della Polizia in loro favore.

Art. 4. Le persone componenti il corpo diplomatico, o che appartengono alle legazioni e consolati delle potenze estere, volendo viaggiare per l' interno del regno, dovranno essere munite di un passaporto del nostro Ministro degli affari esteri.

Art. 5. L' ufizio della posta de' cavalli non darà cavalli di posta per uscire dal regno ad agenti esteri diplomatici, o consolari, nè ai loro corrieri, nè ad altri viaggiatori forestieri, senza che gli sia presentato da essi un passaporto del nostro Ministro degli affari esteri, o da esso vistato.

Art. 6. Se qualche individuo compreso nel presente decreto venisse incontrato in viaggio senza il suddetto passaporto, sarà impedito di proseguirlo, finchè non ne sia provveduto.

E pe' passaporti degli attori, ballerini e suonatori sono vigenti le prescrizioni dell' art. 12 del decreto dei 7 novembre 1811 (Bull.°, pag. 277). *V.* pag. 45 del 2.° volume.

Altre norme pe' passaporti si hanno nel decreto dei 19 ottobre 1818 (Bull.°, pag. 290) (1), e nel rego-

---

Art. 7. Non s' intendono compresi nel presente decreto i militari eccettuati nella nostra legge de' 28 marzo del corrente anno (*).

Art. 8. I nostri Ministri degli affari esteri e della Polizia generale sono incaricati, ec. ec.

(1) Per rendere più facile ne' nostri reali domini la spedizione dei passaporti, tanto per l' interno, che per l' estero;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari esteri;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

Art. 1. In tutti i nostri domini i passaporti per l' interno del regno saranno spediti dagl' Intendenti e da' sottintendenti, anche a coloro che dalle provincie al di qua passano nelle Valli al di là del Faro, e viceversa: colla riserva che tali passaporti saranno spediti dal Prefetto di Polizia nella città di Napoli, e dall' avvocato fiscale nella città di Palermo, finchè non sia colà istallata la direzione di Polizia.

Art. 2. Dalla real Segreteria di Stato e Ministero degli affari esteri saranno mandati de' passaporti agl' Intendenti e sottintendenti de' reali domini al di qua del Faro per rilasciarli agl' individui che gli richiederanno nelle rispettive provincie e distretti per passare all' estero.

Per la città e provincia di Napoli continuerà a darli il Ministero degli affari esteri.

Art. 3. Saranno pure mandati dalla stessa real Segreteria e Ministero di Stato degli affari esteri al Ministero di Stato esistente presso il Luogotenente generale de' reali domini al di là del Faro, il quale ne riterrà una parte per rilasciarli agl' individui della città e Valle di Palermo, che gli richiederanno per passare all' estero; ed un' altra parte la distribuirà agl' Intendenti e sottintendenti delle altre Valli al

(*) *S' intende dei militari muniti del così detto foglio di rotta.*

lamento de' 30 novembre 1821, il quale per la sua importanza e per le diverse prescrizioni che contiene meritò di essere approvato Sovranamente (1). In esso però, eccetto talune disposizioni che trovansi abolite,

---

di là del Faro per rilasciarli agl' individui che ne faranno loro la richiesta nelle rispettive Valli e distretti per passare all' estero.

Art. 4. Tanto il Segretario di Stato Ministro residente presso il Luogotenente generale, quanto gl' Intendenti e sottintendenti delle provincie al di qua, e delle Valli al di là del Faro, dovranno sottoscrivere i passaporti per l' estero colla formola: *per lo Ministro degli affari esteri.*

Art. 5. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari esteri e della Polizia generale, ed il Ministero di Stato esistente presso il Luogotenente generale de' reali domini al di là del Faro, sono incaricati, ec. ec.

(1) **REGOLAMENTO**

SU DELLE COSÌ DETTE CARTE DI SICUREZZA, DI PERMANENZA, DI PASSO, E SU DE' PASSAPORTI, SANZIONATO DA S. M. PE' SUOI REALI DOMINI AL DI QUA DEL FARO.

Art. 1. Ogni individuo, di qualunque classe e condizione egli sia, dovrà provvedersi di una carta di sicurezza. Da questa regola sono eccettuate le donne di ogni età, ed i giovani che non abbiano compiuto gli anni 15.

Art. 2. La carta, di cui è parola nell' articolo precedente, sarà rilasciata dal solo sindaco della comune, quando in essa non risiede il Giudice regio. Risiedendo il Giudice, dovrà essere da questo vidimata.

come in appresso faremo osservare, leggonsi le regole a serbarsi intorno ai ricapiti per viaggiare nell' interno

---

Art. 3. La carta suddetta, spedita una volta avrà il suo vigore per un anno, e con essa senza bisogno di altro documento, potrà girarsi entro la provincia.

Art. 4. Se un individuo voglia fuori del proprio circondario intrattenersi al di là di otto giorni, ha bisogno di una così detta carta di permanenza.

Questa sarà rilasciata dal solo sindaco, o pure verrà anco vidimata dal regio giudice, secondo la diversità dei casi indicati nell' art. 2.

Art. 5. La carta, sia di sicurezza, sia di permanenza, non sarà soggetta che al pagamento di soli due grani. Sono eccettuati da questa regola i bracciali, i pastori, e generalmente tutti coloro che sono notoriamente poveri.

Art. 6. Per passare dalla provincia propria alle altre, è necessario un passaporto, che verrà spedito dall' intendente della propria provincia.

Ne' casi però di urgenza, ed anche quando trattisi di persone notoriamente immuni da ogni eccezione, può rilasciarlo il Sindaco del comune. Sarà vidimata dal Giudice nel solo caso che egli vi risiede.

Art. 7. I bracciali ed i pastori, che per motivi d' arte e d' industria si recano nelle provincie limitrofe, non hanno bisogno di passaporto.

È per essi sufficiente una così detta carta di passo, la quale si spedirà e vidimerà gratuitamente dal Sindaco della comune e dal Giudice, ed avrà il suo vigore per un anno.

Art. 8. Quelle persone che sia per possidenza, sia per commercio abbian bisogno notoriamente di una continua comunicazione nelle comuni della provincia limitrofa, neppure avran bisogno di passaporto.

Sarà per loro sufficiente una carta di passo conformemente all' articolo precedente.

Art. 9. I passaporti per l' estero saranno rilasciati dagl' Intendenti, precedente autorizzazione della Commessione generale di Polizia, meno che ne' casi urgenti, ne' quali saranno obbligati darne dopo comunicazione alla Commessione suddetta. In essi, oltre dei connotati per-

del Regno, a seconda delle varie classi, e circa gli obblighi dei locandieri, degli albergatori e di chiunque

sonali, verrà indicato l' oggetto della partenza, ed il tempo dell' assenza (*).

Art. 10. I bracciali e pastori di Terra di Lavoro e degli Abruzzi non avranno bisogno di passaporto per passare all' estero.

Sarà per loro sufficiente una così detta carta di passo, che colle norme prescritte nell' art. 7 sarà rilasciata gratuitamente dal Sindaco del luogo, e varrà per un anno.

Art. 11. I Sindaci in ogni quindici giorni manderanno a' Sottintendenti un notamento del nomi di coloro, cui siensi rilasciate carte per l' estero; i Sottintendenti lo manderanno agl' Intendenti; e questi lo spediranno alla Commessione generale di Polizia.

Gli stessi Intendenti manderanno nel termine medesimo alla Commessione generale la nota di coloro cui direttamente abbiano rilasciato i passaporti per l' estero; salvi i particolari casi ne' quali per delle circostanze dovranno dare alla Commessione suddetta pronto avviso di alcun passaporto spedito.

Art. 12. I contravventori alle indicate disposizioni riguardanti le carte di sicurezza, di permanenza, di passo non meno che pe' passaporti per l' interno, saran puniti con uno a tre giorni di carcere, ovvero con una multa di uno a sei ducati.

Art. 13. I particolari, i locandieri e gli albergatori, le corporazioni qualunque religiose, non potranno alloggiare chicchessia che non sia munito della carta, o passaporto a seconda del caso.

Avranno essi pur l' obbligo di manifestare a' Commessari del quartieri di Napoli, ed agli agenti locali di Polizia nelle provincie le persone che vogliano pernottare.

Art. 14. La contravvenzione al precedente articolo sarà pe' particolari punita con otto giorni di arresto, o pure con 25 ducati di multa; e col doppio o della prigionia, o della multa quando trattasi di locandieri, o di coloro che tengono case ad oggetto di albergare anche de-

(*) *Con siffatta disposizione venne modificato, come vedesi, l' articolo 1.° del decreto de' 7 novembre 1811, riportato alla pag. 31 di questo volume.*

dia alloggi a persone estranee, per la rivela che far se ne debbe all' Autorità di Polizia locale; su de' quali doveri conviene ancora consultare quanto trovasi enunciato nel secondo volume di quest' opera a pag. 99 e seguenti, ivi diffusamente essendosi trattato di altre molte obbligazioni degli osti, albergatori, ec.

Per le pene però applicabili alle contravvenzioni di quanto è disposto col citato regolamento, ritener si debbe che non sono quelle in esso prescritte, ma sibbene quelle determinate dalle leggi; real Rescritto

---

gli avventori per trarne profitto; come pure pe' capi delle corporazioni religiose che accordassero alloggio. Queste pene saranno accresciute al doppio nella capitale (*).

Art. 15. Le determinazioni e le multe, di cui è parola in questo regolamento, saranno applicate dai funzionari locali di Polizia, con motivato e documentato processo verbale (**).

Art. 16. Ogni vessazione, ogni abuso, ogni frode sarà rigorosamente punita con misure disciplinari di riprensione, di chiamata in residenza, di sospensione dalle funzioni di Polizia, applicabili dall' Intendente, e dalla Commessione generale di Polizia; salvo i casi di pene maggiori, e di traduzioni dei colpevoli dinanzi a' tribunali.

Art. 17. Sarà pubblicato separato regolamento per la buona amministrazione de' fondi che risulteranno dalla esecuzione del presente regolamento.

Art. 18. La Commessione generale di Polizia è incaricata della esecuzione di questo regolamento.

(*) *Per real rescritto de' 24 luglio 1830, che qui in appresso riportiamo; queste pene trovansi ridotte a quelle determinate dalla legge.*

(**) *Questo articolo però deve spiegarsi colle prescrizioni di modifica contenute negli atti del Governo che sono alle p. 21 e seguenti del 1.° volume.*

de' 24 luglio 1830 (1), ed art. 464 delle leggi penali (2).

Sono poi dichiarative delle prescrizioni del mentovato decreto de' 19 ottobre 1818 e regolamento de' 30 novembre 1821, le circolari de' 14 luglio ed 11 settembre 1824 (3 e 4). Furono con queste spiegate

(1) POLIZIA GENERALE A GRAZIA E GIUSTIZIA — *Eccellenza* — Avendo proposto a S. M. una modifica agli articoli 12 e 14 del Regolamento di Polizia dei 30 novembre 1821 Sovranamente approvato, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato dei 19 di questo mese si è degnata ordinare, che ferme restando le disposizioni contenute nel detto Regolamento circa le carte di sicurezza, le carte di passo, i passaporti, le prescrizioni relative agli alloggi e rivele, debbansi, ne' casi di contravvenzione, applicare unicamente le pene fissate dall' art. 36 e seguenti delle leggi penali (*).

Nel real nome, ec. ec.

(2) Art. 464. La pena delle contravvenzioni di Polizia indicate nei tre capitoli precedenti è essenzialmente l'ammenda di polizia. Il giudice secondo le circostanze potrà oltre dell' ammenda applicare le altre pene di polizia enunciate negli art. 36, 41 e 43 (**).

(3) POLIZIA GENERALE — *Signore* — Col real decreto del 19 ottobre 1818 prescrisse S. M. la norma da tenersi nella spedizione de' passaporti, tanto per l'interno che per l'estero, e con l'art. 2 autorizzò gl' Intendenti o Sottintendenti di rilasciarli agl' individui che li richiedessero nelle rispettive provincie e distretti per passare all' estero.

Elevatosi il dubbio di ciò che debbasi praticare dalle autorità me-

(*) *Questo rescritto fu comunicato a tutte le Autorità di Polizia.*

(**) *Queste pene sono la detenzione ed il mandato in casa da uno a ventinove giorni, ovvero l' ammenda di Polizia, non minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove. Per Napoli, Palermo e Messina il maximum di quest' ammenda è di carlini cinquantanove.*

le facoltà concesse alle Autorità di Polizia, specificandosi che per la spedizione de' passaporti nelle provincie dovessero gl' Intendenti, e non già i Sottintendenti, domandar prima l' autorizzazione del Ministero di Polizia, tranne i soli casi di urgenza.

desime relativamento agli stranieri che sono di passaggio nei capoluoghi di provincia o di distretto, ed i quali dal punto stesso vogliano passare all'estero; tenendo lo presente quanto è disposto pei regi sudditi nel citato real decreto, non trovo difficoltà che i signori Intendenti o Sottintendenti muniscano di passaporti per l' estero gli stranieri che trovansi nel caso additato, quante volte esibiscano i loro passaporti d' origine in perfetta regola, e vidimati o dal Ministro qui residente, o dall' agente Consolare stabilito in qualche punto della provincia, e quante volte non si abbiano motivi a ricusarlo, o per la politica o per l' interesse de' privati.

Ella è quindi pregata a regolarsi nel modo espresso ne' casi che potranno presentarsele; ma quando il forestiere non abbia bisogno di passare celeramente all' estero, desidero che ne sia prima diretto rapporto a questo Ministero, a' termini dello art. 9 del Regolamento del 30 novembre 1821 dalla M. S. approvato.

(4) Polizia Generale — *Signore*. — La circolare de' 14 luglio ultimo, n.° 225, ha fatto nascere il dubbio in alcuni Intendenti se la spedizione de' passaporti per l' estero a' sudditi del Re N. S. possa ancor farsi da' Sottintendenti, i quali in forza della citata ministeriale sono autorizzati di rilasciarli a' sudditi stranieri.

Un tal dubbio non ha potuto avere altra ragione che la intelligenza letterale dell' art. 9 del regolamento de' 30 novembre 1821, con cui fu detto che i passaporti per l' estero verrebbero rilasciati dagl' Intendenti previa l' autorizzazione della Commessione generale di Polizia, ad eccezione però de' casi di urgenza.

Ora è da ritenersi che l' oggetto di questo articolo non fu di definire le autorità cui spetterebbe di rilasciare i passaporti per l' estero, mentre già si trovavano indicate nell' art. 2.° del real decreto de' 29 ottobre 1818, ma si bene di fissare d' esser necessaria l' autorizzazione della Polizia generale sui passaporti medesimi.

Tale regolamento ed un' ordinanza del 19 dicembre 1835 ebbero modificazioni con altra ordinanza del 12 febbraio 1836 (1).

In conseguenza la facoltà de' Sottintendenti intorno alla spedizione de' passaporti per l' estero in favore de' sudditi del Re, emanando dal suddetto decreto de' 19 ottobre 1818, non può esser loro contrastata, purchè si uniformino alla condizione del Regolamento de' 30 novembre 1821 circa l' esserne autorizzati da questo Ministero; autorizzazione che debb' essere provocata per l' organo dell' Intendente. Ne' casi di urgenza eseguiranno del pari ciò che vien determinato nel regolamento stesso intorno alla partecipazione, sempre per mezzo dell' Intendente.

Mi premuro di darle conoscenza del modo come questo Ministero ha risoluto il dubbio perchè Ella ne renda intesi i Sottintendenti dei distretti di cotesta provincia.

(1) IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE

Prescrive quanto segue.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Le carte di sicurezza ordinate col regolamento de' 30 novembre 1821 sono abolite in tutt' i reali domini al di qua del Faro.

Art. 2. Le carte di permanenza o di soggiorno prescritte col succennato regolamento sono egualmente abolite, eccetto in Napoli e provincia.

Art. 3. Ai passaporti per lo interno del regno sono sostituite le carte di passaggio, servendo i passaporti soltanto per l' estero.

Art. 4. Il sistema de' passaporti per l' estero rimarrà tal quale ora trovasi.

Art. 5. Chiunque darà alloggio ad un individuo, sia straniero, sia regnicolo, dovrà a' termini de' regolamenti in vigore fra le ore 24 e prima della di costui partenza manifestarlo in Napoli a' Commessari de' quartieri, in provincia all' autorità locale di Polizia.

Si noti però che chiaramente risulta dalla mentovata ordinanza del 1836 che la garentia di cui in essa è proposito, e che son tenuti a dare gli stranieri si esige per

TITOLO II.

DELLA CARTA DI SOGGIORNO PER NAPOLI E PROVINCIA.

Art. 6. Gli stranieri ed i regnicoli che si recheranno nella capitale o ne' comuni della provincia pervenienti da paesi esteri, o dalle provincie, dovranno provvedersi della carta di soggiorno.

Art. 7. Per ottenere tal carta gli stranieri avranno l' obbligo nello spazio di due giorni di esibire alla Prefettura di Polizia in Napoli l' attestato di ricognizione della loro sudditanza o nazionalità, da rilasciarsi dalle rispettive legazioni, come pure giustificare l' oggetto della loro dimora nel regno, ed i mezzi di sussistenza, presentando all' uopo la garentia di soggetti ben veduti dalla Polizia. Sono eccettuate da tal obbligo le persone che per l' alto loro grado portano seco loro guarentia di notorietà nel pubblico o presso il real Governo.

Que' forestieri poi che non potranno o non vorranno a tanto adempire, verranno astretti ad andar via dalla capitale e dal regno.

Art. 8. I regnicoli che giungeranno dall' estero o dalle provincie, per ottenere la carta di soggiorno dovranno nell' intervallo di ore 24 dal dì loro arrivo presentarsi alle autorità di Polizia menzionate nel precedente articolo, ed esibire la carta di passaggio o il passaporto di cui sono muniti, dichiarando il motivo della venuta, e la durata della dimora. Dovranno inoltre dimostrare i mezzi legittimi di sussistenza, e porgere ogni altro schiarimento che potrà essere necessario.

Art. 9. Le carte di soggiorno saranno della stessa forma di quelle attualmente in vigore.

Verranno rilasciate in Napoli da' Commessari di quartieri col visto del Prefetto di Polizia, ne' tre distretti della provincia dalle autorità locali di Polizia col visto del Sottintendente.

Art. 10. La durata delle carte di soggiorno è stabilita a due mesi.

Art. 11. Sono esenti dall' obbligo di provvedersi della carta di soggiorno le persone addette al Corpo diplomatico e Consolati delle Potenze estere; come altresì i funzionari e gl' impiegati con real decreto.

quelli solamente che vogliono rimanere nel regno, e che questa garentia non può darsi alle autorità delle provincie,

Art. 12. Sarà esatto per le carte di soggiorno lo stesso dritto che attualmente pagasi.

TITOLO III.

DELLE CARTE DI PASSAGGIO PER L' INTERNO DEL REGNO.

Art. 13. La carta di passaggio è necessaria:

1. A tutt' i regnicoli che dalle provincie rispettive vorranno condursi in altra provincia e nella capitale.

2. A tutti gli abitanti della capitale e provincia di Napoli per viaggiare in altre provincie. Questi due articoli sono comuni anche agli esteri.

Art. 14. Avranno tali carte di passaggio la durata di tre mesi, e porteranno la indicazione del nome, cognome, patria, età e condizione, non che i connotati degl' individui che ne saranno latori (*).

Art. 15. Verranno in Napoli rilasciate dal Prefetto di Polizia, e nei capi-luoghi di provincia e di distretto dagl' Intendenti o Sottintendenti. Negli altri comuni lo saranno da' Sindaci col visto del regio Giudice del circondario (**).

Art. 16. Il dritto per le carte di passaggio è determinato, pe' nobili, proprietarj, negozianti, e persone di civil condizione a grana cinquantadue in Napoli e sua provincia, ed a grana quaranta nelle altre provincie. Pe' contadini, vetturali, artigiani ed altri della bassa classe a grana venti indistintamente in Napoli e provincie (***).

(*) *Per susseguente disposizione la durata è stata estesa a mesi sei.*

(**) *Per vedute di servizio fu indi prescritto che fossero vistate anche dal Capo urbano. Tali visti del Giudice e Capo urbano si ottengono* gratis.

(***) *Poscia fu ordinato che indistintamente si pagasse grana trenta, serbate sempre le eccezioni per le classi di cui è parola in questo articolo, secondo in appresso diremo.*

ma nella capitale al Prefetto di Polizia che rilascia poi le carte di soggiorno o quelle di passaggio per lo interno.

Ed il citato regolamento ed ordinanza vennero richiamati ad osservanza con altra ordinanza de'7 giugno 1851 (1);

Sono esenti dal pagare un tal dritto i pastori, i bracciali, e gl'indigenti. Sarà specificato nella carta di passo che si rilascia *gratis*.

Art. 17. Le carte di passaggio dovranno farsi vistare dalle autorità di Polizia

1. nel giungere al luogo per lo quale la carta è stata accordata;

2, nel ripartire da ivi, indicandosi il comune ove il latore si dirige;

3. nel corso del viaggio, dimorando per più di ore 24 in un comune intermedio.

TITOLO IV.

DELLE CONTRAVVENZIONI.

Art. 18. I trasgressori alle presenti disposizioni saranno puniti colla prigionia di uno a dieci giorni, ed in caso di recidiva vi sarà aggiunta l'ammenda di Polizia di cinque a quindici carlini per le provincie, e di dieci a trenta carlini per Napoli.

Art. 19. Il Prefetto di Polizia per la capitale, e gl'Intendenti per le provincie, ed i Sottintendenti della provincia di Napoli avran cura di far rimanere eseguite le disposizioni del presente regolamento, il quale avrà il suo effetto dal 1.° del venturo mese di aprile.

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA QUANTO SEGUE

Art. 1. Gli stranieri ed i regnicoli che si recheranno nella Capitale o ne' comuni del Distretto, pervenienti da paesi esteri, o dalle

la quale fu comunicata a tutti gl' Intendenti con circolare in data degli 11 detto.

Provincie, dovranno provvedersi della carta di soggiorno, che sarà rilasciata agli esteri da questa Prefettura, ed a' regnicoli da' Commissari de' Quartieri.

Art. 2. Per ottenere tal carta gli stranieri avranno l' obbligo nello spazio di tre giorni di esibire alla Prefettura di Polizia l' attestato di ricognizione della loro sudditanza o nazionalità da rilasciarsi dalle rispettive Legazioni, come pure giustificare l' oggetto della loro dimora nel Regno, ed i mezzi di sussistenza, presentando all' uopo la garentia di soggetti conosciuti dalla Polizia. Sono eccettuate da tal obbligo le persone che per l' alto loro grado portano seco loro guarentia di notorietà nel pubblico o presso il Real Governo.

Que' forestieri poi che non potranno o non vorranno a tanto adempiere verranno astretti ad andar via dalla Capitale e dal Regno.

Art. 3. I regnicoli che giungeranno dall' estero o dalle Provincie per ottenere la carta di soggiorno, dovranno nell' intervallo di ore 24 dal di loro arrivo presentarsi al Commessario del proprio Quartiere, ed esibire la carta di passaggio o il passaporto, di cui sono muniti, dichiarando il motivo della venuta, e la durata della dimora. Dovranno inoltre dimostrare i mezzi legittimi di sussistenza, e porgere ogni altro schiarimento che potrà essere necessario.

Art. 4. Le carte di soggiorno saranno della stessa forma di quelle attualmente in vigore, avranno la durata di due mesi, e sarà esatto lo stesso dritto che attualmente pagasi.

Art. 5. Sono esenti dall' obbligo di provvedersi della carta di soggiorno le persone addette al Corpo Diplomatico, e Consolato delle Potenze estere; come altresì i funzionari e gl' impiegati con Real Decreto.

Art. 6. La carta di passaggio è necessaria

1. A tutt' i regnicoli che dalle Provincie rispettive vorranno condursi in altra Provincia o nella Capitale.

2. A tutti gli abitanti della Capitale e suo Distretto per viaggiare in altre Provincie. Questi due articoli sono comuni anche agli esteri.

Art. 7. Avranno tali carte di passaggio la durata di due mesi, por-

Si noti pertanto che coloro i quali conseguono passaporti per lo straniero si debbono presentare, nell' andare e nel venire, ai regi rappresentanti; real Rescritto de' 25 aprile 1823 (1).

teranno la indicazione del nome, cognome, patria, età e condizione, non che i connotati degl' individui che ne saranno latori, e verranno rilasciate da questa Prefettura.

Art. 8. Il dritto per le carte di passaggio è quello stesso che si sta attualmente pagando; cioè, pe' nobili, proprietari, negozianti, e persone di civil condizione di grana trenta; e pe' contadini, vetturali, artigiani ed altri della bassa classe di grana venti.

Sono esenti dal pagare un tal dritto i pastori, i bracciali, e gl' indigenti. Sarà specificato nella carta di passaggio che si rilascia *gratis*.

Art. 9. Le carte di passaggio dovranno farsi vistare dalle Autorità di Polizia

1. nel giungere al luogo per lo quale la carta è stata accordata;
2. nel ripartirne, indicandosi il Comune ove il latore si dirige;
3. nel corso del viaggio dimorando per più di ore 24 in un Comune intermedio.

Art. 10. I trasgressori alle presenti disposizioni saranno puniti colla prigionia di uno a 10 giorni, ed in caso di recidiva vi sarà aggiunta l'ammenda di Polizia.

Art. 11. I Commessari di Polizia de' Quartieri ed i Funzionari di Portici, Capodimonte, Vomero e Posilipo, sono incaricati della esecuzione del presente Regolamento.

(1) Affari esteri alla Polizia Generale — *Eccellenza* — È stato informato il Re che in qualche paese estero si fan partire i forestieri con semplice passaporto della Polizia locale, per essersi mandato in disuso il sistema prima praticato di rilasciarsi tali passaporti in seguito di viglietto de' rispettivi Consoli, nei quali si dichiarava di non esservi impedimento per essi nel Consolato, questa novità potendo esser causa di molti inconvenienti, giacchè coll' occultarsi ai Consoli il destino degl' individui loro nazionali non possono prendersi sui loro conto quelle misure alle quali la conoscenza della loro partenza potrebbe dar

Circa la proroga de' passaporti, e circa il termine a partire conviene attenersi alle ministeriali del 2 e 15 settembre 1856 (1 e 2).

È divietato di accordarsi passaporti per l'estero ai

luogo. Per ovviare agl' inconvenienti che possono da ciò derivare, S. M. con Sovrana risoluzione emessa in Vienna il dì 4 del corrente si è servita ordinare che i suddetti reali sudditi, qualora nell' arrivare ne' paesi esteri non si presentino ai regi Consoli per farsi riconoscere come sudditi obbedienti, e nel partirne non praticheranno lo stesso facendo sapere ai medesimi il luogo per dove sono diretti, non riceveranno nè assistenza, nè protezione dagli stessi regi Consoli.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Polizia Generale all' Intendente di Bari — *Signore* — In ordine al dubbio mosso dal Sottintendente di Altamura sul termine a partire tra l' altro da fissarsi nel rilascio di passaporti per lo straniero le significo che siffatti documenti sono validi per lo viaggio soltanto che s' intraprende, ed in quanto poi ai giorni tra' quali la partenza deve effettuirsi, può il numero di essi determinarsi, con accorgimento dall' Autorità, secondo i casi, non oltrepassando però i dieci.

(2) Polizia Generale all' Intendente di Bari — *Signore* — Sul dubbio da Lei mosso circa la proroga ad un passaporto, del quale non possa farsi uso quando si rilascia, oggetto del di lei rapporto del 9 corrente, le manifesto che può accordarsi la proroga, ma occorrono nuove assicurazioni di non esservi impedimenti di sorta, e questa proroga può anche ripetersi sempre colle stesse accertanze, giusta il sistema che si serba in Napoli.

regi sudditi sforniti di mezzi di sussistenza; real Rescritto dei 31 ottobre 1835 (1).

Lo è del pari a tutti i giovani in età minore di anni 21 che recar si volessero allo straniero per professar voti religiosi, secondo che scorgesi da ministeriale de' 6 maggio 1846 (2).

---

(1) Affari Esteri alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Mi fu riferito dal regio Console generale in Genova, che spesso era avvenuto che regi sudditi sforniti di ogni mezzo andavan colà diretti sotto finti pretesti di rinvenir parenti, d'ottenere impieghi, ed altro; e quindi rimanendo essi nelle loro speranze delusi, si recavan da lui per ricever de' mezzi a sussistere, e per poter ripatriare. Tale circostanza per lo addietto molto onerosa a' reali interessi, si rende ora più rimarchevole a motivo delle disposizioni emanate da quel governatore signor Marchese Paolucci, cioè che tutti gli esteri appartenenti a' governi napoletano, pontificio e lucchese, che voglian ripatriare e manchino di mezzi all' uopo occorrenti, non possano intraprendere il viaggio, via di terra, finchè esista il cordone sanitario Estense, ma debba il rispettivo Console provvedere al loro mantenimento in quella città, e ciò qualora non si potesse procurare ai medesimi il ritorno via di mare.

Nel farmi un dovere di rassegnare siffatte cose alla Sovrana intelligenza, la prelodata M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 cadente mese si è degnata risolvere che non si accordi in avvenire passaporto per l' estero ai regi sudditi di ambo i domini, che mancano di mezzi di sussistenza.

Nel real nome, ec. ec.

(2) Affari Ecclesiastici alla Polizia Generale — *Eccellenza* — In quanto al quesito che V. E. si è servita farmi col suo pregevole foglio de' 26 marzo ultimo, in continuazione de' precedenti sul medesimo oggetto; ho l' onore di farle presente, che dopo la real Prammatica, colla quale l' età per la professione monastica, che prima era ai 16 anni, fu in vista di gravi ragioni portata a quella degli anni 21, com-

Gli stretti congiunti viaggiando insieme possono avere un solo passaporto ; Circolare de' 13 agosto 1836 (1).

Coloro che si recano dal regno allo straniero debbono far vidimare il loro passaporto dal rappresentante

~~~~~~~~

minandosi pene contro coloro che ardissero contravvenire a così provvide reali determinazioni, ne' casi pertanto in cui da corporazioni monastiche, o particolari individui siasi per speciali circostanze chiesta dispensa alla indicata legge, S. M. con conformi Sovrane determinazioni, l'ultima delle quali in data de' 5 giugno 1811, ha costantemente ordinato non accordarsi simili dispense, standosi alla legge. Ben dunque scorgesi doversi da ciò ritenere per l'uso ed osservanza delle divisate prescrizioni, che a chiunque de' regl sudditi che chiede poter andare fuori regno per professare voti religiosi, non debba tal permesso accordarsi, se non quando nello stato di età, o di circostanze a tale riguardo, venga assicurato con essere a fin di eludere l'enunciata legge. Tanto anche, oltre a ciò che in rapporto allo affare di cui si tratta, occorre aversi presente circa le prescrizioni nella legge per la leva sul conto di coloro che intendono addirsi allo stato monastico, in che V. E. ha col medesimo sopraddetto suo foglio fatto sapere essersi nelle istruzioni di Polizia provveduto onde non avvengano inconvenienti su tale rapporto in quanto al pericolo a danno de' terzi.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Da taluni Sindaci si è adottato il sistema di rilasciare per quanti sono gl' individui di una stessa famiglia viaggianti insieme, altrettante carte di passaggio. Essendo una tale interpretazione del regolamento de' 12 febbraio 1836 troppo ristretta, e tendente soltanto ad aumentare l'introito del costo di esse carte, locchè certamente non vuolsi, nè si ebbe in mira nella ordinata misura; io la prego perciò disporre spedilamente, che per gli stretti congiunti, cioè coniugi o genitori e figliuoli, viaggiando uniti, venga rilasciata unica carta di passaggio, riscuotendosi di conseguenza un solo diritto.
~~~~~~~~

di quella Potenza sul cui territorio vogliano condursi; Circolare dei 30 giugno 1842 (1).

Colle ministeriali de' 13 maggio 1841, 16 novembre 1845, e 13 maggio 1854, che qui l'una dopo l'altra noi trascriviamo (2, 3 e 4), vanno date diverse pre-

---

(1) Polizia Generale — *Signore* — S. E. il Ministro degli affari esteri mi fa noto che giunse in Civitavecchia nell'ultimo approdo colà del *Mongibello* il signor Giacomo Cappoler, regio impiegato amministrativo militare, per recarsi in Roma, avendo passaporto sfornito di visto della Nunziatura Apostolica, e fu mestieri che quel regio Vice-Console avesse interceduto non solo, ma data la debita guarentigia per permettersi al Cappoler di disbarcare, e continuare il viaggio.

Or poichè spesso han luogo somiglianti disguidi, la prego dare le convenevoli disposizioni affinchè nel rilasciarsi da cotesta Prefettura i certificati, vengano avvisate le parti a far vistare i loro passaporti dalla Legazione o Consolato del luogo di destinazione, e non s' inerisca allo imbarco, nè alla partenza di esse allorchè non siano muniti de' ricapiti in piena regola.

Attendo dalla sua compiacenza una correlativa risposta.

(2) Polizia Generale all' Intendente di Chieti — *Signore* — Antonio Lapetina, suonatore di arpa del comune di Viggiano, ottenne passaporto da cotesta Intendenza, col quale si è presentato al regio Incaricato di affari in Firenze per essere stato abbandonato nelle vicinanze di Pisa dal proprio compagno a nome Giuseppe Marsicano, lasciandolo nella più affligente miseria. E in tale occasione si è conosciuto che esso Lapetina è un giovanetto che conta appena anni quattordici.

Ella chiese con suo rapporto de' 19 dicembre scorso anno, n.° 1175, autorizzazione a rilasciar passaporti per Livorno tanto al Lapetina che al suindicato Marsicano; ma non fece verun motto della età del primo

scrizioni pe' suonatori ambulanti e pei ramieri che si recano all' estero per lo esercizio del loro mestiere.

---

di essi. Io mi fo a credere che non abbia ciò osservato, altrimenti non sarebbesi indotta a concedere passaporto ad un ragazzo, quale è il suddetto Lapetina, non ostante le avesse esibita la propria carta di passaggio in regola.

In tale occasione ho avuto a rimarcare che i ramieri e suonatori d' arpa del regno, i quali passano all' estero per lo esercizio della loro arte o mestiere, spesso conducono seco loro de' giovani di tenera età, inesperti non meno che incapaci a procacciarsi da per se soli la propria sussistenza. Ed alle volte trovansi chiamati dalla leva o soggetti ad imputazione, ed escono dai reali domini per sottrarsi al servizio militare ed ai giudizi.

Mi è uopo quindi di richiamar sull' obbietto la sua particolare attenzione perchè le piaccia disporre che da ora in avanti non abbiano passaporti, nè carte di passaggio i giovani ramieri e suonatori d' arpa non collocati in società, e di età minore degli anni ventuno; e molto meno si rilascino carte itinerarie ad individui della medesima classe, chiamati dalla leva, ovvero debitori alla giustizia di qualche reato. Potranno solamente i mentovati giovani girare per le provincie del regno e recarsi all' estero, quante volte, con consentimento de' propri genitori, si tolgano in consegna dal maggiore dei ramieri, o dei suonatori d' arpa col quale accompagnansi, dovendo questi ultimi assumere obbligo di alimentarli, di prenderne ogni cura e risponderne fino al ritorno nel regno.

Ove poi si tratti di ragazzi, essi non saranno abilitati a viaggiare nell' estero che in seguito di particolare autorizzazione di questo Ministero (*).

(3) Polizia Generale agl' Intendenti di Potenza, Cosenza e Salerno— *Signore* — Taluni di quei regi sudditi che recansi all' estero per eser-

(*) *Tali disposizioni furono poscia comunicate con Circolare. E fu pure modificato che i minori di età viaggiar possano, quando concorrano per essi tutte le prescrizioni, solamente in compagnia di stretti congiunti.*

Per omogeneità di servizio e per giusta reciprocanza, si hanno convenzioni col Governo francese circa la

citarvi i mestieri di suonatori ambulanti di varî strumenti, e di ramieri, altrimenti detti *concia-caldaie*, avendo serbato una condotta attendibile, hanno attirata su di essi l' attenzione de' Governi stranieri.

Affin di prevenire simili eventi è necessario mettere le autorità, cui coloro colla esibizione delle carte di passaggio spesso sogliono domandare passaporti per l' estero, nel caso di esser sicure che eglino sono forniti di buone qualità sotto ogni rapporto, e che sul conto di loro non si hanno per verun conto osservazioni.

Quindi d' ora in poi le carte di passaggio che accordansi agli esercenti gl' indicati mestieri onde girino liberamente nell' interno del regno dovranno essere rilasciate in cotesta Intendenza, ed in esse dovrà esprimersi che può accordarsi al latore di uscire dai regi Stati, o che ciò gli si deve divietare.

(1) *Circolare* — In data del 21 dicembre dell' anno scorso dal Ministero dell' Interno veniva partecipato un Real Rescritto con cui avvisandosi al modo onde esigere lo adempimento della leva dai girovaghi musicali Viggianesi, S. M. (D. G.), considerato la difficoltà del ritorno dall' Estero di tali individui come pure dei ramieri ed altri girovaghi per mestiere per essere ignota la loro precisa dimora, e d' altra parte avuto riguardo che l' inadempimento di costoro agli obblighi del reclutamento avrebbe lasciata incompiuta la quota dei comuni rispettivi e sarebbe ridondato a danno dei dritti dei terzi, degnavasi determinare che i passaporti per lo straniero si fossero rilasciati alle persone di cui si tratta previa cauzione o malleveria, o il deposito di ducati duecentoquaranta.

Con altra Sovrana risoluzione comunicata dallo stesso Ramo addì 25 gennaio ultimo vengono siffatti individui dispensati dalla mentovata cauzione o deposito qualora per fisici difetti o cattiva conformazione evidenti e permanenti siano inutili alla milizia.

Sul dubbio le cennate determinazioni riguardassero soltanto i suonatori Viggianesi, ovvero fossero applicabili a tutte le classi ed i mestieri girovaghi, si chiesero gli opportuni chiarimenti al detto ramo

spedizione dei passaporti ai sudditi delle rispettive. Potenze; ministeriale de' 18 aprile 1843 (1).

al quale fu pur dimandato conoscere se vengano oppur no compresi nella categoria di girovaghi coloro i quali si portano in Roma onde esercitarvi il così detto mestiere di stallieri.

È la ripetuta Reale Segreteria fa noto in replica che i detti due Reali Rescritti, quantunque emessi entrambi sul caso dei Viggianesi, sono resi generali, e comunicati per massima onde si applichino ne' casi analoghi, e questa analogia dev' essere fondata strettamente per quei giovani che *esercitando alcun mestiere da girovaghi recansi in lontane regioni pria di raggiungere l' età reclutabile e sfuggono lo adempimento della leva lasciando o incomplete le quote comunali* o *facendo ricadere su di altri indebitamente l' obbligo di completarle.*

Aggiunge il mentovato Dicastero che determinata in tal guisa l' applicabilità della massima in esame, non può essa riguardare punto gli stallieri od altri che vanno a lavorare nello stato Romano, poichè costoro non si recano in lontane regioni, ma in un paese limitrofo e temporaneamente, nè esservi esempio che non facciano, compiuto il lavoro, ritorno nel Regno, ed ove ciò non si verifichi, bastare gli uffizi dei Real Governo a quello della Santa Sede per ottenere l' immediato rimpatriamento. Io comunico queste norme generali per intelligenza opportuna ed uso di risultamento.

(1) Polizia Generale — *Signore* — In coordinazione delle circolari de' 30 giugno e 10 dicembre dello scorso anno circa al rilascio dei passaporti e carte di passaggio o di soggiorno a' sudditi delle Potenze straniere, le manifesto avere il Governo di Francia stabilito con quello di S. M. il Re N. S. di serbarsi una reciprocanza sul sistema dei passaporti, convenuto perciò essendosi quanto segue:

1. Non sarà rilasciato in Francia (e quindi non debbesi nel regno delle due Sicilie) alcun passaporto per gli Stati di S. M. Siciliana, senza che siano menzionati nel corpo di questi atti i connotati di coloro ai quali vengono conceduti.

2. Nulladimeno si continuerà ad indicare soltanto i nomi, cognomi, sesso ed età de' figli minori di 15 anni che accompagnano i propri genitori.

Nell' interesse dei litiganti suole talvolta darsi impedimento alla partenza di taluno per lo straniero. Or noi diamo qui un elenco di dubbi a tal riguardo insorti (1),

3. Nei passaporti rilasciati dal Ministero degli affari stranieri a persone notoriamente cognite, si potrà tralasciare la enunciazione del connotati.

4. L' amministrazione francese potrà rilasciare passaporti al Napoletani (e però anche quella del regno delle due Sicilie a' Francesi) in certi casi di forza maggiore, quello per esempio, in cui taluno di detti stranieri per mancanza di carte regolari non avendo potuto ottenere ricapiti di viaggio dall' Ambasciata della propria nazione, si provvedesse presso le autorità di Polizia del regno per esserne fornito, ai che queste non credessero di potersi negare verso di persone su cui non cadessero sospetti.

5. Ciò non ostante questi passaporti conceduti dall' autorità dei due paesi non si rilasceranno mai in Francia per gli Stati napoletani, e viceversa in questi non si accorderanno pe' domini francesi.

6. Ogni volta che si presenterà l' eccezione preveduta dagli articoli 4 e 5 di sopra enunciati, l' Ambasciata di Napoli in Parigi, o quella di S. M. il Re de' Francesi in Napoli debbono essere pe' canali regolari informate di ciò che si è praticato.

Io quindi glielo manifesto per suo opportuno governo, e uso di risultamento.

(1) Avviene assai spesso che o dagli avvocati, o dalle parti stesse si domandi l' impedimento del passaporto a' debitori che recar si vogliano in diversi punti de' reali domini; producendo una sentenza con la clausola dell' arresto personale.

Talvolta la sentenza è pronunziata dal Tribunale di commercio, talvolta dal Giudice regio, e spesso anche dal Tribunale civile.

La prefettura ha sempre accolta la domanda, ha ritenuto copia della sentenza, e ne ha preso registro sul libro degl' impedimenti. Essa però fa sottoscrivere obbligo dal creditore in cancelleria di toglière l' impedimento tosto che seguisse il pagamento, perchè i creditori non l' obbligassero dopo essere stati soddisfatti, e l' impedimento rimanesse tutto a danno del debitore che abbia già soddisfatto il suo dare. Av-

ed una ministeriale de' 10 ottobre 1825 (1) colla quale furono essi risoluti, in guisa da non impedire arbitra-

viene talvolta anche che avverso di una sentenza sia prodotto appello, che nel foro la fa diventar caduca, ma in Prefettura è ritenuta la sentenza medesima per ciò che riguarda l'impedimento di passaporto, sul riflesso che ove per sistema questo non si prendesse a causa del prodotto appello, gl' interessi de' commercianti correrebbero rischio; poichè ogni debitore dopo la condanna eluderebbe il creditore, producendo appello, e munendosi di passaporto per sottrarsi a qualsiasi coazione. Accade anche che dopo speditosi un passaporto si domanda l'impedimento della partenza del debitore a causa di una sentenza precedentemente ottenuta con la suindicata clausola.

(1) Polizia Generale al Prefetto in Napoli — Ho letto il rapporto presentatole dall' uffiziale capo del 3.° ripartimento di cotesta Prefettura, che ella in copia mi ha diretto, intorno al sistema praticato sinora per l' impedimento dei passaporti a' debitori.

Chiedendo ella le mie risoluzioni se il metodo istesso debba esser continuato, oppure abbia a ricevere alcuna modificazione, io credo opportuno di richiamare alla sua memoria le teorie sulle quali è esso poggiato.

Il creditore di una somma di danaro o di effetti valutati dal magistrato in corrispondente numerario, non sarebbe sicuro di riscuotere il suo avere dal debitore colpito da sentenza passata in cosa giudicata, se quest' ultimo potesse legalmente allontanarsi dal luogo del domicilio, e sottrarsi così alla vigilanza del creditore. Non potendo per siffatto imponente motivo l' autorità incaricata della spedizione de' passaporti rifiutarsi a ricevere l'impedimento allorchè verrà constatato da una legale spedizione di sentenza divenuta esecutiva a' termini della legge, ne deriva che il sequestro del passaporto debb' esser preso con quelle ritualità che sono state finora in uso, e che vengono accennate nel succitato rapporto.

L' appello quindi non potendosi produrre avverso le sentenze passate in giudicato, la Prefettura non potrà mai essere inquieta per gl' impedimenti presi nella forma di sopra stabilita.

In quanto alle sentenze della natura di sopra indicata che si posso-

riamente il libero viaggiare, ma nello stesso tempo tutelare le ragioni di coloro i quali hanno motivi sufficienti per chiedere che un debitore non si sottragga all'azione delle leggi.

Una circolare inoltre del 18 giugno 1846 (1) sciolse l'altro dubbio, se si potesse cioè al servo di pena espiata per omicidio, e perciò obbligato a domicilio forzoso (*V.* pag. 301 del 1.° vol.), concedere passaporto per lo straniero, essendosi affermativamente risoluto.

---

no presentare contro debitori i quali hanno di già ottenuto i passaporti per incuranza di non avere i creditori prodotto in tempo l'impedimento; è riserbato alla di lei prudenza e criterio se debbasi, secondo i casi più o meno urgenti, far sequestrare i passaporti stessi nelle barriere, o in vece provvedervi in qualunque altro modo che la circostanza potrà consigliare.

Conchiudo infine che l'impedimento ai passaporti debb'esser preso non solo contro coloro che si recano allo straniero, ma benanché a riguardo di quegl'individui che vogliano trasferirsi in qualsiasi luogo de' reali dominî, ove non può andarsi senza il passaporto, e ciò a fine di togliersi agli ultimi l'opportunità di potersi provvedere in una intendenza qualunque di passaporto per lo straniero.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Sorto il dubbio all'intendente di Abruzzo ultra 2.°, se agl'individui che hanno espiato la pena per omicidio e debbono esser lontani 30 miglia dal domicilio de' congiunti dello estinto, giusta il decreto de' 28 marzo 1823, possa esser permesso di recarsi all'estero, io mi feci a chiedere al Ministero di grazia e giustizia gli analoghi schiarimenti. Or mi viene in riscontro osservato che l'allontanamento prescritto dall'enunciato decreto non è una pena, ma una misura di precavenza ond'evitare nuovi reati che possono aver luogo tra l'offensore ed i parenti dell'offeso, e quindi non cade verun dubbio che possa permettersi l'uscita dai regi Stati, ad oggetto di procacciarsi i mezzi di sussistenza, agl'individui in parola.

Or io ciò le denoto per sua intelligenza ed uso di uopo.

Una ministeriale del 29 luglio 1842 (1) ed una circolare de' 16 agosto dello stesso anno (2) prescrissero che agli ecclesiastici delle provincie di Abruzzo appartenenti alle Diocesi dello Stato Pontificio che hanno giurisdizione nel Regno, occorre il passaporto per condursi presso i loro Vescovi.

A 28 agosto 1839 fu ingiunto al Prefetto di Polizia in Napoli (3), come altresì agl' Intendenti di Terra di

(1) Affari Ecclesiastici alla Polizia Generale — In ordine agli ecclesiastici della provincia di Aquila i quali permettonsi, allorchè chiamati dal rispettivo Ordinario, recarsi nello Stato Pontificio senza munirsi del regolare passaporto, oggetto del pregevole foglio di V. E. del 16 cadente mese, mi onoro in riscontro farle conoscere che in giornata ne ho scritto a tutt' i Vicari della Diocesi dello Stato Pontificio che hanno porzione in Regno, inculcando loro, che per l' oggetto dee starsi alla esatta e scrupolosa osservanza de' regolamenti in vigore emanati per tutt' i sudditi di S. M.

(2) Polizia Generale — *Signore* — In ordine all' abuso che taluni ecclesiastici dipendenti da Ordinari Diocesani residenti nello Stato Pontificio commettono, recandosi cioè colà senza alcun ricapito, le fo conoscere che S. E. il Ministro degli Affari Ecclesiastici, in seguito di miei uffici, ha di già inculcato a tutti i Vicari delle Diocesi di detto Stato che hanno porzione in Regno, di stare per l' oggetto in parola alla esatta e scrupolosa osservanza dei regolamenti in vigore emanati pei regi sudditi.

(3) Polizia Generale — Le piaccia disporre che cotesta Prefettura nel rilasciare i certificati per passaporti, insinui agl' interessati di far vidimare le loro carte non solo alla barriera del Reclusorio, ma eziandio a tutte le altre esistenti lunghesso la strada che dovranno battere, sia per la parte di Portella, sia per quella di S. Germano o per gli Abruzzi, con prevenzione che la mancanza di tali visti sarà di ostacolo alla continuazione del viaggio; e menerà alla misura di obbligare il viaggiatore a restituirsi indietro.

Lavoro e del primo e secondo Abruzzo ulteriore (1), che s' inculcasse a quelli i quali vanno allo straniero di darsi cura perchè fossero *vistati* i loro passaporti alla Barriera affin di non essere respinti indietro dai funzionari residenti sulla frontiera.

Le bande musicali di provincia (*V.* pag. 140 del 1.° vol.) non possono uscir dal Regno per l' esercizio del loro mestiere giusta la circolare de' 10 novembre 1846 (2), senza la espressa permissione del Ministero della Polizia generale.

Avrà cura di far nota questa disposizione al funzionario della barriera dei Reclusorio, mentre io vado a praticare lo stesso con quelli delle barriere di Terra di Lavoro ed Abruzzo.

(1) Polizia Generale — Ho disposto che la Prefettura di Polizia nel rilasciare i certificati per passaporti, insinui agl' interessati di far vidimare le loro carte non solo alla barriera di Polizia dei Reclusorio, ma eziandio a tutte le altre esistenti lunghesso la strada che dovranno battere, sia per la parte di Portella o S. Germano, sia per quella degli Abruzzi; con prevenzione che la mancanza di tali visti sarà di ostacolo alla continuazione del viaggio, e menerà alla misura di obbligare il viaggiatore a restituirsi indietro.

Le piaccia far noto questo provvedimento ai funzionari di Polizia delle barriere in cotesta provincia, onde respingano immancabilmente que' viaggiatori che hanno i passaporti non vidimati dalla barriera del Reclusorio, o dalle altre che s' incontrano nel cammino.

(2) Polizia Generale — *Signore* — La prego disporre che le bande musicali di cotesta provincia non possano uscire dal Regno senza espressa permissione di questo Ministero, sotto pena di scioglimento in caso di contravvenzione.

In forza di circolare de' 10 aprile 1840 (1) è divietato di accordarsi passaporto a coloro che emigrar volessero dal Regno, sulla considerazione che gravi danni risultar possono da un proponimento sconsigliato, spesso derivante da speranze mal fondate, e che però assai di rado soglionsi avverare.

Un' altra circolare de' 12 giugno 1844 (2) ricordò alle Autorità di Polizia il dovere di non rilasciar passaporto per l' estero agl' individui della real Camera,

---

(1) Polizia Generale — *Signore* — Conosce ella l' emergenza delle diverse famiglie del comune di Guardiagrele in cotesta provincia, e delle altre di Villabadessa in provincia di Teramo, che dai greci Papa Nestore e Nestore Tbanl tratte nell' inganno d' immegliare la loro scarsa fortuna, s' indussero nello scorso anno a trasferirsi in Atene.

Ella non ignora del pari i provvedimenti che alla bisogna sono stati adeguati, e tutt' altro che venne all' uopo praticato.

Ora S. M. il Re (N. S.) prendendo in considerazione ciò ch' è stato rassegnato dal regio Console in Atene circa lo stato di miseria in cui trovansi diverse famiglie regnicole che colà ebbero agio di recarsi, nel degnarsi di ordinare a S. E. il Ministro degli affari esteri di scrivere in proposito al suddetto Console, ha comandato che sieno dati gli ordini più rigorosi alle autorità delle provincie tutte del Regno di impedire la emigrazione.

Io quindi mentre vado a diramare i Sovrani comandamenti, prego la sua compiacenza a farne oggetto di sua particolare cura, ed ingiungere alle autorità tutte da lei dipendenti che esercitino attenta vigilanza onde i Sovrani voleri sieno obbediti.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Le rimembro di non doversi rilasciare passaporti per l' estero ad individui della real Camera senza che siasi prima ottenuta Sovrana permissione.

Le serva quindi di opportuno governo, e le piaccia di curarne lo esatto adempimento.

se non abbiano eglino prima conseguito la Sovrana permissione.

Determina regole sulle circostanze tutte che debbono chiarirsi pria di accordare ai regi sudditi passaporto per lo straniero, una circolare degli 8 gennaio 1817 (1), ed è a notarsi che vi hanno giusta altra circolare degli 11 aprile 1855 norme speciali per coloro che intendono viaggiare negli stati austriaci (2).

(1) Polizia Generale — *Signore* — Avendo trovate utili talune modificazioni nello stato da inviarsi a questo Ministero per le richieste de' passaporti per lo straniero, nel rimetterle qui unito un nuovo modello dello stato anzidetto, la prego di uniformarvisi scrupolosamente.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Con circolare del 27 settembre 1853, N.° 12022, le tenni proposito di un nuovo sistema, circa i passaporti de' Regi sudditi che avessero voluto recarsi negli Stati Austriaci, e le dissi che i medesimi esser doveano vistati dalla Imperiale Legazione qui residente o da' Consoli e Vice-Consoli Austriaci nel Regno.

Or le manifesto che per novelli accordi è rimasto stabilito tra i due Governi che i sudditi di S. M. il Re (N. S.) i quali vogliono conferirsi negli Stati di S. M. I. e R. A. non sono obbligati di fare apporre al loro ricapito il visto dell' Agente Austriaco, quante volte questi non vi sia nel luogo d' onde si parte, nè che sieno costretti essi Regi sudditi a recarsi per tale obbietto come dapprima era d' uopo in qualche luogo ove tale Agente vi fosse, ma che invece un tal visto si possa far apporre al passaporto in uno de' paesi ove un Rappresentante Austriaco vi sia, e che il Regio suddito percorrerà per recarsi negli Stati Austriaci pria sempre di entrare in quelli, la quale agevolezza è in perfetta reciprocanza pe' sudditi Imperiali Austriaci che intendono venire nel Regno ed è limitata alle sole provvenienze via di terra, dovendosi per quelle vie di mare tener fermo alle preesistenti norme.

Io la prego di dar pronta comunicazione di ciò a' Funzionari di sua dipendenza per lo adempimento; ed all' uopo le trasmetto copia dello elenco a mia richiesta inviatomi dal Ministero degli Affari Esteri dei Regi Consoli e Vice-Consoli nello Stato Austriaco e da' quali può essere apposta ai passaporti Austriaci la vidimazione di cui sopra è parola.

Mi accusi ricezione intanto di questa mia.

INTENDENZA DI........

STATO PER UN INDIVIDUO CHE HA CHIESTO PASSAPORTO PER LO STRANIERO

N.° d' ordine	Nome e cognome	età	Condizione, indicando pure se sia guardia di onore od urbano	Patria	Domicilio, osservando se sia estero permanente	Luogo di direzione	Oggetto del viaggio	Se fornito di mezzi	stato		Se abbia ottenuto il consenso, o la permissione			Se abbia reati pendenti e quali	Se faccia parte della leva di terra o di mare	Parere dell' Intendente	Se vi sia stata corrispondenza precedente col Ministero	*Osservazioni*
									celibe	coniugato	de' genitori	del coniuge	Dal superiore se impiegato Ecclesiastico Legale, ec. ec. Guardia di onore o urbano Artigliere littorale Congedato appartenente alla riserva					
																		N.B. Spiegare se a riguardo degl' individui tutti appartenenti al Commercio vi sieno osservazioni in fatto di vedute commerciali.

Per antichi stabilimenti i passaporti per lo straniero hanno la durata pel viaggio che s' intraprende, e per una ministeriale degli Affari Esteri del 6 luglio 1852 (1) non si ammise la innovazione che voleva introdursi di farli valere per un anno, onde non è stato cangiato lo antico sistema.

Pe' passaporti di coloro che vengono dallo straniero

(1) Affari Esteri alla Polizia Generale — *Signor Direttore* — Con la presente sua de' 24 p. p., n.° 9456, novellamente si è fatto parola, se dovesse continuarsi l' attual sistema di rilasciarsi i passaporti per lo straniero per un sol viaggio, e se tale prescrizione sia applicabile ai nazionali ed agli Esteri.

In risposta mi do l' onore appalesarle che il partito proposto altra volta di apportare a siffatto sistema l' innovazione di avere i passaporti la durata di un anno, non pare, come venne fatto conoscere a cotesto Ministero con la ministeriale de' 14 aprile 1848, n.° 1304, che rechi alcuna utilità ai Regi sudditi nè in risguardo all' interesse, nè al tempo, imperocchè il pagamento pel visto o per un passaporto nuovo è lo stesso e non vi è alcuna dilazione di più o meno nel venir rilasciati o l' uno, o l' altro.

Per ciò che si attiene ai passaporti degli Esteri questo Real Ministero non fa che apporvi la vidimazione in seguito del certificato della Polizia, venendo loro dati dalle rispettive missioni, o dalle medesime vidimati, quando ne sono già muniti dal proprio Governo, sicchè oltre del venire da me vistati, se non si offrono impedimenti sull' estero che muove dal Regno, non vi è altra ingerenza a prendere intorno ad essi da questo Real Ministero, che non potrebbe adottare un sistema differente da quello in uso da' diversi Governi.

è a consultarsi una risoluzione Sovrana comunicata con circolare a' 7 marzo 1827 (1).

---

(1) Polizia Generale — *Signore* — Nell' anno scorso il Governo del Re, N. S., avvertì il bisogno di ovviare agl' inconvenienti che avrebbero potuto risultare dal passaggio di persone sospette, le quali facilitate ad introdursi in Regno con passaporti non regolari, sarebbero state nel caso di entrare ed uscire da' reali domini a loro bell' agio. Quindi essendosi lo stesso real Governo messo di accordo con l'altro di Sua Santità, si è stabilito quanto segue:

1. Che resti vietato agli esteri di entrare nel territorio Napolitano, se non saranno muniti di passaporto del Ministro di S. M. in Roma, e almeno del visto del medesimo.

2. Che resti similmente vietato agli esteri d' introdursi in Benevento, anche per la via di Pontecorvo, senza il passaporto da rilasciarsi dall' enunciato Ministro di S. M.

3. Che i sudditi Pontifici che vogliono trasferirsi nella detta città per la via di sopra indicata, debbano esser muniti del passaporto del governo Pontificio, ma che siano obbligati a farlo vidimare dall' enunciato regio Ministro in Roma.

4. Che per gli abitanti del confine, sudditi Pontifici, che debbano recarsi in Pontecorvo unitamente, come altresì pe' pastori ed i bracciali dell' uno e dell' altro Stato, che per motivo di arte o d' industria si recano nelle rispettive provincie limitrofe, continui ad aver vigore il regolamento fissato nel 1821, senza essere obbligati a munirsi dei passaporti, ma che sia sufficiente per essi una così detta carta di passo, da spedirsi e vidimarsi dalle rispettive autorità comunali e da durare per un anno.

5. Che questa facilitazione s' intenda estesa a quegl' individui che sia per possidenza, sia per commercio abbiano notoriamente bisogno di una continua comunicazione ne' comuni di confine delle limitrofe provincie.

6. Che le carte di passo rilasciabili a' sudditi regi nel confine si spedissero dai rispettivi Sindaci con la vidimazione del Giudice a tenore del citato regolamento, e quelle de' sudditi Pontifici da' Gonfalonieri de' rispettivi comuni.

I documenti di cui han bisogno le persone che giungono ne' reali domini, via di mare, sono indicati nel decreto del 1.° agosto 1817 (Bull.°, pag. 114) (1).

In seguito di siffatti temperamenti il Governo di Sua Santità ha inculcato alle autorità Pontificie di conformarsi al nuovo sistema adottato, ed io mi affretto a dargliene conoscenza, perchè ne curi il celere ed esatto adempimento. Non lascerà intanto di prender cura perchè i suoi dipendenti per lo ramo di Polizia abbiano conoscenza delle segnature de' Gonfalonieri, onde impedirsi che dette persone sospette possano circolare nella provincia di sua amministrazione con carte false, oppure che non sia nota la firma del Gonfaloniere che le ha rilasciate.

(1) Essendo stati informati che spesso s' introducono per la via di mare ne' nostri reali domini degl' individui sforniti di passaporto, ed inscritti soltanto ne' ruoli di equipaggio o nelle patenti sanitarie;

Volendo ovviare ai disordini che possono risultarne in pregiudizio della tranquillità interna del nostro regno;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari esteri;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Tutte le persone che pervengono per la via di mare nei nostri Stati non saranno ammesse a sbarcare se non dietro la presentazione de' corrispondenti passaporti in regola vidimati da uno dei nostri consoli o vice-consoli, o altri regi agenti nell' estero.

Art. 2. Se ne' luoghi donde provengono le dette persone non esistesse nessun regio agente, saranno esse ammesse a sbarcare sulla esibizione de' passaporti in regola delle legittime autorità de' luoghi della loro provegnenza, ancorchè non sieno muniti della vidimazione suddetta (*).

Art. 3. Quegl' individui i quali fossero solamente iscritti ne' ruoli di equipaggio, o nelle patenti sanitarie, non saranno ammessi a sbarcare ne' nostri reali domini, a meno che non facessero effettivamente parte dell' equipaggio del bastimento sul quale sono imbarcati.

(*) *Questo articolo ha subito importanti modificazioni, come ci faremo in appresso ad enunciare.*

E per curarsi lo esatto adempimento di quanto è disposto col detto decreto debbono tra l'altro aversi a guida i 5 seguenti reali Rescritti del 1.° agosto 1817, del 10 feb-

Art. 4. L'enunciate disposizioni saranno poste in osservanza in tutta l'estensione de' nostri reali domini, dopo tré mesi a contare dalla data del presente decreto per le provegnenze del Mediterraneo, e dopo sei mesi per quelle dell' Oceano.

Art. 5. I nostri Segretari di Stato Ministri degli affari esteri e degli affari interni, il nostro Segretario di Stato della guerra e marina, il Ministro della Polizia generale ed il Segretario di Stato Ministro presso il Luogotenente generale, ec. ec.

(1) Affari Esteri alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Avendo sottomesso al Re l'inconveniente che risulta dalla non esibizione dei passaporti di taluni viaggiatori che pervengono in questi reali domini per via di mare, giusta la partecipazione da lei fattami il dì 7 giugno prossimo passato, S. M. si è degnata di prescrivere che si prevenissero con ministeriale i Ministri e Consoli esteri, che niuno possa essere ammesso senza esibire il passaporto in regola vidimato da Consoli, Vice-consoli, ed altri agenti della M. S. nell' estero, e che coloro che provengono dai luoghi ove non vi fossero regi impiegati, fossero sempre tenuti di esibire i passaporti delle autorità locali, di cui i passeggieri debbono essere muniti.

Ha altresì ordinato S. M. che questa misura non debba aver luogo che dopo tre mesi per le procedenze del Mediterraneo e dopo sei per quelle dell' Oceano.

Nel real nome, ec. ec.

(2) Affari Esteri alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Essendomi dato l' onore di rassegnare al Re (N.S.) quanto ha cotesto Ministero della Polizia generale riferito in data de' 21 dello scorso gennaio sugl' individui che giungono per mare nel porto di questa capitale ; si è la M. S. degnata di ordinare nel suo real Consiglio de' 2 del corrente, che tutte le volte che perverranno nel porto de' suoi reali domini degl' individui con passaporti non vistati da' suoi regi Consoli, Viceconsoli, agenti consolari, o da altri regi impiegati, ed ove non saranno nemmeno vidimati dalle autorità locali residenti in quei porti

braio 1818, del 20 luglio e 7 settembre 1819 e 28 marzo 1820, che noi qui diamo sussecutivamente nella

ove si saranno essi imbarcati, se saranno sudditi di S. M. verrano dalla Polizia invigilati, se esteri consegnati ad un pubblico negoziante, e se non vi sarà chi voglia prenderli per consegnati, li faranno subito partire pel confine accompagnati da un gendarme. Durante la vigilanza però e la cousegna vuole la M. S. che si scriva al regio impiegato residente in quel luogo da dove si son essi imbarcati, per sapere la mancanza della vidimazione derivata dalla ignoranza degl' individui, e per isvista dell' impiegato.

Nel real nome, ec. ec.

(3) Affari Esteri alla Polizia Generale—*Eccellenza*—Avendo rassegnato al Re (N. S.) le premure fatte da cotesto Ministero della Polizia generale coi suoi rapporti del 22 maggio e 12 giugno del corrente anno per adattarsi delle efficaci misure onde s' impedisca l' introduzione ne' reali domini di persone pericolose e sospette le quali per lo più vengono con passaporti non vidimati dai regi impiegati nell' estero, S. M. sulla considerazione che non può più addursi pretesto d' ignoranza della reale determinazione de' 2 febbraio 1818, giacchè la stessa fu replicatamente partecipata non solamente a' regi Consoli nell' estero, ma finanche ai Consoli esteri ne' reali domini onde fosse pervenuta a notizia di tutti; si è servita S. M. di ordinare in conferma di quanto fu partecipato allo stesso Ministero della Polizia generale con mia lettera di officio de' 18 dello scorso maggio, che per l' avvenire non si permetta assolutamente lo sbarco a quei forestieri i quali provenendo da luoghi dove esistono regi impiegati, non abbian curato di far vidimare da' medesimi i loro regolari passaporti.

Nel real nome, ec. ec.

(4) Affari Esteri alla Polizia Generale—*Eccellenza* — in contravvenzione del real decreto del 1.° agosto 1817 continuando ad arrivare in questo porto de' forestieri con passaporti non vidimati da' regi agenti Consolari, residenti ne' luoghi donde quei son partiti, quantunque replicatamente fosse stata resa pubblica siffatta prescrizione, e per mezzo de' regi Consoli residenti nell' estero, e per mezzo de' Consoli

loro integrità per chiara intelligenza delle Sovrane prescrizioni, le quali per altro hanno subito in qualche parte spiegazioni e lievi cangiamenti che in appresso ci faremo ad additare.

Per gli stranieri che vogliono circolare nello interno del regno oltre a quanto si è detto a p. 41 è necessario ancora aver presenti le circolari del 13 ottobre 1845 (1)

degli Stati forestieri accreditati presso di questa real Corte; e rendendosi ogni giorno più necessaria l'esatta osservanza della suddetta reale determinazione, si è servito il Re di ordinare che per l'avvenire la Polizia debba far portare immediatamente al confine del regno quel forestiere, di qualunque nazione e condizione sia, il di cui passaporto sarà mancante della prescritta vidimazione.

Nel real nome, ec. ec.

(5) Grazia e Giustizia al Direttor Generale di Polizia—S. M. cui ho umiliato il suo rapporto de' 17 corrente in ordine a quegli stranieri che giungono nel regno per la via di mare co' passaporti non vidimati dal regio agente di residenza nel luogo della loro partenza, ha deciso che si osservi esattamente la risoluzione Sovrana de' 7 settembre dell'anno scorso, comunicata all'abolito Ministero di Polizia da quello degli affari esteri, facendosi soltanto una eccezione per coloro che saranno garantiti da' Ministri e da' Consoli de' governi a' quali appartengono.

(1) Polizia Generale —. *Signore* — In seguito della circolare de' 12 maggio 1841, n.° 2091, come ella ben rimembra, fu prescritto che gli stranieri i quali viaggiar vogliano nell'interno del Regno, debbansi munire di una carta di passo, al pari de' nazionali, nel più vicino capoluogo di provincia o di distretto al punto di frontiera per dove entrano ne' regi Stati.

Pe' richiami fatti da questo Ministero ha intanto qualche funzionario osservato che sovente i cennati stranieri non si provvedono della carta

e 25 giugno 1846 (1), per effetto delle quali sono egline tra l'altro obbligati a provvedersi di *visti*, ec. ec.

Circa il sistema de' *visti* in taluni siti di partenza alla volta del regno, conviene attenersi alla circolare de' 16 settembre 1839 (2), colla quale fu disposto doversi dai

---

anzidetta per la difficoltà che atteso la lontananza e l'asprezza della via incontrano nel trasferirsi ai mentovati capoluoghi, senza esservi chiamati da' loro particolari interessi, e che quindi proseguono il cammino o inosservati o tollerati fino al punto ove intendono portarsi. Epperò ad eliminare tale inconveniente, ed anche per agevolare il commercio mi si è proposto di autorizzarsi gl' Ispettori di frontiera a spedir carte di passaggio a tutti i forestieri che avessero regolari ricapiti di origine e che vogliano girare per le provincie interne, non però a quelli che condur si volessero in questa capitale, cui dovranno vidimare solo i passaporti.

Ed avendo a ciò annuito questo Ministero, glielo comunico, pregandola di emettere le convenevoli provvidenze ne' luoghi di sua giurisdizione ai dipendenti funzionari di Polizia.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Nell'interesse del real servizio e per rimuovere taluni inconvenienti che si sono osservati, mi è d'uopo prescrivere che senza specchiati motivi, e quando non trattisi di persone immuni da qualunque osservazione, non debbonsi agli esteri rilasciare carte di passaggio per le interno del regno, sibbene obbligarli a venire in Napoli, a riedere all'estero, o ad attendere le determinazioni di questo Ministero; su di che vorrà ella quindi comunicare le analoghe disposizioni ai suoi dipendenti, perchè vi si possano esattamente uniformare.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Avendo il Ministro degli affari esteri osservato delle irregolarità nel metodo finora tenuto per le vidimazioni de' passaporti di stranieri giunti ne' reali domini, ha disposto che i regi Consoli in Marsiglia, Genova, Livorno, Malta, Trieste e Gibilterra badino onde le persone che s'imbarcano in que' porti pe' reali

regi Consoli in talune indicate residenze *vidimare* i passaporti dei viaggiatori diretti per gli Stati Napolitani.

Poscia con altre circolari dei 22 gennaio, 11 marzo e 13 aprile 1847 che noi trascriviamo (1 , 2 e 3), venne sempre più confermata la indispen-

---

domini si muniscano del di loro visto a' passaporti, altrimenti (avendo invocato il concorso del Ministro di Polizia) non saranno ammesse nel regno ; che abbiano sempre presenti le istruzioni per coloro ai quali è vietato l'ingresso nel regno , e che il regio Vice-Console in Civitavecchia si astenga per l'avvenire di vistare passaporti pel regno medesimo (*).

Rispetto poi agl' individui che vengono per la via di terra, lo stesso Ministro previene dover essi munirsi del visto della regia Legazione in Roma , o di quello del regio Console in Ancona , se batteranno la strada delle Marche.

E da ultimo avvisa che i visti de' regi Vice-Consoli residenti nelle provincie limitrofe sono valevoli soltanto per quelle persone domiciliate, o che han fatta luoga dimora nel distretto del Vice-Consolato, purchè sieno le medesime conosciute da' succennati Vice-Consoli, i quali saranno responsabili de' visti che mai accordassero a soggetti immeritevoli.

La rendo consapevole di tutto ciò per sua intelligenza, e perchè vi concorra di sua parte con tutto lo zelo ed esattezza nell' entrare in regno o passare per la provincia coloro di cui è in questa Ministeriale parola (**).

(1) Polizia Generale — *Signore* — Per richiamare in osservanza le prescrizioni risguardanti il sistema pei passaporti dei viaggiatori che si recano via di mare nei regi Stati e per proteggersi la navigazione dei legni a vapore napoletani, quando soprattutto in congiunture d' imbar-

(*) *Riporteremo qui appresso una disposizione che rivoca questo divieto.*

(**) *A questa circolare si riferisce la nota di nota alla pag. 61.*

sabilità de' *visti* di taluni regi Agenti per essere ammessi i viaggiatori nei reali domini; senonchè alla

---

eo vengano a paragone col piroscafi stranieri; S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 prossimo passato mese, dietro l' avviso del Consiglio de' Ministri, si è degnata ordinare che ove giungano in regno su qualsiasi bastimento passaggieri i cui passaporti non sieno muniti del visto del regio Console nel luogo del primo imbarco, non venga loro permesso il disbarcare.

Io quindi glielo manifesto perchè curar possa da parte sua l' adempimento di tale Sovrana determinazione, nell' intelligenza di essersi questa comunicata dal Ministero degli affari esteri alle missioni straniere residenti nella capitale.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Insorti essendo de' dubbi sull' applicazione della Sovrana risoluzione de' 9 dicembre ultimo intorno al sistema da serbarsi pei passaporti de' viaggiatori che si recano, via di mare, ne' regi Stati, io vidi opportuno di rivolgermi al Ministero degli affari esteri, come era d' uopo; e da quella real Segreteria mi perviene il riscontro che in copia ella troverà qui annesso.

In correlazione quindi della Ministeriale dei 22 decorso gennaio, n.° 200, io glielo comunico perchè servir le possa di opportuno governo.

« Affari Esteri alla Polizia Generale — *Eccellenza* — V. E. con » ragguardevole suo foglio de' 26 febbraio (Seg., n.° 586) nel replicare » alla mia de' 24 dello stesso mese relativa all' inglese Errico Lewis, » qui pervenuto sfornito di passaporto, si fa a dimandare taluni chia- » rimenti sulla interpetrazione da darsi alla recente Sovrana determi- » nazione, comunicatale con Rescritto de' 15 gennaio.

» 1. *Quesito* — « L' obbligo imposto col real Rescritto de' 15 gen- » naio è comune agli stranieri ed ai nazionali, oppure è un dovere che » risguarda soltanto i primi?

Risposta — « L' obbligo imposto con real Rescritto de' 15 gen- » naio è comune sì al forestieri che ai nazionali, essendo stato aggiun- » to per moro equivoco la parola *esteri* alla Ministeriale de' 24 feb- » braio n.° 707.

Polizia restò affidata la disamina di talune considerazioni, che per circostanze eventuali debbono aversi in vantaggio de' viaggiatori.

2. *Quesito* — « Per la mancanza di passaporto si può su valide » guarentie permettere il disbarco?

Risposta — « Rimane alla saggezza dell' E. V. il determinare nel » caso preveduto quali guarentigie possansi esigere, tenuto sempre presente il carettere e le qualità del viaggiatore, rientrando ciò interamente nelle attribuzioni del real Ministero di Stato di suo carico.

3. *Quesito* — « Essendosi latore di un passaporto munito del visto di un regio Ministro, o altro regio rappresentante d' interna residenza, come Parigi, Roma, Milano, Torino, ec. ec., se si manca » del visto del luogo d' imbarco, può o no essere facoltato il viaggiatore a disbarcare?

Risposta — « Dopo i recenti reali ordini, di cui V. E. sola è nel » caso di fare l' applicazione, rimane alla di lei prudenza il risolvere » quali abilitazioni posson farsi nel caso di sopra contemplato.

4. *Quesito* — « Essendo un viaggiatore disbarcato da un legno » da guerra straniero nell' uffizio di Polizia, ed ivi trovatosi di essere » in contravvenzione, quale sarà il mezzo per farlo risalire a bordo, » non volendolo il comandante? ovvero potrà con guarentia essere abilitato?

5. *Quesito* — « Un passaggiere infermo, o che soffra il mal di » mare, soprattutto se donna, che trovisi in contravvenzione coi suoi » ricapiti, dovrà essere respinto, oppur no, allo straniero, e non potendosi per atto di umanità, converrà abilitarlo con guarentia?

Risposta — « Pei rimanenti quesiti 4.° e 5.° debbo ripeterle » quanto di sopra ho avuto il pregio di esternarle, cioè che essendo » affari che all' intutto appartengono alle attribuzioni del real Ministero » alle sue cure affidato, possono essere ne' rincontri regolati dai superiori suoi lumi, avuto però riguardo alla qualità ed allo stato in cui » trovasi il viaggiatore, ed alla guarentigia che si offre. »

(3) Polizia Generale — *Signore* — Continui ed incessanti reclami avanzavansi contro l' abusivo sistema adottato da molti viaggiatori i quali da Roma qui si recavano per la via di Civitavecchia, di prefe-

Talvolta si possono accordare agevolezze a coloro che provvengono dallo straniero senza vidimazione del regio Ministro in Roma, e particolarmente ai corrieri di Potenze estere; circolare de' 31 maggio 1828 (1).

~~~~~~~~

rire cioè i legni di bandiera estera ad oggetto di esimersi dal visto di quel regio Console, senza del quale non venivano ammessi a bordo de' legni di bandiera napoletana, ed erano ricevuti dagli esteri, ottenendo dei pari libero disbarco in questa capitale.

E però umiliate essendosi a S. M. il Re (N. S.) siffatte rimostranze, la prelodata M. S., nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 caduto mese, si è degnata prescrivere :

« Che ferma ed' in pieno vigore rimaner dovesse la preesistente disposizione emanata fin dal 1839 di dovere il regio Console in Civitavecchia apporre-la sua firma ai passaporti di tutti quei viaggiatori indistintamente, che provvenienti da Roma prendevano imbarco in Civitavecchia su legni di reale o di estera bandiera per recarsi nel regno, senza esigere alcun diritto per tale visto, rimanendo però ferma la misura già da tempo di concerto adottata tra i due reali Ministeri degli affari esteri e della Polizia generale, di non aver bisogno del visto del cennato regio Console quei viaggiatori che prendevano imbarco in Civitavecchia prima che fosse decorso il periodo di 48 ore dal momento della partenza da Roma sino a quello dell'imbarco in detto porto. »

Io quindi, in coordinazione della tenuta corrispondenza all' uopo, ed in ispecie delle Ministeriali de' 22 gennaio e 20 marzo ultimi, numeri 200 e 864, glielo manifesto per sua dovuta intelligenza e convenevoli disposizioni di risultamento.

(1) Polizia Generale — *Signore* — In data de' 27 marzo dell' anno scorso le indicai che tutti coloro che dall' estero per la via di terra vogliono introdursi in questi reali dominj, hanno il dovere di far vidimare i loro passaporti dal regio Ministro in Roma. Le tenni quindi prevenuta che laddove si presentassero degl' individui con passaporti sforniti di tale formalità, ella non dee loro permettere l' ingresso, ma respingerli all' estero, rendendone informato questo Ministero.
~~~~~~~~

Un' ordinanza per le carte di passaggio, in conformità di quelle pocanzi riportate a p. 41 fu applicata alla Sicilia per comunicazione fattane in data dei 13 aprile 1839 al Luogotenente generale in seguito di Sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato de' 4 marzo di quell' anno (1).

Soggiunsi che rimaneva affidata alla di lei prudenza ed avvedutezza il sobrio numero di quelle eccezioni che mal potessero praticarsi a riguardo di qualche individuo, sia per rango eminente, sia per aver dovuto impiegare per oggetto di sommo interesse una straordinaria celerità nel viaggio, sia in fine per un incidente qualunque, anche di ignoranza, che apparisca dagli altri adempimenti del passaporto, come sarebbe se questo sia vistato da uno degli agenti diplomatici di S. M. senza che vi concorressero delle circostanze da far dubitare delle qualità o della missione del latore, ec. ec.

Ora in coordinazione di siffatte norme la prevengo che ne' rincontri di passaggio di corrieri spediti da Potenze estere i cui passaporti manchino del visto del regio Ministro in Roma, ella può far uso de' riguardi e della circospezione medesima, affinchè non s' impedisca la celerità del loro viaggio, e non si faccia ritardare il loro cammino, a meno che non le si offrissero de' gravi motivi o de' forti sospetti da regolarsi in contrario.

Nell' eventualità di simili contingenze ne dirigerà tantosto rapporto a questo Ministero.

(1) MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE

IL MINISTRO

Volendo allontanare gl' inconvenienti che possono risultare a danno della giustizia e della pubblica sicurezza dalla facilità che hanno i delinquenti di celarsi allo sguardo delle Autorità e della forza per mancanza di un documento, che giustifichi l' identità della persona;

In seguito di accordo preso col Luogotenente generale di S. M. per

La durata delle carte di passaggio trovasi presentemente stabilita per due mesi, e per r. r. del 23

estendere in Sicilia il sistema che a tale oggetto trovasi stabilito nei domini continentali, e di cui sonosi sperimentati gli utili risultamenti;

PRESCRIVE

Art. 1. Chiunque avrà bisogno, sia estero, sia suddito del Re (N. S.), di muovere da una provincia per passare in un'altra, dovrà provvedersi di una carta detta di passaggio, giusta quanto trovasi ordinato ne' domini continentali.

Art. 2. Tale carta avrà la durata di mesi quattro, e porterà la indicazione del nome, cognome, patria, età, condizione, non chè i connotati di colui che la richiederà.

Art. 3. Verrà in Palermo rilasciata dal Prefetto di Polizia, e nei capo-luoghi di provincia e di distretto dagl' Intendenti e da' Sottintendenti. Negli altri comuni, dal Sindaco col visto del regio Giudice di circondario.

Art. 4. Il dritto della carta medesima è determinato pe' nobili, proprietari, negozianti e persone di civil condizione a gr. 15 napolitane, e pei contadini, vetturali, artigiani, a gr. 5, rilasciandosi gratuitamente ai pastori, bracciali ed agl' indigenti.

Art. 5. Il latore della carta di passaggio dovrà farla vistare dall' autorità di Polizia locale:

1. nel giungere al luogo pel quale la carta è stata accordata;

2. nel ripartirne, indicandosi il Comune ove voglia dirigerli;

3. nel corso del viaggio, dimorando per più di 48 ore in un Comune intermedio.

Niun dritto potrà pretendersi per tali visti.

Art. 6. I regi sudditi, o gli esteri, che dalle provincie di Sicilia vorranno recarsi in quelle continentali, e viceversa, non avranno bisogno di altra carta, bastando quella di passaggio.

Art. 7. I trasgressori alle presenti disposizioni saranno puniti colla detenzione di uno a dieci giorni, o coll' ammenda di Polizia.

Art. 8. Il Prefetto di Polizia di Palermo, gl' Intendenti ed i Sottin-

ottobre 1832 e circolare de' 23 novembre detto anno lo importo delle dette carte pei contadini, e bracciali fu disposto che fosse di grana cinque (1) ed avessero la durata di mesi 6.

È vietato di rilasciarsi tali carte manoscritte; Circolare de' 3 gennaio 1840 (2).

tendenti avran cura di far rimanere eseguite le disposizioni del presente Regolamento, che avrà il suo effetto dal primo del prossimo maggio.

(1) Polizia Generale—Circolare—*Signore* — Sua Maestà il Re (N.S.) ha comandato che da oggi innanzi le carte di passaggio che si rilasciano per le provincie del Regno ai contadini ed alle basse classi di travagliatori abbiano la durata di mesi sei, e che si esiga per le enunciate classi di persone il solo dritto di grana cinque per ciascuna carta di passaggio.

Io quindi nel parteciparle tal Sovrana determinazione la prego a comunicarla subito a tutt'i Sindaci, e Regi Giudici nell' ambito del suo distretto, affinchè ne sia curato lo esatto adempimento.

Circolare — *Signore* — A chiarimento della Circolare del 23 ottobre ultimo, N. 2128, le manifesto che le carte di passaggio, le quali si rilasciano col pagamento di carlini due e per la durata di due mesi debbono pagarsi grana cinque, ed aver la durata di sei mesi per quegl' individui detti bracciali, altre basse classi di travagliatori che vanno a fatigare fuori Provincia o Distretto, e che giusta le prescrizioni anteriori le avrebbero pagate carlini due per due mesi.

Per tutte le altre classi rimangono in vigore le prescrizioni preesistenti tanto per le carte a pagamento che per quelle gratuite.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Un grave abuso nelle province, quello di rilasciarsi da' funzionari municipali carte di passaggio manoscritte, favorisce colpevoli mire, e tende ad eludere lo scopo di tali carte spedite dal Ministero in istampa e per l'organo delle Intendenze ond' evitare le contraffazioni. Epperò è uopo che ella stabilisca subito,

Gli ecclesiastici non solo pel passaporto, ma anche per essere muniti di carte di passaggio ottener debbono in Sicilia, del pari che praticasi nei dominî continentali, la discessoriale dell' Ordinario Diocesano; Circolare de' 4 gennaio 1840 (1).

Per le carte di passaggio da rilasciarsi ai Frati di taluni Ordini religiosi sono a consultarsi le circolari de' 21 novembre 1839 e de' 26 marzo 1840 (2 e 3).

---

ed emani apposita ordinanza, colla quale rigorosamente si vieti a qualunque autorità e funzionario locale di dar fuori carte di passaggio manoscritte, o anche in istampa, non di quelle solite riconosciute e legali; imperocchè di queste carte, e non di altre, debbono essere muniti tutti coloro che viaggiano fuori provincia; annunziandosi che dalla Gendarmeria, cui sono stati diramati analoghi ordini, verrà arrestato chiunque non sia fornito di tali legali carte, ed invece di altre qualsiansi non ispedite dal Ministero di Polizia.

In alcuni casi saranno gli arrestati condotti, giusta le istruzioni, in Napoli alla Prefettura. Sappiasi tutto questo, sig. Intendente, chiaramente, e da tutti, io la prego.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Mi è d' uopo farle conoscere per suo governo che in questi dominî continentali non si rilasciano dalle Autorità le carte di passaggio agli ecclesiastici per viaggiare fuori della propria provincia, se questi non sieno già muniti di discessoriale del Vescovo rispettivo.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Colla circolare de' 23 ottobre 1837, n.° 7554, fu da me disposto di limitarsi ai soli religiosi Cappuccini, sieno da messa, sieno laici, il provvedimento di non lasciarsi loro la carta di passaggio per allontanarsi dalla propria provincia, senza l' autorizzazione, ossia ubbidienza generalizia.

Ora in seguito di nuova comunicazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, deggio con maggior distinzione precisarle, che laddove i detti frati Cappuccini viaggiassero per

ed a chiara intelligenza della limitazione colla quale ciascuna provincia Monastica va circoscritta, ai sensi delle riportate circolari, diamo pure la indicazione dei Conventi ad ogni provincia appartenenti, differendo la circoscrizione ecclesiastica dalla civile.

~~~~~~~~

l'ambito della stessa provincia Monastica, debba a ciò loro bastare l' obbedienza del proprio provinciale; e che solamente quando vadano essi in aliena Monastica provincia debbano esibire l' obbedienza del P. Generale munita del regio *exequatur*, come preliminare documento ad ottenere la spedizione della carta di passaggio.

Ella quindi si atterrà strettamente da ora innanzi a quanto le ho di sopra dinotato; ed affin di prevenirsi ogni equivoco che possa accadere, confondendosi province monastiche colle provincie civili, le fo pervenire qui acchiuso il notamento delle province monastiche di detto Ordine, in cui sono con dettaglio indicati i luoghi sin dove si estendono i conventi e la giurisdizione di ciascuna.

(3) Polizia Generale — *Signore* — In continuazione della ministeriale de' 21 novembre dello scorso anno, n.° 6305, deggio soggiugnerle, che i religiosi Cappuccini, o viaggino nella propria provincia, o in altra provincia monastica, in ambi i casi debbono munirsi della carta di passaggio; colla differenza, che nel primo caso per ottenere la detta carta è a loro bastevole esibire l' ubbidienza del proprio Provinciale, nell' altro caso quella del P. Generale munita del regio *exequatur*.

Quindi Ella curerà che si adempia esattamente questo sistema.
~~~~~~~~

STATO DE' CONVENTI DELLE OTTO MONASTICHE PROVINCE DE' CAPPUCCINI NEI REALI DOMINÌ DI QUA DEL FARO.

La monastica provincia de' Cappuccini di Napoli e Terra di Lavoro ha conventi nelle province e nei comuni seguenti :

Provincia	Comuni	Provincia	Comuni
Napoli. . . .	Napoli Calvano Pozzuoli Sorrento Torre del Greco	*Principato citra*. . . .	Cava Nocera
Terra di Lavoro. . . .	Arienzo Arpino Cajazzo Capua Caserta Cerreto Gaeta Itri Maddaloni Mola Piedimonte S. Germano Sessa Tora	*Principato ultra*	Avellino Gesualdo Montefusco Solofra

Nota. *Ha pur conventi nello Stato Pontificio ne' Comuni di*

Benevento
Pontecorvo

Monastica provincia di Salerno e Basilicata.

Principato citra. . . . .

- Salerno
- Amalfi
- Camarota
- Campagna
- Castello
- Centola
- Eboli
- Giffoni
- Massa
- Montesano
- Perdifumo
- Piaggine
- Polla
- Sala
- S. Menna
- Sicignano

Basilicata. . .

- Potenza
- Abriola
- Ferrandina
- Grottole
- Lagonegro
- Lauria
- Lavello
- Maratea
- Marsiconuovo
- Montalbano
- Montecorvino
- Monticchio
- Muro
- Picerno
- Saponara
- Tolve
- Tricarico
- Tursi
- Vietri
- Vignola

Monastica provincia di Cosenza.

Calabria citra

- Cosenza
- Acri
- Belvedere
- Bisignano
- Cassano
- Castiglione
- Castrovillari
- Celico
- Cetraro
- Corigliano
- Mormanno
- Oriolo
- Orsomarso
- Paola
- Pedace
- Rogiano
- Rogliano
- Rossano
- S. Giov. in Fiore
- Scigliano
- Torano

Calabria ultra 2.ª	Nocera

Monastica provincia di Calabria ultra.

Calabria ultra 1.ª. . .	Reggio Bagnara Castelvetere Fiumara Gerace Santa Caterina Scilla Semioara Stilo	*Calabria ultra 2.ª. . .*	Catanzaro Cropani Cutro Maida Nicastro Simeri Taverna

Monastica provincia di S. Angelo.

Capitanata...	Foggia Apriceoa Bovino Lucera Montesantangelo Rodi S. Giov. Rotondo S. Marco la Catola S. Severo Serracapriola Torre Maggiore Troia Vico Vieste	*Molise. . . .*	Campobasso Agnone Guglionisi Isernia Larino Morcone S. Elia Trivento

Terra di Lavoro. . . .	Venafro

Monastica provincia di Abruzzo.

Abruzzo citeriore. . . .	Chieti Caramanico Civitella Guardiagrele Lanciaoo Manoppello Ortona Pescara Tocco	*Abruzzo ultra 1.ª.....*	Teremo Atri Campli Catignano Carmigoano Loreto Montorio Penne

Abruzzo ultra 2.° . . .
- Aquila
- Amatrice
- Avezzano
- Celano
- Fontecchio
- Leonessa
- Lecco
- Montereale
- Ofena
- Raiano
- Scurcola
- Solmona
- Tagliacozzo

Monastica provincia di Terra d' Otranto.

Terra d' Otranto. . .
- Alessano
- Brindisi
- Campo
- Casarano
- Castellaneta
- Ceglie
- Corigliano
- Cupertino
- Diso
- Francavilla
- Galatina
- Galatone
- Gallipoli
- Grottaglie
- Manduria
- Laterza
- Martina
- Massafra
- Mesagne
- Montesano
- Nardò
- Ostuni
- Ruffano
- Salve
- Scorrano
- Taranto
- Tricase

Basilicata.... Matera

Monastica provincia di Bari.

Terra di Bari.

- Bari
- Acquaviva
- Altamura
- Andria
- Barletta
- Bisceglie
- Bitonto
- Cisternino
- Conversano
- Corato
- Giovinazzo
- Gravina
- Minervino
- Modugno
- Molfetta
- Monopoli
- Noci
- Noia
- Palo
- Putignano
- Rutigliano
- Ruvo
- Spinazzola
- Terlizzi
- Trani
- Triggiani

Vi sono convenzioni tra il nostro R. Governo e quello della Santa Sede (nelle quali si riassumono molte delle prescrizioni contenute nei precedenti atti da noi riportati) circa le carte *itinerarie* per gli abitanti delle finitime provincie lungo la frontiera affin di agevolare le relazioni di entrambi gli Stati, e per non dar luogo a contravvenzioni che quanto più sarebbero facili ad avvenire , tanto meno esser potrebbero represse ; circolare dei 15 gennaio 1846 (1).

(1) Polizia Generale — *Signore* — Le mando qui compiegato un foglio contenente le spiegazioni de' preesistenti accordi presi in via diplomatica sulle carte politiche di cui debbono andar muniti gli abitanti de' due Stati Regio e Pontificio, limitrofi al confine , pregandola di disporre l' occorrente di parte sua acciò uniforme rendasi il servizio, e sieno in osservanza le prescrizioni Sovranamente emesse all' uopo ; nella intelligenza di provvenire ciò in seguito di reclami per essersi indebitamente respinti all' estero taluni naturali dello Stato Romano.

Sulle carte politiche di cui debbono andar muniti gli abitanti de' due Stati Regio e Pontificio, limitrofi al confine.

Con real Rescritto de' 22 marzo 1831 si comunicarono le risoluzioni prese da S. M. nel Consiglio di Stato de' 14 del mese stesso, circa il certificato a rilasciarsi dalle regie Autorità , di non essere i regi sudditi che si recano nelle contrade Pontificie sottoposti ad alcun gravame o pregiudizio presso il real Governo , e tali certificati si disse doversi emettere dai rispettivi Sottintendenti pei propri distretti ,onde far così evitare le lungherie e il dispendio , rimanendo eccettuate da tali regole le classi de' pastori, de' bracciali , e degli addetti in generale ai lavori di campagna, secondo l' antico solito sistema, e secondo lo stesso Governo Pontificio ne conveniva colla reciprocanza rispettiva verso le classi medesime di quello Stato. Fu pertanto stabilito che di tali disposizioni avrebbero fruito naturalmente gli abitanti degli Abruzzi e di Terra di Lavoro per parte del Regno , e di Frosinone , Spoleti,

E circa gli abitanti della frontiera Napolitana e Pontificia una ministeriale del 5 febbraio 1854 (1) determinava il sistema a serbarsi pe' ricapiti di cui debbano essere provveduti nel passare dall' uno all' al-

Rieti, Fermo ed Ascoli per parte della Santa Sede, essendo così sufficienti per supplire al visto de' rispettivi agenti Diplomatici o Consolari, il certificato de' Sottintendenti e Delegati.

Da questa disposizione furono poi esclusi gli abitanti di Terracina e Tivoli, i quali debbono esser muniti i primi del passaporto di Monsignor Delegato di Frosinone (oggi sono soggetti alla Legazione di Velletri), e di Roma i secondi, dovendo i soli certificati essere rilasciati ai suddetti abitanti dai rispettivi governatori distrettuali.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Dopo tutti i chiarimenti per me portile Ella insiste di nuovo con ufizio del 30 gennaio scorso per essere instrutta circa i ricapiti di coloro che si recano a Benevento.

Poichè bisogna ancora ritornare su queste vecchie norme le dico; che con Ministeriale comunicata addì 15 giugno 1831, nel prescriversi che i Regi sudditi e i Pontifici, passando dall' uno all' altro dominio, dovessero essere latori non solo del passaporto ma di un certificato delle rispettive autorità di non trovarsi gravati da alcuna imputazione od altro carico presso il proprio governo, si eccettuava la classe dei pastori, dei bracciali, e degli addetti in generale ai lavori di campagna, secondo l' antica consuetudine.

Che per *antica consuetudine* è inteso ciò che leggesi prescritto nella circolare del 7 marzo 1827 da Lei opportunamente ricordata in un recente suo rapporto: e questa fa rimando, ed è uniforme al Regolamento del 30 novembre 1821 (art. 9 e 10).

Che coi mentovati atti è sancito il bisogno dei passaporti, per gli abitanti dei due stati che dall' uno nell' altro si conferiscono; ma dichiarasi, *quanto agli abitanti del confine sudditi pontifici, i quali debbono recarsi in Pontecorvo, come più pastori e bracciali dell' uno o dell' altro stato che per motivo di arte o d' industria si portano nelle rispettive provincie limitrofe*, dover continuare ad aver vigore il citato Regolamento del 1821; rimanendo per tal modo facultate queste classi a valersi di una carta di passo.

tro Stato. Perchè poi gli stranieri che viaggiano nell' interno del regno si muniscano di carta di passaggio, furono date prescrizioni con le seguenti circolari de' 12 maggio e 13 agosto 1841,(1 e 2) de' 4 agosto 1843 (V p.

Confido che dopo tali spiegazioni, a compimento delle quali dovranno aversi presenti i citati atti e disposizioni, non rimangano a cotesta Intendenza altri dubbi su la materia.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Gli esteri che viaggiar vogliano nell' interno del regno munir si debbono, come i regnicoli, di una regolar carta di passo, a tenore dell' art. 13 dell' ordinanza de' 12 febbraio 1836.

Si è intanto elevato il dubbio sul modo da regolarsi allorchè eglino, di un tal ricapito non provveduti, percorrano le province coi soli passaporti de' rappresentanti le loro nazioni.

Ora nel rincontro di non essere munito della prescritta carta itineraria qualche straniero viaggiatore, è uopo che si ritenga da lei o dal Sottintendente del distretto il passaporto, e gli si consegni una carta di passo provvisoria o per ritornare nel luogo d' onde provviene per direttamente condursi nella capitale, come più gli aggrada, o finalmente per attendere che si ricevano le convenevoli spiegazioni, dimandandone a' funzionari de' luoghi ove ha fatta dimora, e cui incumbeva l' accordare il convenevole ricapito.

Verrà ella dunque diramare ordini correlativi nei luoghi di sua giurisdizione, curandone poi l' esatto adempimento.

(2) Polizia Generale ai funzionarî di frontiera — *Signore* — Avviene sovente che degli esteri s' intromettono nel Regno affin di percorrere i diversi luoghi delle provincie, facendo uso de' loro passaporti di origine. Ciò produce inconvenienti, ed è in contravvenzione ai regolamenti i quali prescrivono che per girare le province interne esser debbono i medesimi muniti di carta di passaggio come i nazionali.

Or vorrà ella vidimare per questa capitale i passaporti agli stranieri che recar vi si vogliano direttamente, e per lo capoluogo di provincia e di distretto più prossime a coloro che girar volendo l' interno del

appresso) e de' 16 dicembre dell' anzidetto anno (1), nonchè de' 28 giugno e 24 novembre 1846 (2 e 3).

Regno munir si debbano di carta di passaggio, avvertendoli che va ad essi imposto un siffatto dovere, e che trascurar noi debbono onde non esporsi ad esser reputati contravventori alle leggi, e come tali trattati.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Le mando qui annesso n.° . . . copie di un avviso stampato in italiano, francese ed inglese affin di avvertir tutti, e principalmente gli stranieri, dell' obbligo di munirsi di carta di passaggio laddove viaggiar vogliasi nell' interno del regno, pregandola di disporre che sia un tale avviso affisso in tutti gli uffici di Polizia, locande, e case mobiliate di sua giurisdizione, al pari che ho ingiunto di praticarsi in ogni altro luogo de' regi Stati, acciò niuno addur possa scusa d' ignoranza, come talora è avvenuto, per questa parte dei regolamenti in vigore, di cui vorrà ella curare la più esatta osservanza.

AVVISO

I signori forestieri che viaggiar vorranno nell' interno del Regno delle due Sicilie, sono obbligati, per effetto de' regolamenti in vigore, a somiglianza de' Regi sudditi, di munirsi nell' officio di Polizia di una carta di passaggio, la quale dovrà di poi esser vistata dall' autorità del Comune ov' essi nel lor cammino pernotteranno.

ADVERTISEMENT

According to the present regulations, all the Strangers travelling thro'the interior of the Kingdom of the Two Sicilies, as well as the Countrymen, must be furnished with a pass (*carta di passaggio*) by the Police Office. They are also requested to get the aforesaid pass signed by the Authorithy residing at the country, where they make a stay during the night.

AVIS

MM. les étrangers qui voudront voyager dans l' interieur du Royaume des deux Siciles, sont obligés, par effet des reglemens, communs même aux sujets du Roi, de se pourvoir au bureau de la Police d'une *carta di passaggio*, qu' ils doivent ensuite faire viser par l' Autorité du lieu où ils demeureront pendant la nuit.

(2) Polizia Generale — Circolare — *Signore* — Nell' interesse del

Per dimorare nella capitale e sua provincia occorre ai regnicoli ed agli stranieri una carta di soggiorno; Ordinanza de' 12 febbraio 1836 (*V.* pag. 41 di questo volume).

Nel rilasciare agli stranieri le carte di passaggio debbonsi anche restituir loro i passaporti di cui sono latori; circolare de' 4 agosto 1845 (1).

Real Servizio e per rimuovere taluni inconvenienti che si sono osservati, mi è d' uopo prescrivere che senza specchiati motivi, e quando non trattisi di persone immuni da qualunque osservazione; non debbonsi agli esteri rilasciare carte di passaggio per lo interno del Regno, sibbene obbligarli a venire in Napoli, a riedere all' Estero, o ad attendere le determinazioni di questo Ministero, su di che vorrà Ella quindi comunicare le analoghe disposizioni ai suoi dipendenti, perchè vi si possano esattamente uniformare.

(3) Polizia Generale — *Signore* — La prego disporre che agli stranieri i quali s' intromettono nel Regno pei luoghi di sua giurisdizione, ove intendano portarsi direttamente in Napoli, in vece di rilasciarsi carta di passaggio sia vidimato il passaporto di origine, dicendosi — Visto a proseguire il viaggio direttamente per la Capitale.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Ho avuto luogo a rimarcare che negli stati pervenuti in questa real Segreteria relativamente al transito degli esteri sovente mancano nelle categorie 7.ª e 9.ª le corrispondenti notizie, dacchè talune delle autorità di Polizia ove essi pervengono ritengono i passaporti di origine (*).

Io quindi la prego provvedere convenevolmente, perchè rilasciandosi agli stranieri di fresco arrivati le analoghe carte di passaggio, affin di viaggiare per l' interno del regno, non si tolgano ad essi i regolari ricapiti di origine di cui son latori, ma se ne prendano solo le op-

(*) *Evvi però a questo riguardo una eccezione riportata alla pagina 85.*

Le carte di soggiorno ed i passaporti si danno agli stranieri sulla dimanda o *visti* de' Consoli; circolari dei 30 giugno e 10 dicembre 1842 (1 e 2).

Le donne viaggiando sole nell' interno del Regno,

portune notizie, non privandoli di un documento senza del quale esser non potrebbero riconosciuti dai proprî rappresentanti e riedere non potrebbero allo straniero.

Ne' casi poi preveduti dalla circolare de' 12 maggio 1841, cioè se l'estero dimorando nel regno viaggi col passaporto e non colla carta di passaggio, dovrà eseguirsi quanto nella circolare anzidetta è stabilito.

(1) Polizia Generale — *Signore* — In seguito di accordi tenuti col Ministero degli Affari esteri, si è risoluto d' inerire alla richiesta fatta dagli agenti diplomatici consolari delle Potenze straniere di non rilasciarsi passaporti, nè carte di passaggio o di soggiorno ai sudditi rispettivi delle medesime, se non facciano essi la domanda, o non dieno per l' obbietto i correlativi attestati e vidimazioni.

Io quindi glielo manifesto per sua intelligenza, e convenevole uso di risultamento.

(2) Polizia Generale— *Signore* — Con Ministeriale de' 30 giugno ultimo, n. 2128, io le manifestava che in seguito di accordi tenuti col Ministero degli Affari esteri erasi stabilito d' inerire alla richiesta fatta dagli agenti diplomatici e consolari di varie potenze straniere, di non rilasciarsi cioè passaporti nè carte di passaggio, o di soggiorno ai sudditi rispettivi delle medesime, se non ne facessero domanda gli agenti anzidetti, e non avessero dato per l' obbietto i rispettivi attestati o vidimazioni.

Or per sussecutivi accordi colla detta real Segreteria degli Affari esteri tenuti, rimangono tali disposizioni rivocate pe' sudditi Sardi ed Austriaci soltanto, serbandosi per essi lo antico sistema di rilasciar loro i ricapiti per viaggiare senza attendersi le richieste delle rispettive Legazioni o Consolati.

debbono munirsi di carta di passaggio ; circolare dei 20 novembre 1845 (1).

Alle famiglie dei militari le carte per circolare nell' interno del Regno si rilasciano ai sensi di un real rescritto de' 30 aprile 1846 (2).

(1) Polizia Generale — *Signore* — I riscontri che da lei e dalle altre Autorità sono giunti a questo Ministero intorno alle donne che viaggiar vogliano nell' interno del regno, mostrano che un sistema uniforme non esiste per questo ramo di servizio in quanto alle loro carte itinerarie, poichè in talune provincie sono obbligate a munirsene, ed in altre no; quandochè se le ordinanze non le hanno eccezionate, la eccezione non può essere sottintesa o presunta, e da ciò molti inconvenienti sono spesso derivati.

Io quindi prescrivo che le donne debbansi munire della carta di passaggio; sempre che viaggino sole per lo interno del regno, sia per terra, sia per mare; o se in compagnia di uomini, è d' uopo che vengano nominativamente e specificatamente comprese nelle carte o passaporti di costoro. E però la interesso di dare le disposizioni analoghe all' obbietto ne' luoghi di sua giurisdizione, tenendomi cerziorato dell' adempimento.

(2) Guerra e Marina alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Avendo rassegnato a S. M. il Re (D. G.) l' avviso espresso da V. E. nel suo pregevole foglio del 7 febbraio ultimo, n. 494, in proposito ai passaporti per gl' individui di famiglia de' militari, che ne' casi di movimento seco loro viaggiano, la M. S. con Sovrana determinazione del 18 andante ha manifestato esser suo volere, che quando i militari transitano per un cambiamento di guarnigione il foglio di via sarà per tutti gl' individui della famiglia, e qualora poi il militare transita in permesso individuale, sia soggetto alla legge comune (*).

Nel real nome, ec. ec.

(*) *In questo rincontro la carta di passaggio si accorda* gratis, *per Ministeriale de' 7 febbraio 1846.*

Gli uffiziali dello Stato Maggiore viaggiano con foglio di via del loro Capo o sotto Capo; e non hanno il dovere di farlo *vidimare* dai Comandanti delle piazze, come per gli altri militari è statuito; eccetto gli uffiziali della Guardia Reale; circolare de' 2 ottobre 1846 (1).

Le circolari del 17 novembre 1852, 6 luglio 1853 e 26 ottobre detto anno (2; 3 e 4) prescrissero

(1) Polizia Generale.— *Signore*— 'Il Ministero di Guerra e Marina mi partecipa che per ordine superiore gli ufiziali dello Stato Maggiore possono partire da Napoli, o da Palermo, col foglio di via firmato dal capo o dal sotto-capo dello Stato Maggiore, senza che i Comandanti delle due piazze vi appongano le loro vidimazioni, come appunto si pratica per gli ufiziali della guardia reale.

Or io di ciò la rendo consapevole onde possa servirle di norma, ove le occorra aver sott' occhio le carte in parola.

(2) Polizia Generale — *Signore* — La facoltà con cui si rilasciano a marinari de' Reali dominî di qua dal Faro passaporti per l' estero, ha richiamato l' attenzione del Governo, che in siffatta guisa vien privato di moltissimi uomini di mare.

Il Direttore del Ministero dello Interno nello interesse quindi della difesa dello Stato e del Commercio, ha ciò rassegnato a S. M. (D. G.), facendo presente altresì alla M. S. che troppo importa evitare lo scemamento di questo elemento di forza e di prosperità, e che perciò è d' uopo conservare, favorire ed accrescere la marineria, con la quale provvedesi alla formazione degli equipaggi de' legni mercantili e da guerra, laddove la sua diminuzione mentre pregiudica il governo, aumenta poi in pro degli altri Stati le precipue sorgenti de' mezzi di difesa e di traffico.

Or siccome la prelodata M. S. giusta quanto mi dinota il mentovato Direttore si è degnata ordinare che nello avvenire non si rilascino passaporti per l' estero a' marinari soggetti all' ascrizione marittima, se non previa garentia di ritornare nel Regno e di non disbarcare e rima-

quanto conviene praticarsi circa i passaporti da rilasciarsi ai marinari de' Regi Stati.

---

nersi negli stati stranieri, io mi premuro darle di ciò contezza, per le disposizioni di risultamento, che da lei dipendono ed allo effetto sarà d'uopo che noti negli statini per richieste de' passaporti, che il petizionario non è soggetto all'ascrizione marittima.

(3) Polizia Generale — *Signore* — Con Ministeriale degli 11 giugno scorso, le comunicai le norme da seguirsi in ordine alle carte di passaggio da rilasciarsi a' soldati congedati che chiedono girare nel Regno ad oggetto di procacciarsi i mezzi di sussistenza coll' esercizio dei loro mestiere.

Or è sorto dubbio se tuttavia debba sussistere il divieto per tali individui di potersi recare nelle residenze della Augusta Persona di S. M. (D. G.) e S. E. il Ministro di Guerra e Marina, al quale ho chiesto i debiti chiarimenti all' oggetto, mi manifesta che facendo distinzione tra quelli de' congedati che vogliano muovere dalla provincia di lor permanenza per l' esercizio di un mestiere, e gli altri che per vaghezza o per altro fine vogliano partire per recarsi alle residenze della prelodata M. S., porge avviso che non si possa estendere ai secondi la facoltà che ai primi si concede, dovendo per essi starsi al principio sinora seguito.

Io quindi in coordinazione della tenuta corrispondenza, la rendo consapevole di ciò per la dovuta di Lei intelligenza ed uso di risultamento.

(4) Polizia Generale — *Signore* — Fu dapprima risoluto che tutt' i marinari non soggetti all' ascrizione marittima potessero avere i passaporti per l' estero previa garentia di far ritorno nel Regno, e ciò nel fine di agevolar loro il modo di procacciarsi altrove i mezzi di sussistenza, quante volte ne mancassero nel proprio paese.

A premura poscia del Consiglio di Ammiragliato, e per vedute commerciali, fu stabilito di non rilasciarsi passaporto ai marinari Regi sudditi, dal perchè costoro imbarcandosi su legni esteri, venivano a portar detrimento alla marina nazionale tanto mercantile che da Guerra.

Ed altre due ministeriali del 26 ottobre 1853 ed 8 luglio 1854 (1 e 2) chiarirono alcuni dubbi circa il modo come debbono punirsi le contravvenzioni al dovere imposto dai regolamenti di doversi muuire di ricapiti per liberamente viaggiare.

Per vedute però di umanità essendosi questo Ministero messo di accordo con quello dell' Interno e della Guerra e Marina è stato fissato per massima di rimanersi fermo alla prima disposizione, e potersi quindi rilasciare i passaporti per l' estero a' marinari mediante idonea garentia, ove fossero soggetti all' ascrizione marittima.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Di replica al suo rapporto del 22 andante, che tratta di Antonio di Renzo, di Pennadomo, mi è d' uopo farle notare che il recarsi senza passaporto all' estero od il ritornarne nello stesso modo è una contravvenzione al Regolamento del 30 novembre 1821 Sovranamente approvato, cui fu di chiarimento il Real Rescritto del 24 luglio 1830 (*).

La prego quindi lasciare al potere giudiziario il procedimento a carico del detto individuo.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Per convenzione passata col Governo della Santa Sede Sovranamente sanzionata e comunicata alle Autorità delle provincie sul confine con Circolare de' 7 marzo 1827 fu tra l' altro stabilito che il Regolamento dei 30 novembre 1821 fosse eseguibile tanto pe' regnicoli quanto pe' sudditi Pontificî che si recano nelle rispettive provincie limitrofe.

Ella quindi di leggieri si convincerà che il nominato Agostino Santini di S. Benedetto e gli altri due individui segnati al margine del di lei rapporto del 1.° corrente, debbono innanzi tutto esser giudicati della contravvenzione in cui sono incorsi recandosi in Regno senza qualsiasi ricapito, rimanendo a sua cura d' informarmi convenevolmente in esito del giudizio per definirsene il destino.

(*) *Vedi p. 59.*

Per gli articoli 4 e 5 del decreto del 1.° ottobre 1832 (Bull.°, p. 150) (1) possono gl' imputati pei quali pendono giudizi o condanne esser forniti di una carta di via che comunemente appellasi *salvacondotto*, o foglio di rotta, ma perchè sia loro valido è d' uopo che non escano dalla strada nel medesimo indicata.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

Di quanto concerne la pubblica illuminazione trattano gli articoli 461, n.° 1, leggi penali (2), e 47 del decreto organico del 16 giugno 1824. (Vedi pag. 14 del 1.° volume).

Però il decreto de' 26 maggio 1827 (Bullettino, p. 205) (3) derogando al prescritto col mentovato art. 47,

(1) Art. 4. Negli altri casi pe' quali è permessa la presentazione fuori carcere, la Gran Corte criminale destinerà l' autorità di Circondario, o di distretto che dovrà riceverla.

L' autorità che sarà destinata, rilascerà agli incolpati in seguito della presentazione un *foglio di rotta* cui saranno essi tenuti di conformarsi.

Art. 5. Coloro che saranno sorpresi fuori la linea prescritta nel foglio di rotta, saranno arrestati, e non si terrà più conto per essi della presentazione.

(2) Art. 461. Cadono in contravvenzione di polizia

1. coloro che essendo obbligati d' illuminare scale, cortili, o facciate esteriori di luoghi pubblici, lo trascurino.

(3) Veduto l' art. 47 del real decreto de' 16 di giugno 1824 per la organizzazione della Polizia generale così concepito:

delegò al Ministro della Polizia generale la compilazione del Regolamento circa la pubblica illuminazione e gli uffiziali alla medesima addetti: onde in data de' 24 agosto 1829 (1) fu esso pubblicato. Così vennero de-

---

» Un particolare regolamento da approvarsi da Noi determinerà il
» servizio e la vigilanza per la illuminazione della Città di Napoli. »

Considerando che i diversi fondi destinati al servizio del ramo suddetto non sono a carico della nostra Real Tesoreria;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È rivocato l'articolo 47 del decreto organico de' 16 giugno 1824 per la parte relativa all'approvazione sovrana quivi stabilita.

Art. 2. In conseguenza il regolamento, contemplato nel ridetto articolo 47 si formerà dal Ministro Segretario di Stato della Polizia generale, e si pubblicherà in di lui nome.

Art. 3. La redazione di tal Regolamento sarà uniforme alle basi che il cennato Ministro ci ha proposte, così per la disciplina di servizio e distribuzione di sezioni ne' quartieri di Napoli, che per lo numero, denominazioni, soldi, classi, nomine, ritiri, seguito, distintivi di uniformi, e doveri de' diversi impiegati del ramo suddetto.

Art. 4. Il nostro Ministro, ec.

(1) IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE

Veduto il real decreto del dì 27 maggio 1827 così concepito:

« Art. 1. È rivocato l'articolo 47 del decreto organico de' 16 giu-
» gno 1824 per la parte relativa all'approvazione sovrana quivi sta-
» bilita.

» Art. 2. In conseguenza il Regolamento contemplato nel ridetto
» articolo 47 si formerà dal Ministro Segretario di Stato della Polizia
» generale, e si pubblicherà in di lui nome.

» Art. 3. La redazione di tal Regolamento sarà uniforme alle basi

terminati i posti ed uffizi occorrenti a questo rilevante servizio che tanto dappresso concerne la sicurezza pubblica,

» che il cennato Ministro ci ha proposte, così per la disciplina di ser-
» vizio, e distribuzione di sezioni ne' quartieri di Napoli, che per lo
» numero, denominazioni, soldi, classi, nomine, ritiri, seguito, di-
» stintivi di uniformi, e doveri dei diversi impiegati nel ramo sud-
» detto. »

Determina quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. Il ramo del servizio e della vigilanza per la illuminazione della Città di Napoli è nella dipendenza del Prefetto di Polizia.

Art. 2. La pianta della ripartizione topografica della Città, relativamente al servizio suddetto, sarà distinta in otto sezioni.

Art. 3. Al servizio della illuminazione saranno destinati trentotto impiegati, cioè:

Ispettore.	1
Controlloro	1
Invigilatori.	35
Portiere.	1
Totale.	38

Art. 4. Gl' invigilatori saranno distinti in tre classi, oltre i soprannumerari.

Undici apparterranno alla prima classe, otto alla seconda, ed otto alla terza. I soprannumerari anche saranno otto.

Art. 5. La pianta topografica delle otto sezioni, di cui si è parlato nell' art. 2.°, si formerà dall' Ispettore e dal Controlloro, i quali si porranno in accordo, e poscia la presenteranno al Prefetto per essere approvata.

Essi prenderanno per base della pianta il numero de' fanali, dovendo ripartire le otto sezioni in modo, che ciascuna ne abbia approssi-

come pure i soldi, i gradi, la dipendenza, e gli obblighi di tutti coloro che vi sono addetti. Ebbero gl' impiegati di tal

mativamente eguale quantità, onde così ottenersi la possibile proporzione nel servizio degl' impiegati.

La pianta suddetta dovrà formarsi entro lo spazio di mesi tre a contare dal primo del prossimo entrante mese di settembre, e se sia possibile ancor prima, ed in tale intervallo il servizio della illuminazione si proseguirà nello stato attuale da' nuovi impiegati.

Art. 6. Ad ogni sezione il Prefetto destinerà quattro invigilatori, cioè uno da ciascuna delle tre classi, ed il quarto da' soprannumerari.

Art. 7. Ogni sezione avrà un registro per annotarvisi tutte le particolarità del servizio notturno degl' invigilatori. Un altro registro servirà per le incombenze del Controlloro.

Il Ministro della Polizia Generale farà somministrare i registri suddetti secondo i modelli, che il Prefetto formerà.

Art. 8. I fondi che finora si trovano assegnati per lo pagamento degl' impiegati nel ramo della illuminazione, cioè quelli che mensualmente e rispettivamente ai somministrano dalla Città di Napoli e dall' appaltatore della illuminazione, restano esclusivamente addetti al ramo stesso, giusta le norme che in appresso verranno stabilite.

Art. 9. Gl' impiegati della illuminazione, de' quali si è fatta menzione nell' articolo 3.° saranno per questa prima volta nominati dal Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale.

Ne' casi di nomine successive è attribuita al Prefetto quella degl' invigilatori di terza classe, degl' invigilatori soprannumerari e del portiere, previa però l' approvazione del suddetto Ministro.

Tra gl' invigilatori di 1.ª classe il Ministro medesimo ne destinerà due alla immediazione dell' Ispettore, ed uno a quella del Controlloro.

Art. 10. Nelle promozioni si avranno presenti i requisiti d' idoneità, di energia, di assiduità e di esattezza. L' anzianità sarà preferita soltanto quando concorrano i requisiti sopra espressi.

Rimarrà in arbitrio del Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale di prescegliere l' Ispettore ed il Controlloro da qualsivoglia delle classi inferiori degl' impiegati suddetti, ed anche fuori di esse, se l' occorrenza così esigesse.

ramo divisa uniforme, distinta per grado, ed i soldi furono anche ragguagliati alle eventualità in occasione di ritiro.

TITOLO II.

DE' SOLDI DI ATTIVITA' E DI RITIRO.

Art. 11. Agl' impiegati, di cui è stato proposito nell' articolo 3.°, si assegnano i soldi mensuali nelle proporzioni qui appresso notate, cioè:

All' Ispettore.	duc.	40
Al Controlloro.	»	40
Agl' invigilatori di 1.ª classe.	»	15
Agl' invigilatori di 2.ª classe.	»	10
Agl' invigilatori di 3.ª classe.	»	8
A' soprannumerari.	»	5
Al portiere.	»	7

Niuno avrà dritto ad indennità di sorta alcuna.

Pe' tre invigilatori di 1.ª classe, destinabili alla immediazione dell' Ispettore e del Controlloro, giusta l' art. 9, il soldo invece di ducati quindici sarà di ducati venti al mese per ciascuno, durante però l' incarico di tale immediazione.

Art. 12. Gl' impiegati attuali che si trovano in possesso di un soldo maggiore di quelli fissati nell' articolo precedente, continueranno a percepire il pristino soldo, finchè apparterranno al ramo della illuminazione.

Art. 13. Gl' impiegati attuali, a cui per effetto della nuova nomina spetterebbe un soldo maggiore di quello che ora percepiscono, non potranno godere del dippiù, se non a misura delle vacanze delle piazze di ritiro, e secondo che cesseranno le gratificazioni personali, di cui alcuni impiegati sono in possesso. In tali casi verrà ripianato il *deficit* de' nuovi soldi con la gradazione di preferirsi sempre l' anteriorità delle nomine antiche.

Art. 14. L' istessa regola valerà per coloro che trovansi ora servendo da soprannumerari gratuitamente, ed a' quali per effetto della nuova nomina viene stabilito un soldo. Essi cominceranno a percepirlo nel tempo e ne' modi sopra espressi.

Infine si additò il metodo per lo adempimento de' rispettivi doveri, e quello circa la corrispondenza coi superiori.

Art. 15. Sono eccettuati da queste regole l' Ispettore ed il portiere.

L' Ispettore percepirà dal giorno della sua nomina a conto del soldo la somma residuale, che in ogni mese risulta dagl' indicati due fondi della illuminazione, detratti i soldi di attività su le basi attuali, di gratificazione e di ritiro. Per lo dippiù che manca a' ducati quaranta del di lui soldo mensuale, sarà preferito a tutti gli altri impiegati nei casi di vacanze delle piazze di ritiro, o di cessazione delle gratificazioni personali.

Il portiere godrà dal giorno della sua nomina l' intero soldo.

Art. 16. Gl' impiegati attuali che verranno posti al ritiro, riceveranno mensualmente i soldi, di cui sono ora in possesso, detrattane solamente la sesta parte.

Art. 17. Le piazze di ritiro non si provvederanno ne' casi di vacanza, dovendo rimanere abolite per adeguarsi i soldi degl' impiegati attivi.

Art. 18. Tanto gl' impiegati attivi, quanto quelli che saranno chiamati al ritiro, proseguiranno a percepire i soldi rispettivi sopra ciascuno de' due fondi addetti alla illuminazione, dove attualmente si trovano loro assegnati, serbandosi la stessa ripartizione, meno per la sesta parte de' soldi di ritiro, che dee rimaner detratta, giusta il precedente art. 16.

TITOLO III.

DE' DISTINTIVI DEGL' IMPIEGATI DELLA ILLUMINAZIONE.

Art. 19. Gl' impiegati che han formato oggetto dell' articolo 3.° useranno l' abito di color d' olio oscuro con collaretto rosso, e con bottoni di metallo bianco, cappello appuntato senza fiocchi, e senza coccarda. Useranno la spada anche senza fiocchi.

Avranno sul collaretto e sui paramani le bacchette di argento colle differenze che seguono:

L' Ispettore ed il Controlloro porteranno sul collaretto e sui paramani le bacchette di argento, giusta l' annesso modello numero 1, cioè

Poscia le osservazioni fatte nello attuarsi il novello organamento su ciò che convenisse modificare ed in-

della dimensione di quattro quinti di oncia di palmo, non compresa la linea superiore.

Gl' invigilatori di 1.ª classe avranno sul collaretto e sui paramani le bacchette di argento, giusta l' annesso modello num. 2, cioè della dimensione di due quinti di oncia di palmo, non esclusa la linea superiore.

Gl' invigilatori delle altre classi, e gl' invigilatori soprannumerarî avranno le bacchette di argento della stessa dimensione di due quinti di oncia di palmo nella sola estremità superiore del collaretto e sui paramani.

Il portiere avrà soltanto a' paramani la bacchetta d' argento di due quinti di oncia di palmo.

Art. 20. L' abito co' distintivi sarà di precisa obbligazione per gli impiegati della illuminazione, allorchè disimpegnano i doveri di servizio.

TITOLO IV.

DE' DOVERI DEGL' IMPIEGATI DELLA ILLUMINAZIONE.

Art. 21. L' Ispettore vigila su lo stato generale della illuminazione, e per la manutenzione de' fanali di tutte le sezioni.

Eseguisce in ogni notte delle ispezioni in ore diverse, ed incaricherà contemporaneamente gl' invigilatori della sua immediazione per far loro eseguire delle visite, secondo le direzioni che stimerà di dare a' medesimi.

Ha la corrispondenza col Prefetto, al quale deve in ogni mattina dirigere un rapporto generale del servizio notturno.

Riceve dagl' invigilatori delle Sezioni i rapporti giornalieri, e comunica ad essi le particolarità di servizio, e tutte le disposizioni che occorrono.

Veglia sui loro andamenti ed esattezza nel servizio, potendo con motivato rapporto provocare dal Prefetto i temperamenti che convenissero per le mancanze degl' invigilatori.

novare di leggieri suggerirono, come scorgesi da una deliberazione ministeriale emessa in data de' 28

Adempisce a tutti gli altri ordini che il Prefetto crederà di dargli.

Art. 22. Il Controlloro, indipendentemente dall' Ispettore, esercita anch' egli la sorveglianza notturna in tutte le sezioni, e potrà incaricare, secondo che stimi, anche l' invigilatore, ch' è alla di lui immediazione.

Riferisce in ogni mattina al Prefetto le irregolarità che abbia rimarcate nella illuminazione, o nel servizio degl' invigilatori.

Porta innanzi il registro di controllo, nel quale si annotano tutte le contravvenzioni risultanti dal rapporto generale dell' Ispettore.

Espone al Prefetto le mancanze nelle quali incorra l' invigilatore destinato alla sua immediazione.

Eseguisce tutte le altre disposizioni del Prefetto.

Art. 23. Gl' invigilatori alla immediazione dell' Ispettore e del Controlloro sono obbligati alle ispezioni notturne, secondo che costoro prescriveranno loro.

Art. 24. Assisteranno periodicamente presso i medesimi per la corrispondenza, pe' registri, e per ogni altro incarico dipendente dal ramo a cui sono addetti.

Art. 25. Gl' invigilatori destinati alle Sezioni eseguiranno il servizio ed il giro notturno delle Sezioni rispettive nel modo e secondo l' orario che determinerà il Prefetto, il quale potrà avvalersi del parere dell' Ispettore, e del Controlloro per questa parte di servizio.

Debbono inoltre gl' invigilatori suddetti accorrere in ogni urgenza d' incendio, di rissa, di aggressione, ed in qualsivoglia altro caso che comprometta l' ordine pubblico e la sicurezza individuale nel perimetro della propria Sezione, cooperando a dar soccorso, a trattenere i colpevoli, a non far sottrarre gli oggetti di convinzione, ed a spedire subito l' avviso di tali avvenimenti alla Polizia ordinaria del quartiere a cui la sezione appartiene.

Noteranno nel registro della sezione tutte le circostanze del servizio eseguito, e faranno in ogni mattina rapporto distinto all' Ispettore.

Art. 26. Il portiere è obbligato ad assistere presso l' Ispettore, a rilevare in ogni mattina i rapporti degl' invigilatori da tutte le Sezioni,

aprile 1837 (1), taluni cangiamenti tanto pel numero, quanto per le qualità, gradi e soldi degl' im-

e presentarli all' Ispettore medesimo, come altresì di ricapitare ogni altra corrispondenza relativa al servizio della illuminazione.

Art. 27. Il Prefetto, intesi l' Ispettore ed il Controlloro (se lo giudichi opportuno), emetterà le istruzioni pratiche per tutte le occorrenze del servizio della illuminazione, per la formazione de' registri delle sezioni, e di quello del controllo, come anche per ogni altra particolarità cho possa riguardare un tal ramo, dandone partecipazione al Ministro.

Art. 28. Il Prefetto medesimo, per la parte che lo concerne, avrà cura dell' esatta osservanza di questo regolamento, che dovrà aver vigore dal primo dell' entrante mese di settembre.

(1) IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE

Traendo dall' esperienza l' osservazione che nell' attual pianta organica dell' ispezione della illuminazione della città di Napoli vi ha qualche impiego, come sono quelli del Controlloro e de' Sottispettori, uno dei quali già vaca, la di cui esistenza è meno dettata nella presente condizione da' reali bisogni di servizio, che mantenuta per personali considerazioni; e volendo dare a questo ramo di amministrazione un migliore ordinamento nell' interesse dei funzionari tutti che vi sono adatti, conciliando le vedute di servizio colle individuali, ha ravvisato provvido espediente che pel tratto avvenire gl' impieghi suddetti, venendo a vacare per miglioramento di condizione, o altra circostanza de' funzionari che or ne sono in possesso, non sieno più provveduti, ma restino soppressi, onde con l' economia degli averi di quelli, ed a misura delle vacanze, dar gradatamente aumento al soldo degli altri impiegati dell' amministrazione.

Mosso quindi da tali vedute il Ministro determina quanto segue:

Art. 1. L' ispezione della illuminazione della città sarà composta da un Ispettore e quarantotto invigilatori, divisi in dodici di 1.ª classe, in dodici di 2.ª classe, dodici di 3.ª, e dodici soprannumeri.

Art. 2. I loro soldi saranno i seguenti, i quali continueranno ad

piegati; conciliandosi così il costoro vantaggio col bene del servizio.

Per la illuminazione de' portoni in Napoli tro vasi pubblicata un' ordinanza di Polizia in data de' 10 feb. 1826 (1),

essere pagati da' fondi corrisposti dal Corpo di città, proseguendo a supplirsi al dippiù da quelli del Ministero, o della Prefettura

all' Ispettore.	duc. 40
all' Invigilatore di 1.° classe.	16
all' Invigilatore di 2.° classe.	10
all' Invigilatore di 3.° classe.	6
al soprannumero.	3
vi sarà un serviente col soldo di duc.	6

Art. 3. Quando per licenza, malattia o altro motivo verrà a mancare l' Ispettore, sarà supplito da un invigilatore, il quale, durante tal servizio godrà una mensile gratificazione di ducati 6.

Art. 4. Con particolare determinazione verrà provveduto al metodo delle spese.

(1) IL PREFETTO

Volendo sempre più con efficaci misure garentire da ogni attentato in tempo di notte le case particolari;

DISPONE

Art. 1. Tutti i portoni e le porte de' palagi e delle case di questa Capitale, e degli altri luoghi soggetti alla giurisdizione della Prefettura, dovranno essere illuminati dalle ore 24 e durante tutta la notte. Gli abitanti che vorranno dispensarsi da tale obbligo saranno tenuti di chiuderli nell' ora indicata.

Art. 2. Le contravvenzioni verranno punite con l' ammenda di Polizia. Questa pena potrà essere applicata al *maximum* a norma della gravità de' casi, oltre alle pene maggiori nelle quali potrà incorrersi da' recidivi.

Art. 3. Qualora fra gl' inquilini della casa sorpresa in contravven-

ricordata perchè non cadesse in obblio a' 16 dicembre 1848.

Ed in Palermo ne fu pubblicata una simile a 12 gennaio 1842 (1).

zione esistesse l' accordo d' illuminare in giro, sia per la sera, sia per settimana, o per altro periodo qualunque, il Commessario di Polizia verificherà a qual inquilino spettava in quella sera di far illuminare, acciò questi possa essere assoggettato a quanto prescrive l' art. 2.

Art. 4. I Commessari di Polizia nella Capitale ed i Funzionari dei Reali Siti di Portici e Capodimonte, sono incaricati di vegliare alla esatta osservanza del presente Regolamento.

(1) *Considerando che l' entrate delle case che si lasciano al buio, servono sovente a' malintenzionali o di asilo per sottrarsi momentaneamente dalla vigilanza della forza pubblica, o di comodo per la esecuzione de' loro criminosi disegni;*

Veduto l' art. 461, n.° 1.°, delle leggi penali;

IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA

Art. 1. Le porte dell' entrate delle case esistenti tanto nell' interno quanto nell' esterno di questa capitale, dovranno chiudersi alle ore 24.

Art. 2. Sono eccettuate da questa disposizione quelle entrate soltanto che si manterranno illuminate.

Art. 3. Nelle case composte di più appartamenti la responsabilità sarà a peso di tutti coloro che abitano detti appartamenti.

Art. 4. I contravventori saranno soggetti alle pene di polizia, ai termini degli art. 36, 41 e 43 delle leggi penali.

Art. 5. I Commessari, gl' Ispettori, e tutti gli agenti della polizia e della forza pubblica, sono incaricati di vigilare per la esecuzione della presente ordinanza.

Ve ne sono pure in diversi capoluoghi di provincia, che a scanso d' inutili ripetizioni noi non riportiamo.

E per illuminarsi anche in Napoli lo esteriore delle botteghe, evvi ordinanza in data de' 28 maggio 1842 (1).

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

A rendere viemaggiormente illuminate le strade ed i vicoli in tempo di sera, ciò che contribuisce sommamente allo scopo della pubblica sicurezza, sopratutto in quelle strade di molto traffico:

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Tutti gli esercenti di qualsivoglia arte o mestiere, anche i negozianti, venditori, ed altri che avessero bisogno di tenere aperte dalle ore 24 in poi le rispettive botteghe, hanno l' obbligo di tenere acceso un lume, sia ad olio o a gas, nell' esteriore delle medesime, e fino a che non le vorranno chiudere.

Art. 2. Lo stesso dovere hanno coloro che tenessero le botteghe per uso di abitazione, e che fossero site nelle strade principali.

Art. 3. I contravventori saranno puniti con chiudere la bottega alle ore 24 e con le pene di Polizia.

Art. 4. I Commessari de' quartieri, ed altri agenti vigileranno attentamente alla esatta esecuzione di questa ordinanza.

SALUTE PUBBLICA, SEPOLTURE PER QUANTO RIGUARDA OBBIETTO SANITARIO, MACELLI, EC. — SEPOLTURE PER LA INUMAZIONE DEI SUICIDI, PUBBLICI IMPENITENTI, MORTI IN DUELLO, ED ACATTOLICI.

Con decreto del 25 maggio 1853 (1) fu approvato un regolamento generale per tutelare la salute pubblica,

(1) Veduto il regolamento generale di servizio sanitario marittimo per al presente in vigore ne' nostri reali domini al di qua ed al di là del Faro;

Volendo adottare novelle norme, le quali mentre arrechino maggiori vantaggi al commercio, e siano accomodate alle speciali condizioni geografiche, economiche ed amministrative de' nostri reali domini, diano le maggiori guarentigie alla tutela della pubblica salute, che sta in cima ad ogni altro interesse;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, e del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno;

Udito il Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Approviamo pe' nostri reali domini di qua e di là del Faro il regolamento di servizio sanitario esterno annesso al presente decreto, dichiarando abolita ogni disposizione che vi si opponga.

Art. 2. Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato, i nostri Direttori de' Ministeri e reali Segreterie di Stato, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che può riguardargli.

obbietto importante per la cui incolumità si esigono grandi cure, stabili norme e prescrizioni sufficienti a

REGOLAMENTO GENERALE

DI SERVIZIO SANITARIO ESTERNO

TITOLO PRELIMINARE

Art. 1. La salute pubblica può venir compromessa per via di mare, e per via di terra, massimamente dalla introduzione della peste, della febbre gialla e del colera asiatico, malattie esotiche importabili, e con opportuni mezzi coercibili.

Può venir compromessa per via di mare,
1. dagli approdi de' bastimenti di varia specie;
2. da' naufragi che possono avvenire sulle coste;
3. dalle cose che sono gittate al lido dalle onde.

Può venir compromessa per via di terra,
1. dalle persone che transitano;
2. dalle merci.

PARTE PRIMA

SERVIZIO SANITARIO MARITTIMO

Art. 2. Il servizio sanitario marittimo è stabilito per conoscere le condizioni degli approdi, de' naufragi, e delle cose gittate al lido dal mare, e per applicare l'analogo trattamento, a fine di evitare i pericoli di un contagio.

garentirla, ed è scopo di leggi, di regolamenti e di sanzioni speciali presso tutte quelle nazioni, tra le quali anche per poco la civiltà faccia progressi.

TITOLO I.

DELLE CONDIZIONI DEGLI APPRODI.

Art. 3. Le condizioni dell' approdo di un bastimento vengono determinate,

1. dalla sua provegnenza;
2. dalla identità e qualità del suo carico;
3. dallo stato dell' equipaggio e de' passeggieri che possono essere imbarcati;
4. dalle particolarità della navigazione eseguita.

CAPO I.

Della provegnenza.

Art. 4. La provegnenza di un bastimento viene indicata dal luogo donde esso è partito in libera pratica.

Art. 5. I luoghi donde i bastimenti provengono possono essere o *infetti*, o *sospetti*, o *liberi*.

Si chiamano *infetti* i luoghi ove regna in atto la peste, la febbre gialla, o il colera asiatico. Per luogo *infetto* s' intende non solamente la città o il paese in cui è uno de' mentovati malori, ma anche le sue dipendenze territoriali colle quali dee serbare relazioni necessarie.

Si chiamano *sospetti* i luoghi che sono in libera comunicazione con gli infetti, sia per via di terra, sia per via di mare, o che non applicano sufficienti misure per guarentirsi da' luoghi infetti.

Si chiamano *liberi* i luoghi ove si vive senz' alcun sospetto o pericolo delle tre succennate malattie contagiose.

Art. 6. I supremi Magistrati di sanità formeranno periodicamente in ogni anno il quadro generale, in cui i diversi luoghi e le loro territoriali dipendenze verranno distinti nel modo indicato nello articolo

Non potevamo noi dunque esser gli ultimi a stabilire massime acconce a tutelare il godimento di questo bene

precedente, secondo le officiali notizie che si avranno dello stato di salute che ivi rispettivamente si gode, e del servizio sanitario che vi è stabilito.

I Soprantendenti generali faranno pervenire questo quadro per mezzo degl' Intendenti delle provincie a tutte le deputazioni di salute che da loro dipendono, ed alle autorità sanitarie estere con cui trovansi in corrispondenza. Ciascuna deputazione ha l' obbligo di tenerne affissa una copia innanzi alla porta dell' ufficio per intelligenza di coloro i quali possono prendervi interesse.

I cangiamenti che nel corso dell' anno i Magistrati potranno apportare nella suddetta classificazione de' luoghi saranno dagli stessi Soprantendenti generali comunicati, come sopra, alle diverse deputazioni, e da queste segnati al margine del quadro generale, colla data del giorno in cui è stato determinato il cangiamento.

Tanto il quadro generale delle località, quanto i cangiamenti che nel corso dell' anno vi si potranno apportare, debbono per cura dei Soprantendenti generali venir pubblicati ne' giornali officiali del Regno.

Art. 7. Fino a che nel Levante Ottomano, nell' Egitto, nelle Reggenze di Tripoli e di Tunisi, e nello Impero del Marocco non sarà ordinato il servizio sanitario su tutti i punti con le norme istesse mantenute in Europa, quelle località, benchè libere, potranno essere assoggettate a provvedimenti eccezionali.

Le Antille ed il Mississipì, dove la febbre gialla è endemica, potranno, benchè libere, essere assoggettate ancora a provvedimenti eccezionali.

Art. 8. Allorchè in una località qualunque avvenga uno o più casi di malattia che si sospetti appartenere ad una delle tre contagiose, saranno adottati provvedimenti eccezionali e temporanei fino a che durerà la sospezione.

supremo. Quindi la legge de' 20 ottobre 1819 con principi e con metodi uniformi in tutti i Reali dominî,

CAPO II.

Della identità e qualità del carico.

Art. 9. È identità nel carico di un bastimento allorquando i generi che lo compongono si trovano essere identicamente quelli che in realtà vi furono imbarcati.

La mancanza d' identità nel carico di un bastimento altera subito le condizioni particolari del suo approdo.

Art. 10. La qualità del carico di un bastimento vien determinata dalla natura de' generi che vi sono imbarcati, i quali si distinguono in *suscettibili* ed in *insuscettibili*.

Art. 11. Si considerano come generi di loro natura suscettibili,

1. l' uomo; e tutti gli animali pelosi, pennuti e lanuti;

2. la lana, il cotone, la canapa, il lino, la seta, il calamo, la stoppa, i crini, i capelli, i peli di animali, e tutte le manifatture risultanti da queste diverse materie, come sono panni, tele, stoffe, seterie, feltri, tappeti, cappelli ec.;

3. le spugne, la carta, i libri, le pergamene, le penne;

4. i marrocchini, le cordovane, le basane, e tutte le specie di pelli e di cuoja.

Art. 12. Si considerano come generi per accidente suscettibili,

1. le candele di sego e di cera per ragion della bambagia che vi è unita;

2. il pane allorchè è caldo;

3. i metalli, siano semplici, siano lavorati, siano monetati, per ragione della ruggine che possono contenere, dell' untume che naturalmente vi si attacca nell' essere maneggiati, e delle carte o altre materie suscettibili in cui possono trovarsi avvolti;

4. i tabacchi, la crusca, la cera vergine, lo zaffrone, lo zafferano, e tutte le biade e granaglie, per ragion de' fili, degli sterpi, e delle altre materie suscettibili che possono esservi frammischiati;

5. i fiori freschi e secchi, le piante e i frutti che abbiano sterpi

ed in coordinazione dello spirito delle altre leggi e de' regolamenti e istenti sull' amministrazione interna

~~~~~~~~

secchi, o pure siano legati con filo, o siano coperti di lanugine al di fuori, come è il dittamo, e come sono le mandorle, i dattili ed i pistacchi colla corteccia, non meno che i legumi col boccello o guscio, e la vallonea.

Art. 13. Tutti gli altri generi non classificati ne' due articoli precedenti si considerano come insuscettibili.

CAPO III.

Dell' equipaggio di un bastimento, e de' passeggieri che possono trovarvisi imbarcati.

Art. 14. Gl' individui che compongono l' equipaggio di un bastimento, e quelli che vi sono imbarcati a titolo di passeggieri debbono presentare sempre,

1. integrità di numero;
2. identità di persone;
3. ottimo stato di salute.

Restano però alterate le condizioni di un approdo per ragione di detti individui,

1. quando se ne osservi accresciuto o diminuito il numero; perchè nel primo caso l' individuo che si trova di più può essere stato preso in luoghi infetti o sospetti, ed anche dal bordo di qualche bastimento infetto o sospetto; e nel secondo caso l' individuo che si trova di meno può essere perito di malattia equivoca e contagiosa durante il viaggio, ed averne contaminato il resto della imbarcazione;

2. quando alcuno di essi non si trovi di essere identicamente quello che in realtà vi fu imbarcato; perchè allora questo scambio di persone può essere stato fatto in qualche luogo infetto o sospetto, ed anche in mare dal bordo di qualche bastimento infetto o sospetto;

3. quando uno o più di essi siano attaccati da malattie equivoche; perchè allora bisogna attendere l' esito della malattia per assicurarsi che essa sia d' indole ordinaria e non contagiosa.
~~~~~~~~

del Regno, aveva provveduto che un Magistrato superiore residente in Napoli soprantendesse a quanto alla salute

CAPO IV.

Delle circostanze della navigazione eseguita.

Art. 15. Un bastimento può nel corso della sua navigazione,

1. essere obbligato dalla forza de' venti o da altre imperiose eventualità a toccare luoghi sottoposti ad un trattamento sanitario più rigoroso di quello a cui è sottoposto il luogo donde è partito;

2. può imbattersi in altri bastimenti infetti o di origine ignota e sospetta, che si trovino percorrendo i medesimi mari.

Queste due circostanze della navigazione eseguita da un bastimento alterano subito le condizioni del suo approdo, quando esso abbia avuto il menomo contatto co' suddetti luoghi toccati di passaggio, o coi suddetti bastimenti incontrati a caso.

TITOLO II.

DEL MODO DI CONOSCERE LE CONDIZIONI DI UN APPRODO.

Art. 16. Si prende conoscenza di un approdo,

1. per mezzo della patente;
2. per mezzo del costituto;
3. per mezzo della visita;
4. per mezzo del giornale di navigazione de' legni di vela quadra o de' piroscafi, che i capitani sono obbligati di tenere.

CAPO I.

Della patente.

Art. 17. La patente è una carta autentica che le autorità sanitarie muniscono delle loro firme, e di tutte le indicazioni delle quali si parlerà ne' seguenti articoli, ed indi rilasciano a' capitani o padroni di bastimenti allorchè essi sono per partire da un dato luogo.

pubblica si attiene; che gl' Intendenti venissero considerati, alla dipendenza del detto Magistrato, quali di-

Art. 18. La patente dee prima di ogni altro contenere l' indicazione del luogo donde ibastimenti partono, con una espressa e distinta dichiarazione dello stato di salute che ivi si gode, affinchè ciò serva di notizia officiale ovunque essi vanno ad esercitare il loro traffico.

Art. 19. In conseguenza di ciò che è prescritto nell' articolo precedente, la patente è di tre specie, giusta la triplice classificazione dei luoghi enunciata nell'articolo 5 del presente regolamento.

Si chiama *patente sporca* quella che, rilasciata in luogo infetto, porta la dichiarazicue che ivi esista in atto una delle tre malattie contagiose.

Si chiama *patente tocca* quella che è rilasciata in luogo sospetto, o che porta tal dichiarazione da far noverare il luogo di provenienza fra i sospetti.

Si chiama *patente libera* quella che, rilasciata in luoghi liberi, porta la dichiarazione che ivi si gode perfettissima salute.

Art. 20. Oltre alla dichiarazione di cui si parla ne' due precedenti articoli, la patente dee indicare,

1. la data del giorno in cui vien rilasciata;

2. il nome, l' età e la filiazione del capitano o del padroue del bastimento al quale si rilascia;

3. la denominazione del bastimento, il tonnellagglo e la bandiera di cui è coverto;

4. i nomi, le età, le filiazioni, lo stato di salute di tutti gl' individui che vi sono imbarcati sia come formanti l' equipaggio, sia come passeggieri;

5. la specificazione del luogo per cui è diretto;

6. la circostanza se esso sia vôto o carico; ed in questo ultimo caso qual sia la natura delle merci onde il carico si compone.

Art. 21. Le patenti non debbono essere manoscritte, ma in istampa; nè debbono avere raschiature, cassature, o altra specie d' irregolarità che ispirino il dubbio di essere state falsificate o in qualunque modo alterate.

Le patenti scritte in idioma greco non saranno ricevute che quando provengano dalla Grecia o dalle Isole Ionie.

rettori del servizio sanitario nella loro provincia; che si creassero deputazioni locali, e che gli uffiziali comu-

Art. 22. Le patenti che si rilasciano dalle deputazioni di salute del Regno delle Due Sicilie saranno di una edizione uniforme ed invariabile, secondo il modello annesso al presente regolamento.

Per evitare le falsificazioni e le frodi, le patenti saranno stampate sotto la particolare vigilanza delle Soprantendenze generali di salute, si faranno bollare nelle rispettive amministrazioni generali del registro e bollo, e saranno munite di una cifra delle Soprantendenze medesime che ne garentisca da per tutto l'autenticità.

Art. 23. Le deputazioni di salute si debbono dirigere alle Soprantendenze generali da cui dipendono per essere provvedute di un dato numero di patenti in bianco, che poi riempiendo delle corrispondenti firme e solennità possono rilasciare nelle occorrenze a' capitani o padroni di bastimenti che ne domandino.

Le deputazioni sono responsabili che alcuna patente in bianco non sia involata, per evitare che qualche navigante se ne serva fraudolentemente dopo averla riempita di firme e d' indicazioni false.

Art. 24. I capitani o padroni di bastimenti debbono provvedersi indispensabilmente della patente di salute, custodirla gelosamente come il primo legale documento della regolarità della loro navigazione, ed esibirla alle autorità sanitarie allorchè ne vengono richiesti al loro primo approdo in un porto.

Art. 25. La patente non sarà considerata come valevole, se non sarà rilasciata fra le quarantotto ore che hanno preceduto la partenza.

Se la partenza è ritardata, la patente dovrà essere vistata dall' autorità che l' ha rilasciata, la quale menzionerà se lo stato sanitario del luogo sia rimasto lo stesso, o se abbia subito qualche cambiamento.

Art. 26. Sono dispensati di portar patente sanitaria le scorridole doganali, i legni guarda-coste, le piccole barche che fanno un servizio periodico, la pesca o altra specie di traffico giornaliero sulle coste medesime del Regno delle Due Sicilie, ma in una navigazione che non oltrepassi la estensione di venti miglia.

nali fossero anche agenti sanitari del servizio interno alla dipendenza degl' Intendenti. Con siffatta legge si prescrisse eziandio la compilazione di regolamenti pel servizio sanitario marittimo ovvero esterno e pel servizio sanitario

CAPO II.

Del costituto.

Art. 27. Il costituto è un atto legale con cui il capitano o padrone di un bastimento è obbligato a deporre innanzi alle autorità sanitarie, giusta le interrogazioni che gli vengono fatte, su tutte le circostanze della navigazione eseguita dal momento della sua partenza in pratica da un luogo fino a quello dello approdo nel luogo ove se gli domanda il costituto.

Art. 28. Il costituto dee stendersi in forma di domande e di risposte, e colle necessarie dichiarazioni sulle leggi punitive de' costituti falsi.

Art. 29. Il costituto dee essere convalidato da giuramento, e sottoscritto dal capitano o padrone che si chiama a deporre.

Quando il capitano o padrone non sappia scrivere, e non vi sia tra l' equipaggio del bastimento altro individuo che possa fare in ciò le sue veci, le corrispondenti autorità sanitarie ne faranno espressa menzione al termine dell' atto.

Art. 30. Quando nel costituto del capitano o padrone di un bastimento si scovra equivoco o contraddizione co' fatti indicati nella patente, si debbono separatamente chiamare a deporre tutti gl' individui dell' equipaggio, ed anche i passeggieri che possono esservi imbarcati, non che esaminarsi il giornale di navigazione.

Sono eccettuati da questa regola i legni da guerra, pe' quali dee darsi il costituto secondo il disposto ne' due precedenti articoli, ma dal solo comandante o da colui che ne sostiene le veci.

interno, pubblicati posciа in data del 1.° gennaio 1820. Senonchè quello riguardante il servizio esterno avendo subite delle modificazioni coll' altro r. decreto del 23 maggio 1835 questo vien da noi riportato qui quasi

CAPO III.

Della visita.

Art. 31. La visita ha per oggetto di assicurarsi,

1. della integrità di numero, della identità di persona, e dello stato di salute di tutti gl' individui che sono a bordo di un bastimento;

2. della natura ed identità de' generi di cui il bastimento è carico.

Art. 32. I deputati di salute si assicureranno della integrità del numero, e della identità delle persone degl' individui che sono a bordo di un bastimento, chiamandoli tutti a rassegna innanzi ad essi, e confrontandoli co' nomi e colle filiazioni indicate nella patente.

Si assicurano inoltre della integrità di numero de' suddetti individui, facendo montare a bordo del bastimento una guardia sanitaria, per verificare se vi sia nascosto qualche individuo di più non descritto nella patente.

Art. 33. I deputati si assicurano dello stato di salute di detti individui, facendoli visitare un per uno alla loro presenza dal medico o chirurgo sanitario a ciò particolarmente destinato.

Trattandosi di un legno provegnente da luogo infetto o sospetto, e non contentandosi il medico di avere osservato gl' individui dal loro semplice aspetto, sarà in sua libertà di farli denudare, specialmente per vedere se nell' inguine o sotto le ascelle fosse qualche tumore o altra equivoca indicazione morbosa.

Quando tra i medesimi individui fossero donne, che il medico credesse di doversi osservare a nudo, allora la visita si farà in modo che non restino violate le leggi della decenza.

Art. 34. Il medico appena eseguita la visita dee stenderne una fede giurata, indicando in essa minutamente tutte le particolarità osservate nella salute degl' individui.

Trovandone qualcheduno infermo di malattia equivoca, egli dee im-

interamente, dappoichè non sapremmo intorno a tali materie scindere le conoscenze pei funzionari di Polizia, atteso

~~~~~~~~

medialamente aprirvi un giornale patologico, e descrivere in esso giorno per giorno, secondo le regole ed il linguaggio dell' arte, i caratteri e le fasi della malattia, ed il metodo di cura che avrà giudicato opportuno di applicarvi.

Art. 35. Pe' bastimenti soggetti a riserva, quando non vi sia alcun caso di malattia fra gl' individui che vi sono imbarcati, le visite del medico debbono essere sempre due, una al cominciamento e l' altra al termine della contumacia.

Art. 36. I deputati si assicurano della natura ed identità delle merci di cui un bastimento si annunzia carico per mezzo delle guardie sanitarie che si fanno montare a bordo del bastimento. Le guardie dopo di aver praticato le più esatte ricerche in tutte le parti del legno, faranno subito conoscere il risultato della loro visita a' corrispondenti deputati di salute.

Art. 37. Allorchè trattasi di generi che quantunque provenienti da luoghi liberi possono essere originari di località dove regni in atto una delle tre malattie contagiose, ove non fossero accompagnati da un certificato consolare o da altro documento rilasciato dall' autorità sanitaria, che ne attesti l' origine o assicuri di essere stati precedentemente altrove espurgati, i deputati potranno fare eseguire in via eccezionale la ricognizione di essi generi per mezzo di periti a loro scelta, per assicurarsi se fossero veramente originari dalle cennate località.

Art. 38. I capitani o padroni di bastimenti sono obbligati di prestarsi alle visite ne' casi preveduti e richiesti dal presente regolamento.

Art. 39. La visita per quel che riguarda la integrità di numero e la identità di persona degl' individui i quali sono a bordo di un legno, e per quel che riguarda la natura ed identità de' generi che possono esservi imbarcati, dee considerarsi come una verifica di ciò che nella patente e nel costituto è detto su questo particolare. Quindi allorchè la visita offre qualche dato in opposizione a quelli dichiarati nella patente e nel costituto, i deputati ne debbono stendere subito un atto in forma di processo verbale.

Art. 40. I legni da guerra non vanno soggetti ad alcuna specie di visita.
~~~~~~~~

i contatti immediati che eglino aver possono col Magistrato (*) e con tutti gli Agenti alla cui vigilanza la

Il comandante dee assicurare sulla sua parola di onore la integrità di numero, e la identità delle persone degl' individui imbarcati sul legno di suo comando; dee manifestare le alterazioni che possono esservi avvenute; dee far conoscere la natura de' generi che abbiano potuto essere presi nel luogo donde è partito. Se tra i suoi individui ve ne sia qualcuno infermo, dee indicare a' deputati l' indole della malattia mercè una fede giurata del medico o chirurgo di marina che egli tiene imbarcato; e non avendo alcun medico o chirurgo di marina, dee far visitare l' infermo dal medico sanitario.

E finalmente se il legno da guerra derivi da luogo infetto o sospetto senza aver praticato, il comandante dee far visitare da persona di sua fiducia, lu sua presenza o in presenza di un uliziale da lui incaricato, tutt' i bagagli degl' individui del suo equipaggio e de' passeggieri che possano esservi imbarcati, nel fine di assicurarsi che non vi sia alcun oggetto suscettibile preso nascostamente ne' luoghi donde è partito, e quindi accertarne i deputati di salute.

CAPO IV.

Del giornale di navigazione.

Art. 41. Il giornale di navigazione è quel libro che tutti i capitani di bastimenti di vela quadra o di piroscafi sono obbligati di mantenere per notare in esso le più minute particolarità che accompagnano la loro traversata, concernenti la salute dello equipaggio e de' passeggieri, le comunicazioni che hanno potuto avere in mare con altri legni, ed ogni altro fatto avvenuto loro durante il viaggio.

Art. 42. I capitani saranno tenuti di esibire detto giornale all' auto-

(*) *Pel decreto de' 20 ottobre 1819 sono stabiliti in Napoli un supremo Magistrato di sanità ed una Soprantendenza generale di salute, ed un Magistrato ed una Soprantendenza anche in Palermo, da cui tutte le altre Autorità che hanno uffici sanitari dipendono.*

salute pubblica è commessa, ed attesa pure la parte che essi aver debbono allo adempimento de' gravi doveri che per siffatto ramo la legge impone.

---

rità sanitaria allorchè questa lo crederà necessario per meglio chiarire le condizioni di un approdo.

TITOLO III.

DEL TRATTAMENTO SANITARIO RELATIVAMENTE AGLI APPRODI.

Art. 43. Il trattamento sanitario relativamente agli approdi è il complesso delle disposizioni che si applicano a' bastimenti di varia specie secondo le particolari condizioni del loro approdo.

Queste disposizioni si distinguono in quattro classi, e riguardano,

1. la contumacia;
2. lo espurgo;
3. la pratica;
4. i provvedimenti eccezionali per taluni luoghi.

Art. 44. I supremi Magistrati di salute formano periodicamente in ogni principio di anno il quadro del trattamento sanitario cui conviene sottoporre le diverse imbarcazioni, per le quali possa precedentemente pronunziarsi in via di disposizione generale.

Questo quadro, con tutti i cangiamenti che nel corso dell'anno possono esservi apportati, dee restar situato a fronte di quello sulla classificazione de' luoghi de' quali si parla nello articolo 5 del presente regolamento, ed avere le medesime diramazioni e pubblicità.

CAPO I.

Della contumacia.

Art. 45. La contumacia è uno sperimento di alcuni giorni, cui si sottopongono gl' individui di un bastimento, a fine di assicurarsi se su di essi si sviluppi qualche malattia d'indole contagiosa, o per meglio verificare le circostanze della sua navigazione.

Il giorno sarà sanitariamente calcolato intero, cioè di ore ventiquattro.

Il regolamento sanitario marittimo pertanto tratta dei vari modi onde la salute pubblica esser può compro-

Art. 46. L'esperimento suddetto s' impone per ragion de' luoghi da cui un bastimento proviene, allorchè questi sono classificati tra infetti e sospetti.

L'esperimento medesimo s' impone in oltre straordinariamente,

1. per ragion degl' individui che si trovano imbarcati su di un bastimento, allorchè se ne vede alterato il numero, la identità e lo stato di salute;

2. per ragion della mancanza della patente, salvo i casi previsti dallo articolo 26; o della irregolarità della medesima, allorchè questa non è rivestita delle forme, della integrità ed autenticità richieste dagli articoli 18 a 22 del presente regolamento;

3. per ragion della contraddizione in cui la patente si trova col costituto e colle visite;

4. per ragion del contatto che abbiano potuto avere i bastimenti nella loro traversata con legni infetti o sospetti.

Art. 47. La contumacia per ragion de' luoghi da' quali un bastimento proviene sarà applicata da' supremi Magistrati di salute precedentemente in via di disposizione generale.

Essa si distingue in due specie, cioè in *contumacia di rigore*, ed in *contumacia di osservazione*.

1. la contumacia di rigore va applicata alle località infette, e si consumerà nel lazzaretto: essa sarà preceduta dal bagno e dallo spoglio per gli uomini, e va congiunta allo espurgo de' generi suscettibili;

2. la contumacia di osservazione va applicata alle località sospette, e potrà consumarsi tanto sul bastimento, che in lazzaretto: essa sarà congiunta al solo sciorino degli effetti di uso sul bordo del naviglio.

Art. 48. La contumacia di rigore sarà di uguale durata tanto per le persone, quanto pe' bastimenti e per le mercanzie.

Essa sarà distinta in due periodi, *massimo* e *minimo*.

Il periodo massimo va applicato a' navigli che hanno avuto traversata infelice, cioè collo sviluppo di uno o più casi di malattia contagiosa.

messa per via di mare, sia per lo approdo de' navigli, sia pei naufragi che accader possono sulle coste, sia per le cose che vengano gittate dalle onde sul lido.

Il periodo minimo va applicato a' legni che hanno avuto traversata felice, cioè senza lo sviluppo di alcun caso di malattia.

1. Per la peste il periodo massimo va fissato a giorni venti; il minimo a giorni quindici;

2. per la febbre gialla il periodo massimo va fissato a giorni quindici; il minimo a giorni dieci;

3. pel colera asiatico il periodo massimo va fissato a giorni quindici; il minimo a giorni dieci.

Art. 49. La durata della contumacia di osservazione sarà anche distinta in due periodi, *massimo* e *minimo*.

Il periodo massimo sarà applicato a' navigli provenienti da que' luoghi sospetti, che saranno in libera comunicazione con gl' infetti.

Il periodo minimo va applicato a' legni provenienti da que' luoghi sospetti, che non usano sufficienti misure per guarentirsi da' luoghi infetti.

1. Per la peste il periodo massimo va fissato a giorni quindici; il minimo a giorni dieci;

2. per la febbre gialla il periodo massimo va fissato a giorni dieci; il periodo minimo a giorni sette;

3. pel colera asiatico il periodo massimo va fissato a giorni dieci; il minimo a giorni sette.

Art. 50. Il tempo impiegato nella traversata non sarà giammai compreso nel periodo della contumacia.

Art. 51. La durata della contumacia da imporsi per ragion dell'alterazione che si trova nel numero, o nella identità delle persone, o nello stato di salute degl' individui di un legno, allorchè non sarà giustificata con documenti o indagini, non può fissarsi precedentemente in via di disposizione generale. Essa dee venire volta per volta determinata da' supremi Magistrati secondo la natura de' casi e delle occorrenze.

Lo stesso dee dirsi relativamente alla durata della contumacia da imporsi a' legni per ragion della mancanza o delle irregolarità osser-

Perciò sono additate regole circa le condizioni degli approdi, circa la provenienza, la identità e la qualità del carico.

---

vate nella patente, o della contraddizione in cui la patente si trovi co' costituti e con le visite.

Art. 52. La durata della contumacia da imporsi ad un naviglio per ragion del contatto che abbia potuto avere nella traversata con bastimenti infetti o sospetti, sarà conforme alla condizione de' luoghi donde questi ultimi sono partiti.

Dee poi considerarsi ed essere trattato come provenienza da luogo sospetto un legno, che avesse avuto comunicazione in mare con un altro legno di cui s' ignorano le condizioni e l' origine.

Art. 53. Se un legno proveniente da luogo libero o sospetto porti generi suscettibili chiusi in balle o in altri involucri, o stivati nel legno, presi da luoghi infetti o pure originari da' medesimi, e non aperti ed espurgati nel luogo donde il legno ultimamente proviene, esso dee considerarsi come una provenienza diretta dal luogo di cui i suddetti generi sono originari, e quindi essere sottoposto al corrispondente trattamento sanitario.

Lo stesso dee dirsi nel caso in cui i generi fossero stati presi dal bordo di un altro bastimento soggetto a contumacia di rigore, dovendo allora considerarsi i generi come direttamente provegnenti dal luogo ove il suddetto bastimento li avea presi.

Le disposizioni contenute in questo e nel precedente articolo sono strettamente applicabili tanto a' legni mercantili, quanto a quelli da guerra.

Art. 54. Nel cominciamento della contumacia di rigore si dee avere sempre riguardo a' generi di cui il legno può essere carico.

Se i generi sono suscettibili, l' esperimento degl' individui non comincia se non dal giorno in cui essi si sono separati da' generi suddetti, ed abbiano subito il bagno e lo spoglio.

Ed ove il naviglio sia vuoto, o porti generi tutti insuscettibili, la contumacia principierà anche dopo il bagno e lo spoglio.

Lo spoglio si esegue obbligando tanto l' equipaggio, quanto i passeggieri a deporre gli abiti indossati durante la navigazione, ed a rivestirne altri tolti da libera pratica, o pure appartenenti ad essi me-

Sono eziandio date regole circa lo equipaggio dei bastimenti ed i passaggieri che possono trovarvisi im-

desimi, ed esistenti a bordo, ma che siano stati sottoposti al lissivio ed alle fumigazioni cloriche.

Art. 55. La contumacia di osservazione pel naviglio e per gli uomini comincerà dal momento in cui sarà stata messa a bordo la guardia sanitaria per lo sciorino degli effetti di uso.

Art. 56. La contumacia per le guardie sanitarie immischiate per praticare lo espurgo de' generi conterà dal giorno in cui sarà terminata interamente l' apertura delle balle o di altra specie d' involti, nel modo che s' indicherà nell' articolo 91.

Art. 57. Gl' individui che scontano la contumacia tanto sul legno, quanto nel lazzaretto, debbono essere custoditi e vigilati col massimo rigore, non essendo loro permesso di scendere dal bastimento, o uscire dai recinti del lazzaretto, e di avere la menoma comunicazione colla gente in pratica.

Art. 58. Se un individuo in pratica si pone a contatto con un individuo in contumacia, o con oggetti suscettibili al medesimo appartenenti, dee egli rimanere sottoposto alla contumacia stessa, e correre lo stesso destino dell' individuo in contumacia con cui si è posto in contatto.

Dee anche severamente evitarsi che individui appartenenti a contumacie diverse, o a contumacie cominciate in epoca diversa, abbiano tra loro la menoma comunicazione di contatto. Quando ciò per accidente accada, gl' individui che avrebbero terminato più presto il loro esperimento debbono seguire la contumacia ed il destino di coloro il cui esperimento sarebbe terminato più tardi.

Art. 59. È proibito su' bastimenti in contumacia di tenere liberi pel bordo i volatili; di spennarli senza alcuna cautela, facendone cadere le piume al di fuori; di gittar carte, fili o altre piccole materie suscettibili, che possono andar molto lungi, e sconcertare il corso dell' esperimento che altri legni stiano consumando, o contaminare i legni o altri siti di terra che siano in pratica.

Art. 60. È proibito agl' individui in contumacia di andar vagando colle lance, o di bagnarsi e andar nuotando presso al bordo del loro bastimento, potendo ciò dar pretesto a gravissime infrazioni.

Art. 61. Durante la contumacia sia di rigore, sia di osservazione,

barcati, non che sulle circostanze della navigazione eseguita. E trattandosi degli approdi, è determinato ciò

purchè il naviglio non abbia fatto traversata infelice, potrà permettersi tanto il disbarco de' generi insuscettibili, quanto lo imbarco di qualunque altra merce, colle necessarie riserve sanitarie; ma solamente presso le deputazioni di prima classe che abbiano lazzaretto.

Art. 62. Lo imbarco ed il disbarco de' generi dee farsi in modo che non accada la menoma comunicazione di contatto tra i contumacisti e la gente in pratica.

Quindi nel disbarco debbono i contumacisti collocare in un sito isolato, designato loro dalle autorità sanitarie, i generi insuscettibili, usando la massima cautela, perchè non vi resti unita alcuna materia suscettibile; e quando i contumacisti se ne sono allontanati, debbono allora appressarvisi le persone in pratica, destinate dagl' interessati, colla intelligenza delle autorità sanitarie, e rilevare i generi per farne l' uso convenevole. Nello imbarco poi debbono gl' individui in pratica collocare nel suddetto sito isolato i generi chiesti dal capitano o padrone del bastimento in contumacia, il quale manderà la sua gente a rilevare detti generi da terra dopo che si saranno allontanati gl' individui in pratica che ne hanno fatto il trasporto.

Art. 63. Le operazioni d' imbarco e di disbarco sotto contumacia debbono sempre farsi colla personale assistenza de' deputati di salute corrispondenti, i quali debbono avere la cura d' impedire gli affollamenti, allontanando dal luogo ove dette operazioni si eseguono tutti coloro che non vi hanno interesse.

Art. 64. I bastimenti in contumacia debbono essere provveduti di acqua e di viveri nello stesso modo, e colle stesse precauzioni indicate ne' precedenti articoli.

Art. 65. Occorrendo di dover portare i viveri fin sotto al bordo di un bastimento in contumacia, i deputati di salute debbono far collocare questi generi su di una barchetta sfornita di qualunque materia suscettibile, e colla loro assistenza debbono far rimorchiare la medesima da un' altra barca fin sotto al bordo del bastimento in contumacia, donde dopo di essersi essi allontanati con tutta la gente in pratica, il capitano o padrone del legno disporrà che i generi sieno rilevati, abbandonando in seguito la barchetta che ne ha fatto il traspor-

che debbe farli dichiarare regolari nel senso della legge, cioè per mezzo della *patente*, per mezzo del *costitu-*

to, la quale, ripresa da' deputati colle regole sanitarie, dee venir sottoposta ad espurgo nel modo che sarà indicato nel Capo seguente.

Art. 66. Tutte le operazioni relative a' legni in contumacia debbono farsi di pieno giorno, o sia dal levare al tramontare del sole, restando severamente proibita qualunque operazione durante la notte.

Art. 67. Tutti i legni in contumacia debbono tenere a prua una piccola bandiera gialla, che indichi di trovarsi essi sottoposti a riserve sanitarie.

Art. 68. Senza il permesso de' deputati di salute è proibito alla gente in pratica di parlare co' contumacisti, siano questi a bordo del bastimento, siano ne' recinti del lazzaretto.

Un individuo in pratica che abbia avuto il permesso di parlare ad un contumacista dee situarsi sopravvento, rimanersi ad una competente distanza, ed essere a vista di una delle guardie addette alla custodia de' contumacisti, la quale per impedire il contatto dee situarsi in distanza tra l' individuo in contumacia e l' individuo in pratica.

Art. 69. Se un contumacista dee trasferirsi da un luogo in un altro per qualsivoglia cagione, dee esservi accompagnato dalle guardie di custodia, precedente permesso de' deputati di salute.

Art. 70. Avvenendo qualche nascita fra individui i quali sono in contumacia ne' recinti del lazzaretto, i deputati di salute debbono per la regolarità degli atti dello stato civile attenersi al disposto nell' articolo 62 del *Codice civile*.

Se la medesima avvenga tra individui che sono in contumacia su qualche bastimento nazionale, allora l' imbarcazione si considera come tuttora in viaggio; e per la regolarità degli atti dello stato civile dee attenersi al prescritto negli articoli 63, 64 e 65 del *Codice* suddetto.

Qualora il neonato appartenga a genitori cattolici, il professore o la levatrice che si saranno immischiati nella contumacia per assistere al parto gli daranno il battesimo secondo le forme prescritte dalla Chiesa, e sarà riserbato di far solennizzare le funzioni del sagramento al termine della contumacia.

Art. 71. Allorchè un individuo in contumacia cade infermo, le guar-

to e per mezzo della *visita*. Dà la prima col suo carattere autentico, fondato sul dritto pubblico di tutte

---

die di custodia debbono subito avvertirne i deputati, acciò il medico sanitario accorra a visitarlo.

Il medico dee allora aprire il suo giornale patologico, a' termini di ciò che è indicato nell'articolo 34 del presente regolamento, qualora la malattia sia d' indole grave ed equivoca.

Art. 72. Se il contumacista infermo o chiunque altro vi abbia interesse desideri un altro medico, che lo assista unitamente al medico sanitario, i deputati di salute debbono aderirvi.

Art. 73. Ogni accidente di malattia, sia che si trovi sviluppato allo approdo di un legno, sia che si sviluppi in seguito durante la contumacia, prolunga sempre il corso delle riserve, a giudizio de' Magistrati supremi, fino a che la vita dell' infermo non si assicuri, e che non resti veggentemente riconosciuto di essere la sua malattia d' indole ordinaria, e non contagiosa.

Qualora poi la malattia fosse riconosciuta per una delle tre contagiose, o che ve ne fosse il sospetto, lo sperimento contumaciale di rigore comincerà il suo periodo per gl' individui che vi sono stati in contatto dal giorno della separazione.

Art. 74. Se l' infermo si aggrava, non dee trascurarsi di fargli apprestare i corrispondenti uffizi di religione dal cappellano del lazzaretto, o in di lui mancanza dal parroco del luogo. Il tutto sarà praticato sotto la direzione de' deputati di salute, acciò le regole sanitarie vi siano rigorosamente serbate.

Quando la malattia sia assicuratamente d' indole ordinaria, si può permettere, a richiesta dell' infermo o di chiunque altro vi abbia interesse, che il medico non meno che il cappellano s' immischino nella contumacia, e vi rimangano anche essi sottoposti, ad oggetto di prestare all' infermo un' assistenza più assidua e più libera.

Art. 75. Pe' contumacisti infermi che desiderino di far testamento, dee serbarsi la seguente norma.

1. Se l' infermo è in contumacia ne' recinti del lazzaretto, allora il testamento dee essere fatto secondo il disposto negli articoli 911, 912 e 924 del *Codice civile;* se non che in vece del giudice del circondario e degli uffiziali municipali, il testamento può essere ricevuto da

le nazioni e sull' interesse comune a tutti i popoli, ampia sicurtà dello stato di salute de' luoghi dai quali

uno de' deputati di salute, o anche dal capitano del lazzaretto, alla presenza di due testimoni.

Il testamento fatto in questo modo non potrà contenere alcuna disposizione a favore de' deputati di salute, o di chiunque altro agente sanitario addetto al servizio del lazzaretto, qualora essi non siano parenti del testatore.

Subito che la contumacia è terminata, e l' infermo ristabilito è ammesso a pratica, sono d' allora applicabili al testamento da lui fatto le disposizioni contenute nell' articolo 913 del *Codice* suddetto.

2. Se l'infermo è in contumacia a bordo di un bastimento nazionale, allora il bastimento benchè si trovi ancorato in un porto, pur tuttavia per la riserva a cui è sottoposto, dee considerarsi come trovantesi sul mare nel corso di un viaggio; e quindi il testamento dee essere rivestito delle forme prescritte negli articoli 914, 915, 916, 923 e 924 del *Codice civile*.

In questo caso non dee aversi alcun riguardo al disposto nell' articolo 920 del suddetto *Codice*, come ineseguibile per la circostanza della contumacia del bastimento.

« Subito che il bastimento è ammesso a pratica deve considerarsi per » rapporto al testamento anzidetto come allora approdato in quel porto; » e quindi sono da allora applicabili al testamento medesimo le disposizioni » contenute negli art. 917, 918, 919, 921 e 922 del citato *Codice civ.* (*).»

Art. 76. Se su di un bastimento qualunque in contumacia si sviluppi qualche caso di una delle tre malattie contagiose, sarà prontamente inviato in uno de' lazzaretti a peste.

Art. 77. Se un accidente di una delle tre malattie contagiose si sviluppi tra gl' individui che trovansi in contumacia in qualcuno de' lazzaretti di osservazione del Regno, debbono allora adottarsi le misure straordinarie, di cui sarà parlato nel Capo III del Titolo VII.

Art. 78. Se un individuo cessi di vivere durante la sua contumacia in lazzaretto, esso non dee essere altrimenti seppellito che nel seguente modo.

(*) *Per questo articolo che trovasi modificato da come fu prima scritto nel decreto originale, leggi il giornale uffiziale n.° 181, anno 1853—Avviso del Ministero della Presidenza del Consiglio de' Ministri.*

il legno proviene, e di quelli che ha toccati : il secondo, cioè il *costituto*, nuove garentie aggiunge a quanto

Il defunto dee farsi pria di ogni altro denudare o dagli espurgatori, se ve ne sono, o da' compagni della medesima imbarcazione e contumacia. Il medico sanitario alla presenza de' deputati dee visitare il cadavere, e stendere un atto di ciò che abbia o non abbia potuto osservare sulla sua superficie. Se l' individuo è morto in seguito di una infermità dubbia, o di una delle tre malattie contagiose, quest' atto dee esser l' ultima parte del giornale patologico che il medico vi avrà compilato a' termini dello articolo 71 del presente regolamento.

Se l' individuo è morto repentinamente, il medico dopo di essersi informato di tutte le circostanze che abbiano potuto di poco precedere o accompagnare la suddetta morte, emetterà il suo parere sulla cagione e l' indole di un tale accidente.

Eseguita questa visita i deputati debbono passare l' avviso della morte avvenuta nel lazzaretto all' uffiziale dello stato civile del luogo, secondo le disposizioni dell' articolo 85 del *Codice civile*. Dopo queste prime formalità, dee farsi scavare nel terreno a fianco del lazzaretto, o in altra località opportuna, una fossa alla profondità di otto palmi, spargervi uno strato di calce viva, ed indi farvisi riporre il cadavere nudo, covrendolo interamente della medesima calce, e gittandovi acqua in tale quantità da farne operare il sobbollimento. Quando la calce si è pienamente fusa coll' acqua, dee farsi riempiere la fossa di terreno.

In seguito di ciò i deputati debbono formare un distinto inventario in doppio originale delle robe del defunto, coll' intervento di due individui della medesima contumacia, tra i quali il capitano o padrone del legno, se vi è presente; o in mancanza di altri contumacisti, coll' intervento di tre probi testimoni che sappiano scrivere. Una copia dell' inventario dee restare negli atti della deputazione di salute; l' altra copia dee passarsi al capitano o padrone suddetto, o a chiunque vi abbia un maggiore interesse, insieme con tutte le robe nell' inventario descritte, dopo che saranno state espurgate secondo le norme prescritte nel Capo seguente, e le particolari analoghe indicazioni de' supremi Magistrati di salute corrispondenti.

Se il defunto non ha in lazzaretto alcuna roba che gli appartenga, ciò dee farsi constare per mezzo di un processo verbale, da stendersi

nella patente è detto, o porge notizie valutabili, dappoichè la dichiarazione del capitano del naviglio è con·

---

secondo le medesime forme richieste di sopra per l'inventario, e da farsene il medesimo uso.

Art. 79. Se la morte sia avvenuta tra individui che sono a scontare la contumacia sul medesimo bastimento, dee sotto le regole sanitarie farsi trasportare nudo a terra il cadavere del defunto, per applicarvi le disposizioni contenute nell'articolo precedente, all' in fuori dell' inventario delle robe, di cui i deputati non potrebbero incaricarsi.

CAPO II.

Dello espurgo.

Art. 80. Lo espurgo è il complesso delle operazioni sanitarie che si applicano a' generi suscettibili, ed agli oggetti di uso sospetti d' infezione, per rimetterli in commercio senza alcun pericolo per la salute pubblica.

Art. 81. Lo espurgo è di due specie, cioè di *disinfezione*, e di *separazione*.

Si chiama *espurgo di disinfezione* quando un genere suscettibile si sottopone a metodi, che anche nel caso che contenga la infezione, ne lo rendano libero e depurato.

Si chiama *espurgo di separazione* quando un genere di sua natura insuscettibile viene diligentemente spogliato e segregato di ogni materia suscettibile che per accidente possa trovarvisi unita.

Art. 82. Lo espurgo di disinfezione si fa o per sciorino, o per profumazione, o per immersione in taluni liquidi, come sono le soluzioni di cloro, di calce, di soda, l' aceto, lo spirito di vino, l' acqua di mare, la saponata calda, il lissivio ec. ec.

Art. 83. Lo sciorino si opera esponendo i generi suscettibili all' aria aperta, e sopra tutto nelle prime ore del mattino, e facendoli ventilare ed imbevere per un dato numero di giorni di aria atmosferica, che dee considerarsi come uno de' primi reattivi disinfettanti.

Lo sciorino si opera principalmente sugli oggetti di uso, sulle varie

validata dalla buona fede degli uomini di mare, onde veritieri elementi possono trarsene per dedurne elementi

~~~~~~

specie di cuoia e di pelli sciolte, e su tutti i suscettibili, allorchè sono tratti dagl'involti e dalle balle in cui possono venire rinchiusi.

Art. 84. La profumazione si applica sopra tutto alle carte nel seguente modo.

Il contumacista gitta la carta in un recipiente di ferro filato, che la guardia sanitaria gli presenta alla punta di una lunga asta. La guardia fa cadere la carta su di un sito sfornito di qualunque materia suscettibile; la spiega diligentemente per mezzo di lunghe forbici, tagliandone il suggello se è una lettera chiusa; ed indi con mollette di ferro la prende, la espone al fumo della paglia umettata e zolfo, o alla fumigazione di una polvere composta di un quarto di nitro, un quarto di zolfo e di tre quarti di crusca di frumento, e ve la tiene fino a che il fumo abbia penetrato in tutte le parti della carta.

Il contumacista può anche spiegare egli medesimo la carta prima di consegnarla alla guardia, ed allora egli stesso dee situarla alla punta della molletta di ferro, e così la guardia la espone immediatamente al fumo.

In questo modo si ricevono ed espurgano le patenti sanitarie o altre carte di navigazione; il costituto che si dà a sottoscrivere a' capitani o padroni de' legni, a' termini dell' articolo 29 del presente regolamento; e finalmente le lettere e i plichi che i capitani o padroni, o altri contumacisti possano portare per consegnarli a chi sono diretti, o che possano essi medesimi scrivere a qualche loro corrispondente durante la contumacia.

Art. 85. La profumazione anche si applica per disinfettare l' interno de' navigli, le suppellettili, ed altri oggetti che vi si possono contenere, non che le stanze del lazzaretto, ove sianvi stati infermi ancorchè di malattia ordinaria; e si applica pure a disinfettare i generi che vi si possono immettere, e gli oggetti di uso che appartengono o di cui si sono serviti gl' individui sottoposti a contumacia di rigore, o che hanno sofferto malattie in lazzaretto benchè soggetti a contumacia di osservazione.

In questi casi si praticheranno le fumigazioni cloriche secondo i processi chimici conosciuti, chiudendo ermeticamente le aperture del ba-
~~~~~~

da regolare il criterio del Magistrato sanitario. Da ul-
timo la visita è destinata a confermare colla ispezione

stimento e le stanze, dove anche saranno sospesi alle corde i generi e gli oggetti di uso che si vogliono disinfettare.

Art. 86. Lo espurgo disinfettante per immersione si usa,

per le monete, facendole gittare da' contumacisti in una vasca piena di aceto, o di spirito di vino, o anche di acqua di mare, che loro si lascia in distanza, ed indi dopo pochi minuti facendole da una guardia sanitaria trarre fuori del liquido, e mettere in commercio;

per le barche o altri legni che è prescritto di espurgarsi, facendoli bucare al di sotto, ed affondare nel mare, e ritenendoveli per un dato numero di giorni, al termine de' quali si possono far rimettere a galla, e riabilitare a pratica;

per la cera vergine, le spugne, le botti vuote, i sacchi vuoti, le vele ed altri attrezzi di bastimento, facendoli rimanere immersi nell' acqua di mare per un dato numero di giorni;

per gli animali a pelo raso, come sono i cavalli, i neri, i bovi ec., facendoli per più volte tuffare e lavare diligentemente nell' acqua del mare a fine di astergere tutto ciò che di contaminante possano avere sulla pelle; salvo sempre il caso in cui, oltre al suddetto espurgo per immersione, il supremo Magistrato decida di doversi tenere sottoposti i cennati animali ad una riserva contumaciale nelle forme, per assicurarsi se fra essi si sviluppi qualche epizoozia d' indole grave e contagiosa;

finalmente per gli oggetti d' imballaggio e saccheria, per le telerie, ed altre materie suscettibili grezze o manifatturate, e per le biancherie usuali specialmente che hanno appartenuto ad individui ammalati o morti durante la contumacia, facendoli immergere nelle acque del mare, o in vasche piene di saponata calda o di lissivio, e ritenendoveli per un dato numero di giorni.

Art. 87. Relativamente alle carte che si prendono da' bastimenti che abbiano fatta traversata infelice, si può preferire lo espurgo per immersione nello aceto o nello spirito di vino allo espurgo per profumazione, essendo il primo più proprio a penetrare in tutti i punti della carta ed operarne la disinfettazione.

In questo caso, allorchè trattasi di espurgare lettere o piccoli plichi

oculare le circostanze enunciate nella patente e nel costituto dedotte dal capitano della nave.

~~~~~~

senza disauggellarli, dee aversi precedentemente la cura d' inciderli in due o tre siti con una lunga forbice o con uno scalpello, perchè il liquido più facilmente possa introdursi nella parte interna della carta; e basta l' immersione di pochi minuti per poterli mettere in commercio senza alcun pericolo.

Ma quando i plichi siano voluminosi in modo che l' incisione non può se non riuscire imperfetta, e quindi impedire al liquido ed ai suffumigio di penetrare in tutte le parti della carta, allora i plichi suddetti debbono necessariamente aprirsi per operarsene lo espurgo.

Art. 88. Quando un legno sia carico di botti contenenti vino, spirito di vino, olio ec., ed i cerchi di queste botti siano legati con lo spago o altre materie filamentose suscettibili, allora lo spago o le suddette materie attaccate a' cerchi debbono farsi diligentemente aspergere ed imbevere di aceto, o anche di semplice acqua di mare; ed indi, purchè si facciano incatramare tutte le legature bagnate nel modo anzidetto, le botti debbono reputarsi come espurgate per immersione.

Art. 89. Lo espurgo di separazione si fa segregando accuratamente da' generi di loro natura insuscettibili tutte le materie suscettibili che possano esservi frammischiate o in qualunque modo unite.

Questa specie di espurgo si usa principalmente per le granaglie, le quali si disbarcano da' legni in contumacia nel seguente modo.

Si attacca ad uno de' fianchi del bastimento un grosso canale di legno intersecato di reti di ferro filato, e di là si fa cadere il grano in sottoposte barchette, acciò passando per le maglie delle reti vi si spogli di tutti i fili, sterpi ed altre materie suscettibili che naturalmente vi sono mischiate. Una guardia sanitaria dee essere situata presso il canale a fine di raccogliere con lunghe mollette di ferro o altro simile istrumento uncinato tutto ciò che si arresta presso alle suddette reti di ferro, o che vi sfugge unitamente al grano, e che dee essere dato alle fiamme o affondato nel mare.

Lo stesso metodo di espurgo si applica a' legumi, ai caffè, al cacao, alla vallonea, al pepe e ad altri simili oggetti.

Art. 90. Lo espurgo di separazione si opera anche su' tabacchi in foglia che vengono legati a mazzetti con lo spago o altre legature di
~~~~~~

Esaurite così le indagini occorrenti, vanno i legni sottoposti al rifiuto, alla contumacia, allo espurgo, o

pelo, non meno che su tutti gli oggetti insuscettibili che vengono involti e uniti a carte, tele, fili o altre materie suscettibili.

Art. 91. Sarà in libertà degl' interessati di domandare che taluni generi suscettibili per accidente, per non restare danneggiati dallo espurgo di separazione, siano assoggettati piuttosto a quello di disinfettazione, come se fossero suscettibili per loro natura.

I supremi Magistrati rispettivi ammetteranno o rigetteranno la domanda secondo la natura de' casi e delle circostanze.

Art. 92. In generale tutti gl' insuscettibili depurati delle materie suscettibili per mezzo dello espurgo di separazione, e tutti i suscettibili su i quali siasi operato lo espurgo di disinfettazione, possono mettersi immediatamente in libero commercio, ancorchè duri tuttavia la contumacia degl' individui del bastimento da cui detti generi sono stati sbarcati.

Art. 93. Siccome gli espurghi richieggono l' opera di taluni individui usi alla pratica, così si provvede a ciò con adibirvi una o più guardie sanitarie addette a tal servizio..

Art. 94. Le guardie sanitarie debbono colle possibili precauzioni disporre e collocare le mercanzie ne' magazzini in modo da rimanere esposte alle correnti dell' aria atmosferica; e debbono ancora più volte rimuoverle ed ordinarle in modo diverso, perchè lo sciorino si possa praticare di maniera più conveniente e più sicura.

Trattandosi di lane e cotoni che vengono chiusi in balle, le guardie sanitarie debbono scucire le dette balle da' due lati corrispondenti, onde permettere che l' aria vi penetri, ed avvenga la disinfettazione per sciorino.

Trattandosi di pelli, panni, telerie, feltri, ed altre manifatture a pezze, che vengono egualmente chiuse in balle, le guardie sanitarie debbono scioglierle interamente per cacciarne fuori le pezze, esporle all' aria nei magazzini de' lazzaretti, e rimuoverle continuamente.

Nello stesso modo si espurgano i cappelli, le piume, i nastri ed altri simili lavori, dopo di averli tratti da' loro involti; non meno che i libri, le pergamene, la carte che gl' interessati non vogliono far sottoporre ad uno espurgo di disinfettazione.

Art. 95. Allorchè le operazioni di espurgo sono cominciate, debbono

ricevono la pratica : possono pure essere assoggettati a provvedimenti straordinari nei casi di peste.

~~~~~~

portarsi al loro termine senza alcuna interruzione. Il periodo di espurgo comincerà sempre dal momento in cui tutte le operazioni sanitarie mentovate nell'articolo precedente saranno interamente terminate.

Art. 96. In conseguenza di ciò che è prescritto nell' articolo 48, la durata dello espurgo de' generi sottoposti allo sciorino sarà identica a quella della contumacia delle persone e del bastimento, tanto nella peste, quanto nella febbre gialla e nel colera asiatico.

Per gli oggetti d' imballaggio, la saccheria, o altri generi che possono subire l' immersione in mare, ove a richiesta degl' interessati ne sia praticata la immersione medesima per quarantotto ore, lo sciorino verrà ridotto a sei giorni per la peste, ed a quattro giorni per la febbre gialla e pel colera asiatico.

Pe' generi che si possono assoggettare allo espurgo del suffumigio di cloro, ove a richiesta degl' interessati sia questo praticato per quarantotto ore, lo sciorino verrà ridotto per la peste a nove giorni nella traversata felice, a dodici giorni nella traversata infelice; e per la febbre gialla ed il colera asiatico a sei giorni nella traversata felice, ed a dieci giorni nella traversata infelice.

Art. 97. Gli oggetti di uso in caso di traversata infelice ne' due primi giorni dello sciorino, fissato a giorni venti per la peste ed a giorni quindici per la febbre gialla e pel colera, saranno sottoposti alla immersione in mare o all' azione del lissivio, del calorico o de' vapori clorici, secondo la qualità degli oggetti.

Gli oggetti che avranno servito all' immediato uso degl' infermi durante il travaglio di una delle tre malattie contagiose, saranno bruciati quante volte l' autorità sanitaria giudicherà insufficienti le purificazioni più severe di sopra accennate.

Art. 98. La disinfezione da praticarsi pe' navigli provenienti da luoghi infetti può esigere taluni modi differenti di espurgo, secondo il bisogno speciale de' casi.

I bastimenti che hanno avuta traversata felice si debbono lavare nello interno, e sottoporsi in seguito alla perfetta aerazione per tutto il tempo della contumacia.

I legni che hanno avuto traversata infelice, oltre di doversi lavare
~~~~~~

Passa di lo stesso Regolamento a spiegare ed a prescrivere tutto ciò che si attiene al rifiuto, alla con-

~~~~ ~~~~

nell' interno ed aerare per tutto il tempo della contumacia, debbono ancora venire sottoposti a' suffumigi di cloro per ore quarantotto.

Quando poi per la multiplicità de' malati o de' morti, o pel pessimo stato igienico si può temere una infezione maggiore, il naviglio sarà sottoposto alla compiuta immersione, o a quelle altre misure che le autorità sanitarie crederanno opportune per dissipare qualunque imbrattamento contagioso.

Art. 99. Oltre a' provvedimenti ed alle misure specificate nel presente regolamento, tanto in ordine alle contumacie, quanto agli espurghi, i supremi Magistrati, ne' casi non preveduti e di pericolo imminente, potranno prescrivere quelle misure di maggior rigore che essi giudicheranno necessarie pel mantenimento della pubblica salute.

Art. 100. Le provenienze da località estera libera, le quali avessero a bordo stracci, vestiario e calzature smesse, e non fossero munite di un certificato consolare che attesti di essere stati espurgati o presi da magazzini in libera pratica, saranno sottoposte alla contumacia di giorni sette per gli uomini e pel naviglio, ed allo espurgo di dieci giorni in lazzaretto pei suddetti generi.

Art. 101. Gli stracci, il vestiario e le calzature smesse, provenienti da luoghi sospetti, debbono sottoporsi allo espurgo dello sciorino in lazzaretto pel periodo da dieci a quindici giorni per la peste, e da sette a dieci giorni per la febbre gialla e pel colera.

Art. 102. Gli stracci, il vestiario e le calzature smesse, provenienti da luoghi infetti da peste, debbono venire sottoposti allo espurgo dello sciorino in lazzaretto, di venti giorni in caso di traversata felice, e di venticinque giorni in caso di traversata infelice.

Quando poi i menzionati generi provengano da luoghi infetti di febbre gialla o di colera, debbono venire sottoposti allo espurgo con lo sciorino, di quindici giorni nella traversata felice, e di venti giorni nella traversata infelice.
~~~~

tumacia ed al modo come vi si provvede, come debba curarsene lo adempimento, come invigilarsi perchè que-

CAPO III.

Della pratica.

Art. 103. La pratica è la libera comunicazione a cui si ammettono i bastimenti e i loro carichi, quando per le condizioni del loro approdo non vanno soggetti ad alcuna specie di trattamento sanitario, o quando sia regolarmente compiuto quello che per disposizione generale o particolare fu loro da prima applicato.

Art. 104. Niun bastimento dee considerarsi in pratica, se non dopo che è stato formalmente dichiarato tale da' deputati di salute corrispondenti, ad eccezione delle barche da pesca e da piccolo traffico, di cui si parla nello articolo 26 del presente regolamento.

Art. 105. I bastimenti che provengono da luogo libero con patente libera e regolare si ammettono a pratica nell' atto stesso in cui sono riconosciute le favorevoli condizioni del loro approdo.

Art. 106. I bastimenti che hanno già consumata una contumacia di osservazione si ammettono a pratica, precedente la visita del medico sanitario, dalla quale si rilevi che gl' individui imbarcati sul bastimento, e mantenuti tuttavia di giusto numero, godono tutti la più perfetta salute.

Questa disposizione è applicabile a' bastimenti che quantunque soggetti a contumacia di rigore, o sono approdati vuoti, o pure hanno fatto regolarmente la discarica de' suscettibili in lazzaretto, o quella degl' insuscettibili sotto contumacia, ed hanno percorso il periodo del loro esperimento dopo avere ricevuto la visita delle guardie sanitarie secondo il disposto nell' articolo 32 del presente regolamento.

Se nella suddetta visita delle guardie qualche genere suscettibile si fosse rinvenuto, dee sospendersi la pratica al bastimento, non potendo esso considerarsi di avere esaurito il periodo di esperimento che gli fu imposto. E però dee il medesimo ricominciare.

Art. 107. Gl' individui che hanno consumato la loro contumacia nei

sia non s' infranga, e circa lo *espurgo* addita i diversi metodi di *disinfettazione*, di *separazione* ec. ec.: in fine

---

recinti del lazzaretto, si ammettono a pratica dopo la visita del medico, nel modo indicato nell' articolo precedente.

I generi su' quali si è operato lo espurgo si ammettono a pratica dopo che il medico ha fatto la medesima visita alle guardie sanitarie, o ad altri individui i quali siano stati a contatto co' generi medesimi.

Art. 108. I deputati di salute debbono stendere un atto della pratica accordata ad una imbarcazione qualunque, segnando in esso l' ora ed il giorno in cui la pratica si è data, e facendovi menzione di essersi precedentemente adempito a tutte le disposizioni generali richieste dal presente regolamento, o particolarmente prescritte dalle autorità superiori, e di non esservi alcun sinistro emergente da dar motivo a qualche misura sospensiva.

CAPO IV.

Provvedimenti eccezionali pe' luoghi ove una delle tre malattie contagiose è endemica o frequente, e per que' luoghi dove è avvenuto qualche caso sospetto.

Art. 109. Fino a che il servizio sanitario non sarà ordinato sulle stesse norme mantenute in Europa, le provenienze del Levante Ottomano, dell' Egitto, e dell' Impero di Marrocco, e delle Reggenze di Tunisi e di Tripoli potranno essere ammesse in libera pratica quante volte oltre della patente libera saranno munite di un certificato consolare contestante il perfetto stato di salute del luogo e delle sue dipendenze.

Qualora poi siano sfornite di tal certificato, e le autorità sanitarie non abbiano altri elementi a convincersi del buono stato di salute di quelle derivazioni, in tal caso saranno esse assoggettate alla contumacia di giorni sette per gli uomini ed il naviglio, e di dieci giorni di espurgo in lazzaretto per le merci e per gli oggetti di uso.

Art. 110. Le provenienze delle Antille e del Missisipi saranno ammesse in libera pratica quante volte oltre della patente libera siano

stabilisce come e quando accordar debbesi la *pratica*, ove si verifichino le necessarie condizioni.

provvedute di un certificato consolare, che attesti il buono stato di salute di quelle derivazioni.

Qualora poi sieno sfornite di tal certificato, e le autorità sanitarie non abbiano altri elementi a convincersi del buono stato di salute di quelle località, in tal caso ne valuteranno i motivi, e decideranno in corrispondenza.

Art. 111. Le provenienze de' luoghi ne' quali è avvenuto uno o più casi di malattia sospetta di appartenere ad una delle tre contagiose, e che ancora rilascino patente netta, saranno sottoposte in via eccezionale al periodo minimo di contumacia fissato per le località sospette.

CAPO V.

Provvedimenti eccezionali per le località dove ha esistito una delle tre malattie contagiose.

Art. 112. Una località nella quale ha esistito la peste sarà considerata ancora come infetta fino a quarantacinque giorni dopo l' ultimo caso verificato d' infermo, guarito o morto.

Questo periodo sarà ridotto a giorni trenta per quelle località, per le quali le autorità consolari attesteranno essersi eseguite le convenienti misure di disinfezione.

Elasso questo primo periodo le Magistrature sanitarie per un termine non minore di quaranta giorni, nè maggiore di trenta giorni, secondo le condizioni geografiche ed igienico-amministrative, fisseranno per quelle località una contumacia di sette giorni per gli uomini ed il naviglio, e di dieci giorni di espurgo nei lazzaretto per le merci e per gli oggetti di uso.

Art. 113. Una località nella quale ha esistito la febbre gialla sarà considerata ancora come infetta pel periodo di venti giorni dopo l' ultimo caso verificato d' infermo, guarito o morto.

Nel caso la febbre gialla abbia esistito in qualche punto dell' Europa, o sulle coste di Asia o di Africa bagnate dal Mediterraneo o dal Mar Nero, questi seguiranno ad essere considerati come infetti per

Molti articoli poi sono destinati a prescrivere gli espedienti eccezionali per le località dove abbia esistita una delle tre principali malattie contagiose.

---

trenta giorni, i quali potranno essere ridotti a venti quando siansi adoperate le convenienti disinfezioni.

Elasso questo periodo per qualunque siasi luogo per altri venti giorni, gli uomini ed i navigli verranno sottoposti alla contumacia di giorni cinque, e le merci e gli effetti di uso allo espurgo in lazzaretto di giorni sette.

Art. 114. Una località nella quale ha esistito il colera sarà considerata ancora come infetta pel periodo di venti giorni dopo l' ultimo caso verificato d' infermo, guarito o morto.

Elasso questo primo periodo per altri venti giorni, gli uomini ed i navigli verranno sottoposti alla contumacia di giorni cinque, e le merci e gli effetti di uso allo espurgo in lazzaretto di giorni sette.

TITOLO IV.

DEGLI SBARCHI FURTIVI, E DEL LORO TRATTAMENTO SANITARIO.

Art. 115. Trovandosi per legge stabiliti posti di servizio sanitario lungo tutte le marine del Regno, vien caratterizzata di sbarco furtivo eseguito in frode della legge, ogni operazione che si fa da una barca o bastimento qualunque in luogo diverso da quello ove i posti sanitari sono stabiliti, e senza l' intervento e la personale assistenza delle autorità sanitarie corrispondenti.

Formando gli sbarchi furtivi una eccezione alla regola generale degli approdi, vi si debbono per la garentia della salute pubblica applicare le disposizioni indicate ne' seguenti articoli, indipendentemente dalle pene dovute a' loro autori.

Art. 116. Appena giunge a notizia de' deputati di salute di essersi tentato uno sbarco furtivo in qualche punto della marina di loro giurisdizione, essi debbono immediatamente avvisare gli agenti della dogana, ed accorrere uniti a farne la sorpresa.

Art. 117. Quando le persone che hanno tentato, eseguito, e dato

Si tratta indi degli sbarchi furtivi, ed enunciansi le provvidenze sanitarie tanto nel caso che essi si verifi-

mano allo sbarco furtivo, siano tutt' ora sulla marina, i deputati debbono in nome della legge dichiararli tutti in contumacia, e prendere da essi un rigoroso costituto individuale per conoscere le condizioni dell' approdo del legno donde fu eseguito il disbarco.

Assicorata col costituto, per quanto è possibile, la verità de' fatti, i deputati debbono far imbarcare i contumacisti co' loro generi, o sulla medesima barca donde sono discesi, qualora questa si trovi tuttavia sul lido, o su di una barca appositamente noleggiata; ed inviarli sotto la scorta di un' altra barca armata presso quell' ufficio sanitario, sia di propria, sia di altrui competenza, ove a' termini del disposto negli articoli 104 e 105 del presente regolamento avrebbe solamente potuto essere ricevuta la suddetta imbarcazione nel caso che vi fosse regolarmente approdata.

Le persone che da terra si' siano immischiate ed abbiano avuto contatto cogl' individui o cogli oggetti sbarcati furtivamente, debbono restare con essi in contumacia, e correre il medesimo destino.

Art. 118. Ancorchè i deputati dopo aver dichiarata la contumacia degl' individui sorpresi, a' termini del disposto nello articolo precedente, si accorgano per mezzo del costituto, o di altri indizi che debbono accuratamente rintracciare, che lo sbarco furtivo fu eseguito da un legno non soggetto ad alcuna riserva sanitaria, pur tuttavolta essi debbono ritenere gli individui suddetti in contumacia unitamente ai generi loro appartenenti, ed attendere dagli ordini de' Soprantendenti generali di salute rispettivi la decisione di ciò che convenga farsi sul loro conto.

Art. 119. Quando sulla marina si trovino solamente generi abbandonati dalle persone, le quali per non farsi sorprendere hanno potuto darsi alla fuga, i deputati debbono pria di ogni altro assicurarsi se detti generi sono insuscettibili, o pure suscettibili.

Nel primo caso debbono ammetterli a pratica, e consegnarli agli agenti della dogana, i quali ne risponderanno a chi di dritto.

Nel secondo caso, dovendo considerarsi i generi d' ignota provenienza, e però capaci d' infezione, i deputati debbono farli trasportare per mare al più vicino lazzaretto, affinchè siano ivi assoggettati ad un

chino, quanto se rottami o cadaveri sieno stati gittati dal mare sul lido. E qui è d'uopo notare che le Autorità pub-

trattamento di espurgo da sette a quindici giorni, a giudizio de' Magistrati di salute.

I deputati non debbono tralasciare in questo incontro d'indagare diligentemente, e di raccogliere tutti gl' indizî possibili per sapere dove abbiano potuto ricoverarsi gl' individui che hanno eseguito o dato mano allo sbarco clandestino, a fine di potersi sottoporre a tutte quelle precauzioni che i regolamenti prescrivono per la garentia della salute pubblica.

Art. 120. Quando gli oggetti o gl' individui furtivamente sbarcati non sono più sulla marina, essendo stati già introdotti dentro terra, allora se il luogo dove se ne fa la sorpresa è poco distante dal mare, i deputati debbono far passare colle dovute regole sanitarie gli oggetti e gl' individui indicati fin presso al lido, ed applicare loro le disposizioni contenute ne' precedenti articoli.

Qualora il luogo della sorpresa sia molto distante dal mare, i deputati debbono tenere ivi ristretti e vigilati i contumacisti co' loro generi, ed attendere gli ordini de' rispettivi Soprantendenti generali di salute, per le norme da osservarsi nella circostanza.

Art. 121. Ne' casi di sbarco furtivo i deputati di salute corrispondenti debbono compilare sempre un distinto processo verbale, invitando gli agenti della dogana a concorrervi colle loro firme, e descrivendo in esso i generi e le persone che sono state sorprese, con tutti i fatti che possono avervi rapporto.

Art. 122. Gli autori di uno sbarco furtivo e i loro complici debbono sempre, dopo lo sconto delle riserve sanitarie, rimanere custoditi nel luogo medesimo ove sono stati situati, o in qualunque altro luogo che si creda più conveniente, pel giudizio da aprirsi contro di essi come infrattori delle leggi e delle discipline di salute pubblica.

Art. 123. È proibito agli agenti della dogana, alla gendarmeria ed a qualunque altra pubblica autorità, non meno che a' semplici particolari, di mettersi a contatto con generi o persone furtivamente sbarcate, anche sotto la veduta di assicurare la flagranza del delitto.

Quando uno sbarco furtivo giunga prima a notizia di qualcuno dei suddetti funzionari, essi debbono custodire in competente distanza il corpo del delitto con gli autori o complici del delitto medesimo; ed

bliche debbono ben tenere presente nelle loro operazioni ciò ch' è sancito nell' art. 78 di questo Regolamento per guida delle rispettive operazioni.

invitare i deputati di salute più vicini, a' quali compete di regolare le operazioni secondo le cautele sanitarie prescritte da' regolamenti.

Art. 124. Ne' casi di sbarco furtivo tutti i dritti e le spese sanitarie, a norma delle tariffe, debbono essere prelevati dal valore de' generi sorpresi, allorchè questi sono per consegnarsi a chi di dritto.

TITOLO V.

DE' NAUFRAGI, E DEL LORO TRATTAMENTO SANITARIO.

Art. 125. Accadendo il naufragio di qualche legno, il primo incarico de' deputati di salute corrispondenti è quello di accorrere sul luogo con una competente forza pubblica, che essi debbono chiedere alle autorità municipali, militari e doganali del comune, per custodire colle dovute riserve il legno naufragato, ed evitare che alcuno vi si ponga a contatto.

Art. 126. Se il legno ha tuttavia individui a bordo, i deputati debbono farsi consegnare colle solite cautele la patente e le altre carte di navigazione, ad oggetto di assicurarsi delle condizioni del suo approdo.

Quando le carte suddette siano tutte perdute nel naufragio, vi si dee supplire con un rigoroso separato costituto, da prendersi da tutti gl' individui dell' equipaggio che si sono salvati.

Art. 127. Se dalle carte, dal costituto o da altri sicuri indizi si rilevi che il legno naufragato proviene da luogo libero, senza alcuna equivoca circostanza di navigazione, i deputati debbono ammetterlo immediatamente a pratica nel modo indicato nel Capo III del Titolo III, perchè i naufraghi possano trovar da loro medesimi il modo di salvare gli avanzi del naufragio.

Art. 128. Se si riconosce che il legno naufragato proviene da luogo sospetto, o che merita una contumacia di rigore per circostanze di na-

Noi omettiamo poi i titoli VII, VIII, IX e X che riguardano assolutamente incumbenze e doveri dei

vigazione, esso dee essere sottoposto alle riserve prescritte ne' Capitoli I e II del Titolo III.

In questo caso debbono farsi immischiare nella contumacia una o più guardie sanitarie, che aiutino a trarre fuori del legno i generi che possono non essersi perduti, ed a raccoglierli tutti in un sito, per mettersi in pratica colle cautele conosciute se sono insoscettibili, o sottoporsi ad espurgo se sono suscettibili, secondo le particolari indicazioni che saranno dettate da' supremi Magistrati di salute corrispondenti, a' quali si chiederanno per gli organi regolari i provvedimenti opportuni.

Art. 129. Se si riconosce che il legno naufragato proviene da luogo infetto, o è esso medesimo attualmente infetto, conviene pria di ogni altro assicurarsi per mezzo de' periti se trabalzando su di un' altra barca appositamente noleggiata i generi di cui può essere carico, ad oggetto di alleggerirlo, possa farsi riattare senza rischio ed in breve tempo dal suo medesimo equipaggio.

Nel caso affermativo si debbono esaurire tutti i mezzi per renderlo un' altra volta atto alla navigazione, affinchè rimbarcato l' equipaggio ed i generi, se ne abbia, e provveduto di viveri, possa inviarsi sotto sicura scorta in un lazzaretto sporco.

Nel caso negativo debbono inviarsi scortati in un lazzaretto sporco i generi e l' equipaggio, trabalzati come sopra dal medesimo equipaggio su di un' altra barca; ed il legno arrenato dee spurgarsi per immersione nell' acqua del mare, o pure bruciarsi quando l' operazione dello espurgo riuscisse impossibile o pericolosa.

Art. 130. Ne' casi preveduti da' due articoli precedenti, oltre alla rigorosa custodia del sito ove è avvenuto il naufragio, dee anche farsi vigilare da un cordone sanitario tutta la circostante marina, affinchè venendo cacciati fuori dal mare oggetti appartenenti al legno naufragato, niuno vi si ponga a contatto, e vadano essi soggetti al trattamento sanitario medesimo che si è imposto al legno.

Art. 131. I deputati di salute debbono prestare tutti i soccorsi che la umanità reclama in favore di una imbarcazione naufragata che non possa mettersi immediatamente a pratica.

funzionari del ramo, ed i cordoni sanitari marittimi, come sistemi straordinari di custodia in casi eventuali.

Art. 132. Se il naufragio è avvenuto in un sito molto distante dal lazzaretto, dee trovarsi il modo più facile da ricoverare i naufraghi, facendosi in mancanza di altra abitazione costruire ivi baracche di legname, o al bisogno del momento semplici tende di tela per iscontarvi la contumacia.

In ogni modo il sito dee considerarsi come un lazzaretto provvisorio, ed essere nello stesso modo trattato e custodito.

Art. 133. Le disposizioni indicate di sopra pe' casi di naufragio sono tutte strettamente applicabili a' legni che avessero la disgrazia di dare a secco.

Art. 134. Ne' giorni di burrasca ogni deputazione di salute dee stare vigilante, ed indagare se lungo la marina di sua giurisdizione sia avvenuta qualche disgrazia di naufragio o di arrenamento, ad oggetto di accorrervi ed esercitarvi il proprio incarico.

TITOLO VI.

DELLE COSE CHE SONO GITTATE AL LIDO DALLE ONDE, E DEL LORO TRATTAMENTO SANITARIO.

Art. 135. Giungendo a notizia de' deputati di salute che il mare abbia gittato al lido qualche oggetto, debbono immediatamente accorrervi per prenderne conoscenza oculare, mettervi una guardia di custodia, ed applicarvi il trattamento sanitario, a norma di ciò che viene indicato ne' seguenti articoli.

Art. 136. Se i generi gittati al lido dalle onde sono insuscettibili, debbono ammettersi immediatamente a pratica, e conservarsi nell'officio della deputazione, o darsi in deposito a persona idonea, per restituirsi a chi potesse reclamarne in seguito la proprietà.

Se sono suscettibili, e nel tempo istesso d'ignota origine, si debbono inviare al più vicino lazzaretto, ed ivi venire sottoposti al trattamento di espurgo da sette a quindici giorni, a giudizio de' Magistrati di salute.

Non meno importante del Regolamento circa il servizio sanitario marittimo è quello concernente il servizio sanitario interno. E quanto alla ingerenza che colle determinazioni in esso contenute ha la Polizia, può ben dirsi che il medesimo serve a questa di scopo e di guida simultaneamente nella compilazione di molte ordinanze intorno alla pubblica salute, ai modi da conservarla e da antivedere che in veruna guisa soffra alterazioni, giusta le attribuzioni della Polizia stessa di cui diffusamente dicemmo alla pag. 155 e seg. del 1.° volume.

Art. 137. Se l'oggetto gittato al lido dal mare sia qualche barchetta o palischermo abbandonato dal suo equipaggio per qualsivoglia causa, e sfornito di attrezzi ed altre materie suscettibili, esso dee espurgarsi per immersione in acqua di mare, ed indi consegnarsi agli agenti della real Marina, perchè sia da' medesimi conservato e restituito a chi potesse in seguito reclamarne la proprietà.

Art. 138. Se il mare abbia cacciato a lido qualche cadavere di persona ignota, i deputati debbono farne praticare la visita dal medico, ed indi farlo sèppellire secondo le norme prescritte nello articolo 78 del presente regolamento.

Se poi si riconoscesse che il cadavere appartiene a qualche individuo in pratica, se gli dee far dare sepoltura ne' cimiteri ordinari senza alcuna riserva.

Nell' uno e nell' altro caso però i deputati non debbono trascurare di darne immediatamente parte agli agenti di polizia del comune, onde questi possano fare la ricognizione del cadavere in disimpegno de' loro particolari incarichi.

Art. 139. I deputati di salute debbono stendere un circostanziato processo verbale delle operazioni da essi fatte relativamente agli oggetti gittati al lido dalle onde.

Ed in vero questo Regolamento tratta delle arie malsane, dei cibi, delle bevande e dei farmaci nocivi; del

REGOLAMENTO GENERALE

DI SERVIZIO SANITARIO INTERNO

TITOLO PRELIMINARE

Art. 1. La salute pubblica può venir compromessa nell'interno del Regno

1. dalla respirazione delle arie mal sane;
2. dall'uso de' cibi, delle bevande e de' farmaci nocivi;
3. dal contatto con generi, o con persone, o con animali di già attaccati da un contagio qualunque.

Art. 2. Il servizio sanitario interno è stabilito per conoscere tutti gl' inconvenienti che possono dipendere dalle tre cause indicate nell'articolo precedente, ed apportarvi gli analoghi provvedimenti.

TITOLO I.

DELLE ARIE MAL SANE.

Art. 3. Le arie o sono mal sane di lor natura, o lo diventano per fatto dell' uomo.

Art. 4. Le arie mal sane di lor natura che possono essere oggetto di pubblica amministrazione, son quelle dipendenti dai ristagni di acque, in forma di laghi chiusi o in forma di paludi, ai quali non sia strettamente impossibile di darsi uno scolo qualunque.

contatto con generi, con persone od animali già attaccati da contagio qualunque: onde tra l' altro prescrive regole igieniche circa ai ristagni di acque e le paludi;

Allorchè questi ristagni influiscono colle loro esalazioni ad alterar la salubrità dell' aria de' vicini abitanti, gli uffiziali municipali corrispondenti devono procurarne, in tutto o in parte, il disseccamento, nel modo più analogo alle circostanze de' luoghi.

A questa veduta di utilità generale devono assolutamente cedere tutte le considerazioni di particolar vantaggio, che taluni rami d' industria possano mai ricavare dagl' indicati ristagni, e che possano dar pretesto a far continuare ad esistere l' inconveniente, a danno della salute pubblica.

Art. 5. Le arie diventano mal sane per fatto dell' uomo allorchè si lasciano alterare dalle esalazioni nocive, dipendenti

1. dalla coltivazione del riso,
2. dalla macerazione de' lini e de' canapi,
3. dalle stalle,
4. dalle pubbliche sepolture,
5. dalle prigioni, e dagli stabilimenti pubblici,
6. dalle case nuove, o di fresco rinnovate,
7. dagli stabilimenti e fabbriche d' industria,
8. dai depositi di generi guasti,
9. dalle fogne,
10. dagli accumulamenti delle immondezze e delle acque guaste in mezzo agli abitati.

Per allontanar gl' inconvenienti che possono dipendere da tutti gli indicati oggetti, vi si debbono osservare rigorosamente ed inalterabilmente le regole stabilite nei seguenti articoli.

Art. 6. La *coltivazione del riso* non dev' esser permessa fuorchè ad una distanza in linea retta non minore di due miglia tanto dai comuni, quanto dalle strade consolari di passaggio.

Allorchè tra i terreni addetti a questa specie di coltura, e i comuni o le strade più vicine, si frammezzino larghe vallate con fiumi o con corsi perenni di acqua, o monti sollevati ed eminenti, mercè i quali resta impedito alle esalazioni nocive di espandersi fin dentro gli abitati

circa ai miasmi derivanti dalla coltivazione del riso, dalla macerazione del lino e del canape, dalle stalle,

o sulle suddette strade, potrà allora derogarsi in parte alla regola indicata di sopra, e permettersi la coltivazione del riso anche ad una distanza minore di due miglia.

Art. 7. La *macerazione de' lini* e *de' canapi*, che si fa in acqua non corrente, non dev' esser permessa che sotto le restrizioni e condizioni prescritte nell' articolo precedente per la coltivazione del riso; salvi sempre i casi in cui una lunga esperienza abbia dimostrato che la macerazione suddetta altera la salubrità dell' aria anche al di là delle due miglia, per circostanze particolari di località.

Nella città di Napoli resterà in vigore l' antico stabilimento col quale è vietato a coloro che guidano i carri di lini e di canapi, tanto nella loro gita al lago di Agnano, quanto nel loro ritorno, di far altre strade che quelle indicate in detto regolamento, e di attraversar la città prima della mezza notte.

Art. 8. Le *stalle* per gli animali da tiro o de soma che sogliono aversi nelle città, devono esser mantenute dai loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salubrità dell' aria circostante non resti punto alterata dalle esalazioni risultanti dall' ammonticchiamento de' letami.

A niuno però deve esser permesso di aver dentro gli abitati delle *stalle* permanenti ad uso di interi armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali gregari che eccedano il numero di trenta.

Art. 9. Le *sepolture pubbliche* devono essere in tutto regolate secondo il disposto nella legge degli 11 marzo 1817 e nell' analogo regolamento di esecuzione, dato all' uopo dal Ministro degli affari interni, sulla costruzione e polizia de' cimiteri.

Art. 10. Perchè nelle *prigioni* e negli *stabilimenti pubblici* le arie non diventino mal sane, si deve attendere colla più scrupolosa esattezza

1. a far che si evitino gli affollamenti, e che in ciascuna stanza non sia rinchiuso fuorchè un discreto numero d' individui, onde la respirazione non si renda difficile e perniciosa per gli aliti di coloro che vi dimorano;

dalle sepolture, dalle prigioni ed altri stabilimenti pubblici; circa i danni che alla sanità risultar possono

2. a far mantenere la massima nettezza e proprietà nei pavimenti delle stanze e nei luoghi immondi, non meno che nei letti, nelle biancherie e negli abiti di tutti coloro che vi soggiornano a qualunque titolo;

3. a far serbare nelle stanze la più libera ventilazione possibile, sia per mezzo di finestre situate a rincontro, sia per mezzo de' ventilatori di Hales, onde l'aria vi resti continuamente recentata per la maggior facilità e salubrità della respirazione.

Art. 11. Le *case* costruite di pianta non possono essere abitate da chicchessia se non dopo il decorso di un anno intero, a contare dal giorno in cui sono state terminate d'intonaco; perchè l'umido e le esalazioni della calce fresca riescono incomode e nocive alla economia animale.

Se sia costruita di pianta, non l'intera casa, ma un solo piano o una sola stanza alla medesima appartenente, deve valer la stessa regola per il piano e per la stanza di fresco costruita.

Le case, i piani o le stanze non costruite di pianta, ma semplicemente ristaurate di tetti, di pavimenti, d'intonaco, ec., non possono essere abitate se non dopo il decorso di sei mesi, a contare dal giorno in cui son terminate le ristaurazioni.

Art. 12. Gli *stabilimenti* e *fabbriche d' industria* possono alterare la salubrità dell'aria per due diverse cause:

1. per l'acque o altri materiali guasti che risultano dall'esercizio dell'industria, e che danno delle esalazioni nocive alla respirazione, come avviene nelle concerie di diverse specie, nelle fabbriche dell'amido e della polvere di cipro, nei macelli, nei magazzini ove si tengono ad ammollir baccalari, ec. ec. Questi stabilimenti debbono essere sempre situati in luoghi segregati e distinti dall'abitato, debbono esser tutti provveduti di condotti sotterranei della corrispondente capacità per incanalarvi le acque o altri materiali guasti risultanti dall'esercizio dell'industria; debbono finalmente contener delle fontane o cisterne convenevoli, donde attinger l'acqua necessaria per recentar con frequenza quella delle vasche inservienti all'industria,

dalle case nuove o di fresco rinnovate, dagli stabilimenti e fabbriche d' industria, da' depositi di generi gua-

non meno che per lavare i pavimenti e mantener negli stabilimenti la massima nettezza e proprietà;

2. per lo sviluppo di certi particolari gas dipendenti dalla liquefazione di alcuni metalli, come avviene p. e., nelle officine degli ottonari, o dalle decomposizioni che danno sostanze fetide, come avviene ne' laboratori chimici. Questi stabilimenti devono esser diligentemente provveduti di fornelli con cappe e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abitazioni, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che sia possibile per farli disperdere dai venti e neutralizzare dall' aria atmosferica.

Art. 13. I *depositi di generi guasti* ed in fermentazione, di qualunque natura essi sieno, devono essere strettamente proibiti senza alcuna eccezione o riserva.

Art. 14. Si avrà tutta la cura onde ciascun edifizio pubblico o privato abbia le sue *fogne* coi corrispondenti condotti ben chiusi e profondamente costruiti, perchè non si veggano le materie immonde gittar per mezzo l' abitato, e divenir nocive ed incomode alla respirazione.

Art. 15. Si avrà parimente cura perchè le strade degli abitati sieno *selciate* e mantenute colla massima nettezza, vietandosi rigorosamente che vi si accumulino immondezze, calcinacci, rottami e sfabbricature, e che vi si gittino delle acque lorde, incomode o nocive alla respirazione.

Deve esser soprattutto proibito che in mezzo alle strade sien gittati cadaveri di animali grossi e piccoli. Questi devono mandarsi ad interrare in campagna ad una precisa distanza e ad una competente profondità.

Nella città di Napoli quest' interramento continuerà a farsi nel solito sito presso al ponte della Maddalena.

sti, dalle fogne e dai letamai o altri luoghi ove le immondezze e le acque putride vanno gittate. E tutti que-

TITOLO II.

DE' CIBI, DELLE BEVANDE E DE' FARMACI NOCIVI.

Art. 16. S' intendono per nocivi alla salute :

1. i cibi *immaturi*, che l' avidità del guadagno fa esporre in vendita prima della stagione ;

2. i cibi *guasti*, come sono le carni imputridite, i grani infradiciati, i pesci freschi o salati che han sùbito un periodo di fermentazione, ed altri simili;

3. i cibi *adulterati*, come è il pane a cui per oggetto di guadagno si mischiano delle sostanze eterogenee e perniciose ;

4. i cibi *infetti*, come sono le carni di animali morti di una malattia qualunque.

Art. 17. S' intendono per nocive alla salute

1. le bevande *adulterate*, come sono i vini, i liquori, le tinture per uso di rinfreschi, a cui siensi mischiate delle sostanze metalliche, deleterie o velenose di qualunque natura, per dar loro un certo dato sapore o colore ;

2. le bevande *guaste*, come sono le acque delle pubbliche cisterne, che le lave delle piogge impetuose o il corso delle fogne alterano talvolta col trasporto di materie immonde, putride e fermentabili.

Art. 18. Si considerano come farmaci nocivi quelli di *occulta composizione* che i così detti segretisti vanno spargendo per ingannare il volgo a danno della salute pubblica.

Art. 19. L' uso de' cibi e delle bevande nocive, di cui si parla nei precedenti articoli 16 e 17, deve esser severamente vietato senza alcuna eccezione o riserva. Per non esporsi però a far mancar di acqua una popolazione col vietar l' uso di quelle rese guaste dalle lave delle piogge impetuose, deve attendersi scrupolosamente a far mantener gli acquidotti pubblici nella massima nettezza, e tener le pubbliche cisterne provvedute sempre di ben costruite conserve per il preventivo depuramento delle acque che vi si possano raccogliere.

ati sono altresì obbietti su cui anche la Polizia detta talvolta norme di ricordo con ordinanze speciali.

Lo spaccio de' farmaci nocivi, di cui si parla nell' art. 18, deve esser vietato sino a che le autorità corrispondenti di Napoli e di Palermo non ne dichiarino l' uso o innocente o proficuo.

TITOLO III.

DEL CONTATTO CON GENERI, PERSONE O ANIMALI DI GIA' ATTACCATI DA UN CONTAGIO QUALUNQUE.

Art. 20. Il *contatto* con generi, persone o animali di già attaccati da un contagio qualunque deve esser severamente proibito, e considerato come oggetto immediato di pubblica amministrazione,

1. allorchè i generi, le persone o gli animali sieno attaccati da un *contagio* non originario de' nostri climi, come sono la peste, la febbre gialla, ec.;

2. allorchè le persone o gli animali sieno attaccati da *idrofobia.*

Art. 21. Il *contatto* con generi, persone o animali attaccati da un contagio ordinario, proprio ed originario de' nostri climi, non deve formare oggetto di pubblica amministrazione, e rimaner proibito severamente, se non nel solo caso che il contagio vada a prendere un carattere generale ed espansivo, e siasi manifestato in vari punti, come avviene nelle epidemie e nelle epizootie di diverso genere, prodotte specialmente da cause metereologiche, da scarsezza o mal qualità di alimenti, ec.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 22. Gli uffiziali municipali sono i funzionari pubblici chiamati **dalla legge ad** esercitare la loro più stretta vigilanza su tutti gli oggetti **di cui si parla nel** presente regolamento, ed a garentir l' adem-

Dopo che si dettero coi riportati due Regolamenti le norme a seguirsi per tutelare la pubblica sa-

pimento delle disposizioni che in esso si contengono, e delle particolari decisioni che ne' casi occorrenti possono emettersi dalle corrispondenti autorità.

Sotto questo aspetto il loro primo e più importante incarico è quello di farsi innanzi al disordini che possono compromettere la salute pubblica, e prevenirli con tutt' i mezzi che l' amministrazion civile mette in lor potere.

Art. 23. Laddove circostanze di località, contestazioni di parti, o altri incidenti di simil natura, oppongano degli ostacoli alla regolarità del servizio sanitario interno, gli uffiziali municipali ne dirigeranno le analoghe rimostranze ai Sottintendenti ed agl' Intendenti delle provincie o valli rispettive, i quali o comunicheranno loro i provvedimenti opportuni, o ne provocheranno dai Supremi Magistrati, ne' casi indicati dalla legge, le opportune risoluzioni.

Art. 24. Per ciò che riguarda i depositi di generi guasti, di cui si parla nell' art. 13 del presente regolamento, allorchè gli uffiziali municipali avranno notizia di esisterne in qualche luogo, debbono farne risultare la verità mercè una perizia formale da eseguirsi, colla di loro personale assistenza, da due professori di medicina, e da due esperti probi ed intelligenti, i quali debbono formarne un atto giurato e sottoscritto.

Verificandosi dalla perizia che i suddetti generi sien realmente guasti ed in fermentazione, gli uffiziali municipali, dietro le debite superiori autorizzazioni, debbono farli dare immediatamente alle fiamme, o interrare ad una competente profondità, o gittare in mare, ove è possibile, ad una proporzionata distanza dal lido.

Questa misura ha il doppio oggetto di preservar l' aria circostante dalle esalazioni dipendenti dal deposito de' generi guasti, e d' impedir lo spaccio de' medesimi secondo il divieto espresso nell' art. 19 di questo regolamento.

Art. 25. Allorchè giugne a notizia degli uffiziali municipali che dei farmaci nocivi vengono somministrati alla popolazione, essi devono impedirne provvisoriamente lo spaccio, e darne circostanziato rapporto agl' Intendenti rispettivi, i quali daranno le analoghe disposizioni.

lute, era d'uopo che le contravvenzioni ad esse fossero punite; donde la necessità di sanzioni penali all'obbiet-

Art. 26. Gli uffiziali municipali devono vegliare all'indole delle malattie che possono svilupparsi nei comuni di loro amministrazione, ed obbligare i medici locali a fornir loro su quest'oggetto le convenienti notizie.

Art. 27. Allorchè i medici locali assicurino che il carattere di una malattia sia equivoco, e non proprio de' nostri climi, gli uffiziali municipali devono darne immediata conoscenza ai Sottintendenti o agl'Intendenti delle provincie o valli rispettive.

Gl'Intendenti spediranno in questo caso un espresso ai Soprintendenti generali corrispondenti cogli analoghi riscontri, e per le misure provvisorie da adottarsi dal loro canto terranno presenti le disposizioni contenute nel cap. 5 del tit. 3 del regolamento generale di servizio sanitario marittimo, ove trattasi degl'incidenti di malattie contagiose sviluppate nei lazzaretti.

Art. 28. Quando una malattia di carattere ordinario e proprio dei nostri climi si diffonda a più individui sotto i medesimi sintomi, gli uffiziali municipali debbono accorrere a renderne gli effetti meno micidiali che sia possibile, adoprando i necessari mezzi di segregazione e di soccorso nella classe de' poveri, e facendo impedire colla dovuta prudenza il troppo contatto nella classe degli agiati.

In questi casi essi invieranno agl'Intendenti delle provincie o valli rispettive uno stato settimanile indicante il numero degl'infermi, l'indole specifica della malattia, ed i metodi curativi ed amministrativi che si sono impiegati per impedirne la diffusione. Gl'Intendenti ne daranno conoscenza al Ministro degli affari interni ed ai Soprintendenti generali rispettivi per le misure ulteriori da prescriversi dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti.

Art. 29. Gli uffiziali municipali devono vegliare attentamente all'epizootie che possano svilupparsi tra gli animali, specialmente di quelli che sogliono essere trasportati ai macelli.

Nei casi di epizootie contagiose, gli stessi proprietari degli animali che ne sono stati affetti, sono obbligati di farne la rivela agli uffiziali municipali corrispondenti.

Art. 30. Giugnendo a notizia, sia direttamente, sia per mezzo delle

to, le quali vennero emanate con uno Statuto in data de'13 marzo del medesimo anno 1820 che noi anche qui trascri-

rivele de' proprietari, esservi degli animali contaminati, gli uffiziali municipali devono accorrere subito, ed obbligare i rispettivi proprietari a separar gli animali infetti dai sani, ed applicare a questi ultimi il trattamento veterinario corrispondente.

Art. 31. Gli animali morti di epizootia devono esser bruciati, senza permettersi ad alcuno di servirsi delle cuoia o della carne.

Art. 32. In tempo di epizootie dev' esser vietato

1. di far pascolare gli animali sani negli erbaggi ove abbiano dimorato gli animali infetti;

2. di farli abbeverare della medesima acqua attinta e raccolta ad arte, in cui si sieno abbeverati gli animali infetti;

3. di farli dimorare nelle medesime stalle o mandre di animali infetti, qualora non se ne sia precedentemente operata la disinfettazione.

Art. 33. Non deve esser permesso di condurre al macello, se non animali riconosciuti evidentemente per sani; e nei casi di epizootie, gli stessi proprietari che vorran portare al macello qualche animale, devono avvisarne precedentemente le autorità municipali, acciò vadano a riconoscerne le condizioni.

Art. 34. Nei casi preveduti da' cinque precedenti articoli, gli uffiziali municipali devono riferire tutto ai Sottintendenti ed agl' Intendenti rispettivi, e questi ai Soprintendenti generali corrispondenti, per le disposizioni da emettersi dai Supremi Magistrati di salute secondo la natura de' casi e delle circostanze.

Art. 35. Per il più facile disimpegno del servizio sanitario interno, ciascun intendente di provincia o valle si farà cooperare da una commessione composta da quattro individui, una metà de' quali sarà da lui scelta dalla classe de' medici più accreditati.

Gl' incarichi di queste commissioni saranno quelli di esaminar diligentemente la corrispondenza dei Sottintendenti de' distretti e degli uffiziali comunali, relativa ad oggetti di servizio sanitario interno, e proporre agl' Intendenti rispettivi quel che convenga farsi coerentemente alle leggi ed al presente regolamento.

viamo (1). In questa legge speciale trovansi enunciate partitamente non solo le infrazioni alle discipline sanitarie,

(1) STATUTO PENALE

PER LE INFRAZIONI DELLE LEGGI E DE' REGOLAMENTI SANITARI.

TITOLO I.

INFRAZIONI DI LEGGI E DISCIPLINE SANITARIE.

Art. 1. I colpevoli, sia in qualità di autori principali, sia in qualità di complici, di aver falsificata una patente sanitaria, aggiungendovi di propria autorità delle dichiarazioni nuove, o cancellandovi, o alterandovi quelle che gli agenti sanitari vi aveano inserito, soggiaceranno alla pena di morte, se la falsità cade su di una patente *sporca;* alla pena dell' ergastolo, se cade su di una patente *tocca ;* alla pena del primo al secondo grado de' ferri, se cade su di una patente *netta* o *libera*.

Art. 2. Chiamasi patente *sporca* quella che rilasciata in luogo infetto, porta la dichiarazione, che ivi esista in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

Chiamasi patente *tocca* quella che rilasciata in luogo sospetto, porta la dichiarazione, che ivi sia approdata un' imbarcazione da qualche luogo infetto, o provegnente in pratica da luogo infetto, o pure che siasi sviluppata la peste in qualche vicino territorio.

Chiamasi patente *netta* quella che rilasciata in luoghi liberi, porta la dichiarazione, che ivi si goda perfetta salute.

Chiamasi patente *libera* quella che rilasciata in luoghi liberi, porta la dichiarazione, che ivi si goda perfettissima salute.

ma benanche tutte le possibili escogitazioni criminose in danno della salute pubblica, con tutte le circostanze

---

Art. 3. Si chiamano *infetti* i luoghi, ove regna in atto la peste o altra simile malattia contagiosa.

Si chiamano *sospetti* quelli che per una data estensione di territorio confinano con gl' infetti; o quelli presso i quali un' imbarcazione infetta, o provegnente in pratica da luogo infetto, abbia avuto libera comunicazione senz' alcuna delle riserve sanitarie richieste dalla circostanza.

Si chiamano *sospesi* i luoghi, che situati in maggior distanza dagl' infetti, confinano per una data estensione di territorio coi sospetti; o quelli che per circostanze di commercio o di località si trovano esposti a maggiori pericoli.

Si chiamano *liberi* i luoghi, ove si vive senz' alcun sospetto di mal contagioso, e che non fan temere di alcun periodo sì per la loro distanza da' luoghi infetti o sospetti, come per la esatta disciplina sanitaria che vi si osserva.

Art. 4. I colpevoli di aver esibita una patente foggiata da essi, o da altri in qualunque modo scientemente procurata, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' articolo 1.°, secondochè si verificherà essere la provegnenza da luogo infetto, sospetto, sospeso, o libero.

Art. 5. I colpevoli di aver nel costituto sanitario asserito il falso, nascondendo o alterando le circostanze della navigazione eseguita, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' articolo 1.°, secondochè le suddette circostanze nascoste o alterate importerebbero il trattamento di provegnenza da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

Art. 6. I colpevoli di aver nella visita delle guardie sanitarie nascosto sul bastimento persone, o animali, o altri oggetti suscettibili di contagio, non rivelati nel costituto, nè giustificati da carte sanitarie, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell' art. 1.°, secondochè si verificherà essere stati tali oggetti presi in luogo infetto, sospetto, o sospeso, ovvero in mare dal bordo di un altro bastimento provegnente da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

Art. 7. I nostri sudditi che approdando nel nostro regno ricuseranno di esibir la patente, di dare il costituto, o di prestarsi alle visite, a norma de' regolamenti sanitari, andranno soggetti alla legge

che render le possono più o meno gravi , additandosi eziandio , in correlazione delle leggi penali , i

~~~~~~~~

del rifiuto per una misura di precanzione. Indi soggiaceranno al di loro ritorno nel regno alla pena del primo grado di prigionia.

Art. 8. I colpevoli di aver dolosamente rotta una contumacia soggiaceranno alla pena del secondo grado dei ferri , se trattasi di contumacia imposta ad un' imbarcazione per ragion della sua provegnenza da luogo sospetto. Soggiaceranno alla pena del primo grado dei ferri, se trattasi di contumacia imposta ad un' imbarcazione , sia per ragion della sua provegnenza da luogo sospeso , sia per ragion della navigazione dalla medesima eseguita a *traverso* de' mari soggetti a riserve.

Soggiaceranno alle medesime pene i colpevoli di aver rotte le altre specie di contumacia , le quali possono assomigliarsi pe' loro effetti alle già indicate , benchè si trovino imposte ad una imbarcazione per delle ragioni eventuali e straordinarie.

Art. 9. S' intende rotta una contumacia

1. quando alcuno degl' individui ai quali è stata già imposta la contumacia , vada a mettersi a contatto con delle persone in pratica, o dia loro clandestinamente qualche oggetto suscettibile di contagio ;

2. quando un individuo in pratica vada furtivamente ad immischiarsi con delle persone che trovansi o che debbono considerarsi in contumacia, ed indi torna a comunicar liberamente colla gente in pratica.

Art. 10. S' intende anche rotta una contumacia , quando un individuo appartenente ad una imbarcazione, che non ancora si è presentata alle autorità sanitarie corrispondenti , si permetta di scender furtivamente a terra , e mettersi a contatto con persone in pratica.

In questo caso il colpevole sarà soggetto alla pena di morte, dell' ergastolo , o del primo al secondo grado de' ferri , secondo che l' imbarcazione dondè egli è furtivamente disceso, proviene o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso. Se è disceso da un bastimento provegnente o considerato come provegnente da luogo libero, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

Art. 11. Il contrabbando è anche un' infrazione delle leggi di salute
~~~~~~~~

castighi che vi debbono essere proporzionati a seconda dei casi. Siffatta legislazione eccezionale e severa è

pubblica, subito che gli oggetti del contrabbando sono stati presi dal bordo di un bastimento, che gli agenti sanitari corrispondenti non aveano precedentemente dichiarato in pratica.

Quindi gli autori del contrabbando e loro complici soggiaceranno alla pena di morte, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado dei ferri, secondo che il bastimento, da cui gli oggetti del contrabbando furono sbarcati, proviene o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso. Se gli oggetti del contrabbando furono sbarcati da un bastimento che proviene o si considera provenire da luogo libero, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia, computata in esso la pena del contrabbando comune.

Si riguardano anche come provegnenti da luogo sospetto gli oggetti di un contrabbando sbarcati da un bastimento, di cui s' ignorino le condizioni e l' origine, salvo il caso in cui gli oggetti del contrabbando sono insuscettibili di contagio, o che essendo suscettibili, saranno riconosciuti da' periti come originari da luoghi liberi o semplicemente sospesi, nel qual caso avranno luogo solo le pene comminate ai contrabbandi comuni.

Art. 12. Chi rubi o tolga oggetti suscettibili di contagio depositati in lazzaretto per ragioni sanitarie e non ancora dichiarati in pratica, sarà punito col quarto grado de' ferri, se gli oggetti medesimi furono sbarcati da un bastimento provegnente da luogo sospetto. Sarà punito col terzo grado de' ferri, se gli oggetti furono sbarcati da un bastimento provegnente da luogo sospeso; salvo in amendue i casi le pene maggiori contenute nelle leggi penali per li furti qualificati. Chi rubi o tolga oggetti suscettibili di contagio depositati nel lazzaretto sporco per misure sanitarie e non ancora dichiarati in pratica, sarà punito colla morte.

Art. 13. Tutte le altre contravvenzioni che turbano l' ordine delle discipline sanitarie stabilite ne' regolamenti per le contumacie, per gli espurghi, per le pratiche ed altre simili operazioni saranno secondo la gravezza de' casi punite colla detenzione, e col primo grado di prigionia.

Art. 14. I naufragi dolosamente procurati sono anche una infrazione

fondata sul noto assioma della sapienza romana : *salus publica summa lex esto* , essendo incalco-

~~~~~~~~~

delle leggi di salute pubblica, subito che i legni, che si fanno ad arte naufragare, debbono andar soggetti a riserve sanitarie.

Quindi gli autori di un naufragio procurato, ed i loro complici, soggiaceranno alla pena di morte, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che il legno naufragato proviene direttamente, o per circostanze straordinarie si considera provenire da luogo infetto, sospetto o sospeso.

Art. 15. Nei casi di naufragio casuale o procurato, coloro i quali, anzichè avvisarne le corrispondenti autorità sanitarie, si mettono a contatto con individui o generi appartenenti al legno naufragato, soggiaceranno alla pena del primo al secondo grado di prigionia.

Coloro che dopo essersi messi a contatto coll' imbarcazione naufragata, tornano a comunicare colla gente in pratica, portando seco loro degli oggetti suscettibili di contagio tolti dal naufragio, soggiaceranno alla pena di morte, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado dei ferri, secondo che il legno naufragato proviene o si considera provenire da luogo infetto, sospetto o sospeso.

Art. 16. Coloro che si mettono a contatto, o trasportano seco degli oggetti suscettibili di contagio gittati a lido dalle onde, soggiaceranno alla pena dell' ergastolo, del primo al secondo grado de' ferri, o della reclusione, secondo che si verificherà essere tali oggetti venuti a lido da un legno, che proviene o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

Art. 17. La violazione de' cordoni sanitari, eseguita con resistenza alla forza pubblica ne' tempi in cui questi sistemi generali di custodia si trovano stabiliti su tutti o su di una parte de' littorali del regno, sarà punita colla morte.

La violazione eseguita con inganno e senza resistenza alla forza pubblica sarà punita colla morte, se le persone che han commessa la violazione provengono o si considerano provenire da luogo infetto; sarà punita coll' ergastolo, se tali persone provengono o si considerano provenire da luogo sospetto ; e sarà punita col primo al secondo grado de' ferri, se provengono o si considerano provenire da luogo sospeso o libero.
~~~~~~~~~

labili i danni che derivar possono alla civil comunanza per la diffusione de' contagi , e delle malattie

~~~~~~~~

Art. 18. S' intende violato il cordone, quando in uno de' modi indicati nell' articolo precedente si facciano disbarcare degl' individui o de' generi in un punto della linea del cordone diverso da quello ove è stabilito l' uffizio sanitario , e senza che le autorità sanitarie corrispondenti li abbiano precedentemente dichiarati in pratica.

Art. 19. La diserzione delle guardie destinate alla custodia de' cordoni sanitari commessa mentre si era in sentinella , sarà punita colla morte.

Le altre specie di diserzioni saran punite col primo grado dei ferri.

Tutte le altre mancanze delle guardie del cordone nell' adempimento de' doveri che sono loro prescritti ne' regolamenti generali, saran punite col primo al secondo grado di prigionia.

Art. 20. Le guardie sanitarie , che essendo assegnate alla custodia delle contumacie, abbandonano il loro posto sotto qualunque pretesto, saran punite col primo grado de' ferri.

Art. 21. Soggiaceranno alla pena della reclusione e di un' ammenda di sei a duecento ducati tutti gli agenti sanitari, qualunque sia il loro grado o la condizione , che facciano delle concussioni , esigendo dei dritti non autorizzati dalle tariffe , o alterandoli.

Art. 22. La stessa pena indicata nell' articolo precedente sarà data agli agenti sanitari , che ricevan doni o promesse per adempiere agli atti del loro uffizio , o s' ingeriscano in affari o commerci , che i regolamenti generali dichiarano incompatibili con la loro qualità.

Art. 23. I deputati di salute , che non vegliano su la condotta dei loro subalterni , e non danno immediatamente parte alle autorità superiori delle concussioni che i subalterni medesimi si permettono di fare , o della loro corruzione ed irregolarità , ne saran puniti come complici.

Art. 24. Quei deputati di salute , che contra le disposizioni de' regolamenti ammettessero a pratica , o spedissero fede libera a bastimenti che provengono o si considerano provenire da luogo infetto, saran puniti colla morte. Saran puniti coll' ergastolo, se contra le disposizioni de' regolamenti ammettessero a pratica , o spedissero fede li-
~~~~~~~~

pestilenziali ad evitare i quali le misure di previdenza, e di refrenamento esemplare non debbono reputarsi giammai abbastanza sufficienti, ed opportune.

E formano appendice allo Statuto le sanzioni legis-

---

bera ai bastimenti che provengono o si considerano provenire da luogo sospetto senza prima sottoporli alle contumacie negli stessi regolamenti stabilite, o che non facessero interamente consumare tali contumacie; e saran puniti col primo al secondo grado de' ferri, se i bastimenti provengano o si considerano provenire da luogo sospeso.

Art. 25. I padroni di bastimento, o quelle persone che in di loro vece avessero procurata la facilitazione indicata nell' articolo precedente a favore de' bastimenti provegnenti o considerati come provegnenti da luogo infetto, saranno egualmente puniti colla morte. Saranno puniti coll' ergastolo; se i bastimenti, a favore de' quali si è procurata la facilitazione, provengono o si considerano provenire da luogo sospetto; e saran puniti col primo al secondo grado de' ferri, se i bastimenti provengono o si considerano provenire da luogo sospeso.

Art. 26. Tutte le altre mancanze degli agenti sanitari nell' adempimento de' loro gelosi incarichi, saran punite colla sospensione, o anche colla destituzione del loro impiego; salvo il caso in cui sieno essi renduti complici di qualche infrazione di leggi o discipline sanitarie, dovendo allora andar soggetti alla pena medesima degli autori principali dell' infrazione.

Art. 27. Ogni resistenza commessa a mano armata contro gli agenti sanitari per oggetti relativi al servizio, sarà punita in tempo di cordone coll' ergastolo; ne' tempi ordinari sarà punita secondo le disposizioni delle leggi penali contenute nel lib. 2 tit. 4 cap. 2.

La resistenza commessa senz' armi contra gli agenti sanitari per lo stesso oggetto sarà punita in tempo di cordone col primo grado dei ferri; ed in tempi ordinari secondo le disposizioni delle leggi penali, lib. 2 tit. 4 cap. 2.

Art. 28. I colpevoli di aver renduto co' gesti o con parole qualche oltraggio alle autorità sanitarie nell' esercizio delle loro funzioni, saran puniti secondo le stesse leggi penali, lib. 2 tit. 4 cap. 2.

lative in aggiunta ed a chiarimento di esso emanate sull' obbietto medesimo con decreto de' 19 settembre 1826 (Bull.°, pag. 179) (1).

TITOLO II.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 29. Nelle infrazioni di leggi e discipline sanitarie il reato *mancato* secondo la definizione contenuta nell' articolo 69 delle leggi penali, sarà punito con un grado meno della pena stabilita nel presente Statuto per l' infrazione consumata.

Il reato tentato secondo la definizione fattane nell' articolo 70 delle stesse leggi penali, sarà punito con uno a due gradi meno della pena stabilita nel presente Statuto per l' infrazione consumata.

Art. 30. La recidiva nelle infrazioni di leggi e discipline sanitarie sarà punita con un grado di più della pena che avrebbe meritata la seconda infrazione, qualora fosse stata la prima. Questo aumento però non potrà mai portare alla pena di morte.

Art. 31. Per lo passaggio da una pena ad un' altra ne' casi preveduti negli articoli precedenti servirà di norma la gradazione stabilita nell' articolo 55 delle leggi penali.

Art. 32. Coloro che avendo notizia di una infrazione di leggi sanitarie, sia consumata, sia mancata, sia tentata, non la rivelino subito alle autorità competenti, soggiaceranno alle pene stabilite nelle leggi penali, lib. 2 cap. 3.

(1) Volendo meglio provvedere alla sicurezza della salute pubblica con aggiungere talune altre disposizioni legislative allo *Statuto penale per le infrazioni delle leggi e de' regolamenti sanitari* approvato dall' augusto nostro Genitore di gloriosa memoria ;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia ;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario ;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Sono infine a consultarsi l' art. 461 , n.° 11, 15 e 23 delle leggi penali (1), e la legge sullo stabilimento

Art. 1. Chiunque avrà notizia di generi gittati al lido dalle onde, dovrà immediatamente renderne consapevole la deputazione di salute, sotto pena dell'ammenda correzionale non maggiore di ducati cinquanta.

Art. 2. È vietato di aver contatto , e trasportare gli enunciati generi, che a norma delle leggi debbono essere sottoposti dalla Deputazione di salute a trattamento sanitario. Al trasgressore sarà applicata la pena che , a seconda de' casi , è determinata ne' seguenti articoli: salvo le disposizioni di leggi, ove in forza delle medesime il trasporto e l'appropriazione de' generi portassero a pena maggiore.

Art. 3. Se i generi gittati al lido dalle onde sono insuscettivi di contagio , il semplice contatto si punirà con pene di Polizia uniformemente all' art. 461 delle leggi penali ; ed il trasporto col primo al secondo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale.

Art. 4. Se i generi sono suscettivi di contagio, e si verificherà che sien venuti al lido da un legno che proviene, o si considera di provenire da luogo infetto, sospetto o sospeso, la punizione sarà quella determinata dall' art. 16 dello *Statuto penale per le infrazioni delle leggi e de' regolamenti sanitari*.

Art. 5. Se però non sappiasi il legno da cui i generi suscettivi di contagio son venuti al lido , o s' ignorino le circostanze della sua navigazione, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia nel caso di semplice contatto , e del primo grado de' ferri nel caso di trasporto.

Art. 6. Se i generi suscettivi di contagio vengono da luogo libero, e con legno provegnente , o che si considera provenire anche da luogo libero , il contatto si punirà coll' ammenda correzionale non maggiore di duc. 50 , ed inoltre potrà applicarsi la detenzione. Nel caso di trasporto la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia , e dell' ammenda correzionale non maggiore di ducati cento.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato , Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati, ec. ec.

(1) Art. 461. Cadono in contravvenzione di Polizia. . . . .

de' Campisanti degli 11 marzo 1817 (B.°, p. 302) (1), per avere nozioni del tutto esatte circa le prescrizioni riguardanti la pubblica salute.

~~~~~~

N.° 11. Coloro che gittino o espongano innanzi ai loro edifizi cose nocevoli per insalubri esalazioni.

N.° 15. Coloro che per lucro vendano commestibili o bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel disposto dell' art. 400.

N.° 23. Coloro che trascurino di far sotterrare fuori dell' abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti che loro appartengono.

(1) Il costume di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabilite dentro, o vicino i luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe essere ulteriormente tollerato nel nostro Regno, senza grave pregiudizio della salute pubblica.

Volendo Noi rettificare questo ramo di polizia sanitaria, e secondare nel tempo stesso il voto espresso a tal riguardo dai Consigli provinciali de' nostri domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. In ogni comune de' nostri Reali Domini al di qua del Faro sarà stabilito un camposanto fuori dell' abitato per la inumazione dei cadaveri umani.

Art. 2. La costruzione de' camposanti sarà regolata in modo da servire ad un tempo a garentire la salute pubblica, ad inspirare il religioso rispetto dovuto alle spoglie umane, ed a conservare le memorie onorifiche degli uomini illustri.

Art. 3. La costruzione de' camposanti sarà cominciata nel corrente anno, e dovrà trovarsi ultimata in tutto il Regno per la fine del 1820.

La spesa di quest' opera è a carico de' comuni rispettivi. Gl' Intendenti potranno eccitare i ricchi proprietari, i prelati, il clero e le congregazioni a concorrere con oblazioni volontarie ad accelerare il compimento di un' opera tanto interessante la salute pubblica.
~~~~~~

Una speciale Sovrana risoluzione concerne le sepolture de' protestanti; ministeriale de' 27 agosto 1836 (1).

Art. 4. I comuni potranno stabilire i camposanti in qualunque fondo di proprietà pubblica, o privata, che sia riconosciuto atto a tale destinazione. Se il fondo apparterrà allo Stato, o a corporazioni, o stabilimenti pubblici indistintamente, il comune l' occuperà, senza accordare verun compenso: se poi sia di proprietà privata, il comune pagherà al proprietario un canone corrispondente.

Ogni quistione che potrà elevarsi a tal riguardo sarà definitivamonte risoluta dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza.

Art. 5. In que' comuni dove si trova costrutto il camposanto, o tostochè la costruzione ne sarà ultimata in ciascun comune, se ne pubblicherà l' apertura: e da quel giorno in poi è vietato generalmente, e senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsiasi altro luogo, dentro o fuori l' abitato. Tutte le sepolture esistenti saranno allora indistintamente colmate e chiuse in modo che non possano mai più aprirsi. Questa operazione sarà eseguita a diligenza del sindaco e degli eletti in loro presenza, e sotto la loro responsabilità. Essi ne formeranno un atto, che faranno pubblicare nel comune nelle forme consuete, e di cui una copia col certificato della seguita pubblicazione a cura del sindaco, sarà depositata nell' archivio comunale, ed un' altra in quello dell' Intendenza.

Art. 6. Chiunque dopo l' apertura del camposanto seppellirà o farà seppellire un cadavere umano nell' abitato, o in ogni altro luogo diverso dal camposanto, sarà inquisito e punito correzionalmente come infrattore delle leggi di polizia sanitaria.

Art. 7. Tutto ciò ch' è relativo alla estensione, forma, e custodia de' camposanti, al modo d' inumare i cadaveri umani, a' monumenti privati da potervisi stabilire, ed in generale alla polizia di tali stabilimenti, sarà fissato con un Regolamento del nostro Ministro degli affari interni.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge, ec. ec.

(1) Polizia Generale al Prefetto in Napoli — Con rescritto dell' 11 giugno 1831 le comunicai le Sovrane determinazioni intorno al tempio di culto protestante che i sig. Inglesi dimoranti in questa capitale a-

L' articolo 262 delle leggi penali tratta de' violatori delle tombe (1). Noi lo riguardiamo sotto il rapporto del danno che tale violazione arrecar può alla pubblica salute.

Parlando poi di sepolture, abbiamo ritrovato opportuno, per omogeneità di materia, tener proposito della inumazione de' suicidi e dei pubblici impenitenti;

---

vevano designato di ergere nel quartiere di Chiaia, con impedirsi non solo la costruzione di esso, ma badarsi perchè niun altro abuso potesse introdursi nel tempo avvenire onde fosse rimasto custodito ed inviolato il principio che la Religione Cattolica Romana è la sola Religione ricevuta ne' reali domini.

Mi si è ora fatto osservare che nel trasporto de' cadaveri de' protestanti nel così detto giardino Inglese a Santa Maria della Fede si fa uso sul carro funebre del segno della croce, e che il Ministro protestante che lo precede porti anche visibilmente la croce.

Siffatta pratica si oppone apertamente al principio indicato, e contravviene ad un' altra Sovrana risoluzione del 9 aprile 1832, con la quale venne prescritto che gli onori funebri da rendersi ai militari delle truppe Svizzere di religione Acattolica in occasione della loro morte debbano essere meramente militari, senza accompagnamento del ministro del culto protestante, e senza alcuna pubblica cerimonia religiosa durante la marcia funebre.

Comunicandole tutto ciò per sua intelligenza e regolamento, la prego a voler portare la sua attenzione su quanto si pratica nel trasferimento de' cadaveri de' protestanti al luogo della loro tumulazione, affinchè le prescrizioni di S. M. conseguiscano il più esatto adempimento.

(1) Art. 262. Chiunque avrà violato tombe o sepolture riconosciute ed autorizzate dalla pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

sopra di che si hanno norme nel decreto de' 10 ottobre 1826 (1) (Bull.°, pag. 222), e nelle istruzioni mini-

~~~~~~~~

(1) Veduto il parere della Consulta generale del nostro Regno;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto siegue.

Art. 1. Ne' casi di suicidio rimane alla determinazione del proprio parroco il negare o l'accordare la sepoltura ecclesiastica al cadavere, secondochè il suicidio sia stato volontario, ovvero non tale, ai termini delle disposizioni canoniche.

Art. 2. Dovrà il proprio parroco, qualora la sua determinazione sia stata negativa, avvertirne immediatamente quell' autorità che si trovi nel rispettivo comune incaricata delle funzioni di agente di Polizia, per disporsi dalla stessa, che il cadavere del suicida, privato della ecclesiastica sepoltura, sia chiuso in una cassa ben condizionata, e senza alcuna pompa funebre trasportato privatamente in qualche luogo profano, che sarà volta per volta destinato dalla medesima autorità di Polizia, ed ivi vi rimanga in deposito.

Art. 3. Sarà libero ai congiunti del suicida, al quale sia stata dal parroco negata l'ecclesiastica sepoltura, ed a chiunque altro, il reclamare, tra il termine di quindici giorni, avverso la determinazione del parroco suddetto presso l'Ordinario della rispettiva diocesi, il quale dovrà nel termine di un mese risolvere definitivamente, o rivocando o confermando la disposizione del parroco, e darne immantinenti notizia alla stessa autorità di polizia indicata nell' articolo precedente, tanto nell' uno che nell' altro caso; ad oggetto che nel primo possa disporsi che il cadavere, il quale trovasi depositato in luogo profano, sia seppellito in chiesa colle debite forme religiose; e nel secondo possa dal luogo del deposito trasferirsi il cadavere medesimo in altro luogo profano dove la suddetta autorità giudicherà che debba seppellirsi.

Art. 4. Le disposizioni contenute ne' precedenti articoli saranno comuni per coloro che muoiono da pubblici impenitenti, rifiutando volontariamente di ricevere gli ultimi sagramenti.

Art. 5. Il nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale darà le opportune istruzioni agli agenti di Polizia, perchè nei casi e-
~~~~~~~~

steriali date all' obbietto il 1.° giugno 1827 (1).
Ed in vero difficile uffizio in tali occasioni è quello

~~~~~ ~~~~

nunciati ne' precedenti articoli si conformino alle disposizioni de' parrochi e degli Ordinari, e perchè si adottino tutte quelle precauzioni che esige la pubblica salute.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, il nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia sono incaricati, ec. ec.

(1) IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE

Veduto l'articolo 5 del real decreto de' 10 di ottobre dell'anno scorso relativamente alle istruzioni da darsi a funzionari di Polizia ne' casi di suicidio, o della morte di pubblici impenitenti:

Di accordo con le LL. EE. il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, e 'l Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Il funzionario di Polizia locale, ricevuto appena l'avviso dal Parroco di aver negata la sepoltura ecclesiastica ad un suicida, o ad un pubblico impenitente, porrà alla casa del defunto due o più guardie, secondo le circostanze, nel solo oggetto che il cadavere non sia amosso. Tal custodia durerà finchè non si trasporti il cadavere suddetto nel luogo profano di deposito. L'avviso che dovrà dare il Parroco sarà sempre in iscritto.

Art. 2. Simultaneamente lo stesso funzionario redigerà il verbale dell'ora in cui gli sia pervenuto l'avviso scritto dal Parroco. Quindi tale avviso resterà unito al verbale.

Art. 3. La custodia del cadavere, prescritta coll'articolo 1.° non impedirà che le autorità giudiziarie e civili adempiano agli atti, pei quali sono rispettivamente chiamate dalla legge e dalle proprie attribuzioni.
~~~~~

della Polizia nel menare ad effetto le sanzioni legislative all'uopo emesse ; onde erano necessarie regole

Art. 4. Il funzionario di Polizia, dietro l'avviso ricevuto dal Parroco su la morte del suicida, o del pubblico impenitente, dovrà richiedere in iscritto all'autorità comunale l'indicazione del sito profano per lo deposito del cadavere, ed a suo tempo di quello che dovesse servire di sepoltura. Ben inteso che ne' comuni ove i Sindaci cumulano le attribuzioni della Polizia ordinaria, s' indirizzeranno essi per la suddetta indicazione de' siti all'Eletto, che per legge li rimpiazza nelle funzioni di Sindaco.

Art. 5. Apparterrà al Sindaco, o a chi lo rimplazza nel senso dell'articolo precedente, di additare anche in iscritto all'autorità di Polizia gli enunciati luoghi di deposito, o di sepoltura, dovendo esser tali luoghi fuori l'abitato, ed offrire i convenevoli requisiti per la garantia della salute pubblica, e per la sicurezza che i cadaveri depositati, o sepolti non possano esserne sottratti.

Art. 6. Sia per la determinazione, o acquisto di tali luoghi, sia per la loro riduzione all'uso ed alle condizioni enunciato nell'articolo precedente, le amministrazioni comunali si uniformeranno agli ordini che saranno loro comunicati per mezzo del Ministero degli affari Interni.

Art. 7. Le autorità di Polizia locale faranno al più presto costruire una cassa di legno, proporzionata alla capienza del cadavere. Le tavole saranno del legno il più solido che possa aversi, della grossezza di un pollice almeno, e ben connesse. Oltracciò la cassa anzidetta sarà impegolata nella parte interna, e specialmente nelle commessure, onde non possano traspirare esalazioni nocive.

Art. 8. Situato il cadavere nella cassa, ed inchiodato sulla medesima il coperchio, avrà cura l'autorità d Polizia che le commessure sieno ben combaciate nella parte esterna, ed impegolate. Quindi la cassa verrà sigillata.

Art. 9. Le operazioni espresse nell'articolo precedente si eseguiranno nel luogo dove, a tenore dell'articolo 1.° il cadavere si trova custodito.

Art. 10. La cassa contenente il cadavere sarà a cura dell'autorità di Polizia trasportata nel luogo profano, indicato per deposito, colla

ben chiare e precise affin di opportunamente operare nei diversi casi che possono aver luogo, i quali riguar-

~~~~~~~~

scorta del serviente comunale, e laddove l'autorità medesima lo creda necessario per delle particolari circostanze, farà anche accompagnarla dalla forza pubblica.

Art. 11. A' becchini ed alla scorta l'autorità di Polizia prescriverà non solamente la strada che dovranno battere in trasportando la cassa del cadavere al luogo del deposito, ma anche l'ora in cui si dovrà eseguire il trasporto, non che ogni altra disposizione che si stimasse affacente alle circostanze. La suddetta autorità di Polizia si troverà nel luogo del deposito, e nella sua presenza disporrà che sia riposta, usando le dovute precauzioni. V' interverrà anche il Sindaco ne' luoghi ove le funzioni della Polizia ordinaria sono esercitate da apposita autorità, altramente se il Sindaco cumula in se tali funzioni, v' interverrà l'Eletto, che lo supplisce nelle funzioni di Sindaco. L' autorità comunale, che non ha le attribuzioni di Polizia, riceverà in consegna la chiave del luogo del deposito per conservarla.

Art. 12. Compiute le suddette operazioni, l'autorità di Polizia ne redigerà verbale in tripla spedizione, insereudovi la lettera primitiva a lui diretta dal Parroco, ed il riscontro dell' autorità comunale per la designazione del luogo di deposito. Ritenendo per se un esemplare con le suddette carte originali, ne rimetterà immediatamente co' suoi uffizî un esemplare al funzionario di Polizia, di lui immediato superiore, ed un altro all' Ordinario della Diocesi.

Art. 13. L'istessa autorità di Polizia sotto la sua più stretta risponsabilità affretterà il disbrigo e l'adempimento delle dinotate disposizioni in modo, che dal momento nel quale l' ufiziale dello stato civile abbia dato il permesso della sepoltura per lo cadavere del suicida, o del pubblico impenitente, fino al deposito della cassa col cadavere stesso nel luogo profano, non debba trascorrere un intervallo al di là di ore ventiquattro.

Art. 14. Elassi giorni quindici dalla data del verbale di deposito, l' autorità di Polzia scriverà all' Ordinario diocesano per sapere, se siesi elevato reclamo per parte de' congiunti del morto avverso la determinazione del Parroco su la denegata sepoltura ecclesiastica.

Se il riscontro dell' Ordinario è negativo, la stessa autorità di Polizia, dietro la designazione del luogo profano di stabile giacitura, che
~~~~~~~~

dando pratiche religiose, opinioni circa la vita de' defunti e 'l decoro delle loro famiglie, interessar possono tal-

avrà chiesta ed ottenuta dal Sindaco locale, curerà che la cassa del cadavere sia trasferita dal deposito alla sepoltura profana, provvedendo che un tal trasporto si eseguisca con le cautele medesime, che furono adoperate nella prima volta.

Art. 15. Se dal riscontro dell' Ordinario della diocesi emerga di essersi già prodotto il reclamo, se ne attenderà la definitiva determinazione. Laddove questa non venga comunicata al funzionario di Polizia nel termine fissato dal real decreto, il funzionario stesso scriverà all' Ordinario per conoscere tale risoluzione.

Art. 16. Se l' Ordinario della diocesi avviserà di aver confermata la determinazione del Parroco, l' autorità di Polizia farà eseguire subito il trasferimento del cadavere nel luogo profano di sepoltura.

Se all' incontro la determinazione del Parroco fosse stata rivocata, il funzionario di Polizia permetterà che i congiunti del trapassato facciano trasportarne in Chiesa il cadavere con le cerimonie religiose di rito.

Art. 17. Se l' Ordinario diocesano avesse ne' tempi designati con l' art. 3.° del citato real decreto de' 10 di ottobre 1826 comunicato la definitiva risoluzione, sia confermando, sia rivocando la determinazione del Parroco; il funzionario di Polizia ne disporrà l' immediato adempimento ne' modi già enunciati.

Art. 18. Pria di rilevarsi la cassa col cadavere dal luogo del deposito, o per trasportarsi nella sepoltura profana, o per seppellirsi in Chiesa; il funzionario di Polizia con un perito sanitario, ed il Sindaco, o colui che lo rimpiazza, a' termini dell' art. 4.°, si recheranno nel suddetto luogo di deposito. Esibita da quest' ultimo la chiave, si riconoscerà lo stato della cassa, e vi si praticheranno (se occorra) tutte le ulteriori e necessarie cautele per impedire ogni esalazione.

Art. 19. O che il cadavere si seppellisca in luogo profano, o in Chiesa, il funzionario di Polizia n' eleverà altro verbale, che oltre a tale specificazione, contenga ancora i risultamenti della riconoscenza della cassa, e delle cautele dianzi indicate.

Art. 20. Il trasporto della cassa col cadavere nel mandarsi al deposito, e poscia nella sepoltura profana, o chiesastica, non sarà mai eseguito in tempo di notte, purchè circostanze imperiose esigano siffatto temperamento.

volta assai dappresso l' ordine sociale : perlochè è mestieri antivedere qualsiasi arbitrio , od errore , da cui conseguenze non lievi potrebbero derivare.

Art. 21. Non si negherà a' congiunti , od a chiunque altro n' elevi premura , di far inumare il cadavere insiem con la cassa, nella quale resterà chiuso, quante volte si offrano di pagare l' importo della cassa medesima.

Art. 22. Quando la cassa non venga interrata col cadavere , dovrà il funzionario di Polizia, col parere di un perito sanitario, farvi praticare le purificazioni più sicure , ondo spogliarla di qualsivoglia impurità che avesse assorbita, tenendo sempre considerazione di ciò che possa localmente rinvenirsi per compiere tali purificazioni. Quindi provvederà che la cassa venga conservata , potendo farsene uso in altra circostanza somigliante.

Art. 23. Le spese che istantaneamente occorrano per la cassa e suo impegolamento , per lo trasporto e per le successive purificazioni, saranno somministrate dalla cassa Comunale sopra l' articolo delle *spese imprevedute* con ordinativo del Sindaco, laddove gli eredi del defunto, a' quali spetterebbero per legge tali somministrazioni, vi si negassero. Se il Sindaco abbia le attribuzioni di Polizia ordinaria , giusta l' art. 4.°, l' ordinativo delle spese si rilascerà dall' Eletto, che lo rimpiazza.

Art. 24. La cassa Comunale, che nel caso dell' articolo precedente è chiamata a somministrare le suddette spese , avrà il regresso contra gli eredi del defunto, i quali siensi già immessi nel possedimento della roba ereditaria. Qualora poi niuno si dichiarasse erede del trapassato, sarà salvo al Comune il dritto di far ne' modi legali sequestrare e vendere i beni ereditari per la concorrenza delle spese dal Comune medesimo erogate in conformità del predetto art. 23.

Sono poi casi di eccezione, che escludono l' additato regresso, quando costi della povertà di tali eredi , e della inesistenza di beni ereditari.

Art. 25. Per le spese anzidette , nel caso che debbano anticiparsi dalla cassa comunale , si porranno di accordo il funzionario di Polizia ed il Sindaco, ovvero quest' ultimo coll' Eletto, di cui si è fatta menzione nel ripetuto art. 4.

E per lo seppellimento degli uccisi in duello o condannati a morte per tal causa, è a leggersi l' art. 7 del decreto de' 21 luglio 1838 (Bull.°, pag. 27) (1).

Per la salubrità delle campagne adiacenti alla capitale fu pubblicata ordinanza dalla Prefettura di Polizia in data degli 8 marzo 1824 (*V.* appresso *Spazzamento, Sgombramento*, ec.)

Circa la vendita della carne di taluni animali, e circa i macelli ed il trasporto della carne macellata è in osservanza in Napoli il regolamento del 12 marzo 1818 (2),

---

Art. 26. Il Prefetto di Polizia, gl' Intendenti rispettivi, ed i Sottintendenti della Provincia di Napoli, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione delle presenti istruzioni.

(1) Art. 7. I cadaveri di coloro che sieno morti in duello o per le ferite ricevute in duello saranno trasportati senza alcuna pompa funebre e segni di onore, in un luogo profano che sarà designato di volta in volta dagli agenti della Polizia ordinaria. Si osserverà la regola stessa pe' cadaveri di coloro che subiranno la pena di morte per condanna sopra misfatto di duello.

È vietato altresì di far rimanere in tal luogo alcuna memoria dell' avvenimento o della persona.

(2) IL PREFETTO DI POLIZIA

Considerando che non ostante i provvedimenti dati di tempo in tempo dal supremo Magistrato di Salute intorno alla proibizione dello spaccio della carne cavallina, e di altri animali morti naturalmente, o uccisi come inutili ed infetti, l' avidità di pochi speculatori mette in commercio delle carni di questa fatta con grave danno della pubblica salute ;

col quale vanno refrenati gli abusi introdotti nell' uccidersi, nel decorticarsi e nello spacciarsi le carni di

Considerando che lo spaccio di queste carni, oltre al danno che reca alla sanità degli abitanti, è cagione altresì di altri inconvenienti che la Polizia ha avuto occasione di conoscere;

Volendo prevenire un abuso, che si oppone alle leggi sanitarie;

Visto l' Editto Regio, spedito dal già Tribunale della generale Salute, de' 9 luglio 1801;

O R D I N A

Art. 1. È proibito a chiunque, e specialmente a' così detti *Concerioti* di uccidere, e decorticare animali di qualunque specie, le di cui carni non possono usarsi per alimento, perchè nocive alla salute, senz' averne prima ottenuto il permesso dal Commessario del quartiere Mercato.

Art. 2. Niuno potrà vendere animali morti naturalmente, o che siano inutili, ovvero affetti di qualche morbo, se il compratore non gli abbia esibito il permesso, di cui si fa menzione nell' articolo precedente.

Art. 3. È vietato parimenti a chicchessia l' interrare animali morti e decorticati in altri siti fuorchè in quello indicato nell' art. 3 del cennato regio editto de' 9 luglio 1801, cioè fuori l' abitato, e nel luogo designato con termini lapidei di là dal Ponte della Maddalena, ove esiste la corrispondente iscrizione.

Art. 4. Le persone cui appartengono i menzionati animali morti, debbono far cavare a proprie spese nel designato sito de' fossi profondi per interrarli, spargervi sopra della calce vergine, ed indi covrirli di terra battuta.

Art. 5. È vietato espressamente lo spaccio delle carni degli animali indicati. Potranno però essere vendute da quelle persone, che la Prefettura di Polizia avrà autorizzate, e per potersene far uso soltanto da' pescatori de' così detti *Marruzzielli*, e da' proprietari de' cani: queste persone però dovranno prendere tali carni nel luogo designato per la decorticazione, ed in quella quantità che il Commessario

taluni animali, come pure per lo seppellimento dei loro cadaveri.

Altro regolamento in data de' 30 ottobre 1827 (1)

di Polizia del quartiere avrà espressa in un suo viglietto, che all' uopo loro rilascerà.

Art. 6. È vietato parimenti di liquefare il grasso de' menzionati animali in qualunque luogo della città ; ma può ciò solamente praticarsi sul luogo istesso dove s' interrano, e da quelle persone che in conformità dell' articolo precedente, ne saranno autorizzate dalla Prefettura di Polizia.

Art. 7. I contravventori al presente Regolamento, e coloro che destineranno la carne o il grasso degli animali suddetti per farne cibare gli abitanti, saranno puniti amministrativamente con l' arresto, e con multa proporzionata alla trasgressione. Saranno poi tradotti innanzi ai Tribunali competenti, quando la trasgressione avrà prodotto de' danni alla salute, o dato luogo ad altre conseguenze.

Art. 8. I Commessari di Polizia de' quartieri, e specialmente quello del Mercato, porteranno una strettissima vigilanza sulle persone che s' impiegano nello spaccio delle enunciate carni e grasso, e nell' interro degli animali suddetti per esaminare se le medesime perfettamente si conformano alle disposizioni del presente Regolamento.

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

Considerando che l' ordinanza per le carni macellate pubblicata in data de' 25 marzo di questo corrente anno, non sia esattamente eseguita ;

Volendo richiamare la stessa nel suo primiero vigore ed esatto adempimento, ordina che ne sia rinnovata la impressione, e quindi pubblicata, giusta la sua serie, contenenza e tenore, da eseguirsi inviolabilmente sotto le pene stabilite nella medesima, tanto in riguardo ai proprietari degli animali macellati, quanto in riguardo ai garzoni, o facchini che trasportano le carni medesime.

tratta del modo come trasportare dai macelli nei luoghi di deposito le carni, affin d' impedire che se ne faccia spiacevole mostra al pubblico.

Altamente riguarda benanco la pubblica salute la inoculazione del vaiuolo vaccino; a qual uopo fu pub-

Quale Regolamento è il seguente:

Nell' oggetto di provvedere al miglioramento del motodo che finora si è serbato nella capitale, e nei reali siti di Capodimonte e di Portici per lo trasporto delle carni macellate, adeguandolo al principî di mondezza, che rimuova dagli occhi del pubblico ogni oggetto di nausea, di lordure e di disgusto;

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. A contare dal dì 1.° del prossimo mese di luglio le carni macellate di qualsivogliano animali, le interiora o altre parti degli animali medesimi non potranno essere trasportate dai macelli nelle così dette grotte o ne' luoghi ove tengonsi per venderle, che col mezzo di sporte o di carrette, coprendosi tanto le une, quanto le altre con tele incerate, e condizionate in guisa, che nulla sia visibile, nè appariscano macchie di sangue.

Art. 2. Le interiora poi degli animali già macellati verranno riposte in delle corbe o tinelli, coperti parimente entrambi dalle stesse tele incerate.

Art. 3. Le tele incerate, ed i recipienti diversi, di cui si è parlato negli art. 1 e 2, si manterranno sempre con la dovuta nettezza e cura da' proprietari rispettivi.

Art. 4. I proprietari degli animali macellati, se faranno eseguire il trasporto contro le norme di sopra prescritte, saranno puniti con l'ammenda di Polizia. I garzoni ed i facchini poi, che dal canto loro effettuassero il trasporto senza le additate precauzioni, verranno puniti con la detenzione di Polizia.

blicato a 6 novembre 1821 (1) (Boll.°, pag. 299) un decreto contenente intorno a ciò le opportune Sovrane disposizioni.

La Polizia pertanto trovasi chiamata in ausilio della facoltà medica e dell' autorità municipale perchè con effetti l' inoculazione si consegua; e però noi riportere-

(1) Essendosi ormai riconosciuto che l' inoculazione vaccinica abbia da per ogni dove riportato i più salutevoli risultamenti, sarà sempre gratissimo al nostro real animo il vedere preservati con questo beneficio i nostri amatissimi sudditi dal flagello del vaiuolo naturale, che sovente gli uccide o deturpa. Quindi è che per rendere più efficaci le nostre moltiplici provvidenze;

Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria di Stato degli affari interni;

Inteso il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Tutti coloro i quali han tenuto la riprensibile condotta di trascurare la vaccinazione, onde preservare la propria proie o gl' individui della famiglia ch' essi governano, non potranno godere di alcun tratto della nostra Sovrana munificenza, sotto qualunque titolo. Le loro petizioni non avranno corso ne' nostri reali Ministeri, nè saranno accolte in qualsivoglia amministrazione di beneficenza, se non sieno accompagnate dal documento, che il petizionario è stato vaccinato, e che convive in famiglia, i di cui individui o sono stati vaccinati, o hanno sofferto il vaiuolo naturale prima del presente decreto.

Art. 2. Il documento richiesto coll' articolo precedente consisterà in un cartellino dato dal Parroco gratuitamente, nel quale sia registrato il nome del vaccinato, l' epoca ed il numero d' ordine.

Art. 3. Le persone che da ora innanzi periscono di vaiuolo naturale saranno seppellite in chiese poste fuori dell' abitato, senza pompa funebre, e chiuse in un feretro per non diffondere il contagio fra gli abitanti.

Art. 4. Gli amministratori degli ospizi di beneficenza incaricati della cura de' proietti, debbono sottoporre quei bambini alla vaccinazione nei primo mese del di loro ingresso, tranne il caso che una mani-

mo qui l'uno appo l'altro taluni atti (1) contenuti in varî fogli di corrispondenza uffiziale coi quali si stabiliscono

festa malsania lo impedisse. Mancando a questo dovere, saranno non solamente rimossi dalla carica, ma responsabili di ogni danno che nella vita o nella salute abbiano quei bambini riportato.

Art. 5. Ciascun parroco dovrà tenere un registro de' bambini vaccinati nel ristretto della propria parrocchia. In fine di ogni anno, coll'intervento della primaria autorità amministrativa locale e del parroco stesso, saranno messi in un'urna i nomi di tutt'i vaccinati, e se ne estrarrà uno per ogni cento. I capi delle rispettive famiglie degl'individui estratti godranno un premio di ducati sei per ciascuno su i fondi di vaccinazione accordati colla nostra legge del 12 dicembre 1816.

Art. 6. La Commessione centrale di vaccinazione presenterà subito alla nostra approvazione per mezzo della real Segreteria di Stato degli affari interni un progetto di Regolamento, che non solo fissi secondo il bisogno e le fatiche de' vaccinatori una proporzionata distribuzione de' fondi vaccinici provinciali, ma dichiari altresì le obbligazioni rigorose che assistono i professori sanitari e gli amministratori comunali e di beneficenza, per promuovere e sostenere con tutt'i mezzi possibili la pratica della vaccinazione.

Art. 7. I parrochi e tutti coloro che preseggono alla istruzione morale del popolo, dovranno inculcare l'uso del vaiuolo vaccinico, e far rilevare nelle istruzioni catechistiche ed omelie qual grave colpa commettasi da' genitori che lasciano esposta la vita de' figliuoli al pericolo del vaiuolo umano.

Art. 8. I direttori ed amministratori de' collegi ecclesiastici, civili e militari, debbono, sotto le pene indicate nell'art. 4°, aver cura che gli allievi si sottopongano alla vaccinazione, qualora si presentassero senza documento di essere stati precedentemente inoculati, o di aver sofferto il vaiuolo naturale.

Art. 9. Tutt'i Direttori delle nostre reali Segreterie di Stato, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati, ec. ec.

(1) Commessione Centrale di Vaccinazione ai signori del Commessariato Generale di Polizia — Il contagio del vaiuolo naturale, malgra-

gli adempimenti per questo salutare trovato, che tanti ostacoli ha incontrato nel diffondersi per quanto le popolari abitudini sono tenacemente ritenute, e le innovazioni

---

do le cure di questa Commissione Centrale, minaccia di estendersi nel paese che abitiamo. È questo il risultamento della oscitanza delle famiglie a far dare la vacciula alla prole.

Per munificenza reale l'inoculazione vaccinica non solo è sostenuta gratuitamente ed in tutti i giorni nel sito di nostra residenza in Montoliveto; ma in un giorno per settimana a comodo degli abitanti essa si pratica in ciascun quartiere della capitale dai vacciuatori addetti a questa Commessione presso i rispettivi Commessariati di Polizia.

Noi, o signori, con precedente lettera del 1.° del corrente mese abbiamo avuto l'onore di rasseguare a cotesta rispettabile Commessione un prospetto del numero delle vaccinazioni che si sono fatte ne' singoli Commessariati nel corso del 1.° semestre di questo anno, dal quale prospetto si rileva volentieri quali fra i signori Commessari hanno appoggiato più energicamente e quali più debolmente questa pratica salutare. Dello stesso prospetto si torna a compiegare altra copia per loro istruzione. Ed in generale non omettiamo di rammentare, che am dalle passate vicende i progressi della vaccinia sono tra noi notabilmente rallentati.

Era necessario che si fosse richiamata l'attenzione di cotesta Commessione su lo stato delle cose nel suo cammino consueto, ora che si implorano da essa aiuti atraordinari per la dolorosa atraordinaria circostanza summentovata. Questi sono

1. di scriversi con una premura corrispondente all'oggetto ai singoli signori Commessari di Polizia, onde essi concordemente si prestino ad agevolare con tutti quei mezzi che sono annessi alla loro carica, e con l'autorità della loro voce il corso della inoculazione vaccinica.

A tal uopo questa Commessione Centrale ha di già disposto che un socio di essa presenti a ciascun Commessario due vaccinatori che saranno alla di lui disposizione per eseguirvi la vaccinia non già in un giorno solo della settimana, come si è fatto nel cammino ordinario, ma per quanti giorni si creda mai opportuno. Agli stessi signori Commessari saran presentate le note de' nati nel quartiere di loro governo, le quali vengono costantemente rimesse a questa Commessione

sempre male apprese dal volgo, soprattutto allorchè alti interessi, come nel caso presente, vi sono uniti. Onde

dalle Municipalità rispettive per disposizione del real Ministero degli affari Interni. Su queste note ciascun Commessario dovrà darsi la pena di far chiamare nel Commessariato i padri di famiglia, obbligandoli a recarvi la prole per esservi vaccinata.

2. di scriversi (o far pervenire in qualunque altro modo che si creda opportuno) con invito ai parrochi, ond'essi faccian conoscere ai loro filiani con le loro omelie l'importanza di dar la vaccinia alla prole, anche per dovere che viene imposto loro dall'Altissimo; trattandosi di conservare con ciò la vita, la salute, le forme de' proprî figli. Fuori dubbio questo espediente avrà un'efficacissima riuscita pel bene che noi ci auguriamo.

(Napoli 26 settembre 1821).

N. B. — *In seguito di questi richiami furono fatte comunicazioni orali ai Commessari de' quartieri dalla Commessione generale di Polizia.*

Affari Interni alla Commessione Generale di Polizia — Il real decreto emanato da S. M. il dì 6 dello scorso mese di novembre per promuovere al più presto possibile nel regno la vaccinazione, è stato già pubblicato nelle forme dovute, e comunicato a tutte le autorità competenti per l'adempimento. Per rendere completa l'opera sarebbe opportuno che per mezzo de' Commessari dei quartieri s'invigili alla esecuzione di tutto ciò che il real decreto ha prescritto per rendere generale l'uso della vaccinazione.

Quindi è che io prego le SS. LL. a dare le disposizioni convenevoli sull'oggetto.

(Napoli 15 dicembre 1821).

Polizia Generale — *Circolare* — S. M. il Re (N. S.), intenta sempre al bene de' suoi popoli, con real decreto de' 6 del passato novembre, pubblicato nel giornale periodico de' 26 n.° 211, ha emanate più efficaci provvidenze sulla inoculazione vaccinica, che ha riportati sempre salutari risultamenti.

far non deve meraviglia se a conseguire uno scopo di tanta manifesta utilità siasi invocato il potere delle au-

---

Gli ordini di S. M. sono stati già comunicati a tutte le autorità competenti per darvi piena ed esatta esecuzione, onde sempre più promuovere la vaccinazione.

Perchè i Sovrani provvedimenti su tal riguardo non sieno menomamente trascurati, io eccito il di lei zelo perchè voglia co' suoi mezzi vigilare alla esatta esecuzione del cennato real decreto, che sommamente la dee interessare nella importante linea della pubblica salute.

Mi attendo buoni risultati.

(Napoli 5 gennaio 1822).

Istituto Centrale Vaccinico Napolitano al Prefetto di Polizia in Napoli — In più siti di questa capitale prende una estensione dispiacevole il vaiuolo naturale che già ha cominciato a farvi delle vittime giornaliere, e forse più ragguardevolmente tale epidemia si diffonde ne' due quartieri limitrofi di Avvocata e di Stella.

Le provvide misure ultimamente adottate con la legge de' 6 novembre 1821 conviene che sieno chiamate in pieno vigore onde opporsi al flagello.

Sopratutto l' art. 3 della lodata legge messo in attività non solo potrebbe destare nel seno degli sconsigliati genitori l' impegno a far vaccinare la prole ed in tal modo sottrarla al vaiuolo, ma servirebbe ben anche per una necessaria misura di salute pubblica, come si rileva dalle sue espressioni riportate in margine (*).

Se Ella altrimenti non creda co' suoi lumi superiori, potrebbero essere incaricati i signori Commessari di Polizia all' esatto adempimento di questa sepoltura *extra moenia*, ponendosi anche di accordo co' signori Eletti ond' essi non dieno biglietto per sepoltura a bambini che muoiano di vaiuolo se non pel sito fuori dell' abitato che meglio si reputi opportuno. Nè è difficile ai signori Eletti di conoscere chi muo-

(*) *Qui è trascritto l' art. 3 del decreto da noi riportato pocanzi alla pag. 177.*

torità di Polizia; anzi conviene che queste si compenetrino di tutta la importanza dei doveri ad esse impo-

re di vaiuolo naturale, attesochè i di loro agenti nello ispezionare il cadavere ne avranno subito l' accerto.

Nelle conferenze tenute presso le giunte municipali stabilite con l' art. 13 degli ultimi regolamenti par che si sia convenuto dalla maggior parte che questo sito *extra moenia* possa essere o il camposanto, o Santa Maria del Pianto. Del resto questa scelta potrà essere interamente affidata alla prudenza ed alle conoscenze topiche de' sig. Commessari di Polizia.

La vigilanza de' parrochi però debbe essere interessata in questo adempimento.

(Napoli 16 agosto 1823).

Prefettura di Polizia — *Circolare* — La pratica vaccinica stabilita colla legge de' 6 novembre 1821 osservasi in un positivo abbandono, lo che dà luogo a forti doglianze dell' Istituto Centrale per la indolenza che portasi su questo interessante ramo di salute pubblica.

La utilità che si ritrae dalla osservanza della cennata legge è rimarchevole, e sono provvide le misure in essa prestabilite per preservare la prole dal flagello del vaiuolo naturale. Questo beneficio generalizzato nelle altre città di Europa vedesi trascurato in questa dominante, non senza discapito del bene pubblico.

Le SS. LL. si saranno compenetrate del sommo vantaggio che si ottiene colla vaccinia, ed intanto si vede rallentato questo ramo di servizio, ad onta delle moltiplici e provvide cure del Governo.

Interesso quindi le SS. LL. ad eccitare lo zelo e la energia de' funzionari e bassi agenti rispettivi acciò diffondano la loro vigilanza su questo altro ramo di salutare servizio pubblico.

Essi debbono con tutti i possibili mezzi procurare l' esatta osservanza in tutte le sue parti dell' anzidetta legge, facendo mettere in esecuzione le misure di rigore prestabilite nella medesima acciò si ottenga lo scopo. Io spero che le SS. LL. vorranno penetrarsi de' propri doveri ed emettere quei provvedimenti che nella loro prudenza crederanno utili, e mi faranno conoscere proficui risultamenti sul proposito.

(Napoli 30 settembre 1823.)

sti, i quali si riferiscono a cooperare efficacemente perchè si ottenga la conservazione de' bambini, la sanità e la venustà loro.

Infine un' ordinanza del Prefetto di Polizia in Napoli de' 23 luglio 1849 (1) mirando allo scopo salutare

---

Affari Interni alla Polizia Generale — Dall' Intendente di Napoli e dal Presidente dell' Istituto vaccinico sono continuamente avvertito che ora in uno, or in un altro quartiere di questa capitale cammina colla massima lentezza la vaccinazione. Da ciò ne avviene per sicura conseguenza che specialmente ne' luoghi popolosi ed abitati dalla bassa gente sviluppa il vaiuolo naturale, cagiona la morte di una quantità d' individui e mette a pericolo la pubblica salute.

In questo stato di cose io mentre ho incaricato l' Istituto a prendere tutti gli espedienti necessari per mettersi nella dovuta attività la pratica vaccinica, prego V. E. a dar le convenienti disposizioni onde dai Commessari di Polizia si facilitino le operazioni de' vaccinatori con tutti i mezzi che sono in loro potere (*).

(Napoli 22 febbraio 1852).

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

Considerando, che la facilità di acquistare dai Farmacisti e dai Droghieri sostanze o medicine velenose, può per altrui ignoranza essere spesso cagione di conseguenze funeste, e favorir talvolta la malvagità nel delitto;

(*) *In seguito di tali partecipazioni furono richiamati in osservanza i regolamenti.*

d' impedire che delle sostanze velenose si facesse uso stoltamente, o che a fine delittuoso venissero propinate

IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA

Art. 1. I Farmacisti e Droghieri, fra il termine di 15 giorni dopo la pubblicazione della presente Ordinanza, saranno obbligati a rivelare al Commessario di Polizia del loro Quartiere nella Capitale, o al Funzionario del Ripartimento i medicamenti o sostanze velenose, che possedessero, indicandone la specie e la quantità.

Art. 2. Dopo questa prima dichiarazione sempre che i Farmacisti o Droghieri faranno nuovi acquisti di sostanze velenose, dovranno immediatamente rivelarlo, secondo il prescritto dell' articolo precedente.

Art. 3. I Farmacisti ed i Droghieri saranno obbligati a conservare in luogo distinto qualunque medicamento o sostanza velenosa, ed a custodirne essi medesimi la chiave, onde evitare qualunque errore nello spaccio, e prevenire ogni possibile abuso per parte de' loro allievi o garzoni.

Art. 4. Nella preparazione, e nella vendita di qualunque sostanza velenosa, i Farmacisti, ed i Droghieri saranno obbligati ad avvalersi di bilance, mortai, stacci, e vasi esclusivamente destinati a tal uso.

Art. 5. I Farmacisti non potranno vendere alcun medicamento o sostanza velenosa, se non a persone conosciute, che oltrepassino i 18 anni di età, e sulla esibizione di una ricetta firmata da un Medico, o Chirurgo approvato dal Protomedicato generale del Regno.

Art. 6. Tutte le ricette de' medicamenti o sostanze velenose saranno da' Farmacisti gelosamente conservate, onde poterle esibire a qualunque richiesta. Essi avranno inoltre un libro unicamente destinato a notarvi il numero di ogni ricetta, il giorno, mese ed anno, ed il nome e cognome, la condizione, ed il domicilio della persona, cui sarà stato consegnato qualunque medicamento o sostanza velenosa.

Art. 7. Quando i Farmacisti conoscessero, che la dose del medicamenti, che si domanda, sia maggiore di quella che ordinariamente si

sancì alcune prescrizioni inerenti all' ufficio de' farmacisti, e de' droghieri.

suole prescrivere per medicina, debbono negarsi a somministrarli, e sono obbligati a ritener la ricetta, per esibirla immediatamente alla Polizia.

Art. 8. I Droghieri non potranno vendere sostanze velenose, che ai soli Farmacisti approvati dal Protomedicato del Regno, ed agli artefici patentati che notoriamente ne hanno bisogno per l'esercizio dell' arte loro. Essi dovranno inoltre tenere un libro, uniforme a quello prescritto nell' art. 6 per i Farmacisti, nel quale registreranno il giorno, mese, ed anno, il nome e cognome, la condizione, ed il domicilio de' Farmacisti, o dell' artefice, cui avranno venduto sostanze velenose, notando la specie, e la quantità delle medesime.

Art. 9. Resta vietato a' Farmacisti, ed ai Droghieri di affidare la vendita de' medicamenti o sostanze velenose ai loro garzoni o allievi: in qualunque caso saranno essi solo strettamente responsabili degli abusi, ed errori, che quelli potessero commettere nelle loro Farmacie, o botteghe, e delle conseguenze più o meno gravi, che potessero derivarne.

Art. 10. I Farmacisti ed i Droghieri, che contravverranno a qualunque articolo di questa Ordinanza, saranno arrestati, e sottoposti ad ammenda e detenzione di Polizia, indipendentemente dalle pene maggiori, in cui potranno incorrere, quando i casi li sottoporranno ad un giudizio criminale.

Art. 11. I Commessari di Polizia nella Capitale, e i Funzionari nei Ripartimenti sono tenuti ad invigilare sulla esatta osservanza della presente Ordinanza.

POLIZIA URBANA E RURALE

SPAZZAMENTO, SGOMBRAMENTO ED INAFFIAMENTO DELLA CAPITALE. — VASI SULLE RINGHIERE, ED OGGETTI CHE CADENDO POSSONO NUOCERE. — PRESCRIZIONI DI POLIZIA CIRCA LE CAMPAGNE.

Due ordinanze con cui prescrivesi che lo spazzamento ed inaffiamento innanzi alle abitazioni o botteghe fosse a cura degli abitanti della città di Napoli si hanno in data de' 3 maggio 1832 e de' 30 luglio 1845 (1 e 2).

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

Regolamento per lo spazzamento ed inaffiamento delle strade.

IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA QUANTO SEGUE;

Art. 1. Tutt' i possessori, o fittuari di case, di botteghe, di giardini, di cortili, e di posti fissi o volanti, avranno l' obbligo di far ispazzare la estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega, cortile, ec., per lo sporto non minore di palmi dieci di distanza dal muro, o dal posto rispettivo. Questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascuna mattina prima dello spuntar del sole, usando l' avvertenza di ammonticchiarsi le immondezze al lato delle rispettive abitazioni, e di separarne tutt' i frantumi di cristallo, o di vetro che si troveranno, riponendoli in un cumulo a parte.

La decenza di una gran capitale come la nostra, il comodo pubblico e la nettezza delle vie, esigono cu-

~~~~~~~~~

Art. 2. Le immondezze raccolte a norma del prescritto nel precedente articolo saranno tolte nelle ore mattutine o da' particolari, che desiderano appropriarsele, o da coloro che ne saranno particolarmente incaricati dalla Polizia, oppure dal Corpo di Città, i quali saranno tenuti a trasportarle fuori città ne' siti che verranno destinati; avvertendo che nel trasporto non ne cada qualche porzione sulla strada, e con obbligo, in questo caso, di raccoglierle al momento, e riporle di nuovo ne' recipienti ne' quali si trasportano.

Art. 3. I padroni, o gli affittatori delle stalle e delle rimesse avranno l' obbligo di far togliere ogni giorno il letame, e trasportarlo nei luoghi che verranno loro indicati da' Commessari di Polizia, a tenore delle istruzioni che all' uopo saranno trasmesse dalla Prefettura.

Art. 4. I così detti capi-mastri, e chiunque faccia per suo, o per altrui conto eseguire qualche fabbrica, avranno l' obbligo di far trasportare tutte le sfabbricine, e i materiali inservibili, ne' siti che dai Commessari di Polizia saranno designati. Così nel trasporto di queste sfabbricine, come in quello del letame, di cui è parola nel precedente articolo, dovranno usarsi le stesse precauzioni prescritte nell' art. 2 per lo trasporto delle immondezze.

Essi avranno di più l' obbligo espresso di far innaffiare, almeno due volte al giorno, il sito dove la fabbrica si esegue, ad oggetto di distruggere il polverio che s' innalza dalle sfabbricine e dai materiali inservienti alla costruzione.

I carrettieri e salmatari avranno l' obbligo di esattamente adempiere il trasporto, e saranno perciò soggetti alle pene stabilite coll' art. 10 della presente Ordinanza, in caso di contravvenzione.

Art. 5. Oltre il dovere dello spazzamento stabilito nell' art. 1.° tutt' i possessori, o fittuari di botteghe, di giardini, di cortili e di case, posti fissi, o volanti, avranno quello di far innaffiare l' estensione di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega, cortile ec., per lo sporto non minore di palmi dieci di distanza dal muro, o dal posto rispettivo. Questo innaffiamento sarà eseguito, dalla pubblicazione del presente Regolamento in avanti, due volte al giorno, il primo all' alba, innanzi di spazzarsi, e l' altro verso le ore venti in ventuno.
~~~~~~~~~

re diligenti perchè le disposizioni dall' autorità pubblica emesse a tal riguardo non sieno menomamente trasandate.

Art. 6. Il prescritto ne' precedenti articoli è dichiarato obbligatorio anche per i custodi di pubblici edifizi, di pubblici stabilimenti, di monisteri, e di chiese.

Art. 7. È proibito a chiunque di gettare in qualunque tempo dai balconi, dalle finestre, dai terrazzi, e da qualsivoglia sito delle rispettive abitazioni, botteghe, o altri locali alcun materiale di qualunque siasi natura, che ingombri le strade o le piazze.

Art. 8. È similmente vietato di gettare dalle finestre, o dal cortili le acque servite per i bagni, o per qualunque altro uso domestico, e farle scorrere nelle strade.

Art. 9. È inoltre proibito ai sorbettieri, ai venditori di carni, di pesce, di verdume, ed a qualunque altra persona di versare la acque, così nelle strade, che ne' locali destinati ad uso di piazza.

È espressamente vietato di lavare, o di spandere panni lungo le strade abitate, e specialmente lungo il tratto della riviera di Chiaia, come altresì di lavare ne' cortili delle case, o ne' locali terreni, versando le acque sulle pubbliche strade. Le lavandaie di Chiaia dovranno in vece recarsi ne' locali alla Vittoria ed a Santa Maria in Portico, dove per comodo pubblico trovasi tutto ciò che necessita per lavare le biancherie, e per asciugarle.

Art. 10. Ogni contravvenzione al disposto ne' precedenti articoli sarà punita con pena di detenzione, e di ammenda di Polizia a seconda de' casi.

Art. 11. Questo Regolamento sarà messo in piena attività nella giurisdizione della Prefettura per quanto sarà compatibile con la qualità e la proibizione dei diversi Comuni, e secondo le particolari istruzioni che all' uopo saranno trasmesse ai rispettivi funzionari.

Art. 12. I Commessari de' quartieri, gl' Ispettori-Commessari dei reali Siti di Portici e di Capodimonte, e gli altri funzionari di Polizia sono, ciascuno per la parte rispettiva, incaricati d' invigilare sotto la loro risponsabilità alla esecuzione del presente Regolamento.

date. Alle quali considerazioni ove si aggiunga ancora l'altra di derivarne giovamento per la salubrità dell' ac-

(2) **PREFETTURA DI POLIZIA**

IL PREFETTO DI POLIZIA

Nel fine di diffondere viemaggiormente nel pubblico la conoscenza di talune disposizioni concernenti il regolamento intorno allo spazzamento ed inaffiamento delle strade, e sulla riflessione altresì che la nettezza, lo spazzamento, e l' inaffiamento sono oggetti che non possono senza pubblico danno andar trasandati;

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. È vietato di gettare materiali di qualunque natura nelle piazze, ne' larghi, nelle strade, e ne' vicoli tanto dalle finestre, che da' balconi, o da affacciatore di ogni specie di edifizi, nonchè dalle botteghe, da' bassi, da' magazzini, o da altri locali posti lungo le vie.

Art. 2. È del pari vietato di ammonticchiar delle macerie e delle immondizie nelle strade, ne' vicoli, ed in altri siti, dovendo essere riunite accosto la porta del rispettivo locale, per essere quindi tolte e trasportate dalle persone destinate dal Corpo di Città.

Art. 3. Una siffatta proibizione si estende altresì alle acque de' bagni, o di altro uso domestico, le quali non debbono gittarsi dalle finestre, da' balconi, o da altri vani sporgenti sulle strade, nè farsi scorrere per mezzo di canali sulle strade medesime.

Sono eccettuate dalla sopra menzionata proibizione tutti coloro che in tempo della stagione estiva fanno uso de' bagni in casa. Le acque all' oggetto adoperate potranno essere gittate dopo la mezza notte.

Art. 4. I merciaiuoli, i venditori di pesce e di baccalari, gli erbaroli, i caffettieri, i sorbettieri, le lavandaie, i barbieri, ed ogni altro esercente che per suo mestiere dee far uso di acqua, non possono gittare le acque, di cui si servono, sia nelle strade dove mettono le rispettive botteghe e luoghi circostanti, sia dove tengono i posti volanti.

re, depurata dai perniciosi miasmi che dalle immondezze esalano, esser vi deve nobile gara tra la ubbidienza de' cittadini alle prescrizioni statuite, e la vigilanza delle autorità di Polizia perchè ove taluno si avvisasse contravvenirvi, sia tosto richiamato all' adempimento de' propri doveri.

Lo spazzamento poi delle strade con real rescritto de' 17 ottobre 1833 (1) fu disposto che restasse a cura del Municipio.

Vi ha un' ordinanza pe' vasi di fiori sui balconi, fi-

Art. 5. Tutt' i proprietari ed inquilini delle botteghe, delle quali fanno uso per le arti, pei mestieri, o per abitazioni, sono indispensabilmente obbligati di spazzare ed inaffiare innanzi alle stesse per lo spazio di palmi 10 almeno due volte al giorno, val quanto dire il mattino di buon' ora, ed il dopo pranzo tra le ore 20 e le ore 21.

Art. 6. Le contravvenzioni alle sopra menzionate disposizioni saranno punite con l' ammenda di Polizia.

Art. 7. I funzionari di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

(1) Polizia Generale agli Affari Interni — *Eccellenza* — S. M. con Sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 dello scorso settembre nell' essersi degnata di approvare lo stato discusso della Polizia Generale per l' anno 1834 nella somma che V. E. intese fissata nella discussione all' uopo, mi ha comandato di togliere dallo stato medesimo il capitolo in esso riportato dello spazzamento ed inaffiamento, il quale *dovrà da oggi innanzi essere a peso della città di Napoli.* E mi ha eziandio prescritto di passarne le corrispondenti comunicazioni a V. E., e di mettermi di accordo con l' E. V. in quanto all' adempimento di tal servizio d' inaffiamento e spazzamento.

Nel real nome, ec. ec.

nestre, ec., de' 9 maggio 1825 (1), perchè questi oggetti cadendo possono offendere i viandanti.

I condannati alla reclusione ed alla prigionia possono essere adoperati, qualora vi acconsentano, alla nettezza delle strade ne' capoluoghi delle province; real rescritto de' 19 agosto 1826 (2).

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA

Art. 1. È proibito di tenere in qualunque siasi maniera sull' esterno dei balconi, delle finestre, sui parapetti delle logge o terrazze dette volgarmente *lastrici*, sulla facciata esterna delle mura, pietre, vasi, teste, casse di legname con terra per conservarvi dei fiori, piante, ed oggetti di altro genere. È vietato altresì di far uso di lunghe mazze al di fuori delle finestre, o de' balconi per ispandervi panni o altro.

Art. 2. Nel fabbricare non è permesso ai maestri muratori, o ai loro garzoni di lasciar su gli anditi, travi, o altri materiali, cioè pietre, martelli, pali di ferro, e cose simili.

I capi maestri fabbricatori nell' attivar le fabbriche non trascureranno le regole tutte che l' arte non meno che l' esperienza indicano esser necessarie a serbarsi, per ovviare a quei mali o disordini che in difetto di tali precauzioni potrebbero temersi.

Art. 3. I contravventori al disposto de' precedenti articoli saranno puniti coll' ammenda di Polizia, oltre la perdita degli oggetti sorpresi in contravvenzione, e oltre le pene che loro potranno infliggersi dai tribunali, a seconda de' casi.

Art. 4. I Commessari de' quartieri, e gl' Ispettori-Commessari di Portici e di Capodimonte sono incaricati di vegliare alla esatta osservanza del presente Regolamento.

(2) Polizia Generale — *Circolare* — Dal Ministero e Real Segreteria di grazia e giustizia mi è stata partecipata con la data de' 12 di questo mese la seguente Sovrana risoluzione:

Riguardano inoltre lo sgombramento, lo spazzamento e le cose che cadendo possono nuocere i num. 2, 3, 4 e 10 dell' art. 461 delle leggi penali (1).

Ciò circa all' abitato. Diverse contravvenzioni poi che

Alcuni Procuratori generali del Re presso le gran Corti criminali hanno comunicato le premure dell' Intendente della rispettiva provincia, onde sia permesso d' impiegarsi colle opportune precauzioni nella nettezza delle strade del comune Capo-luogo di provincia i condannati alla prigionia, i quali per una mercede da accordarsi loro acconsentano di essere addetti per questa specie di lavoro.

Ho richiamato l' attenzione di S. M. circa i vantaggi di tal misura che, mentre mantiene opportunamente in esercizio l' enunciata classe di detenuti, provvede in parte ai loro bisogni colla mercede che sarà ad essi prestata, e serba utilmente nelle pubbliche strade la nettezza che contribuisce al decoro ed alla salubrità de' comuni.

La M. S. nel dì 4 andante in Castellammare si è degnata permettere che i detenuti per condanna alla reclusione ed alla prigionia sieno impiegati, qualora essi vi acconsentano, nella nettezza delle strade dei Capoluoghi delle provincie colle precauzioni convenienti.

Indicandole questa Sovrana determinazione per sua intelligenza, e per lo adempimento corrispondente, le raccomando la massima vigilanza e cautela, onde nessuna fuga possa verificarsi, e che in ogni evento vi sia la responsabilità immediata di chi porti i condannati.

(1) Art. 461. Cadono in contravvenzione di polizia. . . . . . .

N. 2. Coloro che ingombrino le pubbliche strade depositandovi o lasciandovi materiale, o qual si siano cose che diminuiscano la libertà o la sicurezza del passaggio.

N. 3. Coloro che trascurino di mettere il lume ai materiali che han lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade e nelle piazze.

N. 4. Coloro che omettano di nettare le strade, o i transiti in que' comuni dove questa cura è lasciata a carico degli abitanti.

N. 10. Coloro che senza le cautele convenevoli tengono sulle finestre, logge, balconi, terrazzi, o innanzi ai loro edifizi cose che cadendo possono nuocere.

sogliono aver luogo nelle campagne sono prevedute nei numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 463 delle leggi stesse (1).

Ne tratta ancora una ordinanza della Prefettura di Napoli degli 8 marzo 1824 (2), colla quale fu prov-

(1) Art. 463. Cadono ugualmente in contravvenzione di polizia......

N. 2. Coloro che senza la permissione, sia per caccia, sia per altro oggetto, entrino nell'altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga a palmi cinque.

N. 3. Coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo o con altra vettura, o con cani mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti o con piantagioni, abbattendo e danneggiando i seminati, le biade, le piante, o le frutta.

N. 4. Coloro che colgano o si cibino ne' campi altrui di frutti, od altri prodotti della terra.

N. 5. Coloro che senza altre circostanze che li rendano colpevoli di misfatto o delitto, spigolino, rastrellino, o pure raspollino ne' campi altrui non ancora spogliati e vôti delle loro ricolte, o pria dello spuntare o dopo del tramontar del sole.

(2) IL PREFETTO DI POLIZIA

Visto l' art. 6 delle istruzioni della Polizia del 22 gennaio 1817;

Visto l'avviso dell'abolito Consiglio supremo di cancelleria approvato da S. M. il 1.° gennaio 1818;

Visto l' uffizio dell' Intendente della provincia di Napoli del dì 3 gennaio corrente anno, e la deliberazione del decurionato di S. Giov. a Teduccio sotto la presidenza del Consiglio distrettuale del 1.° distretto del dì 11 del passato novembre, con la quale si propongono de' regolamenti di Polizia rurale a' termini dell' art. 278 della legge organica sull' amministrazione civile;

veduto circa la salubrità delle campagne con prescrizioni onde impedirsi i ristagni o depositi delle acque piova-

ORDINA

TITOLO I.

DELLA SALUBRITA' DELLE CAMPAGNE.

Art. 1. Ogni proprietario, o colono, che avrà nel suo fondo dei fossati per deposito delle acque piovane, sarà tenuto pulirli in tempo di està, per modo che a tutto il mese di giugno si trovino asciutti e senza limo, o altre sozzure capaci di corrompere l' aria.

Il contravventore sarà punito con la multa di carl. 29, oltre la spesa che occorrerà per la immediata politura del fossato.

Art. 2. È vietato espressamente tenere alla distanza di meno di due miglia dall' abitato i fossi addetti alla macerazione del canape e del lino.

Chiunque infra detta distanza farà uso di tali fossi sarà punito colla multa di carl. 29, oltre la spesa dell' appianamento.

Art. 9. È vietato del pari tener ne' confini dei territori lungo le pubbliche strade, o nell' interno de' cortili le colme di fimo, letame, immondezze, o altro concime; potendosi solo dagli ortolani, coloni, o coltivatori raccogliere, e far maturare all' aperta campagna, e nel mezzo de' territori.

Il contravventore sarà punito colla multa di carlini 29, oltre la spesa per togliere immediatamente il raccolto materiale.

TITOLO II.

DELLA SICUREZZA E CUSTODIA DELLA CAMPAGNA.

Art. 4. Ogni proprietario, colono o coltivatore, che nel suo fondo farà cavare fossi, pozzi o cisterne, sarà obbligato di farli circondare di argini, o di parapetti in modo che nessuno possa per inavvertenza cadervi dentro.

ne, circa i fossi che addiconsi alla macerazione della canape, pei letami sparsi ed i letamai. Si provvedè inoltre alla sicurezza e custodia dei campi, ingiungendo doversi munir di ripari, argini o parapetti le cave, i

---

I contravventori saranno puniti con la multa di ducati due, e con la prigionia di tre giorni per lo solo fatto della propria negligenza, salve le pene maggiori nel caso di danno per colpa lata, come di diritto.

Art. 2. In territorio non chiuso è vietato tener di giorno cani grossi sciolti per la campagna. Soggiaccrà il contravventore alla multa di carlini 15, salva la pena maggiore, come di dritto, in caso di danno.

Art. 3. È vietato guidare, pascere o far entrare animali nell' altrui territorio, anche aperto o scampese, senza la fida del proprietario o del colono.

I guardiani comunali, a ricorso del medesimi, sono autorizzati ad arrestare gli animali nella flagranza, o quasi flagranza, e metterli a sequestro per assicurare la rifazione de' danni. I processi verbali di tali sorprese e contravvenzioni saranno spediti al Giudice competente.

Art. 4. Nessuno potrà entrare nell' altrui territorio chiuso da muro, da siepe o da fossato, scalando, sormontando o traversando il muro, la siepe o il fossato, per qualsivoglia causa, anche di caccia, o di ricerca di caccia ferita, sotto pena di ducati due, oltre la rifazione de' danni, e salve le pene maggiori ne' casi preveduti dalle leggi penali.

Art. 5. Ne' territori aperti nessuno potrà camminare sul terreno zappato, seminato o comunque coltivato per qualsiasi motivo, anche di caccia ferita.

Il contravventore, oltre la rifazione de' danni, sarà punito con una multa di ducati due.

Art. 6. Nessun proprietario, o coltivatore potrà lasciare in tempo di notte nel suo territorio, ancorchè chiuso e murato, scale o treppiedi di qualunque altezza. Il contravventore sarà punito con una multa non minore di carlini 15, e con la perdita della scala o treppiedi, salve le pene maggiori nei casi preveduti nelle leggi penali.

Art. 7. Ogni proprietario o coltivatore, che con muri, siepi morte o vive, tappie, argini, fascinate, pioppati o alberature sull' estremità del suo territorio confinante con vie pubbliche, oserà occupare in minima

pozzi , le cisterne : aversi cura dei cani nei luoghi non murati : badarsi perchè gli armenti non danneggino l' altrui fondo ; ed altre prescrizioni furono date intorno al corso delle acque , ai fondi chiusi con siepi, o in diverso modo arginati , non che sull' abbandono nelle campagne di utensili rurali, di cui possa farsi uso in danno altrui.

E queste prescrizioni che riguardano la giurisdizione della Prefettura di Napoli , formano ancora obbietto di regolamenti in altri luoghi del regno , modificati a seconda delle particolari circostanze.

---

parte il suolo appartenente a dette pubbliche strade , lagni , o alvei di lave o torrenti, soggiacerà alla pena di carl. 29, oltre la spesa per la riduzione al pristino stato.

Art. 8. Nessun proprietario, colono o coltivatore potrà nell' alveo di lave o torrenti far minima innovazione diretta ad allontanare o deviare il natural corso delle acque piovane, ovvero raccogliere , unire , o incanalare le acque suddette , senza espressa licenza in iscritto dell' autorità comunale.

Il contravventore soggiacerà alla pena di tre giorni di prigionia ed alla multa di carlini 29 ne' casi preveduti dalle leggi penali.

Art. 9. I proprietari o coloni de' fondi lungo le pubbliche strade saranno in obbligo di far putare due volte l' anno le siepi dalle frasche che possano recare incomodo al transito.

Non adempiendolo, soggiaceranno ad una multa di carlini 20, e saranno obbligati a farlo immediatamente eseguire.

Art. 10. Gli Eletti , le guardie rurali , ed i funzionari ed agenti diversi ai quali appartiene , cureranno di far eseguire la presente ordinanza.

PUBBLICI PASSEGGI — CASINE O SOCIETA' DI PASSATEMPO— SOCIETA' LETTERARIE.

I pubblici passeggi, o siano luoghi dove in Napoli più abitualmente si riunisce il popolo per darsi diporto, sono la Real Villa e l' Orto Botanico. Per la prima un regolamento de' 25 giugno 1833 (1), emanato

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA:

Art. 1. Tutti i cocchieri che condurranno i loro padroni alla Villa reale, dopo che saranno discesi alla porta principale, dovranno situarsi con le loro carrozze in fila ed in buon ordine nel largo Vittoria dalla sola parte del mare, lasciando libero l'accesso alle altre carrozze che si recano alla Villa medesima. Del pari le vetture che si avvicineranno alla porta opposta, e le altre che si approssimeranno alle porte al fianco della real Villa, lasciati che avranno i passeggieri, dovranno piazzarsi, le prime sul terrapieno dalla parte del mare, e le seconde ne' laterali della Riviera di Chiaia sotto la grande inferriata e rasenti la medesima, in modo però da lasciare liberi gl' ingressi.

Art. 2. Non sarà permesso l'entrata a coloro che vestono indecentemente, tanto dell' uno che dell' altro sesso, ai domestici che indossano livrea, alle persone vestite di abiti laceri, a' paesani vestiti di così dette giacche, ed a quelli che conducono dei cani appresso di loro.

Art. 3. Non sarà permesso alcun giuoco di carte, dadi, o palle nell' interno della Villa reale, e nemmeno ne' casini annessi alla medesima potranno situarsi tavolini da giuoco di qualunque sorta. È vietato altresì di entrare con pipe, o *sigari*, e di andar fumando nell' interno della Villa suddetta.

Art. 4. È vietato indistintamente a tutti di spogliarsi per andare al

dal Prefetto di Polizia, dettò regole circa la decenza a serbarsi nell'interno e ne' dintorni di essa, ed il modo da contenervisi. E con avviso de' 18 dicembre 1845 furono queste regole richiamate in pieno vigore.

bagno, o di venire a rasciugarsi o a vestirsi sulle mura che chiudono la passeggiata dal canto del mare.

Art. 5. È vietato di coglier fiori, o erbe odorifere di qualunque specie nei viali e boschetti della medesima real Villa.

Art. 6. I contravventori agli art. 1, 2, 3, 4 e 5 saranno immediatamente arrestati, e puniti coll'ammenda e colla detenzione di Polizia.

Art. 7. Chiunque nell'interno di detta Villa si condurrà indecentemente motteggiando o facendo alcun atto sconvenevole, diretto ad insultare chicchessia, sarà egualmente subito arrestato, e punito coll'ammenda e detenzione di Polizia; salve le pene stabilite nell'articolo 305 delle leggi penali, ove gli atti degenerassero in oltraggio al pubblico costume.

Art. 8. Chiunque ardirà di distruggere, abbattere, mutilare, o in qualunque altro modo deteriorare le statue, i monumenti, o altri oggetti di arte esistenti nella real Villa, sarà immediatamente arrestato per essere punito a norma dell'art. 261 delle leggi penali. Chiunque ardirà di abbattere, tagliare e svellere gli alberi, i rami, gl'innesti, le piante, come pure chiunque ardirà di deteriorare o danneggiare qualsivoglia ornato di fabbrica, di legno, o di ferro nella predetta real Villa, sarà del pari subito arrestato per essere punito a norma degli art. 445 e 446 di dette leggi penali.

Art. 9. Gli arrestati saranno immantinenti tradotti, se paesani al Commessario del quartiere Chiaia, se militari al comando della Piazza, per essere detenuti gli uni e gli altri a disposizione della Prefettura di Polizia, alla quale ne sarà dato l'avviso.

Art. 10. Il Commessario del quartiere Chiaia è incaricato personalmente, o per mezzo di uno dei suoi Ispettori ad invigilare all'osservanza del presente regolamento, sopra tutto per ciò che riguarda il mantenimento della decenza, del buon ordine e della tranquillità.

Art. 11. Le autorità militari sono premurate a disporre che la forza

La Polizia poi nell' interno di detta Real Villa per esercitare la sua vigilanza, oltre la ingerenza diretta della guardia destinatavi a custodia, si vale della cooperazione della Gendarmeria che vi esegue le sue perlustrazioni in forza di un real rescritto de' 24 marzo 1843, da noi riportato a pag. 27 del 2.° volume.

Per l' Orto Botanico evvi una ordinanza in data dei 12 febbraio 1840 (1), la quale con dettami presso a

destinata alla custodia della real Villa non solo si presti alle richieste del funzionario indicato nell' articolo precedente per lo adempimento di ciò che al medesimo incumbe, ma bensì accorra alle avvertenze de' custodi della Villa medesima onde rimangano eseguite le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

(1) **PREFETTURA DI POLIZIA**

IL PREFETTO

ORDINA:

Art. 1. L' ingresso nel real Orto Botanico è permesso al pubblico ne' giorni festivi di doppio precetto da maggio a novembre, e da novembre a maggio; nel primo periodo, dalle ore ventuno alle ore ventiquattro, nel secondo, da mezzogiorno alle stesse ore ventiquattro. Negli altri giorni niuno potrà entrarvi senza un particolar permesso del Direttore del real Orto.

Art. 2. È vietato espressamente: 1.° di entrare nell'Orto con abiti indecenti, con livrea, con giacca, e cani appresso; 2.° di giuocare a carte, a dadi, a palle od a qualunque altra specie di giuoco; 3.° di andar fumando con pipe o sigari.

poco consimili a quelli dati per la Real Villa, prevede le diverse contravvenzioni in cui coloro che ivi sono ammessi a passeggiare potrebbero incorrere; anzi siccome vi si può accedere eziandio per oggetto d'istruzione, o di curiosità, attesa la raccolta di piante che ivi si coltivano, con ministeriale degli affari interni de' 18 febbraio 1843 (1) fu comunicato alla Polizia generale

Art. 3. La decenza e la convenevolezza sono espressamente raccomandate nel passeggio al real Orto; quindi soggiace ad immediato arresto: 1.° Chi infrange, o sormonta le siepi, le spalliere, i cancelli che vi cingono le coltivazioni botaniche; 2.° chi deturpa, svelle o scorcia le piante, i fiori, o qualsivoglia ornato, o oggetto del real Orto; 3.° coloro che con motteggi o atti disturbassero le persone.

Art. 4. I contravventori a' sopraenunciati divieti appena arrestati verranno rimessi o alla Prefettura di Polizia, o alla real Piazza, secondo che sono o pagani o militari, per esser trattati a norma delle leggi in vigore.

Art. 5. Il Commessario del quartiere S. Carlo all' Arena è incaricato di far vegliare, per mezzo di un funzionario da lui dipendente, destinato volta per volta, l'esatta osservanza di questo regolamento.

(1) Affari Interni alla Polizia Generale — Il Direttore del real Orto Botanico ne' mesi di aprile, maggio e giugno ne' giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 20 alle 23 darà le sue lezioni in quel real Orto; e fra l'altro ha chiesto che per l'osservanza del buon ordine sia richiesta la Polizia ad intervenire colla sua vigilanza ne' detti giorni di lezione, nel modo istesso che interviene pei giorni festivi di doppio precetto, giusta l'ordinanza della Prefettura de' 12 febbraio 1840.

Io mi do l'onore di passarlo a conoscenza di V. E. per quelle disposizioni che nella sua saviezza crederà regolari.

un foglio di notizie da tenersi presente nell' invigilarsi al mantenimento del buon ordine anche allorquando in

Foglio di notizie da tenersi presente dalla Polizia nel provvedere al mantenimento del buon ordine per le pubbliche lezioni nel real Orto Botanico.

Ne' mesi di aprile, maggio e giugno, ne' giorni di lunedì, mercordì, e venerdì, purchè non vi ricadano feste di doppio precetto, o grandi gale di Corte, l' Orto Botanico sarà aperto alle ore 21 e vi saranno ammesse tutte le persone che vi si presenteranno munite di una carta di ammissione, loro rilasciata dal professore di Botanica nella regia Università.

Si troveranno nell' Orto Botanico all' ora di sopra designata le persone di Polizia destinatevi dal Commessario del quartiere S. Carlo all' Arena per vigilare all' osservanza del buon ordine, e del regolamento di disciplina interna per le pubbliche lezioni, e vi resteranno finchè ne saranno sortite tutte le persone che vi avranno assistito, cioè fino alle ore 23.

Il Cancello del real Orto non sarà aperto se le persone di Polizia non vi saranno presenti.

Presso l' ingresso del real Orto si troveranno di permanenza il bidello della regia Università, il portinaio del real Orto, e metà delle persone di Polizia, cioè non meno di un gendarme ed un guardia.

Saranno introdotti nel real Orto le persone che vi si presentano munite di una carta di ammissione, che sarà osservata dal bidello e dal portinaio, e restituita al latore.

L' altra metà delle persone di Polizia percorrerà i grandi stradoni del real Orto che dovranno essere battuti da coloro che si recano alla sala delle pubbliche lezioni, e si dilungherà fino al cortile ed alla sala medesima.

Trovando alcuno degl' interventori alle lezioni medesime fuori della linea loro designata dal Regolamento di disciplina, l' inviterà a sortire, e ne ritirerà la carta di ammissione.

Chiunque ardisce sbarrare le siepi, forzare i cancelli, infrangere ra-

quel recinto si diano pubbliche lezioni. Inoltre debbono le Autorità di Polizia avere a guida il regolamento a tale foglio annesso per la disciplina interna da osservarsi in siffatta occasione, affin di vegliare perchè

mi, cogliere fiori ed erbe; chiunque farà chiasso, o terrà ingiuriosi propositi ai subalterni ed impiegati del real Orto in qualunque punto del medesimo, sarà arrestato, espulso, e privato della carta di ammissione. Trattandosi di eccessi considerevoli, il colpevole sarà tradotto presso il Commessario di Polizia.

La forza di Polizia presterà mano forte ai subalterni del real Orto, ove costoro dovessero arrestare i contravventori al Regolamento di disciplina interna.

Progetto di Regolamento per la disciplina interna da osservarsi nelle pubbliche lezioni che si danno nel real Orto Botanico.

Art. 1. Le pubbliche lezioni che si danno nel real Orto Botanico ne' mesi di aprile, maggio e giugno, sono considerate come continuazioni di quelle che ne detta il professore nella regia Università ne' precedenti mesi dell' anno scolastico.

Art. 2. Per essere ammesso alle pubbliche lezioni che si danno nel real Orto converrà presentarvisi munito di una carta di ammissione che sarà rilasciata dal professore, e conterrà il nome, il cognome ed il domicilio del latore.

Art. 3. Le carte di ammissione saranno date: 1.° A tutti gli studenti che hanno frequentate le lezioni di botanica nella regia Università; 2.° Alle altre persone giudicate ammessibili dal professore o a lui raccomandate da altri professori, o da ragguardevoli personaggi.

Art. 4. Le carte di ammissione saranno rilasciate dal 1.° al 31 marzo di ciascun anno, ed avranno vigore pel corso di lezioni di quel solo anno.

Art. 5. Le persone che munite di dette carte vorranno frequentare le lezioni del real Orto vi saranno introdotte dallo ingresso principale sulla strada di Foria, dove si troveranno un bidello della regia Università, il portinaio dell' Orto medesimo, e le persone destinate dalla Polizia.

niuno degli avventori si apparti da quanto con esso è ordinato.

Le casine, o società di passatempo, vengono autorizzate Sovranamente a proposta del Ministro della Polizia generale, in seguito di rapporto delle superiori autorità di Polizia locali. Delle società letterarie si provvoca l'autorizzazione Sovrana dal Ministero degli affari interni.

Art. 6. Ne' giorni di lunedì, mercordì e venerdì, ove non vi ricadano feste di doppio precetto, o grandi gale di Corte, il cancello del real Orto sarà aperto alle ore 21, o anche prima, al momento che vi arrivano le persone di Polizia. Senza l'intervento di esse il cancello non sarà aperto.

Art. 7. Tutte le persone che vorranno esservi introdotte per assistere alle lezioni, dovranno presentar le loro carte al bidello ed al portinaio, che dopo di averle osservate gliele restituirà. Dopo le ore 22 non si darà più ingresso ad alcuno, comunque munito di carta di ammissione.

Art. 8. Per recarsi alla sala delle pubbliche lezioni, gl'interventori batteranno i soli grandi stradoni che vi menano direttamente, dove saranno guidati da' subalterni del real Orto, espressamente ivi collocati. Terminata la lezione, ne partiranno battendo gli stessi stradoni. Essi non potranno deviarne per nessuna causa, nè introdursi ne' boschetti e nei recinti coltivati, e coloro che vi si trovassero introdotti saranno invitati a sortirne e sarà loro tolta la carta di ammissione.

Art. 9. Chiunque ardisce sbarrare le siepi dei recinti, forzarne i cancelli, infrangere rami, coglier fiori ed erbe, chiunque si condurrà indecentemente facendo chiasso, tenendo propositi ingiuriosi a' subalterni in qualunque luogo del real Orto, sarà arrestato, e consegnato alle persone di Polizia per essere espulso dal medesimo, e gli sarà tolta la carta di ammissione. Trattandosi di eccessi considerevoli, ne sarà fatto il verbale coll'intervento de' funzionari di Polizia, ed il colpevole sarà consegnato al Commessario di Polizia del quartiere S. Carlo all'Arena.

Art. 10. Il Rettore della regia Università, il Professore di botanica

CONTRATTAZIONI PER MATERIE DI ORO E DI ARGENTO.

Un regolamento di Polizia in data de' 21 maggio 1823 (1) fissò norme intorno alle contrattazioni per

---

del real Orto e direttore, i giardinieri, il portinaio ed i subalterni che ne dipendono si uniformeranno alle disposizioni del presente regolamento e ne cureranno l'adempimento.'

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

Regolamento intorno agl' incantatori e sensali della Piazza degli orefici, ed ai così detti saponai *per ciò che riguarda le contrattazioni degli oggetti di oro e di argento, e delle altre materie preziose.*

IL PREFETTO DI POLIZIA

Veduti i Regolamenti del 1.° febbraio e del 1.° aprile 1817 emessi dalla Prefettura sul proposito degl' incantatori della Piazza degli orefici, e de' così detti *saponai*, relativamente alla compra e vendita delle materie di oro e di argento, ed agli altri oggetti preziosi;

Considerando che per effetto delle ultime vicende si sono sensibilmente alterate le disposizioni di quelle due ordinanze con manifesto discapito del bene pubblico, facilitandosi la circolazione di oggetti furtivi, e lo smaltimento di specie adulterate;

ORDINA:

Art. 1. A contarè dalla pubblicazione di questo Regolamento, è vietato a chicchessia di esercitare nella piazza degli orefici lo ufizio di sensale e d'incantatore, e niuno potrà ingerirsi nelle compre e vendite di oggetti preziosi d'oro e d'argento così nella piazza stessa, come in qualunque luogo della capitale e della provincia.

Art. 2. È proibito egualmente ai così detti saponai la contrattaziono

materie preziose, ed agl' incantatori e sensali in Napoli. Fu esso comunicato con circolare de' 24 dell' anzidetto

degli oggetti indicati nello articolo precedente, come pure d' ingettar galloni d' ambi i metalli, tranne coloro che ne saranno autorizzati dalla Polizia con le norme qui appresso designate.

Art. 3. Da oggi in poi vi saranno nella piazza degli orefici otto soli incantatori, ed altrettanti sensali. I consoli dell' arte ne faranno la scelta tra' più probi e idonei che attualmente esercitano siffatto ufizio, inviandone il notamento da essi sottoscritto al Commessario del quartiere che lo trasmetterà al Ripartimento 2.° della Prefettura con le sue osservazioni riguardo alla condotta politica e morale degl' individui nominati.

Art. 4. La Prefettura in esito delle convenienti dilucidazioni accorderà la sua autorizzazione a coloro di detti individui che oltre alle qualità enunciate potranno offrire la garentia di due persone idonee le quali assumano la responsabilità dello incantatore o sensale, per ciò che riguarda la sicurezza degli oggetti allo stesso affidati.

Art. 5. Questi incantatori e sensali così autorizzati saranno le sole persone che possono eseguire le vendite degli effetti preziosi di oro e di argento. È vietato però ai medesimi di ricevere tali materie dai particolari, e di esporle all' incanto, se pria costoro non siano accreditati da un negoziante orefice, o da un maestro di bottega della piazza medesima, e non se ne prenda quindi registro dal Console corrispondente.

Art. 6. Gli orefici e gioiellieri non potranno comperare gli oggetti mentovàti da persone ignote, salvo che queste offrano la garentia di un maestro di bottega della piazza stessa, o di altro individuo probo e conosciuto.

Art. 7. Le contrattazioni co' privati riguardo ai generi suddetti son permesse ai soli negozianti, o maestri di bottega. Ma essi dovranno tenere un registro per portarvi i nomi, cognomi, patria ed abitazione de' venditori, il giorno, mese ed anno della vendita, ed il valore degli oggetti contrattati. Prima però di eseguirne l' acquisto saranno obbligati di darne conoscenza al Console rispettivo, il quale segnerà in un apposito registro i nomi del venditore, e del negoziante o maestro di bottega compratore, come pure l' oggetto esposto in vendita.

mese ed anno agl' Intendenti delle province continentali, soprattutto per l' occorrenza che i così detti *sapo-*

Nel caso che i Consoli siano direttamente compratori degli oggetti mentovati, dovranno uniformarsi alla norma stabilita per lo primo registro.

Art. 8. Affinchè sieno uniformi i registri indicati nell' articolo precedente pe' Consoli, negozianti orefici e maestri di bottega, dovranno avvalersi di quelli che all' uopo saranno pubblicati dallo stampatore della Prefettura.

Art. 9. Se un venditore voglia distrarre qualcuno degli effetti menzionati senza esibire il garante in conformità degli art. 5 e 6, saranno obbligati gl' individui abilitati a siffatte compre di darne all' istante la notizia al Commessario del quartiere.

Art. 10. I registri prescritti con l' art. 7 saranno vidimati dal Commessario del quartiere pagina per pagina. L' uffiziale capo del 2.° Ripartimento della Prefettura invigilerà particolarmente sull' osservanza relativa a tali registri, e potrà chiederne la esibizione in qualunque tempo. Per questa seconda parte è accordata la stessa facoltà a tutt' i Commessarî dei quartieri.

Art. 11. Oltre a ciò i Consoli dell' arte avranno l' obbligo di vegliare sulla condotta degl' incantatori e de' sensali, manifestando alla Polizia qualunque abuso che possano scoprire, e tutt' altro che valga ad interessare le vedute della Polizia stessa in un oggetto così importante.

Art. 12. I così detti saponai, che vogliano recarsi in alcuna delle provincie del Regno, o in qualsivoglia comune per la compera degli oggetti preziosi di oro e di argento, ne indirizzeranno la domanda alla Prefettura di Polizia, indicando il domicilio, acciò prese le necessarie informazioni, possano esserne autorizzati.

Art. 13. I saponai che con siffatta autorizzazione si recheranno fuori Napoli per lo fine espresso, dovranno manifestare al Giudice, o al Sindaco locale, gli oggetti che si offrano in compera onde riscuotere da quelle autorità il certificato, in cui si esprimano il peso, la natura e la qualità degli oggetti, como pure il nome, cognome e patria del venditore.

nai, di cui vi si tiene special proposito, colà si condussero.

L' esperienza indi suggerì l' opportunità di fare al mentovato regolamento talune modificazioni circa questa importante parte di pubblico servizio, con ordinanza

---

Art. 14. Volendo i saponai suddetti portare in Napoli gli oggetti altrove acquistati, dovranno subito esibirli co' corrispondenti certificati al Console rispettivo, il quale, dopo averne eseguita la verificazione ed averli bollati, ne autorizzerà la vendita ovvero la fusione secondo le circostanze.

Art. 15. Non solamente i saponai indicati, ma anche i maestri di botteghe che acquistano le suddette materie, non potranno fonderli senza gli adempimenti ordinati nell' articolo precedente.

Art. 16. Quindi tutt' i fonditori, non eccettuati quelli della Real fonderia, hanno il divieto espresso di poter fondere qualsivoglia oggetto che loro si presenti o dai saponai o dai maestri di bottega, o da qualunque altra persona, se in pari tempo non si esibisca loro il permesso in iscritto de' consoli dell' arte.

Art. 17. I consoli segneranno nel registro stabilito con l' art. 7 anche tutti gli oggetti, de' quali avranno conoscenza dai saponai.

Art. 18. I contravventori a questo regolamento saranno puniti nel modo che segue:

Gl' incantatori e sensali con la privazione dell' esercizio, coll' obbligo di non accostar più nella piazza degli orefici, e con la prigionia di giorni 29;

Gli orefici e gioiellieri con l' ammenda di carlini 59;

I saponai saranno privati del permesso, e pagheranno la multa suddetta;

Queste pene non escluderanno di far soggiacere i contravventori al giudizio de' tribunali ordinari per tutte le conseguenze di dolo e di danni.

Art. 19. I Commessari de' quartieri per la Capitale, e gl' Ispettori Commessari pei ripartimenti della provincia, sono rispettivamente incaricati della rigorosa osservanza di questo regolamento.

degli 8 agosto dell' anno stesso (1), la quale risguarda non meno la sicurezza dei cambi o vendite delle ma·

---

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

Veduta l' ordinanza de' 21 dello stesso scorso maggio in cui fu stabilito il numero degl' incantatori e de' sensali da adoperarsi nella piazza degli orefici per le contrattazioni degli oggetti metallici preziosi, e si prescrisse la norma pe' registri di siffatte contrattazioni:

Prese in considerazione le circostanze del preesistente gran numero degl' incantatori che non hanno altre risorse di sussistenza; e rimarcata del pari la estesa circolazione de' negozianti degli oggetti in quistione, che ricercano l' intervento di un numero più ampliato di agenti di tal classe;

Veduta l' ordinanza de' 9 ottobre 1818, colla quale si istituì un registro parziale per lo smaltimento degli oggetti di oro, di argento e preziosi, ch' era regolato da agenti all' uopo destinati, e per lo soldo de' quali fu stabilita ed approvata da S. M. il Re (N. S.) una prestazione sulla vendita de' metalli preziosi esposti all' incanto;

Considerata pure la circostanza che molti degli orefici non possono disimpegnare i registri recentemente disposti, perchè sono persone analfabete;

Volendo dar luogo alle modificazioni, ampliazioni e riforme che il bene pubblico esige;

ORDINA QUANTO SEGUE.

Art. 1. Il numero degl' incantatori per le materie sopraindicate sarà accresciuto sino a quaranta. I medesimi pria di mettersi in esercizio, dovranno però riceverne l' autorizzazione formale, previ gli adempimenti che qui appresso vengono ad indicarsi.

Art. 2. Il Commessario del quartiere sentirà sul proposito gli orefici più probi ed accreditati, e su la proposta de' medesimi trasmetterà al 2.° Ripartimento della Prefettura il notamento di coloro che si troveranno idonei per lo mestiere d' incantatori, con la indicazione dei domicili rispettivi.

terie preziose, che la prevenzione di frodi in danno della fede pubblica e della sicurezza della proprietà privata.

Art. 3. Dovranno costoro esibire le seguenti carte giustificative:

1. Perquisizioni nette della gran Corte Criminale.

2. Attestato del proprio Parroco sull' adempimento di tutt' i doveri religiosi.

3. Attestato di orefici accreditati, e de' complateari intorno alla condotta serbata nell' esercizio precedente del mestiere d'incantatore.

Art. 4. In vista di tali documenti, e delle informazioni esauribili della condotta politica di ciascuno, emergendone vantaggiosi risultamenti, si permetterà loro l' esercizio d'incantatore.

Art. 5. Si ripristinerà il registro che dietro la Sovrana sanzione fu stabilito colla suddetta Ordinanza de' 9 ottobre 1818, e le prestazioni da esigersi per tutti gli effetti di oro, argento e preziosi che saranno messi in contrattazione, o che si esporranno all' incanto, saranno le medesime che colla divisata sanzione Sovrana furono definite, cioè

per gli oggetti sino al valore di duc. 10 grana 2, da duc. 10 in su grana 3.

Art. 6. Il prodotto delle indicate prestazioni sarà impiegato nella somministrazione delle gratificazioni mensuali delle persone addette al registro, nella manutenzione del locale necessario per lo registro stesso, e nell' importo de' registri. Dietro a siffatte deduzioni il rimanente si verserà a benefizio del Conservatorio degli Orefici e dei poveri di quella piazza, secondo la norma contenuta nella predetta Ordinanza de' 9 ottobre 1818 approvata da S. M.

Art. 7. Il detto registro sarà custodito e regolato da un negoziante orefice di conosciuta idoneità, morale e religiosità, onde possa dare la giusta valuta agli oggetti da registrarsi, e quindi incantarsi, ed esser garante nella convenevole esazione delle prestazioni, che saranno da lui direttamente incassate, e delle quali renderà conto mensuale.

Art. 8. Il negoziante orefice a cui sarà affidato il registro avrà sotto la sua dipendenza un commesso per la scrittura, un aiutante del commesso, ed un sorvegliatore incantatore per le contrattazioni.

Infine un' ordinanza del 17 aprile 1849 (1) richiamando in osservanza le preesistenti norme le riepilogò

Art. 9. Un funzionario di Polizia porterà una vigilanza superiore sull' andamento del registro, e sull' esercizio in generale degl' incantatori e de' negozianti orefici, per impedire lo smaltimento degli oggetti preziosi furtivi e le contrattazioni fraudolenti. Egli è particolarmente incaricato eziandio di verificare gl' introiti ed esiti, che sulle divisate prestazioni dal 9 ottobre 1818 in avanti sono stati fatti, senza che ne sia stato dato mai conto, e ne farà rapporto particolare colle sue osservazioni convenienti. Farà rapporto del pari in ogni mese sui risultati della predetta vigilanza, e su lo stato dell' introito e dell' esito del registro.

Art. 10. Gli articoli del Regolamento de' 21 maggio dell' anno corrente, che non si oppongono a queste determinazioni, rimangono nel di loro pieno vigore.

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

IL PREFETTO

Considerando, che la più gran parte degli oggetti preziosi, come anche quelli d' oro e d' argento, che sono il risultato de' furti, debbono necessariameote confondersi tra le quantità delle specie istesse, che in ogni giorno si espongono in vendita nella piazza degli Orefici;

Considerando, che per potersi distinguere gli oggetti di provenienza furtiva da quelli che vendonsi per bisogno, o altri motivi, sia espediente riconoscerne la derivazione, onde è indispensabile di ben conoscersi le qualità morali e la condotta degl' incantatori;

Considerando, che abusivamente trovasi introdotta nella piazza degli Orefici una gran quantità di sensali, i quali talvolta inesperti nel mestiere di orefice, inducono in errore tanto i compratori, che i venditori, e sovente ancora facilitano la vendita degli oggetti furtivi;

Considerando, che interessi altamente le vedute della Polizia amministrativa di prevenirsi gli abusi che sinora hanno avuto luogo nel sistema di tali vendite, e di togliersi così un mezzo atto a favorire lo spaccio degli oggetti rubati.

perchè l' ignoranza di esse nello inadempimento non mai servir potesse a chicchessia di scusa, e la vigilanza

---

DISPONE

Art. 1. Rimangono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze colle quali i pubblici incantatori debbono essere autorizzati dalla Polizia.

Art. 2. I pubblici incantatori possono effettuire le vendite degli oggetti, o d' oro, o d' argento. Essi però non potranno ricevere alcuno di detti oggetti dalle mani de' particolari, e molto meno esporlo all' incanto, se prima non sia stato accreditato da qualche negoziante orefice, o maestro di bottega della stessa piazza, e non ne sia stato preso nota dall' incaricato del registro di Polizia nella piazza degli Orefici.

Art. 3. È proibito espressamente al così detti saponai di recarsi nelle Province per far compra d' oggetti preziosi, o di oro, o d' argento, ed anche d' incettare galloni, o dell' uno o dell' altro metallo, senza esserne stati preventivamente autorizzati dalla Polizia.

Art. 4. Chiunque de' così detti saponai che, in seguito dell' autorizzazione enunciata nell' articolo precedente si recherà in una delle provincie del Regno, o in qualunque luogo di essa per l' oggetto indicato, sarà nell' obbligo di dar conoscenza al Regio Giudice del Circondario, o pure al Sindaco locale o a chi ne fa le veci, delle materie da lui acquistate, affin di riceverne da' medesimi il certificato, in cui sia specificato l' indole, la qualità, ed il peso dell' oggetto, e qualora venisse a venderle in Napoli, dovrà esibire quel documento all' incaricato del registro della Piazza degli Orefici, il quale, in vista del medesimo, dopo fatto il saggio degli oggetti preziosi, può autorizzarne la vendita, o la fusione.

Art. 5. Per l' adempimento del precedente articolo è vietato a tutt' i fonditori di qualunque metallo, compresi quelli della Real Fonderia, di poter fondere alcun oggetto, che loro si presenta dal saponai, o dai maestri di bottega, o da qualsiasi altra persona, se non esibiscano il permesso in iscritto rilasciatone dall' incaricato del Registro, vidimato dal Commessario o Ispettore di Polizia addetto a questo servizio.

che all' uopo esercitasi produce utili risultamenti per la scoperta di occulti reati, e pel ricupero di oggetti involati ed arresto de' colpevoli.

Art. 6. L' incaricato del registro suddetto sarà responsabile della esatta descrizione degli oggetti che si mettono all' incanto, ed ha altronde l' obbligo di rilasciarne un cartellino alle parti che si presentano per questo atto; ed i negozianti orefici, ed i maestri di bottega, avranno cura di conservare in filza simili cartellini, onde giustificare di aver adempito alle formalità prescritte da questo Regolamento, in caso ne venissero richiesti da' funzionari di Polizia.

Art. 7. Niuno orefice, o gioielliere potrà comprare oggetti preziosi, di cui si parla, da persone ignote, o che non possano offrire un idoneo garante.

Art. 8. I soli negozianti, o maestri di bottega potranno vendere, o comprare dai privati oggetti preziosi, o d' oro, o di argento. Essi però non potranno effettuire alcuna compra, senza che l' abbiano fatta registrare dall' incaricato del registro degli orefici, e ne abbiano ottenuto il cartellino giusta l' articolo 7.

Art. 9. L' incaricato ha l' obbligo di segnare nel suo registro, non solo il nome della persona che vuol vendere, ma quello altresì del negozianto orefice, o maestro di bottega che lo abbia garentito, o dell' oggetto, che si espone alla vendita. Nel caso che un individuo si presenti alle persone abilitate a far tali compre, e dimandi di esporre in vendita un oggetto prezioso, o d' oro, o d' argento, quando non sia in circostanza di offrire una garenzia idonea, sarà trattenuto e se ne darà al momento avviso al Commessario delegato.

Art. 10. Il registro di cui si fa menzione negli articoli precedenti dovrà esser vistato dal Commessario delegato a questo disimpegno, pagina per pagina, che potrà farsi esibire ad ogni richiesta, lo che è anche in facoltà de' Commessari degli altri Quartieri pe' furti, che avvengono nelle loro rispettive giurisdizioni.

Art. 11. L' incaricato del registro sarà inoltre tenuto d' invigilare sulla condotta degl' incantatori, e di manifestare alla Polizia tutto ciò che a questo riguardo può interessare le sue vedute.

Art. 12. I contravventori al presente Regolamento saranno puniti, siano incantatori, orefici, o gioiellieri, colle pene di Polizia proporzionate alla trasgressione. Queste pene non escluderanno quelle altre

In Sicilia fu pubblicata una ordinanza agli 11 dicembre 1846 (1), con cui le norme dettate pe' dominî

che potranno infliggersi da' Tribunali ordinari, ne' casi di dolo, o di danno cagionato altrui.

Art. 13. Un funzionario di Polizia sarà particolarmente delegato per le adempimento del presente Regolamento, ed i Commessari dei rispettivi Quartieri, ciascuno per la parte che lo riguarda, ne cureranno l' esatto adempimento.

(1) LUOGOTENENZA GENERALE

DI SUA MAESTA'

NE' REALI DOMINÎ AL DI LA' DEL FARO.

IL LUOGOTENENTE GENERALE

ORDINA:

Art. 1. A contare dalla pubblicazione della presente ordinanza tutti gli oggetti di oro, di argento, od altre qualunque materie preziose che si vorranno cambiare, o vendere ad orefici, gioiellieri, argentieri, o negozianti di tali merci, saranno presentati alla persona o autorità di Polizia all' uopo delegata per assicurarsi per tal mezzo della particolare provvenienza degli oggetti medesimi.

Art. 2. Tutti gli orefici ed argentieri in ciascuna provincia non potranno comprare oro ed argento in verga, in coppella, ed oro spartito, o in paglione, e pietre preziose non montate senza prima farle presenti alla persona o autorità di Polizia per questo ramo di servizio incaricati, onde conoscersene la provvenienza.

continentali furono presso a poco applicate in quella parte dei reali domini.

Art. 3. I suddetti che trovansi attualmente possessori degli oggetti contemplati nell'art. 2.° dovranno nello spazio di giorni quindici presentarne un notamento alla Polizia.

Art. 4. I gioiellieri, gli orefici e gli argentieri domiciliati nei varî Comuni di ciascuna provincia, eccetto il rispettivo capoluogo, non potranno comprare alcun oggetto d'oro, di argento o di altra materia preziosa da persone ignote, salvo che queste offrano la garentia di altra persona proba e conosciuta.

Art. 5. I gioiellieri, gli orefici ed argentieri dovranno tenere un registro per notare i nomi, cognomi, patria, condizione ed abitazione dei venditori; il giorno, mese ed anno della vendita, natura, peso e valore degli oggetti venduti, e questo registro sarà vidimato di pagina in pagina dall'autorità di Polizia che sarà appresso designata.

Art. 6. Se taluno degli oggetti menzionati somministrasse sospetti di essere furtivo, ovvero il venditore ignoto non volesse apprestare il garante in conformità dell'articolo 4, saranno gli orefici sopra indicati tenuti di darne subito avviso alla Polizia.

Art. 7. Coloro che vorranno dalla propria ordinaria residenza recarsi nello interno della Sicilia per la compra di oggetti d'oro, di argento, ed altre materie preziose, dirigeranno la dimanda all'autorità di Polizia per poterne essere autorizzati.

Art. 8. Le mentovate persone, che con siffatta autorizzazione si recheranno in qualunque comune per lo fine espresso, dovranno manifestare al funzionario della Polizia locale gli oggetti che si offrono in compra, onde riscuotere da quell'autorità il certificato in cui si esprimano il peso, la natura e la qualità degli oggetti, il nome, cognome e patria del venditore.

Art. 9. Dovranno dippiù gli oggetti in siffatta guisa acquistati presentarsi subito con corrispondente certificato in una delle officine di garentia istituite in Palermo, in Messina e in Catania.

Art. 10. Resta da oggi innanti a qualunque argentiere, orefice, gioielliere od altri vietato di tenere, sia in casa propria, o in bottega, la così detta forgia o forgina, senza una espressa autorizzazione della Polizia.

SERVIZIO DI MARE.

Colle ministeriali de' 27 settembre 1823, 6 ottobre 1824, 21 settembre e 1.° ottobre 1825 e 17 settembre 1828 (1, 2, 3, 4 e 5) fu disposto che i padroni di tutti i navigli fossero forniti in occasione di

Art. 11. I contravventori a questa ordinanza saranno puniti con l' ammenda di Polizia e correzionale secondo le circostanze. Questa pena non escluderà che possano i contravventori soggiacere al giudizio dei Tribunali ordinari per tutte le conseguenze di dolo e di danni.

Art. 12. La esecuzione delle prescrizioni dettate ne' precedenti articoli della presente ordinanza resta affidata in Palermo ad un incaricato della Polizia stabilito nel locale così detto dell' argenteria, nei capoluoghi di provincia al rispettivo Commessario, ne' capoluoghi di distretto al rispettivo Ispettore, e per gli altri Comuni al Giudice del Circondario rispettivo.

Art. 13. Il Maresciallo D. Pietro Wial, superiormente incaricato degli affari della Polizia nella provincia di Palermo, e gl' Intendenti di tutte le altre provincie sono incaricati, ciascuno nella parte che lo concerne, dello adempimento di queste prescrizioni.

(1) Polizia Generale agl' Intendenti — *Signore* — Suole spesso avvenire, che gl' individui latitanti per imputazioni di cui sono debitori alla giustizia, profittino dell' occasione di qualche furtivo imbarco sotto l' aspetto di appartenere all' equipaggio del legno, dirigendosi in paesi lontani, con eludere così la vigilanza della Polizia. Ad ovviare siffatti inconvenienti, trovo conducente che ciascun padrone di legno non sia abilitato a far vela, se non sia munito di un documento così detto ruolo di polizia marittima. A tal uopo gliene rimetto il modello, onde ella possa render nota una tale disposizione per l' esatto adempimento, nella intelligenza che prima della spedizione del ruolo, bisogna prendere per ciascuno individuo gli opportuni schiarimenti, apponendosi sul ruolo medesimo i connotati, così degl' individui dell' equipaggio, che de' passeggieri.

partenza di un documento detto *ruolo di polizia marittima*, affin d'impedire che coloro i quali vanno ricercati dalla Giustizia per reità commesse, o che non sieno de-

(2) Polizia Generale — *Signore* — Una circolare di questo Ministero del 27 settembre 1823 prescrisse un ruolo di polizia marittima, di cui fu inviato il modello, senza del quale non sarebbe permesso di farvela ai padroni di bastimenti.

S'indica l'oggetto di questa misura, cioè per evitare che delle persone ricercate dalla giustizia, avessero la opportunità di evadere sotto nomi finti, o assumendo la condizione di marinai.

Fu raccomandato di apporre nel ruolo i connotati di ciascun individuo così dell'equipaggio, come della classe de' passaggieri, e ciò dopo assunte le dilucidazioni sulle persone indicate.

Non si omise infine di ricordare, che tal disposizione si rendesse nota, ed infatti co' rispettivi riscontri venni assicurato, che tutto si sarebbe eseguito.

Ora però mi giungono degli avvisi, che il ruolo prescritto, non è punto nè poco curato nella maggior parte dei luoghi marittimi, anzi in molti di essi ignorasene totalmente l'esistenza. Quindi risulta l'inconveniente, che possono agevolmente allontanarsi tutti coloro che son debitori alla giustizia penale o allo Stato per reati, senza che si usi la cautela già preveduta nella suddetta Ministeriale.

Giovami anche rimarcar di passaggio, che si avverte non di raro somma negligenza nei ruoli ordinari di equipaggio, o nella spedizione dei passaporti.

Richiamando dunque la di lei attenzione sull'esatto adempimento della divisata Ministeriale, e sugli altri regolamenti in vigore, la prego di passarne subito lo avviso alle Autorità dei Comuni marittimi, onde sotto alla loro precisa, personale, e strettissima responsabilità dieno esecuzione a quelle norme, rimanendo a lei la premura di esser vigilante e rigoroso su tutto ciò che le si possa offrire in linea d'infrazione, e di trascuratezza.

La prego pure di riportare la comunicazione della presente, come dell'altra indicata Ministeriale, sul Giornale d'intendenza per maggior cautela e pubblicità.

bitamente autorizzati a viaggiare, si procurino clandestino imbarco, e riescano così a deludere la vigilanza delle pubbliche autorità.

(3) Polizia Generale — *Signore* — I regî Consoli allo Straniero han fatto conoscere, che sovente i fogli di ricognizione di cui son muniti gli alunni appartenenti a bastimenti di Real bandiera, trovansi privi delle necessarie filiazioni, locchè potrebbe essere cagione di frode per la giustizia, non essendo difficile che un prevenuto trovi il mezzo di provvedersi di una tal carta e così uscire dal Regno.

Io mi premuro a darle conoscenza di siffatto inconveniente nella certezza che ella si occuperà immediatamente anche per mezzo del Giornale d'Intendenza ad emettere gli ordini che stimerà più confacenti al caso, senza tralasciare di comunicare le corrispondenti istruzioni alle autorità che per legge sono incaricate del rilascio degli enunciati fogli.

Le sarò grato se in seguito vorrà darmene analoga partecipazione.

(4) Polizia Generale — *Signore* — Per togliersi ogni facilitazione agl' individui prevenuti di reati o sospetti di potersi rifuggire allo Straniero, io passai degli ufizî al Ministro degli affari Esteri onde fosse ingiunto ai Regî Consoli di farsi esibire nel momento dell' arrivo dei legni di real bandiera da' Capitani di essi i ruoli di Polizia marittima, e di notarvi tutti i cambiamenti che avessero potuto verificarsi lungo la rotta, con assicurarsi dell' identità de' passaggieri.

Trasmessi gli ordini in corrispondenza, alcuni Consoli han rappresentato che riesce loro difficilissimo di porre in pratica ciò ch' è relativo agli ultimi, poichè possono a lor piacere presentarsi o no al Consolato, ed occultarsi, ove mai siensi fraudolentemente imbarcati. Hanno invece palesato che tali verifiche possono agevolmente adempirsi dalle autorità de' luoghi marittimi donde i legni sciolgon le vele pei dominî esteri, con la più esatta e scrupolosa ricerca de' passaporti, e col confronto de' personali connotati.

Benchè io sia persuaso che in conformità delle mie precedenti prescrizioni, ella abbia già portato per questo ramo interessante di servi-

E per meglio conseguire un tal fine con ministeriale del 3 maggio 1826 (1) in seguito di accordi

---

zio tutta quella accorgenza che l'è propria e che la importanza dell'oggetto richiede, pure non stimo superfluo di raccomandarle nuovamente un affare che principalmente riguarda le vedute della giustizia e dell'interna sicurezza dello Stato.

(5) Polizia Generale — *Signore* — Taluni Regi Consoli han fatto rilevare le irregolarità che si commettono a bordo de' legni di Real bandiera sia con imbarcarsi individui sforniti di regolari carte, sia col permettersi lungo il viaggio il disbarco di qualche marinaro compreso nel ruolo del legno contravvenendo così ai regolamenti in vigore.

Siffatti abusi, ove fossero permanenti, potrebbero menare ai più seri inconvenienti in danno della pubblica quiete, e del buon andamento della giustizia. Richiamo quindi la di lei attenzione allo esatto adempimento delle diverse istruzioni emesse da questo Ministero sul proposito, tra quali quelle precisamente contenute nella Ministeriale de' 3 Maggio 1826, n. 2872, e la interesso ad inculcarne la più rigorosa osservanza a tutte le Autorità de' Comuni marittimi sotto la loro precisa, personale, e strettissima responsabilità; rimanendo a lei la cura di essere vigilante, e rigorosissima su tutto ciò che le si possa offrire in linea d'infrazione e di trascuratezza.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Taluni Consoli di Sua Maestà allo straniero han creduto di loro dovere il far rilevare gl'inconvenienti che risultano in pregiudizio della giustizia e del commercio dalla facilità con cui si accordano i fogli di ascrizione marittima, e dalla poca accorgenza che si usa nella spedizione de' ruoli di equipaggio. Di fatti è avvenuto che degl'individui ricercati dalla giustizia siano evasi dal regno col carattere di marinari passaggieri o di rinforzo, e disbarcando dal legno niun ostacolo han trovato a rimanersi nel luogo dell'approdo. Inoltre è osservabile che mancando i legni di un equipaggio composto di gente del mestiere, può succedere che in caso di tempesta, o di qualunque altro accidente, il legno rimanga esposto o a sommergersi o a naufragarsi e potrebbero così perdersi gli uomini e la mercanzia. Tali considerazioni aveano richiamato fin da due anni indietro le mie

tra i ministeri della Polizia Generale dello Interno e della Guerra e Marina fu statuito, per impedirsi che si frammischino cogli uomini dello equipaggio di un naviglio persone ad esso estranee che aver possono interesse a confondervisi, che le ascrizioni degli uomini di mare si facciano collo intervento delle autorità di Pozia, o di coloro che ne disimpegnano le funzioni e che non possa taluno comprendersi ne' ruoli di equipaggio

---

particolari sollecitudini, ed io mi avvisai di ovviare agl' inconvenienti che si rimarcavano, istituendo i ruoli di polizia marittima. Ma se dessi hanno in qualche modo impedito le facilitazioni alla fuga delle persone macchiate di reati, o sospette, non si è però giunto ad eradicare l' abuso di frammischiarsi cogli uomini di mare delle persone che nol siano.

Attribuisconsi con ragione siffatti inconvenienti a' Sindaci Comunali, i quali succeduti in forza del Real Decreto de' 28 maggio 1821 e del Regolamento de' 19 luglio dello stesso anno, ai Sindaci Marittimi, non usano quell' accorgimento ed esattezza che si esigerebbe nell' allistamento degli uomini di mare, e molto meno nel rilasciare a' medesimi i fogli di ricognizione di cui ciascuno debb' essere fornito; vedendosi bene spesso provveduti di questa carta individui di tutt' altro mestiere che quello di marinaio. Importando essenzialmente di allontanare gli sconci che sin ora hanno avuto luogo, con regolarizzare questa parte del Real Servizio, mi son messo di accordo con S. E. il Ministro della Guerra e Marina, nelle di cui attribuzioni trovasi l' allistamento marittimo, e di consenso si è risoluto che in avvenire le ascrizioni degli uomini di mare si facciano coll' intervento delle autorità di Polizia, o di coloro che sopra luogo ne disimpegnano per legge le funzioni, siccome si pratica per la Capitale, a' termini dell' articolo 7.° del regolamento del 19 luglio 1821, e che i Capitani de' legni di commercio che abbiano bisogno di marinari di rinforzo non siano abilitati a far comprendere costoro nel ruolo di equipaggio senza che siano forniti di un passaporto, per portarsi allo straniero, e di un passo per recarsi in qualunque punto marittimo del regno, a somiglianza di ciò che osservasi per le persone di altra condizione.

anche colla qualità di marinaro di rinforzo in caso di bisogno, se non sia fornito di passaporto per portarsi allo straniero, o di un passo pei punti marittimi del regno (*).

In ordine poi di navigli provvenienti dall'Estero ed a coloro che con essi giungono nel regno si hanno istruzioni in una ministeriale de' 28 ottobre 1852 (1).

La prima parte dell'enunciato provvedimento ha dovuto già esserle comunicata da S. E. il Ministro degli Affari Interni al quale sono stati passati in oggetto degli uffizi di quello di Guerra e Marina. Siccome però dovrà incumbere precisamente alla Polizia, di regolare che niuno individuo sia allistato tra' marinari se non si trovi dedicato a questo mestiere a norma de' regolamenti in vigore, io chiamo la sua attenzione su di un oggetto di sì alto momento, pregandola a voler trasmettere al funzionari ed agenti di Polizia de' luoghi marittimi o a chi ne disimpegna le funzioni, le necessarie istruzioni, con fare ad essi conoscere che sono principalmente responsabili di qualunque omissione, o abuso che potesse verificarsi. In quanto poi alla seconda parte, che riguarda la spedizione de' passaporti a' marinari che non fan parte dell'equipaggio del legno, ma che sono unicamente chiamati al rinforzo dall'equipaggio istesso, avrà la compiacenza di ordinare che allorchè ne siano sforniti venga loro impedito l'imbarco.

Ella conosce con quanta gelosia io debba attendermi che siano osservate le indicate prescrizioni, ed in conseguenza non dubito che non sarà per adottare quei temperamenti che corrispondono all'esatto adempimento di esse.

(1) Polizia Generale — *Signor Intendente* — Da questa Real Segreteria vennero comunicate all'altra degli Affari esteri le partecipazioni di Lei circa i sudditi Austriaci, Inglesi e Pontificî che approdano nel porto di Manfredonia senza ruoli di Polizia del rispettivi paesi, e

(*) *Vedi appresso per le carte di cui gli uomini di mare esser debbono forniti.*

In Napoli tutte le barche per la pesca, per diporto e pel minuto cabotaggio debbono essere numerate, affin di aversene un registro; e conoscere a chi appartengono, e da chi vengono guidate, e i marinai

furono fatte note le premure del Regio Giudice del luogo onde i cennati forestieri allorchè si recano in questi Reali Domini fossero muniti anche di tal ricapito.

Ora S. E. il Ministro del mentovato Ramo accennando al Real Decreto del 1.° agosto 1817, ed alle altre norme generali di massima per l' ammessione nel Regno degl' individui che vi giungono per la via di mare, osserva che in virtù delle medesime possono liberamente sbarcarvi coloro i quali trovandosi iscritti ne' ruoli di equipaggio dei bastimenti Esteri che vi approdano, debitamente verificati dalle Autorità locali, formino effettivamente parte delle ciurme dei medesimi, il che è facile a provarsi, mediante la esibizione della matricola di cui ognuno debb' essere provveduto, la quale è il documento della qualità di ciascuno, sia padrone, sia pilota, sia nostromo o marinaro.

Per tutti gli altri poi che non fanno parte dello equipaggio, non possono i medesimi, giusta il mentovato Real Decreto essere ammessi in Regno se non sono forniti del passaporto in regola, ancorchè i loro nomi fossero additati ne' ruoli di equipaggio o nelle patenti sanitarie o marittime.

Conchiude la prelodata E. S. che non sarebbe prudente secondo la proposta del Regio Giudice di Manfredonia il domandare anche la esibizione de' ruoli di Polizia pe' legni Pontificî, Inglesi o Austriaci che giungono nei porti del Regno, perciocchè tal documento non viene dalla legge tassativamente prescritto, epperò i governi rispettivi non sono tenuti a provvederne i proprî navigli; dovendosi pure in ultimo luogo considerare che per effetto di una stabilita reciprocanza i ruoli di equipaggio o patenti marittime de' legni Esteri nel Regno, e quelli de' nostri nell' Estero vengono riguardati autentici, ed hanno valore con le sole firme delle Autorità locali che li rilasciano e senza quelle degli Agenti diplomatici de' Governi rispettivi.

Sia ciò di replica al rapporto di Lei del 18 settembre ultimo N.° 1977.

esser debbono autorizzati; ordinanza de' 7 febbraio 1832 (1).

Le carte di navigazione riguardanti la Polizia sono le sole che possono da questa ritenersi nello arrivo dei legni, per ingerenza del proprio uffizio; real Rescritto dei 24 febbraio 1827 (2).

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

Per ovviare a degl' inconvenienti, che potrebbero aver luogo nella circolazione delle barche da pesca, da traffico e da diporto;

Volendo richiamare in vigore le antiche Ordinanze sull' oggetto;

ORDINA:

Art. 1. Ogni barca, di qualunque natura, sarà numerata a poppa ed a prua de' lati opposti, ed in ogni Sezione la numerazione comincerà dal numero 1.° in avanti, disegnando sotto i diversi fondi la Sezione alla quale si appartiene.

Art. 2. Ogni proprietario, o padrone di barca, farà la riveia al Commessario di Polizia del Porto, il quale assegnerà il numero, ed il proprietario ne procurerà l'adempimento.

Art. 3. Ogni marinaio, che voglia esercitare il suo mestiere, deve ottenere dalla Capitania del Porto il permesso d' imbarco, e deve procurarsi il visto buono dell' Ispettore del Commessariato del porto addetto alla sua sezione.

Art. 4. I contravventori saranno puniti coi sequestro delle barche, e con la multa determinata dall' articolo 39 delle leggi penali.

Art. 5. Il Commessario di Polizia del porto e sue dipendenze è incaricato della esatta esecuzione della presente Ordinanza.

(2) Ministero delle Finanze alla Polizia Generale — *Eccellenza*— Coll' art. 45 della legge doganale del 19 giugno 1826 s' impone l' ob-

Gl' impiegati doganali, di marina, di sanità e di polizia all' arrivo de' legni debbono darsi tra loro avviso; risoluzione Sovrana partecipata a' 25 agosto 1828 (1).

bligo ai negozianti di presentare in dogana le dichiarazioni in dettaglio del carico dei bastimenti fra tre giorni, a contare dall' approdo de' bastimenti, spiegandosi che un tal termine sarà di rigore, e che non saranno ammesse le eccezioni per mancanza di fattura cagionata da ritardo di posta, avvertendosi ancora che i Capitani de' bastimenti potranno essi medesimi portare le fatture.

Il commercio ha fatto osservare di essere i negozianti spesso inabilitati a ricevere dai Capitani le fatture e le notizie relative alle dichiarazioni delle mercanzie, daechè, specialmente quando i legni non sono subito ammessi a libera pratica, gl' incaricati della Polizia e quelli della salute invece di rilasciare le carte agl' interessati, le trasmettono direttamente nelle officine delle Poste, d' onde non è possibile ritirarle pria che spiri il termine assegnato per le dichiarazioni in dettaglio.

S. M., cui ho rassegnato questo affare, essendosi degnata di prendere in considerazione l' osservazione del commercio, nell' ordinario Consiglio di Stato de' 12 andante ha risoluto che gl' incaricati della Polizia, dopo adempite le formalità sanitarie, ritenendo quelle carte che possono interessare la Polizia, restituiscano subito ai negozianti le fatture, le polizze di carico, ed altre carte simili, senza farle passare pel canale della Posta.

Nel real Nome, ec. ec.

(1) Soprintendenza Generale di salute pubblica agl' Intendenti — *Sig. Intendente* — È volere della M. S., che gl' impiegati doganali, quelli della marina, della sanità e della polizia debbano vicendevolmente avvertirsi dell' arrivo de' legni che approdano in qualunque punto del regno. Per l' adempimento di questa Sovrana disposizione sono stato invitato dal Direttore Generale de' dazi indiretti ad emettere gli ordini opportuni, e per riuscire più agevole alle deputazioni questa parte di real servizio, mi ha proposto di potersi dalle stesse

La Polizia pratica visite a bordo de' navigli, eccettuati quelli da guerra; circolare de' 5 giugno 1830 (1).

E questa visita per lo migliore andamento del servizio si esegue simultaneamente dagli agenti doganali e dai funzionari di Polizia; ministeriale de' 21 agosto 1830 (*V.* pag. 21 di questo volume).

Debbe usarsi vigilanza speciale su taluni legni provvenienti dallo straniero; real rescritto de' 14 novembre 1832 (2).

---

al momento dell'approdo di qualsisia legno, darsene conoscenza agli impiegati doganali verbalmente per lo mezzo degl' individui del servizio attivo de' dazi indiretti, destinati nelle officine di sanità. In vista di ciò la prego, sig. Intendente, a disporre che le deputazioni ne curino il più esatto adempimento.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Vengo informato che dall'estero si procuri per mezzo di emissari di spargere libri e stampe che possono contribuire ad esaltare la immaginazione. Si assicura inoltre che una quantità di tali velenose produzioni possa intromettersi nel regno per la via di mare.

A prevenire la diffusione di simili produzioni ne' domini di S. M., veggo la necessità d' interessarla onde voglia disporre una diligente visita su i legni che approdano nelle spiagge di cotesta provincia, eccettuandone i soli legni da guerra.

Nella esecuzione di questa misura dovrà usare la massima esattezza e scrupolosità, nell' oggetto che nulla sfugga alle ricerche ed alla vigilanza della Polizia.

E laddove s' imbatterà nel caso della sorpresa di libri o stampe della specie indicata, non lascerà farne verbale corrispondente per le disposizioni ulteriori.

La prego accusarmi ricevo della presente.

(2) Polizia Generale alle Finanze — *Eccellenza* — Avendo rassegnato

Per la visita su i legni a vapore postali si esegue quanto è disposto con real rescritto de' 15 settembre 1845 (1); e col regolamento compilato dal Ministero delle Finanze per la verifica degli effetti di uso dei viaggiatori, in data de' 20 dicembre del detto anno (2).

a S. M. il bisogno di adottarsi nuove misure di precauzione onde impedire non meno il contrabbando su i legni provvenienti dall' estero, che la furtiva immissione di oggetti nocivi alla sicurezza dello Stato, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 5 di questo mese ha sanzionato, come utile temperamento di refrenazione, l' arresto per vedute di Polizia delle persone sorprese con effetti di contrabbando, e la destinazione di un basso ufiziale di Gendarmeria a bordo de' legni, fino al completo scarico delle mercanzie, per esercitarvi più accurata vigilanza, e per eseguire gli arresti ne' casi di bisogno.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Ministero delle Finanze alla Polizia Generale — *Eccellenza*— Sua Maestà per mezzo della sua real Segreteria particolare, ha ordinato che si esegua da ora la visita di Polizia sui Vapori postali.

Nel real nome, ec. ec.

(2) REGOLAMENTO

PER LA VERIFICA DEGLI EFFETTI DI USO DE' VIAGGIATORI PROVVENIENTI DALL' ESTERO CON LEGNI MERCANTILI A VAPORE.

Il sistema abusivo introdotto da' comandanti de' legni mercantili a vapore arrivando dall' estero in questo porto di Napoli, di manifestare alla Dogana gli effetti di uso de' passeggieri in termini generali, senza indicare il numero e la natura de' colli, nè di precisare le persone

Le pratiche ed i provvedimenti per tal servizio adottati riflettono simultaneamente le vedute di Polizia e

alle quali appartengono ; e le agevolazioni finora praticate a pro dei viaggiatori medesimi di eseguirsi la verifica del di loro rispettivo equipaggio, senza farvi precedere la dichiarazione in dettaglio voluta dalla legge, avendo dato luogo a diverse speculazioni di frode, come in vari riucontri l' esperienza ha dimostrato , dappoichè tra gli effetti di uso sono stati occultati de' generi nuovi e per commercio soggetti a dazio, col manifesto proponimento di farli sfuggire alla vigilanza degl' impiegati : han fatto tali motivi non confacenti al bene della percezione, richiamare tutta la superiore attenzione, onde restino eliminati con l' osservanza della legge, tanto per parte de' comandanti de' legni mercantili a vapore, che de' viaggiatori, come segue.

Art. 1. I comandanti anzidetti provvenienti dall' estero in questo porto, da ora innanzi nello uniformarsi al disposto della legge del 19 giugno 1826 , art. 34 e seguenti , per la esibizione alla Dogana del rispettivo manifesto all' ingrosso di tutti i colli mercanzie caricati nei legni di partenza, non ometteranno di enunciare in line del medesimo, o in foglio separato , e con tutta precisione , il numero e natura dei colli caricati sotto la denominazione di effetti di uso appartenenti a ciascun passeggiere, con la indicazione del di costui nome e cognome, egualmente come si pratica da' capitani de' legni a vela e che dall' estero arrivano in questo porto.

Art. 2. In mancanza della presentazione alla Dogana dello enunciato manifesto nel termine di legge, saranno i comandanti de' vapori mercantili assoggettati a tutti gli effetti della stessa legge.

Art. 3. Parimenti tutt' i viaggiatori che dall' estero arrivano in questo porto con legni mercantili a vapore portando il loro rispettivo equipaggio rinchiuso in uno o più recipienti , sono obbligati di presentare alla Dogana per iscritto la loro rispettiva dichiarazione in dettaglio infra il termine di tre giorni dallo arrivo del vapore, giusta il disposto nella testè citata legge , art. 45 e seg., ed in mancanza di siffatta dichiarazione , saranno anch' essi esposti alle conseguenze della legge stessa.

Art. 4. La enunciata dichiarazione de' passeggieri dovrà contenere il numero e natura de' recipienti , e se tutti racchiudano oggetti di

gl' interessi di Finanza, onde d' accordo tra questi due Dicasteri sono stati essi stabiliti. E poichè accordo ancora

uso ed usati, se fra questi vi sieno generi nuovi, e quali e quanti essi sieno, per quanto sarà possibile, in numero e qualità limitata al loro uso.

Art. 5. I comandanti de' vapori suddetti saranno nel preciso dovere di tener istruiti ne' luoghi di partenza, non che a bordo tutt' i viaggiatori del contenuto nel presente regolamento, consentaneo alla legge vigente in questo regno per la parte che loro riguarda, onde non potersi allegare causa d' ignoranza.

Art. 6. In approdare in questo porto ciascun legno di commercio a vapore provveniente dall' estero, ed immediatamente dopo ammesso a libera pratica, sarà eseguita dagli agenti regi e di regia la debita visita di approdo per la sorveglianza e custodia su del medesimo pendente il termine per la esibizione del manifesto, praticandosi nel tempo stesso tutte le altre consuete formalità in vigore sotto gli ordini immediati del Direttore del servizio generale fuori Dogana, il quale in seguito di aver disposta la solita permanente vigilanza a bordo del vapore ed all' intorno del medesimo, di accordo col funzionario di Polizia, dell' ispettore del servizio di mare, e dell' agente principale di regia, permetterà il pronto disbarco de' viaggiatori con la introduzione de' medesimi nella sala appositamente destinata nel portico contenuto fuori dogana, facendo loro usare da' nostri impiegati tutta la urbanità e decenza, e specialmente verso i personaggi di riguardo.

Art. 7. Sarà permesso a ciascun viaggiatore, pendente il termine di legge per la esibizione del manifesto e della dichiarazione in dettaglio, lo sbarco al momento del così detto sacco di notte, qualora ne fosse fornito, come pure di altri piccoli oggetti di uso indispensabili al viaggiatore. Tali oggetti gli saranno rilasciati senza ritardo; previa però una decente visita a prudenza del Direttore, e particolarmente pe' viaggiatori di riguardo, salvo l' adempimento delle formalità di Polizia in quegli articoli che ne potessero andar soggetti.

Art. 8. Immediatamente dopo la esibizione alla Dogana del manifesto del comandante del Vapore, tanto delle mercanzie che de' recipienti effetti di uso, e dopo la debita scritturazione del medesimo che sarà eseguita con tutta la possibile celerità, si procederà con le dovute

ed unità di azione esser vi debbe nello adempimento per parte degli agenti dell' uno e dell' altro ramo, noi

---

regole, vigilanza, ed assistenza degl' impiegati delegati dal detto Direttore alla discarica delle mercanzie e de' recipienti effetti di uso, con una copia del citato manifesto alla mano.

Art. 9. Tanto le mercanzie che gli effetti di uso saranno sotto la più stretta vigilanza, non appena disbarcati, introdotti e custoditi separatamente le prime da' secondi nel magazzino de' vapori ad *hoc* stabilito nella nuova gran Dogana a tre chiavi, da conservarsi la prima dal commesso magazziniere depositario, la seconda dall' Ispettore o Controloro del ramo, e la terza dal Commesso di regia.

Art. 10. L' enunciato magazzino de' vapori, tanto pe' colli mercanzie che per quelli di effetti di uso è considerato come il bordo di ciascun vapore, a peso e responsabilità del rispettivo comandante, sino alla verifica del manifesto e consegna de' colli a' proprietari de' medesimi, giusta la norma da tempo stabilita per effetto della facilitazione accordata a' vapori per la pronta discarica.

Art. 11. Se dopo la introduzione de' colli effetti di uso nel detto magazzino de' vapori a tre chiavi, ed elasso il termine di tre giorni dall' arrivo del vapore non venga esibita la dichiarazione in dettaglio, il primo commesso alle dichiarazioni sarà nell' obbligo di far subito distaccare la corrispondente cartella in multa, e la rimetterà al commesso magazziniere depositario de' vapori, contro ricevo.

Art. 12. L' enunciato commesso magazziniere in ricevere tali cartello in multa per effetti di uso, sarà nel dovere di darne sollecitamente conoscenza all' Ispettore o Controloro del ramo per fare eseguire la pronta introduzione de' colli effetti d' uso nel magazzino de' colli con multa, in consegna (contro ricevo) al Commesso depositario del medesimo.

Art. 13. Questo commesso depositario sarà obbligato, sotto la sua responsabilità e vigilanza dell' Ispettore del ramo, di far praticare tutte le formalità di legge per siffatti colli effetti di uso in multa, egualmente come si pratica pe' colli mercanzie, qualora i proprietari non si presentano a tempo utile.

Art. 14. Laddove prima della introduzione de' colli effetti di uso nel ridetto magazzino de' vapori si presentasse qualche viaggiatore con la

diamo qui per intero il regolamento anzidetto affin di rendere quanto estesamente conviensi istruiti dei propri doveri i funzionari di Polizia, e perchè non abbia ad

sua dichiarazione in dettaglio, in questo caso il direttore suddetto qualora scorgerà dalla stessa dichiarazione che contenga solo effetti di uso, permetterà che la verifica venga eseguita fuori dogana con l' assistenza del funzionario di Polizia, e propriamente nell' enunciato nuovo locale al portico centinato, facendo rilasciare gli effetti suddetti contro ricevo del proprietario sulla stessa sua dichiarazione, che verrà rimessa in Dogana a cura e diligenza del commesso verificatore con la eseguita verifica in dorso della medesima, onde venga dall' officina delle dichiarazioni distaccata la corrispondente cartella in discarico del manifesto.

Art. 15. Ove poi siensi dichiarati fra gli effetti di uso de' piccioli oggetti nuovi sottoposti a dazio, o che nella verifica fuori Dogana se ne rinvenissero non dichiarati, saranno i medesimi ritenuti ed annotati sulla stessa dichiarazione del commesso verificatore, e sotto firma del detto direttore inviati in Dogana per la debita spedizione, senza impedire la consegna degli effetti di uso.

Art. 16. Se si presentasse fuori Dogana per la verifica qualche dichiarazione di effetti usati e nuovi, e scorgendosi che questi ultimi sieno di qualche importanza per l' ammontare del dazio, rimane vietata la verifica fuori dogana, ed il collo, o i colli saranno introdotti nel magazzino suddetto de' vapori nella gran Dogana per quivi stabilire tutte le formalità di legge.

Art. 17. Se nelle verifiche fuori Dogana di soli effetti di uso si rinvenissero degli oggetti nuovi appositamente nascosti in controfoderi, o altrimenti, saranno i recipienti inviati al ricevitore della gran Dogana col debito sunto per tutte le conseguenze di legge a praticarsi.

Art. 18. Nel caso che venga esibita qualche dichiarazione in dettaglio di effetti di uso o nuovi soggetti a dazio, e che non sia stato il collo o i colli manifestato dal comandante del vapore conduttore, sarà a costui imputata la multa di legge; ed il collo o i colli verranno introdotti nel ridetto magazzino de' vapori, e la dichiarazione rimossa sotto firma del Direttore suddetto all' officina cui appartiene, per avere il suo corso regolare.

avvenire qualsiasi arbitrio, vessazione od indebito procedimento che potesse dar luogo a giusti reclami sopratutto per parte degli stranieri.

~~~~~~

Art. 19. Se nel disbarco degli effetti di uso, o nell' atto delle visite a bordo de' vaperi si rinvenisse qualche recipiente chiuso a chiave o altrimenti condizionato, e che si asserisse contenere effetti di uso di qualche viaggiatore senza che sia stato manifestato dal comandante, nè dichiarato dal proprietario ne' termini di legge, sarà immediatamente inviato con sumo al ricevitore in gran Dogana per la compilazione del verbale di confisca, coll' intervento alla verifica del giudice del contenzioso.

Art. 20. I generi nuovi che potranno essere ritrovati su i passeggieri saranno confiscati.

Art. 21. Rimane a cura e diligenza del ridetto Direttore a non far rilasciare libri stampati e figure, che fra gli effetti di uso nelle verifiche fuori dogana si potranno rinvenire, senza che abbiano subita la debita revisione della commessione incaricata.

Art. 22. Sarà lecito ad ogni viaggiatore introdurre nel regno per propria difesa un fucile e due pistole usate. Le medesime armi, a cura dell' incaricato di Polizia, saranno depositate nel commessariato del Porto e Marina sino a che non ottenga il viaggiatore la regolare autorizzazione dal Ministero di Polizia. Le armi nuove poi saranno rimesse in gran Dogana per gli effetti di legge, sia per la riesportazione come articolo proibito, sia per lo pagamento del dazio qualora ne ottenga il Sovrano permesso con la osservanza del regolamento di Polizia.

Art. 23. Copia conforme del presente regolamento sarà consegnata, contro ricevo, al comandante di ciascun legno mercantile a vapore, e sarà in pari tempo comunicata al Direttore del servizio generale Interno, all' Ispettore delle dichiarazioni, all' Ispettore de' magazzini de' vapori e di colli con multa, ed allo Ispettore di mare, non che al regissore delle Dogane per lo esatto adempimento nella parte che a ciascuno riguarda.
~~~~~~

Al riguardo riportiamo pur qui la tariffa (1) di ciò che debbesi pagare dai passeggieri nel disbarco per lo

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

TARIFFA

Pel disbarco dei passeggieri e loro effetti, che pervengono nel porto di Napoli sia dall' estero, che dal Regno sui diversi piroscafi che vi approdano, cioè dal punto in cui dan fondo, sin fuori il cancello della gran Dogana, e da quivi, volendo, ai diversi alberghi.

Provvenienza dall' estero.

1. Per ogni passeggiere portante seco una cappelliera, un sacco da notte, ed un baule o valigia, dal punto ove ha dato fondo il piroscafo fino al di fuori del cancello della gran Dogana. 0:30

2. Per lo trasporto dei citati effetti dal detto cancello allo albergo, in cui il passeggiere vuole recarsi, avvalendosi degli stessi individui. 0:10

3. Per lo disbarco di ogni altro oggetto oltre ai menzionati nell' articolo precedente, equivalente ad un baule fino al detto cancello della gran Dogana. 0:06

4. Detti fino all' albergo, altre. 0:06

5. Per ogni passeggiere, senza effetti, o portante un involto tale da non aver bisogno di facchinaggio. . . . 0:10

6. Per lo disbarco di una vettura, con tutt' i suoi attrezzi, finimenti, e tutt' altro che la riguarda, dal bordo fino alla rimessa ove debb' esser situata. 3:60

Provvenienza del Regno.

Tutt' i menzionati prezzi per metà, meno quello che riguarda le vetture.

trasporto delle loro persone e dei loro effetti, stabilita affin di evitare soprusi, estorsioni e diverbi che potrebbero aver luogo.

Per lo imbarco di marinari nazionali a bordo di legni stranieri è d' uopo uniformarsi al real rescritto degli 8 aprile 1819 (1).

Debbono anche aversi presenti gli art. 5 e 6 (2) del

(1) AFFARI ESTERI ALLA POLIZIA GENERALE — *Eccellenza* — Essendomi fatto un dovere di sottomettere alla Sovrana intelligenza l' inconveniente manifestatomi da cotesto Ministero col suo foglio de' 10 febbraio prossimo passato intorno ai marinari nazionali che s' imbarcano su varî bastimenti esteri sotto finti nomi e sprovvisti di ogni carta di Polizia; S. M., considerando che ad evitare siffatto disordine non è necessaria la concorrenza de' Consoli esteri, ma è sufficiente la vigilanza degli agenti sanitarî e della Polizia, i quali veggono i ruoli degli equipaggi de' bastimenti che partono per osservare se sieno sbarcati marinai e rimpiazzati da altri, ha prescritto nel Consiglio suo di Stato de' 5 corrente d' inculcarsi agli agenti suddetti d' invigilare sulle imbarcazioni clandestine de' marinai nazionali, non permettendo alcun imbarco di essi se non sono muniti di autorizzazione dell' ascrizione marittima.

Per coloro poi sui quali cadesse il dubbio che possono o no essere marinari, debbono i medesimi agenti esigere da ogni individuo oltre le fede di perquisizione, ed altre carte necessarie alla spedizione di passaporti, un attestato portante che la persona che s' imbarca non sia della classe de' marinari: circostanza che dee essere indicata ed espressa nello stesso passaporto ove si fa menzione dello stato e professione di ciascuno.

Nel real nome, ec. ec.

(2) Art. 5. Ogni uomo di mare dovrà essere munito di un foglio di ricognizione, in vigor del quale sarà unicamente riconosciuto come uomo di mare in qualunque parte del regno, ed anche nell' estero, ed imbarcato a bordo de' legni nazionali mercantili o da guerra; mentre nel foglio enunciato vengono espressi i connotati risultanti dalle matricole o da' fogli di allistamento.

regolamento de' 19 luglio 1821 pubblicato in esecuzione del decreto de' 28 maggio di quell' anno (Bull.°, pag. 31) riguardo alle carte onde gli uomini di mare bisogna che sieno muniti.

Circa lo imbarco d' individui, anche marinari (non in servizio), sforniti di passaporti o che sieno debitori alla giustizia, sono di norma gli art. 100, 101 e 102 del decreto del 1.° agosto 1816 (Bull.°, pagina 105) (1).

Gl' imbarchi poi e disbarchi nelle piazze di guerra sono regolati dalle prescrizioni dei numeri 831 e 832

Art. 6. Per gli alunni, o sieno mozzi, dovrà rilasciarsi il foglio di ricognizione senza il divisamento de' connotati, poichè sono gli alunni di età crescente : e solamente quando passano alla classe di marinari dovrà esser loro stabilito il foglio di ricognizione eguale a' primi ; il che non potrà aver luogo per essi prima dell' età di anni 16 compiti.

(1) Art. 100. Non sarà accordato asilo a bordo de' bastimenti mercantili ad alcuno individuo che procuri sottrarsi alla giustizia del paese, nè a verun marinaro che fugge da altro legno mercantile o forestiere, nè tampoco potrà imbarcarsi alcun passeggiero se non sia munito di regolare passaporto, e senza che di ciò sia stato fatto notamento nella patente di sanità.

Art. 101. La massima vigilanza dovrà usarsi ancora per parte dei capitani o padroni onde impedire che qualche marinaro s'imbarchi con nome simulato per evitare le persecuzioni della giustizia, o per compiere altro criminoso oggetto.

Art. 102. I padroni o capitani che contravvenissero a quanto è prescritto ne' due articoli precedenti saranno soggetti alla multa di ducati sessanta, e non potranno più padroneggiare o comandare alcun bastimento. Indipendentemente da tali castighi, verrà loro inflitta una pena proporzionata all' inconveniente che la lor colpa avrà cagionato.

dell' Ordinanza di piazza de' 26 gennaio 1831 (1).
E finalmente una convenzione col Governo francese, sanzionata come legge il dì 27 luglio 1842 (2) (Bull.°,

(1) N. 831. Nelle piazze di guerra (*) dove esista un porto o luogo di sbarco, i padroni de' bastimenti o de' battelli che vi percorreranno, saranno obbligati di rimettere al comando della piazza una relazione circostanziata de' passeggieri che avranno al loro bordo, e niuno potrà esservi ricevuto, nè partire con tali bastimenti senza il permesso in iscritto del Comandante, e senza sottoporsi ad esser visitato dagli uffiziali o sotto-ufiziali che questo superiore potrà mandarvi, se lo giudichi a proposito, per esaminare se vi sia persona sospetta.

I bastimenti di guerra non dovranno essere sottoposti ad una tale prescrizione, come anche quelli di commercio ne' porti grandi, e sopra i fiumi che non attraversino le piazze.

N. 832. È vietato a' bastimenti ed alle barche di stanzionare lungo le mura delle opere di fortificazioni o delle banchine, o di legarvi gomene o capi, dovendo invece trattenersi ne' luoghi all' uopo designati.

(2) Art. 1. I battelli a vapore della real Marina francese che fanno il trasporto delle corrispondenze, de' passeggieri e di verghe o specie monetate di oro e di argento nel porto di Napoli, e reciprocamente i battelli a vapore della real Marina delle Due Sicilie che potranno essere addetti allo stesso servizio nel porto di Marsiglia, saranno trattati come bastimenti da guerra.

Nel caso che i due Governi giudicheranno a proposito di addire (*affecter*) de' bastimenti di commercio al servizio speciale definito dalla presente convenzione, questi bastimenti godranno dello stesso trattamento e privilegio, purchè sieno comandati da uffiziali delle Marine reali rispettive.

(*) *I governatori ed i comandanti delle piazze di guerra, per le quali debbonsi intendere quelle che, cinte di ripari, sono atte a resistere ad un assedio o ad un colpo di mano, verranno da Noi nominati. N. 64 dell' ordinanza di Piazza.*

pag. 49), di cui diamo gli articoli che più importa sapersi, dichiarò legni da guerra i battelli a vapore

~~~~~~~~

Art. 3. I battelli summenzionati avranno la facoltà d'imbarcare e di disbarcare ne' porti di Napoli e di Marsiglia delle verghe o specie monetate di oro e di argento, come pure delle corrispondenze e dei passeggieri co' loro effetti personali, conformandosi a' regolamenti sanitari e di polizia di tal porti. I passeggieri appena disbarcati, saranno sottoposti a' regolamenti ordinari della polizia generale e delle dogane.

La patente di salute di cui i battelli summenzionati saranno muniti, sarà, tanto per la forma che per lo contenuto, simile alla patente dei bastimenti da guerra, salvo che vi sarà specificato il numero de' passeggieri che trovansi a bordo.

Siffatta patente sarà presentata prima dello sbarco de' passeggieri al Magistrato di salute, il quale dopo averne presa cognizione, la restituirà al comandante. Questo magistrato applicherà in seguito, secondo la natura della patente, le misure sanitarie di dritto.

Saranno unite a questa patente

nel momento dello arrivo de' bastimenti, due liste nominative de' passeggieri firmate dal commessario del bordo,

nel momento della partenza de' bastimenti, due liste simili firmate dal gerente del servizio de' battelli summenzionati.

Tali liste saranno rimesse tanto allo arrivo, che prima della partenza de' bastimenti, l' una all' officio di sanità e l' altra alla polizia del porto.

I bastimenti summenzionati saranno sottoposti, sì per le dimande a farsi a' capitani, che per tutte le formalità sanitarie, e sotto tutt' i rapporti in generale, alle stesse norme in vigore a riguardo dei legni da guerra.

Art. 4. In caso di guerra tra le due nazioni, i battelli a vapore napoletani e francesi continueranno la loro navigazione senza ostacoli o molestia da parte de' due Governi, fino alla notificazione della rottura delle comunicazioni postali fatta da uno de' due Governi; nel qual caso i battelli, se si troveranno in cammino, potranno ritornare liberamente e sotto protezione speciale ne' porti di Napoli e di Marsiglia, nello elasso di due mesi dopo siffatta notificazione.
~~~~~~~~

delle due marine francese e napolitana addetti al trasporto delle corrispondenze, dei passeggieri e delle ver-

~~~~~~~~

Art. 5. In forza della presente Convenzione i battelli a vapore summenzionati delle due nazioni saranno trattati reciprocamente come quelli delle nazioni più favorite.

Art. 6. Indipendentemente dalle corrispondenze scambiate tra le due Sicilie e la Francia per lo mezzo delle poste romane, toscane, austriache e sarde, sarà stabilito uno scambio diretto di corrispondenze tra i due uffici di posta rispettivi, per lo mezzo de' battelli a vapore summenzionati.

Questo scambio comprenderà non solo le lettere, campioni di mercanzie, purchè sieno attaccati alla lettera che accompagnano e di nessun valore, ma benanche i giornali e tutto ciò che attualmente viene per terra per la via della posta, proveniente da' due paesi, e da' paesi ove le due Sicilie e la Francia mantengono o manterranno in avvenire stabilimenti di posta, come del pari gli oggetti di ugual natura originari o a destinazione de' paesi, a' quali potrebbe convenire di servirsi dello intermediario de' battelli a vapore de' Governi delle due Sicilie e di Francia. Questi paesi godranno di tale facoltà, come e sino a tanto che loro piacerà, salve sempre le precauzioni sanitarie e di polizia; ed intero rimanendo agli speditori il diritto di reclamare l'invio delle loro corrispondenze per qualunque altra via, sia di terra, sia di mare, sia di legno di commercio a vapore od a vela di qualsivoglia bandiera. Saranno comprese nel regolamento di ordine, di dettaglio e di contabilità, di cui è parola nell'articolo 27 della presente convenzione, le norme con cui saranno ricevuti i sopra menzionati oggetti.

Art. 14. È vietato a' capitani de' battelli a vapore summenzionati ed agli agenti incaricati a bordo de' medesimi della conservazione dei plichi e dispacci, di ricevere o di consegnare, durante la loro dimora nel porto, alcuna lettera oltre le spedizioni che loro saranno consegnate dall'officio di posta, o che fossero incaricati di lasciare allo stesso; per modo che le lettere ed i plichi di partenza da Napoli, dovranno essere rilevati nell'amministrazione delle poste da un impiegato de' battelli a vapore, e quelle di arrivo saranno ritirate nella de-
~~~~~~~~

ghe e specie monetate di oro e di argento, e gli esentò dalle prescrizioni cui sono soggette le navi mercantili; onde vennero ad essi accordate le franchigie della marina militare, determinandosi in pari tempo le condizioni e gli obblighi, uniformemente ai quali la corrispondenza dei due paesi in siffatta guisa deve aver luogo.

Sono ad osservarsi, come nella disamina delle attribuzioni di Polizia giudiziaria è stato detto, varie discipline

putazione di salute da un uffiziale superiore delle poste, alla presenza dello agente di polizia.

I dispacci officiali che gli agenti diplomatici, ed in mancanza di essi gli agenti consolari, de' due paesi avessero a scambiare in fra di essi, o co' loro Governi, lor saranno rimessi direttamente e senza intermediario.

Art. 19. I giornali, le gazzette ed in generale tutti gli stampati, di cui vien fatta menzione nell' art. 6, che saranno spediti dal Regno delle due Sicilie per la Francia ed i paesi in cui la Francia mantiene offici di posta, come dalla Francia o da' paesi in cui la Francia mantiene offici di posta per lo Regno delle due Sicilie, non potranno esser rimessi dall' una parte e dall' altra che affrancati fino ai limiti in cui si estende l' azione degli offici napoletani e francesi, e dopo che saranno stati adempiuti a loro riguardo i regolamenti di sanità e di polizia, e le leggi doganali.

Art. 28. La durata della presente convenzione sarà di dieci anni. Spirato un tal termine, dessa rimarrà in vigore per dieci altri anni, e così di seguito, a meno di notificazione contraria fatta da una delle alte Parti contraenti sei mesi prima dello spirare di ciascun termine.

Rimane ben inteso che il presente accordo non avendo relazione che a' battelli a vapore delle Marine reali delle due Sicilie e di Francia che vi sono menzionati, le due Potenze non si obbligano in nulla per ciò che concerne i battelli a vapore di commercio nazionali e stranieri, come pure esse rimangono in libertà di conchiudere simili accordi con le altre Potenze.

pe' reati commessi a bordo de' legni stranieri contenute ne' reali rescritti de' 7 giugno 1834 e 1.° febbraio 1845 (*V.* pag. 275 del 1.° vol.).

Pe' trasporti da terra ferma all' isola di Nisida fu pubblicato dalla Sottintendenza di Pozzuoli un regolamento in data de' 22 marzo 1836 (1).

(1) SOTTINTENDENZA DEL DISTRETTO DI POZZUOLI.

IL SOTTINTENDENTE

In seguito de' reclami avanzati acciò i barcaiuoli non pretendessero smodate mercedi nel tragitto del mare dal luogo detto *Coroglio*, per recarsi all' isola di Nisita, ed all' ergastolo ivi situato; essendo necessario di stabilirsi un sistema onde reprimere tale abuso, ed allontanare i possibili disordini;

Vista l' approvazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato della Polizia generale;

O R D I N A

Art. 1. Per ogni viaggio sino alla panchina o porto di Nisita con gozzo da uno o due marinai saranno esatte grana tre a persona, qualora i passeggieri non oltrepasseranno il numero di tre : oltrepassando tal numero, si esigeranno grana due a persona. Pe' viaggi poi pel lazzaretto che sono più corti si pagherà un quarto di meno della indicata mercede.

Art. 2. Ove taluno prenderà tutto per se il gozzo ad uno o due marinai, pagherà grana sette a viaggio per la panchina e porto, e grana cinque pel lazzaretto.

Art. 3. Qualora per circostanza di mare o per volontà de' passaggieri si facesse uso di barca a tre marinai, in tal caso si pagherà un terzo di più del prezzo fissato di sopra.

Vi è ancora un apposito regolamento pe' legni mercantili che giungono nel porto di Napoli, approvato con real Rescritto de' 25 giugno 1838 (1).

Art. 4. Per lo trasporto de' generi si pagherà grana cinque per ogni cantalo, purchè il genere sia contenuto in recipienti che non ingombrano l'intera barca, ed in modo da potersi imbarcare collo stesso viaggio de' passeggieri. In caso diverso il conduttore de' generi sarà tenuto di prendere per suo conto l'intera barca, e pagherà il nolo colle proporzioni stabilite co' precedenti articoli.

Art. 5. Trattandosi di liquidi contenuti nelle botti che non possono imbarcarsi su' gozzi, e che sogliosi trascinare per acqua ligate con corde, in questo caso si pagheranno grana dodici di tragitto pel porto e panchina di Nisita, e grana nove pel lazzaretto.

Art. 6. I barcaiuoli dallo spuntar del sole sino alle ore 24 non potranno negarsi di presentarsi co' loro gozzi a chiunque ne farà la richiesta.

Art. 7. I barcaiuoli contravventori al disposto della presente Ordinanza saranno assoggettati (oltre delle pene nelle quali incorreranno pe' diversi casi, giusta le leggi vigenti) anche alla privazione dell' esercizio, ed alle altre misure di Polizia amministrativa che le circostanze esigeranno.

Art. 8. L'Ispettore di Polizia, gli agenti destinati nell' isola di Nisita, e gli altri funzionari di Polizia sono incaricati dell' adempimento di quanto è di sopra prescritto, e di vigilarne la più stretta esecuzione.

(1) Guerra e Marina — *Eccellenza* — Per lo migliore accerto del servizio relativo al legni mercantili che stanzionano nel porto di Napoli, e per rendere più agevole l'esecuzione delle varie prescrizioni contenute nel titolo XIII dell' Ordinanza generale della real Marina, l'attuale Capitano di Porto ha formato un Regolamento, che dal Consiglio Generale di detta dipendenza, dopo alcune lievi modifiche fattevi, è stato consentito.

Rassegnatosi a S. M. (D. G.), la M. S. con risoluzione del 4 stante si è degnata approvarlo.

Nel real nome, ec. ec.

Noi riportiamo per intero, come spesso abbiam fatto, questo regolamento per guida ed intelligenza special.

REGOLAMENTO

PER I LEGNI MERCANTILI, CHE GIUNGONO NEL PORTO DI NAPOLI, E LORO DOVERI DURANTE LA PERMANENZA NELLO STESSO, APPROVATO DA S. M. IL RE (N. S.), IN DATA DE' 4 GIUGNO 1838.

Art. 1. Tutt' i bastimenti mercantili, nel giunger che faranno in questo Porto, ed al momento in cui i capitani de' medesimi daranno il loro costituto alla capitania del Porto, riceveranno dalla medesima una copia in istampa del presente regolamento che restituiranno al momento della loro partenza.

Art. 2. I bastimenti mercantili, siano esteri o nazionali, dopo aver dato fondo nel porto, attenderanno che il deputato sanitario di servizio loro dia libera pratica o li soggetti a contumacia.

Art. 3. Nel caso il legno venga destinato a purgare la sua contumacia nel Porto, questo si piazzerà nella prima *Andana* de' legni, destinata ai bastimenti in contumacia. Quante volte poi dovesse purgare la stessa a Nisita, allora si tirerà subito nella piccola rada per partirne a seconda degli ordini, e delle circostanze relativamente al tempo.

Art. 4. Laddove i bastimenti mercantili, siano messi in pratica o pur no, avessero a bordo per loro particolare uso della polvere da guerra, i capitani de' medesimi sono tenuti darne sollecito avviso al Capitano del Porto, il quale darà subito gli ordini perchè questa venisse disbarcata, e conservata nei locali stabiliti all' oggetto, dovendosela riprendere al momento della loro partenza.

Art. 5. Preso che avrà il legno il posto in una delle *Andane*, non

mente dei funzionari di Polizia destinati alla Delegazione marittima ,' ai quali non deve rimanere ignota tale parte di servizio , quantunque non essenzialmente

potrà da esso amoversi, senza particolare permesso e direzione del capitano del Porto.

Art. 6. Tutti li bastimenti preso che avranno il loro posto, son tenuti a tirare dentro le loro aste di flocco , e controflocco , e ad imbrancare i loro pennoni , semprechè il gran numero de' legni ivi esistenti lo esigesse , ed eseguite tali prescrizioni , i di loro capitani si presenteranno nella officina della Capitania del Porto ; onde fare un distinto rapporto di tutte le circostanze, che avranno avuto luogo durante la eseguita navigazione, non che di ogni altra che potrà interessare la enunciata autorità.

I capitani però de' legni nazionali sono obbligati di presentare nel medesimo tempo al capitano del Porto il ruolo di equipaggio , non che i fogli di ricognizione e di abilitazione degl' individui che lo compongono, per riprenderseli dopo che questi sieno stati esaminati.

Art. 7. È vietato a tutt' i bastimenti di gittare in mare nel recinto del Porto , *vetro rotto* , *zavorra* , ed altro , che possa danneggiaro il fondo , potendosi dirigere alle autorità locali per conoscere il luogo ove potersi buttare.

Art. 8. I capitani de' legni mercantili non daranno principio agli accomodi rilevanti del loro bastimenti, o alla carena de' medesimi senza permesso in iscritto del Capitano del Porto , il quale indicherà loro il luogo ove dovranno eseguirli ed accendere il fuoco per la liquefazione della *pece*, *catrame* ed altro, che potrà loro bisognare per la esecuzione del lavoro in parola.

Art. 9. Tutti i legni esistenti nel Porto terranno sulle ancore i cavitelli per conoscerne la posizione.

Art. 10. I bastimenti carichi di generi di facile combustione, *come zolfo* , *paglia*, *fieno* , *canne* , *carboni* , *legna da bruciare* , *acquavite*, ec. ec., dovranno ancorarsi in sito separato dagli altri bastimenti, nè potranno eseguire il disbarco dei medesimi , senza il debito permesso in iscritto, nel quale verrà indicato il luogo ove effettuirlo. Parimenti dovrà praticarsi per legni, che dovranno caricare nel porto generi di cui sopra si è fatto parola.

di loro ingerenza; anche perchè le contestazioni cui può dar luogo e gl' inadempimenti rifluir possono a danno del servizio stesso, locchè esser deve a tempo antiveduto.

Art. 11. Tutti i capitani dei legni che dovranno partire si porteranno precedentemente sulla Capitania del Porto, a fine di provvedersi del debito biglietto di sortita, che lasceranno al momento della loro partenza all' uffiziale di servizio sul real bastimento di guardia nel porto.

Art. 12. È permesso di accendere il fuoco a bordo dei legni esistenti nel Porto, soltanto nelle ore dal sorgere al tramonto del sole, sempre però discretamente e per solo uso di cucina. I bastimenti contemplati nell' art. 10 del presente Regolamento non potranno in alcun momento, e per qualunque causa accendere fuoco a bordo, dovendo essi fare la loro cucina a terra.

Art. 13. Cureranno i capitani tutti, che i lumi siano in fanali ben condizionati, onde non dare motivo a disgrazia d' incendio.

Art. 14. Nei giorni di gala i bastimenti nazionali terranno alzata ai picchi la real bandiera, quante volte però non ne fossero impediti dal vento forte, o dalla pioggia.

Art. 15. In ogni caso d' incendio a bordo di qualche legno esistente nel Porto, tutti li bastimenti in pratica sono obbligati di spedire immediatamente al luogo dello incendio i rispettivi loro legni da remo equipaggiati a disposizione del capitano del Porto per le opportune misure, a quale oggetto, e per maggiormente rendere nota la circostanza del pericolo, sarà lungamente suonata la campana della Capitania del Porto, dal di cui impiegati verrà preso notamento di tutti i legni accorsi per tenerne il conveniente conto.

Art. 16. La ufficina della Capitania del Porto sarà aperta dal 1.° aprile al 31 ottobre, dalle ore 7 a. m. all' una p. m., e dalle 4 p. m. al tramonto del sole; e nei mesi dal 1.° novembre al 31 di marzo, dalle ore 8 a. m. fino all' una p. m., riaprendosi dalle ore 2 e mezzo p. m., fino al tramontare del sole.

Il mezzogiorno che verrà indicato col suono della detta campana ser-

Per Palermo un regolamento de'25 dicembre 1839 (1) prescrisse norme pel servizio di mare, tanto circa alla

virà ancora per sollecitare i capitani, che devono riprendere delle carte dalla ufficina.

Art. 17. È rigorosamente inculcata a tutti i capitani dei legni esistenti nel Porto la esatta osservanza del presente Regolmentò.

(1) LUOGOTENENZA GENERALE

DI SUA MAESTA'

NE' REALI DOMINI AL DI LA' DEL FARO.

S. E. il Luogotenente Generale di S. M. in Sicilia in data di oggi stesso ha emessa la seguente ordinanza.

La confusione che si sperimenta sul bordo dei battelli à vapore nel momento del di loro approdo in questo porto, a causa dello affollamento delle persone delle varie classi che vi salgono, produce continui reclami e da parte dei Capitani dei bastimenti, e da parte dei viaggiatori, i quali tutti depongono di non accadere altrove tutti quegl' inconvenienti che hanno qui luogo.

Gli uni protestano di non poter rispondere degli effetti dei passeggieri, e degli altri oggetti che debbhono consegnare; gli altri di non voler sopportare dispersione, maltrattamenti ed altri disguidi e dissapori che non avrebbero, laddove delle norme all' oggetto si statuissero. Nè sono mancate sul riguardo le rimostranze di varî funzionari che chiamati ad eseguire le rispettive incumbenze, ne vengono da quello aggregamento distolti.

Ad ovviare qualsiesi disordine, ed assicurare la osservanza e lo adempimento dei regolamenti che esistono pei diversi rami di real ser-

numerazione de' piccoli battelli, quanto circa allo sbarco dei passeggieri e dei loro effetti, ed a tutto ciò che si possa a tale obbietto riferire.

~~~~~~~

vizio, a conciliare gl' interessi della finanza col minor possibile incomodo dei viaggiatori, a non defraudare la marina di quel profitto che ricava dal trasporto delle persone e dei loro effetti;

Considerando che a causa della stagione invernale non possono i battelli a vapore ancorare alla cala come erasi disposto precedentemente;

ORDINA

Art. 1. A contare da questo giorno, e sino a novella disposizione i battelli a vapore sono dispensati dal soffermarsi alla cala per lo disbarco dei passeggieri, ed anderanno direttamente ad ancorarsi al molo.

Art. 2. Ancorato il battello a vapore, la deputazione di salute adempirà le sue incumbenze, e col componenti la deputazione istessa saliranno sul bordo del vapore due Gendarmi per il buon ordine.

Art. 3. Dichiarata la pratica, monteranno unicamente sul bordo gli incaricati della Capitania del Porto, della Polizia, dei Dazi Indiretti, della Regia, e dell' Amministrazione delle Poste.

Conseguentemente è vietato a qualunque altro, senza eccezione di sorta, di salire sul bordo del bastimento, sotto pena d' incorrere nelle misure di Polizia.

Art. 4. Lo sbarco de' passeggieri e dei di loro effetti si eseguirà da una scaletta, al di cui limitare saranno eseguite le perquisizioni, che le leggi doganali, i regolamenti postali, e tutte le altre disposizioni che sono, o che saranno in vigore, prescrivono, nelle quali soprattutto si avrà cura dagl' impiegati superiori che vi presenziano, che si usi la massima decenza ed urbanità senza offendere la legge.

Art. 5. Le barchette che servir devono a tragittare i passeggieri ed i loro effetti non potranno affollarsi sotto il bordo del vapore, ma vi si accosteranno ad una ad una a misura che i viaggiatori lasciano il legno ed i marinari saliranno per indossarsi la roba.
~~~~~~~

PESCATORI E PESCA.

Per le contravvenzioni in materia di pesca sono a consultarsi i decreti de' 20 ottobre 1834 (1) (B.°, p. 92)

Art. 6. Ad oggetto che la sopradetta misura non privi parte dei barcaiuoli del guadagno che arreca il trasporto dei viaggiatori o dei di loro effetti, il Capitano del porto curerà:

1. Lo adempimento delle preesistenti disposizioni per lo allistamento e numerazione di tutte le barche addette, o che si addiranno a tale uso, distinguendo le sezioni alle quali appartengono, come Molo, S. Sebastiano, S. Lucia, Cala, ec.

2. Assegnerà la Sezione, ed il numero delle barchette, che debbono fare il tragitto allo arrivo di ciascun vapore.

3. Veglierà allo esatto eseguimento dello stabilito turno, onde allontanare quelle parzialità che ingenerano reclami e malcontento.

Art. 7. I proprietari delle barchette, che non si presenteranno allo allistamento, ed i barcaiuoli che le guidano che non si sottoporranno alle disposizioni che saranno dal Capitano del porto emesse per lo adempimento di quanto colla presente ordinanza è stabilito, soggiaceranno alle misure di Polizia.

Art. 8. Il Soprintendente Generale della pubblica salute, il Capitano del porto, il Prefetto di Polizia, il Comandante la Gendarmeria ed il Direttor generale dei dazi indiretti si metteranno di accordo, ec. ec.

(1) Veduta la prammatica 20 *de nautis et portubus* de' 6 ottobre 1784 risguardante la pesca;

Volendo Noi rendere conformi al metodo delle leggi penali in vigore le antiche determinazioni intorno alle contravvenzioni in materia di pesca;

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, delle finanze e degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

e degli 11 maggio 1835 (Bull.°, p. 129) (2). Col primo di questi atti governativi si ebbero le disposizio-

---

Art. 1. È proibito di pescare colle reti dette specialmente *codacchio* e *filonnente*, ed in generale con ogni altra specie di reti di qualunque denominazione, che non siano a maglia chiara, e della grandezza di un tarì della nostra moneta, sia che si usino paranze, paranzelli, sciabiche, sciabichelli, od altre barche qualsivogliano.

Art. 2. È proibito del pari attaccare alle reti di paranze e paranzelli, mazzere o altri pesi, che abbassandole soverchiamente, le facciano radere e sconvolgere il fondo del mare.

Art. 3. La pesca con paranze e paranzelli incomincerà non prima de' 4 novembre di ciascun anno, ed avrà fine nel sabato Santo dell' anno che segue.

Art. 4. Allorchè le paranze ed i paranzelli usciranno dal lido non potranno gittarsi le reti, che almeno a dieci passi di profondità di acqua lontano dalla terra, e nel ritorno dovrà la rete alzarsi quando siasi giunto anche a dieci passi di profondità di acqua lontano dalla terra.

Art. 5. I contravventori saranno puniti colla confiscazione delle reti, e coll'ammenda di tre a dodici ducati, cui potrà, a seconda dei casi, essere aggiunta la detenzione.

Art. 6. È del pari vietato di pescare così in mare come ne' fiumi, ne' laghi o ne' lagoi col mezzo di sostanze velenose di qualunque natura.

Per la pesca col pomo terragno, col titimolo, colla noce vomica, col tasso o con altra sostanza che renda nocivo il cibo de' pesci, si applicherà pel solo fatto di essersi valuto di tali sostanze, oltre l' ammenda di tre a dodici ducati, il primo grado di prigionia.

Per la pesca con altre sostanze venefiche, la pena sarà quella sanzionata col precedente articolo.

Art. 7. Contro i reiteratori ed i recidivi nelle trasgressioni in materia di pesca saranno osservate le regole contenute nel capo 5.° titolo 2.° lib. 1.° delle leggi penali.

Art. 8. Il decreto de' 20 giugno 1827 sarà applicato del pari pei contravventori che fossero nell' assoluta impossibilità di pagare l' ammenda applicata come pena principale.

ni penali per le contravvenzioni che avvenir possono nei dominii continentali del Regno, e coll' altro per quelle

Art. 9. Le istruzioni de' 4 aprile 1793, confermate col nostro real Rescritto del dì 8 di marzo 1825, intorno alla pesca del mare di Taranto, le quali provvengono con determinazioni richieste da circostanze locali che non si distrugga il germe de' pesci, rimarranno nel loro pieno vigore.

Art. 10. Le disposizioni del presente decreto avranno luogo per ora, e fino a nostra nuova sovrana risoluzione, ne' nostri dominii di qua del Faro soltanto.

Art. 11. I nostri Ministri Segretari di Stato, ec. ec.

(2) Veduto il real decreto de' 26 di marzo 1827, col quale estendendo alla Sicilia la legge forestale de' 21 di agosto 1826, ed aggregando alla Soprantendenza generale di ponti e strade il ramo delle acque, foreste e caccia, ci riserbammo di pubblicare una nuova legge per la caccia, e per la pesca;

Veduto il real decreto de' 20 di ottobre 1834, con cui sono state ridotte a nuova forma le antiche determinazioni, relative alle contravvenzioni in materia di pesca pe' nostri reali dominii di qua del Faro;

Volendo Noi parimenti riunire e riordinare quanto in diversi antichi e novelli statuti sulla stessa materia della pesca erasi disposto per i nostri dominii oltre il Faro, ed apportarvi quelle modificazioni che l'esperienza ha fatto conoscere necessarie, e che servano ancora a mettere le antiche disposizioni in armonia colle leggi penali in vigore;

Veduto il rapporto del nostro Consigliere di Stato, Ministro Segretario di Stato, funzionante da nostro Luogotenente generale nei reali dominii oltre il Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. La pesca colle paranze e paranzelle napoletane è proibita. Nondimeno potrà essa pesca esercitarsi da' Terranovesi nel solo mare di Terranova da' 4 di novembre sino al sabato Santo di ogni anno, al di là

che commettonsi in Sicilia. Circa poi la pesca nelle Reali riserve si hanno norme e procedimenti eccezionali

di venti passi d'acqua alla distanza di sei miglia dalla terra, e senza appiccare mazzere ed altri strabocchevoli pesi alle reti dalla solita piombata all'infuori. Detta pesca si potrà esercitare ancora da' Girgentini nell'ambito di mare compreso sotto nome di Girgenti, colle già dette condizioni, ed inoltre con che la maglia delle reti non sia di minor dimensione di quella della moneta di argento di regno detta tre carlini in Napoli, e tarì tre in Sicilia, e che lor ne sia interdetto l'usarne in que' mesi dell'anno ne' quali fassi la pesca delle sarde ed acciughe ne' mari del vicino comune di Siculiana.

In tutt' altro mare la pesca medesima potrà farsi nel periodo di tempo sopra fissato con tartane della portata non minore di tomoli tremila con reti a maglia chiara della grandezza di un tarì Sicillano, alle quali non siano attaccate mazzere, o simiglianti gravi pesi, e con dover far uso de' così detti libani in vece di sfarzine, o sia funi di canape.

Art. 2. È proibito in qualunque stagione, e sì di giorno che di notte, la pesca colla ravastinella

Art. 3. È proibito l'uso della tratticella ad orse serrate con battere il mare per via di mazzere, remi o altro istrumento.

Art. 4. È proibito similmente l'uso delle sciabiche, e degli sciabiconi dal mezzo aprile sino al mezzo luglio in ogni anno.

Nondimeno nel golfo di Palermo da S. Erasmo a ponente sarà lecito di pescare con questi ordegni in ogni tempo.

Art. 5. È proibito di pescare con qualunque sorta di rizza ne' così detti vadoli di golfo, e fino alla distanza di un mezzo miglio da essi vadoli.

Art. 6. È proibito di pescare sia nel mare, sia ne' fiumi con del tasso, o sia ferrazzuolo, con titimolo o sia camarrone, noce vomica, fungo di levante, pomo terragno, altrimenti detto pan terreno, panporcino, ed altre sostanze o esche velenose; ed è del pari vietato il vendere del pesce così pigliato.

Art. 7. È proibito di attaccare a' tartaroni, grandi e piccoli che sieno, la così detta manica con maglia di grandezza minore del tarì si-

in apposita legge de' 3 ottobre 1836, la quale sarà da noi riportata allorchè in appresso delle *riserve* terremo parola.

---

ciliano, trattine i casi di pesca di cicirello, nonnata, coronella e di somiglianti piccole specie di pesci. E siccome ne' mari di Trapani non si suole andare a pesca di cicirello, nonnata e coronella, resta ivi proibito in ogni tempo l'uso del tartarone armato di manica a maglia stretta come sopra.

In conseguenza della disposizione precedente non si potrà pescare, vendere nè comprare la così detta norrime, o sia nuova produzione di tutto pesce che non sia piccolo di natura. Non si potranno neppur pescare le minutissime sarde ed acciughe componenti la così detta sfogliata. E siccome dal giorno di S. Orsola sino a quello della Pasqua di Resurrezione suol farsi la pesca della nonnata co' tartaroni, a questi non si potranno attaccare cartelle, coppe, rizzagli, ed altro qualunque siasi istrumento, ond' evitare per quanto si può, che colla nonnata non si confondano le minutissime sarde ed acciughe, ed altra norrime.

Art. 8. È proibita in qualunque tempo la pesca de' tonnicelli, e se mai questi per caso si trovassero avviluppati negli ordegni con che sono stati presi degli altri pesci, saranno i pescatori tenuti a buttarli subito in mare, non potendosi i tonnicelli anzidetti nè vendere, nè comperare da chicchessia.

Art. 9. Durante la pescagione de' tonni è vietato a chiunque di andare in qualsivoglia modo a pescare, ed accendere del fuoco ne' mari delle tonnare dentro la distanza di tre miglia dalla testa di levante, e di un miglio dalla testa opposta, denominata il di dietro. I proprietari perciò o i fittaiuoli di esse tonnare saranno tenuti di apporre al termine della su prescritta distanza dalle due teste de' segni galleggianti visibili dagli altri pescatori.

Per le due tonnare di Solanto e S. Elia la distanza dentro la quale non è permesso il pescare dalla loro parte di dietro, sarà di mezzo miglio solamente, e di tre miglia dalla parte di levante, come in tutte le altre tonnare di corso.

Art. 10. Resta assolutamente proibita la pesca cogli ordegni detti

Ed i funzionari di Polizia sono anche essi chiamati coi mentovati decreti a prender parte negli adempimenti di servizio che vi hanno relazione.

Per la pesca nel golfo di Napoli è stato pubblicato

---

alalungare dal dì 1.° di aprile a tutto agosto di ogni anno, e resta permesso dal dì 1.° di settembre a tutto il mese di marzo.

Pe' mari però della costa di tramontana, cioè dalla punta del Faro sino al capo di S. Vito, nella quale non si mantengono tonnare al di là de' 20 di luglio, nè per essa sogliono ritornare i tonni, resta permesso la pesca co' detti ordegni da' 21 di luglio a tutto marzo.

Per la costa di levante, la quale si estende dalla punta del Faro sino al Pozzallo, ed ove sono allogate le tonnare così dette di ritorno, il divieto delle alalungare dal dì 1.° di aprile si prolunga a tutto settembre di ogni anno.

Art. 11. Durante il periodo di tempo proibito della pesca con alalungare è pur vietato di mettere in barca siffatti ordegni anche per trasportarli da un luogo all' altro.

Art. 12. In linea di eccezione a quanto trovasi prescritto ne' precedenti due articoli è a' soli Usticani permesso il pescare senza interruzione colle alalungare nel mare che bagna la circonferenza di quell' isola, sempre che non si estendano al di là di tre miglia dalla terra.

Art. 13. Gli agenti ed i funzionari dipendenti dalla Soprantendenza Generale di strade e foreste, dalla Polizia e dalla direzione Generale de' Dazi Indiretti sono incaricati di vegliare allo adempimento di quanto concerne i divieti sulla pesca, con facoltà di sequestrare le barche trovate in contravvenzione e redigere il corrispondente verbale, che presentar si debbe al Giudice circondariale fra ventiquattro ore.

Sono poi i proprietari delle tonnare per parte loro abilitati a mettere in mare due barche, onde far visitare quelle de' pescatori, ed assicurarsi in tal guisa che il divieto colle reti alalungare non sia violato, ma ciò quante volte i conduttori delle mentovate due barche vadano muniti di un documento e carta della Soprantendenza Generale suddetta, per la quale possano essere riconosciuti da' pescatori stessi, o dalle autorità cui avranno occasione di presentarsi.

un regolamento in data de' 7 agosto 1847, comunicato con ministeriale del 27 ottobre del detto anno (1).

Art. 14. I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto, oltre la perdita del pesce e degli ordegni, saranno condannati all' ammenda non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati 12, cui potrà, a seconda de' casi, essere aggiunta la detenzione.

Per la pesca però con esche velenose si applicherà pel solo fatto di essersi valuto di tali sostanze, oltre l' ammenda da tre a dodici ducati, il primo grado di prigionia.

Art. 15. Gli oggetti confiscati saranno venduti all' incanto. La metà del prezzo ritratto sarà data immediatamente al denunziante; l' altra metà, egualmente che le somme delle ammende provegnenti da condanne o da transazioni, saranno versate nella Real Tesoreria Generale fra i prodotti della Soprantendenza Generale di strade e foreste, e se ne disporrà in conformità di quanto trovasi disposto all' articolo 99 della legge forestale.

Art. 16. Contra i reiteratori ed i recidivi di trasgressioni relative alla pesca saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli 84 e seguenti della parte 2ª. del Codice.

Art. 17. Si osserveranno le determinazioni del Real decreto de' 20 di giugno 1827 pe' contravventori che fossero nell' assoluta impossibilità di pagar l' ammenda applicata come pena principale.

Art. 18 Il nostro Ministro Segretario di Stato, ec. ec.

(1) Affari interni alla Polizia Generale —*Eccellenza* —Essendosi degnato S.M. di approvare sul parere della Consulta de' Reali Domini di qua del Faro la statistica delle reti per la pesca nel Golfo di Napoli, ed altresì alcune modifiche al Regolamento sanzionato nel 1845 per lo stesso oggetto, io mi do l' onore di acchiudere all' E. V. otto esemplari in istampa del Regolamento medesimo colle modificazioni anzidette, e cui è unita la statistica delle reti perchè l' E. V. si compiaccia parteciparlo alle autorità di sua dipendenza, nella prevenzione di avermi riferito l' Intendente di Napoli, che abbia ufiziato il Prefetto di Polizia, ed i Sottintendenti di Castellammare e di Pozzuoli per la pubblicazione del suddetto Regolamento modificato, e statistica delle reti ai Comuni marittimi compresi nel Golfo dalla punta della Campanella a quella di Miseno, e che ne abbia rimessi anche esemplari al Tenente Colonnello Comandante della Gendarmeria per uso della detta arma.

Così un nuovo sistema d' ingerenza per la pesca nel mare presso Napoli e contorni è stato adottato,

CAPITOLO I.

Art. 1. La polizia della pesca è affidata esclusivamente all' Amministrazione civile nei modi espressi in questo regolamento.

La Direzione Generale di Ponti e Strade non vi avrà alcuna diretta ingerenza, ma dovrà solamente essere interrogata a dar parere sui nuovi modi ed ordigni di pesca che intendessero introdursi.

Art. 2. La immediata vigilanza per la osservanza delle regole nella esecuzione della pesca, e per impedire gli abusi e le contravvenzioni prevedute col presente regolamento, sarà confidata ai Guardamari nominati e muniti di patente dall' Intendente.

CAPITOLO II.

De' Guardamari.

Art. 3. La pesca del pesce e quella delle conchiglie sarà sorvegliata da' Guardamari prescelti nel céto che rispettivamente la esercita.

Art. 4. In ogni sezione marittima della Città di Napoli, ed in ogni Comune della Provincia di Napoli, il di cui territorio sia bagnato dal mare, si creeranno dei Guardamari prescelti fra più probi, agiati ed abili pescatori e padroni di barche.

Art. 5. In ogni Sezione marittima della Città di Napoli, ed in ciascun Comune marittimo del golfo sarà fatta una lista di eligibili a Guardamari per la pesca del pesce; e nelle sole Sezioni marittime della Città di Napoli sarà fatta un' altra lista di eligibili per la pesca delle conchiglie.

Art. 6. Le liste saranno compilate rispettivamente da' Sindaci dei Comuni marittimi del golfo, e dagli Eletti delle Sezioni marittime della Città di Napoli.

Art. 7. Le liste saranno rinnovate per ogni quinquennio.

Art. 8. Per questa prima volta trovandosi già compilate le dette liste nella fine del 1845, rimarranno ferme a tutto Dicembre 1850.

abrogandosi il precedente, e l'amministrazione civile è stata incaricata di esclusivamente occuparsene.

Art. 9. Le liste rinnovate saranno nel dì 1.° Settembre pubblicate ed affisse per otto giorni alle porte delle rispettive Cancellerie comunali.

Art. 10. Durante il tempo dell'affissione ogni pescatore non incluso nelle liste, che crede avervi dritto, potrà reclamare all'Intendente.

Art. 11. L'Intendente, tenendo ragione dei reclami, stabilirà diffinitivamente le liste per tutta la fine di Settembre.

Art. 12. Le liste approvate saranno nel dì 1.° di Ottobre pubblicate ed affisse per otto giorni alle porte della rispettiva Cancelleria Comunale.

Art. 13. Per tutta la fine di Ottobre di ciascun biennio i Sindaci dei Comuni marittimi del golfo, e gli Eletti delle Sezioni marittime della Capitale, dovranno proporre per terna all'Intendente i Guardamari sulla lista degli eligibili, nel numero stabilito nel seguente articolo.

Art. 14. In ogni Sezione marittima della Città di Napoli si proporranno per terne:

tre pescatori per la pesca del pesce;

tre pescatori per la pesca delle conchiglie.

In ogni comune marittimo del golfo si proporranno per terna tre pescatori.

Art. 15. Per tutta la fine di Novembre l'Intendente presceglierà i più idonei a' termini dell'articolo 4.° di questo regolamento, e loro darà la patente.

Art. 16. I Guardamari entreranno in carica nel dì primo di Gennaio.

Art. 17. Per la più esatta osservanza del regolamento e per esercitare una più immediata vigilanza su i Guardamari, nella Città di Napoli, due Guardamari eliiti saranno nominati Capiguardamari; uno per la pesca del pesce, e l'altro per quella delle conchiglie. Sarà ufficio di costoro di esercitare la immediata vigilanza su' Guardamari e di denunziarne all'Eletto gli abusi o la negligenza.

Art. 18. I Guardamari potranno esercitare il mestiere di pescatore. In conseguenza sono passibili di tutte le pene comminate nel presente

Gli agenti sorvegliatori della pesca sono i Guardamare, i doveri e le attribuzioni de' quali trovansi defi-

regolamento, laddove nell'esercizio del loro mestiere venissero a commettere delle contravvenzioni.

Art. 19. La durata della carica di Guardamare, e di Capoguardamare, è biennale. Essi possono essere rieletti, quando dieno pruova della loro buona condotta. Ma non potranno essere confermati la seconda volta se non dopo l'elasso di un biennio.

Art. 20. Le funzioni de' Guardamari, e di Capiguardamari sono gratuite.

Essi hanno nondimeno dritto sulle multe e sul valore degli oggetti confiscati ne' modi stabiliti in questo regolamento.

Art. 21. I Guardamari, sotto la loro più stretta responsabilità, invigileranno che non si faccia alterazione negli ordegni e strumenti, e nel metodo approvato dalla Direzione Generale.

Art. 22. I Guardamari ed i Capiguardamari potranno esercitare promiscuamente la loro vigilanza in tutto il golfo, anche presso la costa degli altri Comuni a cui non appartengono; salva sempre la giurisdizione per procedere al giudizio di contravvenzione ne' modi stabiliti in questo regolamento.

CAPITOLO III.

De' modi di pesca che sono proibiti.

Art. 23. È proibito sotto pena di un'ammenda di ducati due, di adoperare materie velenose o soporifere per uccidere, o addormentare il pesce.

Art. 24. È proibito dentro il cratere di Napoli da Capo Miseno alla punta della Campanella il pescare alla vela con paranze, paranzelle, tartare, feluche, ed altre simili.

I contravventori saranno puniti con una multa di ducati cinquanta.

Art. 25. Le reti in generale dovranno essere a maglia chiara, secondo il modello esistente nel Ministero degli Affari Interni, tranne i casi di eccezione contemplati in questo regolamento.

nite. Sono stati definiti benanco i modi di pescare che reputar si debbono proibiti, e la pesca dei diversi cro·

I contravventori saranno puniti con un' ammenda di ducati cinque.

Art. 26. Per la pesca delle sciabiche e sciabichelle sarà permesso di far uso della così detta Corona, che non potrà essere più alta di palmi quattro.

I contravventori saranno puniti con un' ammenda di ducati cinque.

Art. 27. È proibito dal 1.° Aprile fino a tutto Giugno la pesca delle fragaglie.

I contravventori saranno puniti con un'ammenda di ducati quattro.

Art. 28. La pesca delle alici è permessa in qualunque stagione; non potendo però le reti dette Menaide e Menaidozze che si adoperano avere più di trenta nodi a palmo.

I contravventori saranno puniti con un' ammenda di ducati quattro.

Art. 29. La pesca de' polpi non potrà eseguirsi con le così dette langelle dal primo di Marzo a tutto Agosto.

I contravventori saranno puniti con un'ammenda di ducati tre.

Art. 30. La pesca de' pesciolini detti nudi è proibita in qualunque tempo. Ed occorrendo che si pescassero per avventura con reti non vietate, i pescatori dovranno subito buttarli in mare, sotto pena di un' ammenda di ducati quattro.

Art. 31. È permesso l' uso delle reti speciali necessarie per la pesca de' cecinelli e de' vermi di mare da servire per esca. Coloro che adopereranno tali reti per altra pesca diversa, saranno puniti con una ammenda di ducati cinque, e con la perdita delle reti.

Art. 32. Le reti di cui potrà farsi uso sono quelle indicate nella statistica sovranamente approvata, ed alligata al presente regolamento.

Art. 33. A misura che in seguito s' introdurranno nuove reti ed ordigni col debito permesso, se ne farà aggiunzione al notamento.

Art. 34. Il notamento summentovato dovrà rimanere sempre affisso nelle Cancellerie Comunali.

stacci, di cui abbondano le dette acque, vedesi sottoposta a regole determinate.

CAPITOLO IV.

Della pesca delle conchiglie.

Art. 35. La pesca delle vongole nel golfo di Napoli dalla punta della Campanella alla punta di Miseno, non potrà cominciare ogni anno prima del giorno quindici Maggio, nè continuarsi al di là del 10 Settembre.

Riguardo alle altre specie di conchiglie se ne comincerà la pesca dal 10 Settembre e si terminerà al 10 Aprile.

I contravventori saranno puniti con un' ammenda di ducati tre.

Art. 36. Il rastrello di ferro che suole adoperarsi in tal pesca, non può avere una lunghezza maggiore di tre palmi, nè eccedere il peso di rotoli dodici. I denti situati nella parte anteriore non potranno essere più di 19, nè essere più lunghi di mezzo palmo. Esso deve essere maneggiato colle braccia, per mezzo di una lunga pertica applicata nella parte opposta a quella do' denti.

Sono rigorosamente proibiti i rastrelli a mangano, l' uso de' pali di ferro, ed ogni altro ordigno o strumento diverso da quelli che si sogliono adoperare, e che sieno di costruzione diversa da quella indicata di sopra.

I contravventori saranno puniti con un' ammenda di ducati tre.

Art. 37. Per la buona economia della pesca le piccole conchiglie, come sinora si è praticato, dovranno esser sceverate e gittate di nuovo nel mare, affinchè possano giungere alla debita grandezza. Ogni pescatore di conchiglie sarà obbligato di eseguire tale operazione e di presentar la sua pesca ad uno de' Guardamari, il quale deve verificare se vi abbia adempiuto.

I contravventori saranno puniti con un' ammenda di quindici carlini.

Art. 38. Per la verificazione della grandezza delle conchiglie, i Guardamari addetti alla vigilanza su tale pesca dovranno essere provveduti di un crivello, il cui fondo sarà munito di una lamina di ferro che

Anche circa il tempo in cui pescar si debbono e smerciar si possono i pesci e le conchiglie, leggonsi nel

contenga diversi ordini di fori, atti a dar passaggio alle piccole conchiglie, della grandezza ogni foro di sei centesimi di palmo per lato.

Questi crivelli saranno verificati e marchiati dagli Eletti delle Sezioni marittime della Città di Napoli, senza pagarsi alcun dritto. Le conchiglie saranno vagliate nei sito della pesca, di modo che le piccole possano cadere nel mare.

I Guardamari che useranno crivelli non marchiati saranno puniti con l'ammenda di ducati sei.

I Guardamari o i pescatori che non vaglieranno, o non faranno vagliare le conchiglie, saranno puniti con l'ammenda di un ducato.

Art. 39. Affin di evitare abusi o contravvenzioni, tutti i pescatori di conchiglie di Napoli, pescheranno riuniti in un determinato spazio, sotto la vigilanza immediata de' Guardamari. La stessa regola dovrà osservarsi anche per gli altri pescatori de' diversi Comuni, qualora volessero addirsi a tale pesca, che dovranno rispettivamente eseguire riuniti sotto la vigilanza de' loro Guardamari.

I contravventori saranno puniti con un'ammenda di ducati tre.

Art. 40. I Guardamari, essendo eletti fra più esperti del loro mestiere, designeranno il tempo, il sito, e la durata della pesca.

Riuniti in consiglio, a maggioranza di voti faranno l'anzidetta designazione, alla quale tutt'i pescatori dovranno uniformarsi.

I contravventori saranno puniti con una multa di ducati quattro.

Art. 41. È vietato a' Guardamari di far società per la pesca con qualunque pescatore, sotto pena di un'ammenda di ducati quattro a carico di ciascuno de' soci.

Art. 42. È proibito sotto pena di un'ammenda di ducati cinque, il deposito delle conchiglie provvenienti da' luoghi fuori il golfo, sopra qualunque punto del littorale del cratere di Napoli, dovendosi subito le medesime vendere in piazza.

Art. 43. Non si potrà far uso di qualsivoglia nuovo ordigno per pescare, nè fare modificazione nelle reti e negli ordigni attuali, o che riguardino la pesca del pesce, o delle conchiglie senza la permissione della Direzione Generale di Ponti e Strade, la quale deve prima assicurarsi che la novità o la modificazione non apporta alcun danno.

I contravventori saranno puniti con la multa di ducati sei, se la con-

Regolamento che andiamo qui riportando, le sanzioni governative.

travvenzione riguarda la pesca del pesce; e con la multa di ducati quattro se riguarda quella delle conchiglie.

CAPITOLO V.

Divieto di esporre in vendita pesci, o conchiglie ne' modi e ne' tempi proibiti.

Art. 44. È vietato a' così detti Capiparanza, pescivendoli, venditori a minuto, o a chiunque faccia speculazione di acquistar pesci o conchiglie per rivenderli, il comprare, il trasportare, conservare o porre in vendita pesci o conchiglie ne' modi e ne' tempi proibiti. I contravventori, oltre la perdita del genere, saranno puniti:

1. Con una multa di ducati sei se sono incettatori del pesce, o lo conservino.

2. Con una multa di ducati quattro se sono semplici venditori a minuto del pesce.

3. Con una multa di ducati tre se la contravvenzione è relativa alle conchiglie.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali sulle contravvenzioni contemplate ne' precedenti Capitoli.

Art. 45. Allorchè la contravvenzione si commetta da un Guardamare, oltre la pena in cui s' incorre secondo i diversi casi, di dritto deve essere condannato alla destituzione in perpetuo.

Art. 46. Nelle condanne s' intende di dritto compresa la confisca del pesce e conchiglie cadute in contravvenzione, e delle reti o ordigni proibiti.

La stessa condanna sarà pronunziata a carico di coloro che facessero

È trattandosi di disposizioni eccezionali per le quali in caso di contravvenzione non si troverebbero pene appli-

uso di reti e di ordigni proibiti, per l'uso de' quali avessero ottenuto il permesso ne' termini di questo regolamentó, quandò non li adoperassero nei tempi e ne' modi stabiliti col permesso ottenuto.

Se gli ordigni si possono ridurre ad uso regolare, a giudizio degli esperti', si eseguirà tal modificazione, e gli oggetti saranno venduti all'incanto per dividersene il prezzo ne' modi stabiliti in questo regolamento. In altro caso saranno distrutti.

Art. 47. Colui che fa da padrone nelle barche pagherà esso soltanto la metà dell'ammenda. L'altra metà sarà a carico degli altri marinai, o pescatori, a rate uguali.

Art. 48. Non sono soggetti all'ammenda coloro a cui a' termini delle LL. PP. non sono imputabili i reati, nè i garzoni.

Art. 49. Se in una barca di pesca si rinvengano reti ed ordigni proibiti, tranne per coloro che ne avranno la debita licenza ai termini di questo regolamento, quantunque non si abbiano pruove di essersene fatto uso, i contravventori saranno puniti con la metà dell'ammenda comminata contro coloro, che nella pesca ne avessero fatto usó.

Art. 50. L'ammenda di diritto sarà aumentata di un quarto contro i reiteratori, e di una metà contro i recidivi.

Art. 51. L'ammenda anche di dritto sarà del doppio di quella comminata per le rispettive contravvenzioni, se si tratta di un Guardamare o Capoguardamare.

Art. 52. Oltre le pene già stabilite i contravventori saranno tenuti alle spese del giudizio: a quale uopo la barca in cui sarà presa la contravvenzione rimarrà sequestrata; nè potrà essere rilasciata se prima non siano state soddisfatte le spese giudiziarie, o se non si dia valida cauzione per gli effetti della condanna. Questa disposizione avrà luogo ancorchè la barca non appartenga a coloro che sono stati colti in contravvenzione, salvo al proprietario effettivo il regresso contro chi di dritto.

Art. 53. Le multe e le spese del giudizio saranno esatte amministrativamente da' Cassieri Comunali a carico de' contravventori.

cabili nelle vigenti leggi del Regno, era d' uopo adottare altre regole di punizione, come altresì statuirne la pro-

~~~~~~

CAPITOLO VII.

Della procedura per' le contravvenzioni prevedute col presente regolamento.

Art. 54. La facoltà di giudicare sulle contravvenzioni contemplate in questo regolamento è attribuita ai Sindaci dei rispettivi Comuni marittimi, ed agli Eletti delle Sezioni marittime della Città di Napoli nel limiti delle loro rispettive attribuzioni laddove importino una multa sino a ducati sei.

Per le altre importanti a multe maggiori vi giudicherà il Consiglio d' Intendenza.

Per queste i Sindaci, o gli Eletti secondo le distinzioni dell' art. 55 compileranno le istruzioni, e le trasmetteranno al Consiglio d' Intendenza che deciderà come di ragione.

Le forme, esclusa la redazione de' verbali che è espressamente stabilita nel presente regolamento art. 57, saranno quelle contenute nella legge de' 25 marzo 1817.

Art. 55. Per le contravvenzioni sorprese in mare sarà competente a giudicare il Sindaco del Comune, o l' Eletto della Sezione marittima della Città di Napoli dove domicilia il padrone della barca.

Per le contravvenzioni sorprese in terra sarà competente a giudicare il Sindaco del Comune, o l' Eletto della Sezione marittima della Città di Napoli nel cui territorio sarà sorpreso.

Art. 56. Le sentenze de' Sindaci, e degli Eletti dei quartieri marittimi di Napoli saranno assoggettate al solo appello devolutivo presso il Consiglio d' Intendenza; e le decisioni di questo ultimo importanti a multe maggiori di ducati sei, saranno assoggettate allo appello devolutivo presso la G. C. de' Conti.

Art. 57. Per ogni contravvenzione peschereccia i Guardamari compileranno in carta semplice il relativo processo verbale che conterrà:

il giorno in cui il reato sarà verificato;
~~~~~~

cedura ; al che è stato provveduto collo stesso regolamento, essendosi in pari tempo prescritto tutto ciò che

il nome, il cognome, il domicilio del compilatore;
il luogo del reato;
il nome, il cognome ed il domicilio del delinquente;
la qualità e quantità del pesce o conchiglie prese in contravvenzione, la descrizione delle reti o degli ordigni adoperati, o delle materie velenose o soporifere, e l' indicazione del tempo, e di ogni altra circostanza particolare del reato per quanto se ne potrà sapere;
tutte le circostanze che si saranno scoverte per far conoscere il reato secondo le differenti sue specie; le pruove e gl' indizi che esistono contro i colpevoli;
la data della chiusura del processo verbale.

Art. 58. I processi verbali saranno al più tardi fra le ventiquattr' ore presentati al 1.° Eletto de' Comuni, o all' Aggiunto delle Sezioni marittime della Città di Napoli, secondo le distinzioni dell' art. 55, i quali osservandovi dei difetti, li correggeranno con un processo verbale di supplemento. Il processo verbale sarà ratificato con giuramento dal compilatore; l' Eletto noterà in piè di esso la data della presentazione e la conferma giurata.

Art. 59. Nel caso che i compilatori dei processi verbali non sappiano scrivere, nello stesso termine faranno a voce il loro rapporto giurato al 1.° Eletto de' Comuni, o all' Aggiunto della Sezione marittima di Napoli, secondo le distinzioni dello art. 55, i quali redigeranno il verbale di contravvenzione nella Cancelleria del Comune o delle Sezioni rispettivamente con tutte le indicazioni prescritte nell' art. 57.

Art. 60. Nella Città di Napoli, i Guardamari nel presentare i verbali o nel giurarli, giusta i due precedenti articoli, saranno accompagnati dal Capoguardamare.

Art. 61. I verbali degli Agenti suddetti faranno piena fede in giudizio sino alla iscrizione in falso.

Art. 62. In ogni caso il Sindaco del Comune o l' Eletto delle Sezioni marittime di Napoli potranno far rilasciare la barca su cui si è sorpresa la contravvenzione, al proprietario o al contravventore, dietro sufficiente ed idonea cauzione.

Art. 63. I Guardamari depositeranno presso l' Eletto de' Comuni, o

concerne l' uso , e l' amministrazione delle ammende, che come pene a talune delle additate infrazioni trovansi comminate.

---

l' Aggiunto delle Sezioni marittime di Napoli , secondo le distinzioni dello articolo 55, gl' istrumenti e l' oggetto del reato.

Art. 64. Per rintracciare l' oggetto materiale del reato i Guardamari potranno introdursi nelle officine, edilizi, cortili, e recinti, purchè sieno accompagnati dall' Eletto del Comune, o dall' Aggiunto della Sezione marittima di Napoli.

Art. 65. Gli ordegni proibiti, nel caso che possono accomodarsi senza più essere nocivi , saranno venduti all' incanto in un giorno di domenica.

A tale oggetto il Cancelliere in un foglio, che si affiggerà ne' luoghi soliti due giorni prima , indicherà le cose che si vendono , e l' ora ed il sito in cui si celebrerà l' incanto.

Art. 66. L' incanto si eseguirà in presenza del Cancelliere , ed i Guardamari che han preso la contravvenzione. La vendita si farà al migliore offerente , il quale deve prontamente sborsare il prezzo. Di questo atto si formerà processo verbale sottoscritto dal Cancelliere, dai Guardamari, e dal compratore. Il prezzo ritratto si depositerà nella cassa comunale. Nella Città di Napoli sarà anche presente all' incanto il Capoguardamare del ceto a cui appartiene il contravventore.

Art. 67. Dopo la pronunziazione della condanna il pesce, e le conchiglie confiscate saranno trasportate ove ha luogo lo smercio di tali generi, e se ne farà subito la vendita allo incanto. A quale oggetto il Cancelliere del Comune , o il primo Eletto disperrà che un banditore comunale gridasse nei diversi Quartieri, che nel sito destinato si procede alla vendita del pesce, e delle conchiglie.

Il Cancelliere, o l' Eletto in presenza de' Guardamari capienti assisterà allo incanto, e ne compilerà processo verbale sottoscritto da lui, dai Guardamari, e dai compratori, ed il prezzo sarà depositato nella cassa comunale.

Pel pesce preso sulle paranze, sui paranzelli, e sulle tartane, e felluche, che abbiano pescato alla vela. in contravvenzione , il Sindaco , o l' Eletto ne verificheranno la quantità , e la qualità come pure lo farà valutare ; e dopo avere tutto ciò notato negli atti d' istruzione che è

Ed intorno alla procedura per le contravvenzioni anzidette è d' uopo principalmente aver presente l'articolo 64 del regolamento per le vessazioni cui lo inadempimento potrebbe dar luogo, ove agli atti di cui in quello è proposito non presedesse l' autorità competente.

---

tenuto di compilare ai termini dello articolo 54, lo restituirà ai marinari contravventori.

Il Consiglio d' Intendenza nel pronunziare la multa contro di costoro, li condannerà pure al pagamento del valore del pesce, che venne loro restituito, depositandosi collo importo della ammenda come sopra.

CAPITOLO VIII.

Uso ed amministrazione delle ammende, e vigilanza eccezionale nel golfo di Napoli.

Art. 68. Due terzi delle ammende, e del prezzo del pesce, e degli ordigni confiscati, ove possono essere ridotti ad uso regolare, spetteranno per nove decimi ai Guardamari capienti a rate uguali, e per un decimo al Capo Guardamare.

L' altra terza parte andrà, dedotte le spese, a benefizio de' rispettivi Comuni, o della Città di Napoli, secondo che la sentenza sarà stata pronunziata da un Sindaco de' Comuni marittimi, o dall' Eletto delle Sezioni marittime della Città di Napoli.

E per i casi in cui vi pronunzierà il Consiglio d' Intendenza a benefizio dei detti Comuni, o della Città di Napoli, secondo che la contravvenzione sarebbe stata giudicata dal Sindaco, o dagli Eletti, quante volte avesse importata un' ammenda entro i limiti delle loro attribuzioni.

Art. 69. Per le contravvenzioni che si riferiscono alla pesca delle conchiglie, sempre riserbati due terzi delle ammende e del valore delle conchiglie, e degli ordigni confiscati a beneficio dei Guardamari capienti, e del Capoguardamare, l' altro terzo cederà a beneficio della Congrega di S. Caterina dell' arte de' vongolari.

Art. 70. Sarà permesso a' soli Capiguardamari, in quei rari casi in cui ne vedessero la necessità, di noleggiare barche per sorprendere in alto mare i contravventori, o di farsi anche accompagnare dai Guardamari.

La spesa sarà loro compensata dalla Città di Napoli, dietro il certificato dell' Eletto della Sezione.

Con r. decreto poi de' 29 gennaio 1856 (1) trovasi approvato un regolamento circa la pesca del corallo che i navigli mercantili del regno esercitano.

(1) Volendo sempre più favorire la pesca del corallo che si esercita in diversi paraggi del mar Mediterraneo da legni di real bandiera;

Veduto il lavoro fatto a tal uopo dalla Commessione da Noi nominata;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Approviamo il qui annesso regolamento per la pesca del corallo.

Art. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 3. Il Ministro Segretario di Stato delle finanze, l' Incaricato del portafoglio degli affari esteri, ed i Direttori de' Ministeri della real marina, della polizia generale, e dell' interno sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

REGOLAMENTO

PER LA PESCA DEL CORALLO.

Art. 1. A contare dal presente giorno la uscita ed il ritorno de' legni addetti alla pesca del corallo è libera, qualunque sia la destinazione del legno tanto pe' mari del Regno, che per quelli di Corsica, Sardegna, Isole Jonie, Coste di Africa e Romagna.

Gli armatori e padroni de' legni corallari potranno muovero da' nostri dominii senza d' uopo di speciale autorizzazione, ed approdare nel ritorno in tutti i porti, ove il possono, a norma della legge doganale, facendo uso di quel dritto di che gode ogni altro legno mercantile di nostra real bandiera: salvo però sempre la esatta osservanza delle formalità prescritte dalle generali disposizioni in vigore relative alla navigazione mercantile.

Anche i funzionari di Polizia concorrer debbono allo adempimento delle prescrizioni nel mentovato regola-

Benvero le barche provegnenti dalle Reggenze di Tunisi e di Tripoli dovranno essere munite del certificato prescritto dall'articolo 109 del regolamento sanitario de' 23 di maggio 1853, ed attestante le buone condizioni sanitarie di quelle regioni. Le barche che vengono dall' Algeria dovranno essere accompagnate da un certificato consolare che attesti che esse mancano da quindici giorni almeno da' mari di Tunisi e Tripoli.

Quelle barche che vengono da' detti mari di Tripoli, Tunisi ed Algeri dovranno approdare al loro ritorno in un porto del golfo di Napoli ove ci ha una dogana di prima classe, affinchè quella deputazione sanitaria, disaminate le carte e trovatele regolari, noti in dorso della patente, senza riscuotersi alcun dritto, esser tali le condizioni della imbarcazione da poter essere ammesse a pratica da qualsivoglia deputazione, a scelta del padrone.

Art. 2. Ogni feluca o barca corallina, per essere atta a partire per la pesca, deve essere ben munita di provviste di bocca e di attrezzi necessari.

Sono a tale effetto dichiarate provviste di bordo di una barca corallina, e come tali di libera esportazione, i seguenti articoli: 1.° biscotto cantaia quaranta per quelle che si dirigono in Costa d' Africa, e biscotto cantaia trentaquattro per le altre dirette per diversa destinazione ; 2.° paste lavorate cantaia due ; 3.° patate cantaia due ; 4.° legumi tra fave e fagioli tomola due ; 5.° olio staia tre ; 6.° lardo rotola venti ; 7.° sego rotola venti ; 8.° canape lavorato tra spago per reti e funi cantaia ventiquattro ; 9.° remi n.° venti.

Tali oggetti potranno anche spedirsi in dettaglio con bastimenti da trasporto e dopo la partenza delle coralline, durante la stagione della pesca, ove non possano in una sola volta tutti riceversi sul bordo della corallina per la tenuità della portata di questi legni.

Art. 3. Sono altresì esenti di dazio comunale di consumo le provviste di bocca delle barche coralline.

Art. 4. La forza totale dell' equipaggio di un legno addetto alla pesca del corallo non potrà eccedere il numero di quattordici uomini di mare per ogni barca. All' effetto è proibito a' sindaci marittimi e

mento contenute come apertamente scorgesi dagli arti-coli 11, 15 e 18 del regolamento stesso — l' ultimo

capitani del porto rilasciare alcun ruolo che comprendesse maggior numero d' individui.

Art. 5. I legni navigheranno con un padrone, il quale sarà scelto dall' armatore o proprietario.

Questi dovranno far costare che lo individuo scelto abbia esercitato il mestiere della pesca lodevolmente non meno di anni cinque, ed abbia l' età di anni ventuno compiti.

Art. 6. Il capitano del porto del luogo di partenza, ed in mancanza il sindaco comunale, in vista de' documenti giustificativi della idoneità del padrone, senza d' uopo di foglio di abilitazione provvisoria della real Marina, lascerà un foglio di ricognizione anche provvisorio al marinaro destinato a comandare una barca corallina, colla caratteristica di *padrone di pesca di corallo*. Esso avrà valore per lo solo esercizio di una pesca ne' mari di Corsica, Sardegna, Isole Jonie, Costa di Africa, Romagna e mari del Regno, estendendosi a' padroni delle barche coralline le disposizioni di favore contenute nel nostro real rescritto de' 9 di dicembre 1835 per la pesca nel Regno.

Tale foglio verrà restituito da ogni padrone di barca al suo ritorno nel Regno alle suindicate autorità da cui gli venne rilasciato, le quali avranno cura di spedirlo all' ispettore de' rami alieni della real Marina per servire di controllo allo stato che gli sarà rimesso dalle medesime autorità, dopo la partenza di tutte le barche corallare, de' marinari divenuti padroni e spediti alla pesca del corallo, col nome e tonnellaggio della barca da essi comandata.

Art. 7. L' armatore o proprietario del legno farà la scelta altresì de' marinari, e degli altri uomini dell' equipaggio, restando espressamente inibito sotto la più stretta responsabilità di fissare al servizio del legno uomini di mare pria di essersi assicurato della loro buona condotta serbata nelle precedenti stagioni di pesca, e di essere muniti del certificato del sindaco del proprio comune di esenzione di leva.

Art. 8. Gl' ingaggi, sia del padrone, che degli uomini di mare che costituiscono l' equipaggio di una barca corallina, dovranno essere fissati da un foglio di convenzione, nel quale sarà determinato il soldo o la mercede à ciascuno assegnata. Questa non potrà diversamente es-

de' quali riguarda particolarmente il Commessario di Polizia Delegato marittimo in Napoli il quale esercita

sere corrisposta che in tre dande uguali, la prima nel punto della partenza, la seconda nella metà della stagione della pesca, la terza ed ultima ripatriato che sarà il legno.

Art. 9. Ogni altra anticipazione di mercede sotto qualunque titolo è espressamente vietata, restando a rischio e pericolo dell'armatore o padrone qualunque somministrazione anticipatamente fatta, che non fosse ne' termini stabiliti dal precedente articolo, e ciò oltre alla pena d' impedirsi l' uscita alla pesca per quell' anno la quale sarà rigorosamente applicata a' violatori delle disposizioni contenute nel precedente articolo.

Art. 10. Fissate che saranno le condizioni degl' ingaggi tra l'armatore o proprietario del legno, ed il capitano e gli altri uomini dell' equipaggio impegnati al servizio, dovranno essi presentarsi al sindaco del comune, ed esibirgli copia del foglio di convenzione tra loro stabilita, ed essendo tutti di accordo il sindaco vi apporrà il suo *visto*.

Un tal foglio resterà depositato nella cancelleria comunale, e ne verranno dal cancelliere spedite le copie legali per servire di pruova in giudizio sulla richiesta di alcuna delle parti interessate.

Art. 11. Il sindaco del comune di partenza, funzionante da sindaco marittimo, ed il capitano del porto potranno rilasciare le carte di bordo; ed i funzionari di polizia locali residenti nel comune potranno far eseguire i movimenti che occorrono ne' ruoli di Polizia.

Art. 12. Il marinaro che si sarà ingaggiato con un armatore o proprietario di un legno sarà ascritto nel ruolo di esso, e non potrà sciogliersi dall' impegno contratto, se non per cause legittime, e col consenso dell' armatore o proprietario che l' avrà ingaggiato.

Art. 13. Tosto che gli uomini addetti al servizio delle barche coralline verranno avvertiti del giorno della partenza del legno dal porto tanto nel Regno che nell' estero, e non si troveranno al loro posto, saranno dichiarati disertori, derogandosi per essi in quanto a ciò al disposto dell' articolo 112 della legge del primo di agosto 1816: sulla denuncia del capitano o padrone, appoggiata dal ruolo di equipaggio, il marinaro disertore verrà dalle autorità locali arrestato in qualunque

le funzioni di polizia giudiziaria circa la istruzione de' processi penali.

luogo si trovi, e colla maggior possibile sollecitudine spedito a bordo del legno cui appartiene, onde questo non ne venga impedito.

Art. 14. Le spese occorrevoli per tale arresto saranno a carico del delinquente, e saranno prelevate dalla quota di mercede non ancora percepita.

Che perciò i padroni e capitani lasciando a terra un disertore nei porti esteri, ove credessero di loro interesse sollecitare lo arresto, ne faranno espressa domanda a' nostri consoli e viceconsoli; e dovranno depositare in consolato, ed a titolo di garenzia delle spese di cattura e ripatriamento, dalle somme che potranno essere dovute al disertore una quantità proporzionata alla distanza.

Art. 15. Al disertore che non ritorni a bordo della barca alla quale è arruolato, quando lo allontanamento del legno non verrà occasionato dal capitano o padrone, o da altro capo dell' equipaggio che ne farà le veci, sarà applicata la pena di un anno di arresto al quartiere del real Corpo de' cannonieri marinari, con essere addetto a' servizi ignobili.

Art. 16. Rilevandosi che la diserzione abbia potuto avvenire per maltrattamenti o colpa di colui che ha il comando del legno, a' termini dell' articolo 115 della legge del primo di agosto 1816, contestata che sarà la colpa commessa per mezzo di analogo processo verbale (da redigersi dagli agenti consolari all' estero, o dai capitani di porto o sindaci ne' reali domini) il delinquente perderà la qualità di padrone, e non potrà più comandare un legno di pesca, e ciò oltre il rimborso de' danni verso l'armatore cagionati dall' imprudente o malvagia sua condotta verso l' equipaggio.

Art. 17. Ogni capitano o padrone, convinto di malversazione, o di aver negato il necessario alimento all' equipaggio affidatogli, perderà il dritto all' ultimo terzo del suo salario, il quale sarà ritenuto dall' armatore, ed imputato in conto del rimborso de' danni occasionatigli, ed al cui ristoro è espressamente tenuto il padrone o capitano colpevole; oltre a ciò sarà anco dichiarato incapace al comando per le successive stagioni di pesca, e subirà la pena di un anno di arresto al quartiere del suddetto real Corpo de' cannonieri, con essere addetto a' servizi igno-

bili nello stesso, non altrimenti di quanto è disposto pe' marinari disertori nell' articolo 15 del presente regolamento.

Art. 18. I marinari d' altra parte che mancheranno alla dovuta subordinazione verso di colui che ha il comando del legno o alla disciplina prescritta dalle leggi di navigazione, tumultuando o rissandosi, o commettendo atti d' insolenza, verranno consegnati alle autorità competenti per essere dalle stesse puniti giusta le leggi penali, e perderanno il dritto all' ultimo terzo di loro mercede.

Art. 19. Nel giungere il legno nel luogo della pesca, oltre del ruolo di equipaggio e le altre carte di bordo, dovrà il capitano o padrone munirsi di un nuovo ruolo detto di pesca, che gli verrà gratuitamente rilasciato dal nostro console o viceconsole colà residente. Lo stesso sarà durevole pel tempo della pesca, e vi si dovranno annotare gli imbarchi e sbarchi, e le diserzioni che potranno avvenire. Terminata la pesca il ruolo suddetto verrà ritirato da' nostri agenti consolari, e spedito al console generale per l' uso di regola.

Art. 20. Gli agenti consolari nell' Algeria e nelle Reggenze di Tunisi e di Tripoli non possono esigere una somma maggiore di franchi quaranta di Francia per dritti consolari, tutto compreso, da ciascuna barca addetta alla pesca del corallo, e per l' intera stagione della pesca, rimanendo a peso de' proprietari ed armatori qualunque altro pagamento a farsi per particolari e locali disposizioni alle autorità del paese.

Cotal dritto per gli agenti consolari nelle Isole di Corsica e di Sardegna è fissato, nella stessa guisa che per le Reggenze e per l' Algeria, a franchi ventidue di Francia.

Art. 21. A norma delle disposizioni attualmente in vigore i padroni, o chi avrà il comando di un legno da pesca sarà tenuto a ritornare nel Regno co' medesimi marinari con cui è partito dal proprio porto, e che figurano nel ruolo di equipaggio, meno che ciò fosse impedito da qualche grave ed inopinata circostanza, tra le quali vanno comprese la morte, la infermità, la diserzione e la rissa.

Per tali avvenimenti solo sarà permesso il trasbordo di un marinaro da una barca per passare a completare l' equipaggio di altra barca,

che una legislazione eccezionale regola l' una e l' altra indipendentemente dalla legislazione comune di norma

purchè appartenga alla nostra real bandiera, e nella quale per uno dei casi di sopra inopinati si fosse verificata la mancanza.

Ove ciò avvenga dovrà farsene menzione non solo sul ruolo di equipaggio, ma anche su quello di pesca, dalle autorità consolari residenti nel luogo, le quali saranno obbligate sotto la più stretta responsabilità annotarvi il motivo del disbordo avvenuto.

Art. 22. A cura de' padroni o capitani verrà giornalmente distribuito il consueto e bisognevole alimento agli uomini dell' equipaggio, e questo dovrà essere apprestato cotto la domenica e due altri giorni della settimana; ed in caso di violazione della presente disposizione i marinari potranno avanzarne doglianza presso i nostri consoli e viceconsoli, i quali ne cureranno la esatta osservanza.

Art. 23. Non avendo i marinari la libertà di disporre delle provvisioni di bocca o di altro oggetto di bordo, qualora venissero sorpresi dalle guardie o agenti doganali con viveri, corallo, od altri oggetti appartenenti alla barca, il che sarà contestato con analogo processo verbale vistato dalle autorità consolari, o per altre vie legali, decaderanno dal dritto di conseguire l' ultima danda del loro avere, che sarà ritenuta dall' armatore a titolo di rimborso di danni, e ciò oltre le pene dal Codice penale prescritte pel furto commesso.

Art. 24. I padroni dovranno altresì vigilare sulla condotta morale di ciascun individuo dell' equipaggio sia a bordo che a terra, insinuando loro lo adempimento de' doveri di religione ne' dì festivi, quando il luogo e le circostanze del lavoro il permetteranno, e la osservanza di ogni altro dovere.

Art. 25. I marinari che per causa di malattia dovranno essere disbarcati, se ciò avvenga ne' mari di Algeria, saranno a cura de' padroni tosto spediti all' ospedale francese in *La Calle*.

Qualora poi la malattia sopravvenga in siti ove manchi un pubblico ospedale, i padroni de' legni potranno affidare la cura degl' infermi a persone loro commissionate; ma dovranno sempre provvedere che ad essi nulla manchi di quanto potrà occorrere, sia per le spese della infermità, sia pel mantenimento dopo la guarigione, e fino a quando non vengano riabilitati a lavorare, o ad imbarcarsi per ritornare in patria qualora fossero divenuti inutili.

per la marina mercantile del regno , essendosi riguardate quelle pesche e quel servizio di mare esclusivamente sotto il rapporto commerciale , onde si attiene alle attribuzioni del Ministero dello Interno, ed è sottratto alla giurisdizione di quello di Marina.

Art. 26. Resta espressamente inculcato a' nostri consoli nell' estero non solo di vigilare perchè venga esattamente osservato il disposto nel precedente articolo da' padroni , ma ancora d' altra parte di fare al più presto possibile ritornare a bordo ed al lavoro gli uomini di mare tosto che siensi resi atti a sostenerne il peso, ovvero spedire in patria quelli dichiarati inutili , e ciò nel fine d' impedire che vengano danneggiati gl' interessi degli armatori e padroni dal maltalento de' marinari.

Art. 27. Per evitare le risse tra padroni nel corso della pesca non sarà lecito ad una barca corallina accostarsi a pescare ad uno scoglio di corallo ove trovisi attualmente a pescare un' altra barca, o dove questa vi abbia lasciato il segno di occupazione che dicesi *Pedagno.* Dovrà quindi trattenersi alla distanza di circa passi cento da ogni lato.

La pena a' contravventori di tale disposizione sarà la multa di ducati trecento, che sarà riscossa dal padrone della corallina prima occupante a titolo di rimborso di danni, e ciò oltre la perdita del dritto di poter comandare un legno di pesca nelle successive stagioni, ed un anno di arresto nel quartiere de' cannonieri marinari , per essere quivi addetto a' servizi ignobili, come nello articolo 17 del presente regolamento.

Art. 28. Tutti i padroni dovranno essere forniti di una copia in istampa del presente regolamento, onde non possano allegare ignoranza delle prescrizioni in esso contenute , e saranno nel dovere di esibirla al sindaco nell' atto della formazione de' ruoli dell' equipaggio, come pure dovranno darne lettura a' marinari sul bordo almeno una volta al mese.

La permissione di asportare le armi e detenerle debbe rilasciarsi dal Ministero di Polizia ; art. 2, n.° 2 dei decreti del 28 febbraio 1806 (B., p. 10) ; e de' 24 agosto 1821, *V.* pag. 158 e 160 del primo volume; art. 150 e 151 delle leggi penali (1).

Nel concedere una tale licenza fa mestieri attenersi alle istruzioni per l'obbietto sancite Sovranamente nel Consiglio ordinario di Stato de' 3 novembre 1825 (2).

(1) Art. 150. La fabbricazione e lo spaccio di armi vietate , senza che il fabbricante o il venditore ne abbia la facoltà per iscritto dalla polizia, è punita col secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

Art. 151. L'asportazione di dette armi vietate senza licenza per iscritto della polizia è punita col secondo al terzo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale , ovvero è punita col terzo grado di confino, e col *maximum* dell' ammenda correzionale.

La detenzione di dette armi vietate in casa senza licenza per iscritto della polizia, è punita con pene di Polizia, e colla confisca delle armi. Possono anche i colpevoli essere sottoposti alla malleveria (*).

(2) *Istruzioni per le indagini sui requisiti di coloro che chiederanno il permesso delle armi.*

A contare da oggi sottoscritto giorno saranno osservate le seguenti norme per potersi accordare le licenze di armi , derogandosi ad ogni altra norma precedentemente data su tal materia.

Art. 1. Per la condizione de' richiedenti si ammettono:

1. I proprietarj ,

2. I negozianti ,

(*) *Circa la pena per la detenzione ed asportazione delle armi vedi il decreto del 16 ottobre 1849.*

E queste istruzioni con risoluzione Sovrana del 1.° febbraio 1838, comunicata il dì 7 di quel mese ed an-

---

3. Le persone aventi un' industria qualunque che lor dia un sufficiente sostentamento,

4. I maestri delle arti,

5. I guardiani rurali,

6. I cacciatori di professione e per propria sussistenza,

7. I dipendenti dalle Amministrazioni, che secondo i sistemi in vigore hanno uopo delle armi,

8. Gl' impiegati od i funzionari pubblici di regia nomina.

Art. 2. Sono esclusi abitualmente dal beneficio del permesso di armi:

1. I semplici proletari,

2. I minori di anni venti.

Art. 3. Nelle persone contemplate ne' primi sette numeri dell' articolo 1.° è uopo che concorrano i requisiti seguenti:

1. La certezza del carattere morale e tranquillo dell' individuo.

2. La sicurezza che la condotta del petizionario non abbia mai sofferto taccia di marcato turbolento, od influente fazionario contro all' ordine pubblico,

3. L' estratto di perquisizione negativo del giudicato regio della propria patria o del domicilio legale, e della gran Corte Criminale della sua provincia,

4. Si riterrà negativa la fede di perquisizione, anche ov' esprima condanne già espiate per tutt' altre colpe, eccetto però le categorie di misfatti e delitti commessi con armi proprie, furti di qualsiasi genere, incendi, e reità di Stato.

Art. 4. Gl' Intendenti per le provincie, il Prefetto ed i Sottintendenti di Pozzuoli, di Castellammare e di Casoria per la provincia di Napoli, rispettivamente nell' applicazione delle norme di sopra specificate, valuteranno poi in dettaglio le qualità personali di ciascun petizionario secondo la di loro prudenza, e 'l calcolo delle coincidenze personali de' propri amministrati.

Art. 5. Nel calcolo prudenziale di siffatte coincidenze è compresa la risoluzione di qualsivoglia dubbio che possa insorgere sulla intelligenza delle suddette norme, le quali formando d' oggi innanzi altrettante regole generali, saranno dai funzionari indicati nell' art. 4.° ap-

no (1) al Luogotenente generale, furono estese ai reali domini oltre il Faro.

I cavalieri dell'Ordine Costantiniano vanno esenti dalle forme di regola nelle anzidette istruzioni indicate; Circolare degli 11 maggio 1859 (2).

plicate a' casi giusta i dettami del loro criterio morale, in guisa da non mai presentare al Ministero di Polizia de' risultamenti incerti o delle dubbiezze, ma soltanto per ogni individuo l'affermativa o l'esclusione.

(1) Polizia Generale al Luogotenente Generale — *Eccellenza* — Ho rassegnato a S. M. le disposizioni da V. E. emesse, giusta gli antecedenti Sovrani ordini, per fare eseguire in diverse Comuni di cotesti reali domini la misura del disarmo colle stesse norme colle quali era stata mandata ad effetto in Catania e Siracusa. Ed in pari tempo avendo richiesto l'oracolo di S. M. in proposito delle considerazioni prodotte dall'antecessore di V. E. a favore di alcune classi perchè rimanessero armate, a quale uopo è sembrato dovessero coordinarsi le massime stabilite per la concessione annuale dei permessi di armi; la M. S., nel Consiglio ordinario di Stato del 1.° del corrente, dichiarando di rimanere intesa di tutto, ha prescritto che si osservino in cotesta le stesse norme che si trovano da molto tempo in vigore in questa parte dei reali domini.

Nel real nome comunico a V. E., ec. ec., adempiendo al dovere di spedirle qui annessa copia delle istruzioni che sono tuttavia in osservanza in questa parte dei reali domini intorno alla concessione annuale dei permessi d'armi.

(2) Polizia Generale — *Signore* — È stato superiormente stabilito che pe' Cavalieri dell'Ordine Costantiniano questa loro qualità debba considerarsi come requisito sufficiente ed esclusivo per ottenere da questo Ministero il permesso d'arme, senza darsi luogo alle informazioni prescritte per ogni altro individuo.

La rendo consapevole di ciò per sua intelligenza e norma.

Pei permessi d' armi delle Guardie urbane e delle Guardie di onore fu provveduto come scorgesi da una circolare del 5 febbraio 1841 (1) (*V.* pure pag. 137 del 1.° volume).

E con ministeriale de' 18 ottobre 1856 (2) si praticò altrettanto pe' guardaboschi, e pe' guardiani urbani e rurali.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Nel 1832 prendendo in considerazione gli utili servigi che gratuitamente, e con loro rischio, si rendono dalle Guardie urbane, a dì 20 giugno di quell' anno spedii circolar disposizione che ogni individuo di tal forza rimanesse facoltato ad inoltrar domanda di permesso d' armi in carta semplice, e che gli verrebbe rilasciato *gratis* del pagamento di carlini due stabilito.

Or trovando ragionevole che egual facilitazione si usi a coloro che fanno parte del Corpo delle Guardie di onore, ia interesso a disporne lo adempimento, ritenendosi tanto per gli uni, quanto per gli altri soggetti che debbe esser sufficiente ad ottenere tali permessi la sola appartenenza alle medesime.

(2) Polizia Generale — Circolare — *Signore* — Da un Intendente sono stati elevati i seguenti dubbi:

1. Se i guardiani rurali al servigio de' particolari debbano avere 25 anni come è prescritto pe' guardiani comunali nell' art. 284 della legge de' 12 dicembre 1816, oppure sia sufficiente che abbiano compiuto l' anno 21 di loro età;

2. Se i guardaboschi anche al servizio de' particolari debbano avere 21 anni compiti giusta l' art. 172 della legge forestale de' 21 agosto 1826, oppure debbano anch' essi avere 25 anni.

3. E finalmente se sia indispensabile che i guardaboschi sappiano leggere e scrivere, come fu insinuato pe' guardaboschi al servizio dei pubblici Stabilimenti, e de' corpi morali, con circolare del Ministro delle Finanze de' 7 febbraio 1827.

Or io trovo opportuno manifestarle aver risposto che questo Ministero rilascia a proposta degl' Intendenti il permesso d' armi ai guar-

Si ha la definizione delle armi nell' art. 148 delle leggi penali (1).

E quali siano le armi vietate scorgesi dalla nota in piedi dell' art. 55 delle Istruzioni per la Gendarmeria Reale (*V.* pag. 87 del 1.° volume).

Diverse prescrizioni su' bastoni nodosi ed altri strumenti atti ad offendere si contengono in un' ordinanza

dabosehi ed ai guardiani rurali, sulla certezza che tanto per gli uni quanto per gli altri concorrano i requisiti voluti dalle leggi e regolamenti delle rispettive Amministrazioni; e che ciò posto è chiaro di non potersi proporre permessi d' armi per guardaboschi qualsiansi se non abbian compiuti gli anni 21 giusta l' art. 172 della legge forestale, e pe' guardiani rurali de' particolari, se non abbiano, come quelli comunali, gli anni 25 ai sensi dell' articolo 284 della legge de' 12 dicembre 1816.

Ed in quanto al saper leggere e scrivere non può questo Ministero portar innovazioni nè in senso ristrettivo, nè ampliativo intorno a quanto da quello delle Finanze veniva inculcato, tenuto presente l' art. 14 delle Leggi sulla procedura ne' giudizi penali.

Nel parteciparle tutto ciò la prego tenerlo a norma.

(1) Art. 148. S' intendono sotto nome di *armi* tutte le macchine da fuoco, tutti gli strumenti, tutti gli utensili incidenti, perforanti e contundenti.

Sono *armi proprie* quelle la di cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l' altrui offesa.

Le altre non sono riputate armi che quando si rivolgano effettivamente all' offesa o difesa, e diconsi *armi improprie*.

Sono *armi vietate* quelle che vengono designate per tali dalla legge e da' regolamenti di pubblica amministrazione.

de' 17 agosto 1822 (1), pubblicata per la capitale e sua provincia.

(1) Il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale

Volendo provvedere a' gravi inconvenienti che derivano dall' asportazione de' bastoni nodosi e di grosso diametro, o muniti di ferri acuminati, o d' altra forma, ed all' impiego colpevole che suole farsi di altri strumenti di ferro destinati particolarmente all' agricoltura ed alle arti;

ORDINA:

Art. 1. È espressamente proibita l' asportazione, o la vendita dei bastoni e mazze guarnite all' estremità con ferro acuminato, o rotondo a guisa di palla di piombo o altro metallo.

È egualmente proibita l' asportazione e vendita di mazze nodose o grossi bastoni, i quali abbiano nell' estremità superiore una circonferenza maggiore di linee trenta, ossia due pollici e mezzo.

Art. 2. È proibita l' asportazione delle così dette ronche, roncigli, storti, ec., ed in generale quella di tutti gli strumenti rurali taglienti, incidenti, o pungenti, quando l' asportatore non esercitasse il mestiere a cui essi appartengono, e quando si asportassero in giorni, in ora ed in luogo, in cui potessero essere adoperati all' uso cui sono addetti.

Sono particolarmente eccettuati da tal divieto i campagnuoli, che dalla capitale vanno nelle vicine campagne, e ne tornano, in quei giorni però in cui vi si debbono condurre per addirsi a' loro lavori.

Art. 3. I contravventori alle disposizioni dell' art. 1.° saranno puniti, in caso di asportazione, o vendita, colla detenzione e coll' ammenda di Polizia.

Art. 4. Le stesse pene saranno applicate a' contravventori alle disposizioni dell' art. 2.

Art. 5. Il Prefetto ed i Commessari di Polizia, ed i funzionari inferiori, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Essa fu resa comune a tutte le altre provincie del Regno, non escluse quelle di Sicilia, col real rescritto dei 12 ottobre del detto anno (1).

E con altra ordinanza de' 15 luglio 1842 furono quelle prescrizioni ripetute (2).

(1) Polizia Generale agl' Intendenti di qua e di là del faro — Molti inconvenienti han luogo nelle provincie per parte di coloro che mentre non sono agricoli, asportano le così dette ronche ed altri strumenti rurali, e per parte di quelli ancora che vanno muniti di bastoni grossi e nodosi acuminati di ferro, eludendo in tal guisa le disposizioni della legge e potendo co' denotati oggetti egualmente offendere chicchessia, e turbare la tranquillità pubblica e la sicurezza delle persone.

Fu pubblicata un'ordinanza di divieto in questa Capitale e provincia di Napoli, che risultò di sommo vantaggio per l'ordine pubblico, e non passò guari che diverse autorità del regno ne provocarono l'applicazione nelle provincie da esse amministrate.

S. M. cui ho sommessa questa dimanda, dopo il parere del Consiglio de' Ministri, ha nel suo ordinario Consiglio di Stato de' 9 corrente risoluto di adottarsi la stessa misura in tutte le provincie del regno.

Nel real nome le comunico, ec., rimettendole all' uopo competente numero di esemplari in istampa dell' ordinanza indicata perchè ne faccia eseguire l' affissione e pubblicazione.

(2) Il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale

Volendo far cessare le conseguenze dannose che derivano dal portarsi bastoni molto grossi e nodosi, o guerniti all' estremo di ferri aguzzi, o di altra inconvenevole forma, non che le così dette mazze ferrate, o di bastoni tuttaffatto di ferro;

L' asportazione de' rasoi con animo di delinquere, in forza di real decreto del 27 settembre 1844 (1) vien punita come l' asportazione delle armi vietate.

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. È vietato il vendere e portare:

1. I grossi bastoni o nodosi, e le grosse mazze, dovendo gli uni e le altre essere di una circonferenza non maggiore di due pollici e mezzo;

2. I bastoni e le mazze aventi la punta di metallo lunga o aguzza, o pur rotonda a guisa di palla;

3. I bastoni e le mazze di ferro, o rivestite di ferro o altro metallo;

4. Ed ogni altro strumento di qualunque metallo sia, conformato in modo da poter offendere.

Art. 2. I contravventori alle disposizioni dell' articolo precedente verranno puniti colla detenzione, e coll' ammenda di Polizia, giusta gli articoli 36, 41 e 43 delle leggi penali, tranne i casi di concorrenze di altri reati preveduti dalle leggi medesime.

Art. 3. I Prefetti di Polizia di Napoli e di Palermo, i Sottintendenti de' Distretti della provincia di Napoli e di Palermo, e gl' Intendenti delle altre provincie, ed i Funzionari tutti di Polizia, non che la Gendarmeria reale, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

(1) Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, e della polizia generale;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. L' asportazione de' rasoi con animo di delinquere sarà soggetta alle determinazioni in vigore contro gli asportatori di armi vietate.

Art. 2. Nondimeno i rasoi ritengono la natura di armi improprie.

Art. 3. I nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, e della polizia generale, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente decreto.

Sul modo di usarsi de' permessi d' armi dagli ecclesiastici, previo sempre l' assentimento del proprio Vescovo, evvi un real rescritto degli 11 luglio 1827 (1).

(1) Affari Ecclesiastici alla Polizia Generale — *Eccel'enza* — Essendosi esposti al real Trono i frequenti disordini che han luogo dal permettersi agli Ecclesiastici di asportare il fucile, sia per caccia, sia per custodia, come pure il bisogno che vi è di provvedere all' inconveniente che spesso si osserva in moltissimi Ecclesiastici, i quali si fanno lecito di vestire a modo secolaresco col cappello tondo e senza collare; S. M. nella sua sollecitudine per tutto ciò che riguarda il bene della Chiesa, il decoro e rispetto de' sacri Ministri, determinò di sentirsi l' avviso particolare di vari Vescovi circa i mezzi che ciascuno di essi giudicasse opportuni a correggere gl' inconvenienti di sopra enunciati,

Tutt' i suddetti Prelati sono convenuti sul bisogno di riformare gli abusi che ormai si sperimentano circa i due indicati oggetti, ma essi però sono stati discordi sugli espedienti da adottarsi. Nella varietà adunque de' mezzi che sono stati proposti all' uopo dai Vescovi medesimi, S. M., nel Consiglio ordinario di Stato del dì 18 dello spirante mese, ha trovati più opportuni ed adottabili, e perciò degni della Sovrana approvazione, i seguenti due espedienti, cioè:

Art. 1. Che dovendo gli Ecclesiastici per convenienti circostanze far uso di un abito che gli accomuni co' secolari, facciano perciò indispensabilmente uso del cappello clericale e del collare, restando espressamente vietato il cappello tondo secolaresco.

Art. 2. Che non disconvenendo agli Ecclesiastici l' avvalersi del fucile per una caccia non clamorosa, e per puro sollievo e custodia della propria persona, possano gli Ecclesiastici medesimi farne uso colle dovute permissioni per un sollievo di una caccia non clamorosa, e per propria custodia; ben inteso che non sia ad essi giammai lecito di star nelle piazze o nelle botteghe, sì in tempo di festa de' comuni, come in qualunque altro tempo, col fucile fermati, malgrado che indossino la divisa di cacciatori, e che le autorità, le quali rilasciano tali permessi, non debbano darli agli Ecclesiastici senza un espresso consenso del proprio Ordinario, il quale a preferenza di ogni altro può essere a giorno delle qualità di chi fa la dimanda.

Per l'uso delle armi nelle Reali riserve occorre, oltre quello della Polizia, il permesso del Soprantendente di Casa reale; art. 4 ed 8 della legge de' 3 ottobre 1836 (1).

Lungi però S. M. dallo stabilire le cennate misure come una regola invariabile da osservarsi uniformemente in tutte le diocesi del suoi reali Dominî, mi ha ordinato di comunicarle a tutti gli Ordinarî con espressa dichiarazione, che la M. S. lascia allo zelo, alla prudenza ed a giudizio di ciascuno di essi l'adottarle a misura che le circostanze particolari de' luoghi delle rispettive Diocesi ne offriranno la convenienza ed il bisogno. Vuole bensì S. M. che ognuno de' suddetti Ordinarî dia conto delle misure che adotterà sul proposito, al Ministero di Stato degli Affari Ecclesiastici di mio carico, al quale potrà pure in seguito nelle occorrenze indicare se esista qualche Ecclesiastico nella sua diocesi, il quale sia riluttante alle adottate misure, onde astringerlo ad ubbidire col braccio delle autorità militari.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Art. 4. È vietata la caccia ne' reali siti e ne' territori ad essi contigui per tutta la estensione determinata con particolari determinazioni. Niuno, ancorchè autorizzato dalla Polizia a conservare ed a portare armi, potrà ne' siti reali compresi nel divieto di caccia tenere ed asportare lo schioppo senza real permesso dato per mezzo del nostro Maggiordomo maggiore Soprantendente generale di Casa reale, e comunicato in iscritto dall'incaricato dell'amministrazione alla persona cui il permesso si accorderà.

Per le strade pubbliche comprese nelle reali riserve dovrà transitarsi collo schioppo scarico o collo schioppo senza piastrina, se siano di quelli che si usano colla piastrina al fucile.

Ogni contravvenzione alle determinazioni del presente articolo sarà punita colla confiscazione dell'arma.

Art. 8. Qualunque proprietario o guardiano rurale che, ottenuto dalla Polizia il permesso d'armi, voglia per custodia de' terreni o per difesa della vita tener lo schioppo nelle reali riserve, non potrà farlo senza nostra Sovrana autorizzazione, accordata per mezzo del nostro

Debbono i fabbricanti e venditori di armi per l' esercizio del loro mestiere ottenere la facoltà dalla Polizia ; art. 150 delle leggi penali (*V.* innanzi, p. 272).

Un' ordinanza in data de' 16 marzo 1822 è in vigore per la capitale all' obbietto (1).

Maggiordomo maggiore Soprantendente generale di Casa reale, e comunicata per iscritto dall' incaricato dell' amministrazione.

Nel foglio di autorizzazione sarà designata la reale riserva in cui vien permessa la detenzione dello schioppo. Si conserverà tale arma scarica o carica a palla solamente, senza che possa conservarsi munizione per caccia minuta. Nel caso di contravvenzione, i guardaboschi reali sequestreranno l' arma e la munizione.

(1) POLIZIA GENERALE

IL COMMESSARIO GENERALE DELLA CAPITALE E PROVINCIA DI NAPOLI

Volendo prevenire gli abusi che sogliono spesso accadere per la fabbricazione e spaccio delle armi, e conciliare le vedute di pubblica sicurezza col servizio de' particolari, e coll' interesse dell' arte; Viste le precedenti ordinanze in diversi tempi pubblicate dalla Polizia sul proposito de' costruttori e venditori di armi; Visto l' art. 150 delle leggi penali; Visto il real decreto de' 31 marzo dello scorso anno intorno alle armi;

O R D I N A :

Art. 1. Nessuno potrà fabbricare, accomodare, o vendere armi così nella Capitale, che nella provincia di Napoli senza permesso della Polizia. Questo permesso sarà rilasciato dal Commessario generale di Polizia in seguito di rapporto motivato de' rispettivi Commessari, o Ispettori Commessari, a' quali dee farsene richiesta, e donde risulti che l' artefice o il venditore che ha dimandato il permesso, sia un soggetto di buona morale ed attaccato all' ordine pubblico.

Per le provincie continentali vi si provvide con circolare in data de' 31 gennaio dell' anno stesso, per ef-

~~~~~~~~

Gli attuali fabbricanti o venditori di armi sono tenuti ad adempiere a questo atto nel termine di dieci giorni, a contare dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 2. Non potranno fabbricarsi, accomodarsi o vendersi armi a persone che non siano munite della corrispondente licenza del Commessariato generale di Polizia. Gli artefici armieri o venditori di armi dovranno inoltre tenere un registro, ove col numero d' ordine saranno iscritti il nome e cognome, condizione, patria e domicilio di coloro che compreranno, o daranno ad accomodare armi, la data della licenza che han dovuto loro esibire, la indicazione infine delle armi accomodate o vendute.

Art. 3. Il registro così formato, cui precederà il presente Regolamento munito del suggello della Commessione Generale di Polizia, e cifrato dall' uffiziale del 2.° Ripartimento, sarà pagina per pagina vistato dal Commessario, o Ispettore Commessario rispettivo nell' epoca stessa nella quale gli si presenterà il permesso dato dal Commessariato Generale, a' termini dell' art. 1.°

Art. 4. In ogni quindici giorni l' artefice armiere o venditore di armi presenterà ai rispettivi Commessari ed Ispettori Commessari lo stato delle armi che sono presso di esso, e di quelle ancora che nel trascorso termine di 15 giorni sono state vendute, o accomodate.

Nell' uno e nell' altro caso deve specificarsi il nome, cognome, ec., de' proprietari di esse.

Art. 5. Il permesso per la fabbricazione e vendita delle armi s' intende espressamente limitato alle armi non vietate dalla legge.

Art. 6. I contravventori agli art. 1.°, 2.° e 3.° saranno considerati come detentori d' armi, e puniti colla prigionia di 5 mesi, e colla multa di ducati 50 a norma dell' articolo 3. ° del real decreto de' 31 marzo scorso anno, aggiunta l' interdizione a tempo di fabbricarle e di venderle.

I contravventori agli articoli 3.° e 4.° saranno puniti col 2.° grado di prigionia, e coll' ammenda corrispondente, giusta l' art. 150 delle leggi penali.

Art. 7. I Commessari, ec. ec.
~~~~~~~~

fetto della quale vennero pubblicate ordinanze conformemente alle norme in essa contenute (1).

Circa poi lo spaccio de' lunghi coltelli una circolare de' 15 gennaio 1850 (2) stabiliva regole di servizio cui fa mestieri attenersi.

(1) Commessione Generale di Polizia delle Provincie del Regno — *Signore* — Merita là di lei particolare attenzione la classe de' fabbricatori e artefici di armi, e dovrà ella quindi aprire un registro nel quale sia scritto il luogo del domicilio, il nome, cognome, l' età, non che le qualità politiche e morali desunte dalla informazione de' Sindaci, Giudici regi, e parrochi rispettivi.

Deve ritenersi per massima che niuno potrà esercitare l' iudicato mestiere senza il permesso in iscritto del Sindaco locale, vistato dall' Intendente o dal Sottintendente rispettivo; nè potrà ricevere alcun lavoratore nella sua officina senza rivelarlo allo stesso Sindaco, il quale sarà tenuto di conservarne un circostanziato registro.

Durante i prescritti informi non dovrà recarsi alcuna molestia agli attuali armieri, i quali in seguito d' indagini favorevoli, dovranno segnare obbligo di non costruire o accomodare armi vietate; di non darle o accomodarle, se non che a coloro che siano forniti del necessario permesso della Polizia, non senza manifestarne i loro nomi, e le qualità delle armi al Sindaco locale.

Dietro un tale rivelo tutte le armi che si troveranno presso di loro, o senza padroni, o spettanti a persone non autorizzate, o da queste vendute senza alcun permesso, saranno sequestrate, e puniti gli artefici ai termini dell' art. 3 del decreto de' 9 aprile dell' anno scorso.

In vista finalmente de' registri ch' ella sarà per formare, con rimetterne quindi gli stati a questo Commessariato generale, indicandone i nomi, cognomi, patria ed osservazioni sul conto di ciascun artefice, le sarà comunicata ogni ulteriore istruzione che potesse occorrere nel proposito.

(2) Polizia Generale —*Signore*—Nel fine di antivenire per quanto è possibile che la perversità s' impossessi talura per commettere delinquenze di quo' grossi coltelli a lunga dimensione ed acuminati, de' quali

Sulle stesse basi de' principi e dettami emessi pe' domini continentali anche per la Sicilia evvi regolamento

~~~~~~~~~

spesso si fa uso sia nell' esercizio di alcune arti e mestieri, sia in varie domestiche occorrenze, questo Ministero ha creduto necessario statuire le seguenti norme:

1. Lo spaccio de' coltelli acuminati che hanno la lunghezza maggiore di un palmo è permesso soltanto agli armaiuoli, ed ai chincaglieri che ne avranno speciale autorizzazione della Polizia.

2. Costoro potranno venderli soltanto alle persone che ne abbisognino per esercizio di mestiere, ovvero a quelle cui servono per domestici usi.

3. Quelli che intendono acquistare tali coltelli dovranno esibire agli armaiuoli o chincaglieri detti di sopra apposito certificato del funzionario di polizia, il quale sarà ritenuto dal venditore per suo discarico, e che dovrà documentare la buona condotta, e la necessità dello acquisto.

4. Essi venditori terranno per lo smercio dei cennati coltelli un registro simile a quello che è già in vigore per le altre armi; ed i funzionari di polizia potranno in ogni tempo farne la opportuna verifica.

Io la prego, Signor Intendente, di dare le disposizioni di risultamento ai funzionari di polizia, e di vegliare alla esatta esecuzione di queste norme.
~~~~~~~~~

in data degli 11 dicembre 1846 emanato dalla Direzione generale di Polizia (1).

(1) LUOGOTENENZA GENERALE

DI SUA MAESTA'

NE' REALI DOMINÎ AL DI LA' DEL FARO.

IL LUOGOTENENTE GENERALE

A prevenire gli abusi nascenti dalla illegale detenzione e diffusione delle armi;

Veduto il regolamento pubblicato dalla cessata Direzione generale di Polizia in data del 23 febbraio 1838;

Ordina quanto segue:

Art. 1. Non potranno vendersi, costruirsi, o acconciarsi armi che da soli artefici armieri autorizzati dalla Polizia allo esercizio di un tal mestiere.

Art. 2. È proibito agli armieri di vendere, costruire, o acconciare armi di qualunque sorta a persone che non siano legittimamente autorizzate ad usarne.

Art. 3. Perchè gli armieri possano conoscere se chi richiede la loro opera sia autorizzato all' uso delle armi, non basta che ne sia loro esibito il permesso, ma debbono ad ogni domanda ricuperare dallo avventore il documento di cui si dirà ne' due articoli susseguenti.

Art. 4. Chi vorrà comprare, far costruire, o acconciare armi, dovrà farne domanda in iscritto in Palermo al Commessario di Polizia del rispettivo quartiere, nei Capiluoghi delle altre provincie al rispettivo Commessario, ne' capiluoghi di distretto agl' Ispettori di Polizia quivi

È vietato agli armaiuoli il trasporto da un Comune all' altro delle armi da essi lavorate, siccome si rav-

residenti, ed in tutti gli altri comuni di ciascuna provincia al Giudici del proprio circondario.

Art. 5. I sopraddetti funzionari, verificata la identità dello individuo, e veduto il permesso che sarà loro esibito, faranno in margine alla dimanda scrivere i connotati del richiedente, e la vidimeranno con la loro firma e col suggello del proprio Ufficio.

Art. 6. Questo documento dovrà ritenersi e conservarsi dallo armiere che sarà richiesto della vendita, costruzione, o acconciamento delle armi, e dovranno gli armieri tenerne inoltre registro per farlo ostensibile insieme a' documenti ricuperati, ad ogni ricerca della Polizia.

Art. 7. In un tale registro, che sarà anche vidimato dal Commessario del quartiere in Palermo, e da quello di ciascun capoluogo per le altre provincie, non che dagli altri funzionari indicati nell' articolo quarto pei capoluoghi di distretto, e pei comuni di ciascuna provincia; dovranno gli armieri annotare inoltre tutte le armi che attualmente posseggono di proprio conto; quelle che si appartengono a' particolari, indicando i loro nomi e cognomi, e quelle che successivamente acquisteranno per venderle a conto proprio, o di coloro che ne abbiano loro affidata la commessione e de' quali dovranno anche indicare nel registro i nomi e cognomi.

Art. 8. Di un tale registro dovranno essere tutti provveduti dopo giorni quindici dalla pubblicazione della presente ordinanza, e scorso questo periodo, lo armiere che non avrà registrato, o avrà un numero maggiore di armi di quelle in esso annotate sarà tenuto contravventore, tradotto come tale in arresto per essere punito a norma delle leggi, e perderà dippiù tutte le armi di conto proprio, o appartenenti a persone non autorizzate ad usarne. Lo stesso avverrà delle armi di cui non avrà ricuperato il documento indicato dagli articoli 4 e 5 della presente ordinanza.

Art. 9. Le armi che si troveranno in vendita presso persone che non siano armieri, o che, essendolo, non sieno state autorizzate allo esercizio di un tal mestiere, saranno ugualmente sequestrate e messe a disposizione della Polizia.

visa da una circolare dei 22 novembre 1839 (1).

I pastori e caprai non possono portare lunghe mazze nodose (volgarmente dette *piroccole*) , giusta un' ordinanza de' 12 giugno 1849 (*V.* pagina 519 del 2.° vol.)

Art. 10. Il Maresciallo D. Pietro Wial incaricato superiormente degli affari di Polizia della provincia di Palermo, e gl' Intendenti di tutte le altre provincie della Sicilia sono incaricati, ciascuno nella parte che lo riguarda, dello adempimento di queste prescrizioni.

(1) Polizia Generale agl' Intendenti di Sicilia — *Signore* — In codesti reali dominî, a quanto sono informato, campeggia l' abuso di permettersi agli armaiuoli il trasporto da un comune all' altro di una quantità di armi , a loro bell' agio.

Il permesso che questa classe di operai ottiene , il quale deve essere uniforme nell' una e nell' altra parte de' reali dominî , è per l' esercizio del mestiere nelle proprie botteghe , e non già per commerciare armi dove meglio piace. Un tale abuso potendo far nascere vari inconvenienti , con premura chiamo la di lei attenzione sul medesimo, perchè se mai si fossero dati permessi di libero transito agli armaiuoli della provincia di sua amministrazione , si affretti a ritirarli subito scrupolosamente , badando a non concedere altri di siffatta natura in avvenire.

REALI RISERVE.

È di norma circa il servizio delle reali riserve la legge de' 5 ottobre 1836 (Bull.°, pag. 65) (1).

(1) Veduto il regolamento delle reali riserve di caccia e pesca dei 20 aprile 1822;

Veduti i nostri sovrani rescritti circa le variazioni portate nel personale degli agenti, e ne' siti delle reali riserve;

Ad oggetto di provvedere alla loro conservazione con misure analoghe a siffatte variazioni, ed al vigente sistema di repressione;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* quanto segue.

CAP. I.

Reati e pene in materia di reali riserve.

Art. 1. Non potrà immettersi bestiame ne' boschi e nelle reali riserve. Il padrone di animali sorpresi in contravvenzione si punirà coll'ammenda di carlini dieci per ciascuno de' medesimi, se grosso, come bove, vacca, cavallo, mulo, somaro, e di un carlino se pecora, capra, castrato, o altro simile.

Art. 2. Chiunque sarà sorpreso con legna che si trovassero recise ne' boschi e nelle reali riserve, ovvero con ghiande o con altro prodotto delle medesime, si punirà coll' ammenda di due a sei ducati. Qualora però il trasporto di tali oggetti facciasi con vetture, l' ammenda si accrescerà di carlini quindici per ognuna di esse.

Potrà, secondo i casi, aggiugnersi all' ammenda la detenzione non maggiore di giorni sei.

Art. 3. È vietato di abbattere, svellere, recidere, scorzare, o in altro modo qualunque danneggiare gli alberi delle riserve reali. I con-

I reati che possonsi commettere contravvenendo alle prescrizioni in ordine alle reali riserve, formano obbietto

travventori oltre l'ammenda uguale al danno recato, verranno condannati alla prigionia che si applicherà nel primo grado se il danno non ecceda ducati cento, e nel grado secondo se di valor maggiore.

Art. 4. È vietata la caccia ne' reali siti e ne' territori ad essi contigui per tutta la estensione determinata con particolari determinazioni.

Niuno, ancorchè autorizzato dalla Polizia a conservare ed a portare armi, potrà ne' siti reali compresi nel divieto di caccia tenere ed asportare lo schioppo senza real permesso dato per mezzo del nostro maggiordomo maggiore Sopraintendente generale di Casa reale, e comunicato in iscritto dall' incaricato dell' amministrazione alla persona cui il permesso si accorderà;

Per le strade pubbliche comprese nelle reali riserve dovrà transitarsi collo schioppo senza piastrina, se siano di quelli che si usino colla piastrina al fucile.

Ogni contravvenzione alle determinazioni del presente articolo sarà punita colla confiscazione dell' arma.

Art. 5. Il divieto di entrare nelle reali riserve, o di transitare per le strade pubbliche comprese nelle reali riserve collo schioppo carico, non include le partite di gendarmeria, di urbani e di altra forza pubblica; nè quella di Polizia, che per oggetto di servizio marcino col Capo-posto in numero non minore di tre individui.

La gendarmeria a cavallo, sia anche un solo individuo dell' arma, conformemente alla sovrana risoluzione de' 2 di ottobre 1822, potrà entrare o transitare armata ne' siti e nelle strade pubbliche comprese nelle reali riserve, quando il faccia per oggetto di attuale servizio.

De' casi di entrata e di passaggio di forza pubblica indicata nel presente articolo sarà dato avviso all' incaricato dell' amministrazione, e se ne attenderà il permesso.

Sono dispensati di attenderlo, così la forza della gendarmeria reale e delle truppe di linea, come quella degli urbani, purchè gli urbani sieno uniti a qualche individuo della gendarmeria.

Art. 6. Qualunque individuo di gendarmeria, di altra forza pubblica, o di polizia trovato collo schioppo nel recinto delle reali riserve,

di una legislazione speciale, tanto per la loro definizione, quanto pel modo di comprovarli: e le pene, e la pro-

---

fuori i casi previsti nell'articolo precedente, si avrà per contravventore e verrà sottoposto alla repressione indicata nell'art. 17 pei portatori d'armi che non sieno di loro proprietà.

Art. 7. Chiunque nelle reali riserve o ne' siti vietati verrà colto nella flagranza di aver sparato a qualunque sorta di caccia, si punirà colla confiscazione dello schioppo e delle provvisioni, e coll'ammenda non minore di ducati cinquanta.

Art. 8. Qualunque proprietario guardiano rurale che ottenuto dalla Polizia il permesso d'armi, voglia per custodia de' terreni, o per difesa della vita tener lo schioppo nelle reali riserve, non potrà farlo senza nostra sovrana autorizzazione accordata per mezzo del nostro maggiordomo maggiore Sopraintendente generale di Casa reale, e comunicata per iscritto dall'incaricato dell'amministrazione.

Nel foglio di autorizzazione sarà designata la reale riserva in cui vien permessa la detenzione dello schioppo. Si conserverà tale arma scarica, o carica a palla solamente, senza che possa conservarsi munizione per caccia minuta. Nel caso di contravvenzione i guardaboschi reali sequestreranno l'arma e la munizione.

Art. 9. Niun padrone di territorio nè qualunque altro individuo potrà far camminare cani sciolti nel recinto de' siti sottoposti al divieto di caccia. I cani trovati in contravvenzione saranno uccisi dai guardaboschi reali.

È permesso tener nel proprio territorio un cane, ma con legno orizzontale al collo di lunghezza non minore di palmi due, onde impedire che dia seguito a qualunque caccia.

In tempo delle cove di pernici e di faggiani i cani dovranno tenersi incatenati.

Nel passaggio per istrade dentro le riserve reali i cani si condurranno legati, altrimenti verranno uccisi dai guardaboschi reali.

È a cura degli stessi guardaboschi reali dar morte a' gatti che trovassero fuori delle abitazioni esistenti nelle riserve reali.

Art. 10. I padroni delle terre comprese nella estensione de' reali siti ne' quali è vietata la caccia, ed ogni altro individuo che in tempo

cedura per applicarle formano altresì un sistema eccezionale.

di cova di pernici, starne e fagiani ne dissipassero e seppellissero le uova, si puniranno coll' ammenda di dieci a trenta ducati.

Art. 11. È vietato di parare lacciuoli o tagliuole ne' reali siti riservati. Vi si potranno soltanto parare le reti; ma col permesso in iscritto del maggiordomo maggiore Sopraintendente generale di Casa reale.

Il contravventore oltre alla perdita degli ordegni verrà sottoposto all' ammenda di due a dieci ducati.

Art. 12. La confiscazione degli ordegni e l'ammenda sanzionata nel precedente articolo saranno ancora profferite contro chiunque pescherà nelle riserve reali con qualunque istrumento capace a prendere o a discacciare i pesci.

Art. 13. Le pene stabilite ne' precedenti articoli pe' reati in materia di reali riserve non si applicheranno nei minime ove siano essi eseguiti in tempo di notte.

Art. 14. La loro punizione nel caso di recidiva e di reiterazione si regolerà colle norme stabilite negli articoli 78 e seguenti delle leggi penali.

Art. 15. Con la prigionia e con l'ammenda applicabile pe' reati in materia di reali riserve si pronunzierà la condanna al rifacimento dei danni e delle spese giudiziarie, la quale si eseguirà colla coazione personale.

Art. 16. Le ammende applicate in vigor di questa legge saranno versate nella cassa dell' amministrazione dei real Sito, onde ripartirsi tra i guardaboschi reali, tra le guardie delle reali pesche, e tra altri agenti che hanno la custodia del real Sito in cui la trasgressione è accaduta. La ripartizione sarà fatta a giudizio dell' incaricato dell' amministrazione.

Quantevolte per lo scovrimento della trasgressione siavi stato un denunziante, avrà egli la terza parte dell' ammenda introitata.

Art. 17. Se le armi, gli ordigni, e gl' istrumenti in contravvenzione non appartengono al reo, e sieno revindicati dal proprietario, si condannerà il primo a soddisfarne il valore. Trovandosi nell' assoluta impossibilità di pagarlo, verrà sottoposto dal Giudice che avrà profferita la confiscazione degli enunciati oggetti alle pene seguenti.

La Polizia prende parte a diversi adempimenti da questa legge ordinati; e così essa nella sua qualità che

Se il valore da soddisfarsi non eccede i carlini 29, il contravventore si punirà a seconda de' casi col mandato in casa, o con la detenzione.

Se il valore sia di carlini 30 a ducati 20, la pena sarà di uno a due mesi di prigionia.

Se il valore eccede la somma di ducati venti, la pena sarà il primo grado di prigionia non applicato nel minimo.

Art. 18. Per resistenza, vie di fatto, attacco contro i guardaboschi reali e le guardie delle reali riserve, avvenuti in atto che agiscano per oggetti del servizio cui sono addetti, i colpevoli verranno sottoposti alle determinazioni della legge de' 9 dicembre 1825 relative agli attentati contro gli agenti della forza pubblica.

CAP. II.

Procedura.

Art. 19. I guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche con abituale vigilanza baderanno alla custodia delle reali riserve confidate rispettivamente allo loro cure, non che alla sorpresa ed alla pruova delle trasgressioni che vi fossero eseguite.

Art. 20. Seguiranno essi l' oggetto materiale del reato per assicurarne la pruova; ma non s' introdurranno nelle case, nelle officine, negli edifici, ne' cortili adiacenti, ne' recinti senza l' intervento del Commessario o dell' Ispettore di Polizia ordinaria, o del Giudice del circondario, o del suo supplente, o del Sindaco, o in fine di uno degli Eletti comunali, uniformemente all' art. 16 delle leggi di procedura penale.

Art. 21. Le autorità designate nel precedente articolo seconderanno prontamente le richieste che all' uopo riceveranno da' guardaboschi reali e dalle guardie delle reali pesche, segneranno in ogni pagina, e soscriveranno infine il processo verbale compilato in rapporto alla perquisizione e sorpresa degli oggetti rinvenuti. Di ciascuno di essi verrà fatta

talvolta assume di forza pubblica, come pure la real Gendarmeria, debbono attenersi alle forme di rito con detta legge sancite.

~~~~~~

precisa designazione nel processo verbale, e se ne assicurerà il reperto nelle forme legali.

Art. 22. I guardaboschi reali sequestreranno il bestiame, le armi con munizione sorprese in contravvenzione, gli ordegni, gl' istrumenti che han servito o erano destinati ad eseguir la contravvenzione: sequestreranno altresì i mezzi impiegati al trasporto di oggetti involati. Eseguiranno altrettanto le guardie delle reali pesche per trasgressioni in esse avvenute.

Gli oggetti sequestrati si porteranno al giudice del circondario, o a chi ne faccia le veci. Vi sarà del pari tradotto l' individuo sorpreso nella flagranza di trasgressione portante a prigionia.

Art. 23. Il bestiame si riterrà nella riserva reale, dove è stato sorpreso in contravvenzione: sarà nella medesima custodito e mantenuto a spese e rischio del contravventore, ed a cura dell' incaricato dell' amministrazione, che di dritto ne è reputato consegnatario, finchè il giudice del circondario, o chi ne faccia le veci, non confermi in lui la consegna, o altrimenti non disponga.

Ove sia destinato altro consegnatario, il giudice disporrà di passarsi il bestiame in suo potere, dopochè a tenore della tariffa dell' amministrazione sarà soddisfatta la valuta del suo mantenimento, della sua custodia, e di tutto altro che pel bestiame sequestrato fosse occorso.

Art. 24. Il bestiame sequestrato servirà ad assicurare nel caso di condanna la soddisfazione dell' ammenda, il rifacimento de' danni e delle spese giudiziarie.

Art. 25. I guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche per contravvenzioni ne' siti confidati rispettivamente alla loro custodia compileranno processo verbale, che conterrà la designazione de' seguenti oggetti:

1. giorno in cui è seguita la verifica del reato;

2. nome, cognome, domicilio de' capienti compilatori del processo verbale;

3. fatti particolari verificati e tendenti a palesare la natura e la
~~~~~~

Le riserve reali giovano principalmente alla custodia e propagazione della cacciagione, che per la frequenza nell' uso delle armi non poco diminuisce : a qual uopo

---

circostanza del reato, ed in particolare il tempo e luogo in cui è avvenuto ;

4. nome, cognome, condizione e domicilio del contravventore, ove i guardaboschi reali, e le guardie delle reali pesche ne abbiano conoscenza ;

5. armi, ordegni, istrumenti che han servito o erano destinati alla esecuzione del reato ;

6. numero e qualità individuali degli animali sorpresi in contravvenzione ;

7. elementi ed indizi raccolti in pruova del reato e del reo ;

8. data della chiusura del processo verbale.

Art. 26. Il processo verbale si compilerà tra le ore ventiquattro dalla verifica della trasgressione : verrà sottoscritto da' compilatori, e vidimato dal fattore della riserva reale, o dal direttore delle reali pesche, secondochè la trasgressione sia avvenuta ne' primi o negli altri de' siti riservati.

Art. 27. Il fattore ed il direttore di cui è menzione invigileranno sulla condotta che i guardaboschi reali e le guardie delle reali pesche di loro dipendenza serbano nello adempimento de' propri doveri. Ciascuno di essi baderà in particolare alla compilazione de' processi verbali. Nel caso d' inesattezza, non vi segnerà il visto ; ma si porrà d' accordo col giudice del circondario, perchè ne' modi legali si supplisca alle mancanze in cui fossero incorsi i compilatori.

Art. 28. Il processo verbale tra le ore 24, a contare dalla sua chiusura, si ratificherà con giuramento innanzi al giudice del circondario; o di chi ne faccia le veci, da' guardaboschi reali, e dalle guardie delle reali pesche che l' avranno compilato.

Art. 29. Seguita la ratifica giurata del processo verbale, l' autorità giudiziaria ne darà copia ai compilatori, che la faranno sollecitamente pervenire all' immediato loro superiore.

Art. 30. Il processo verbale sui fatti di trasgressione di legge in materia di reali riserve farà piena pruova fino alla inscrizione in falso

viene inculcato con diversi atti ministeriali, che noi non crediamo necessario riportare, di doversi dare ai regola-

---

ove concorrano le condizioni, 1.° che sia il medesimo compilato e ratificato con giuramento, a norma de' quattro articoli precedenti; 2.° che siavi l' atto di flagranza a' termini dell' art. 50 delle leggi di procedura penale; 3.° che ne' reati portanti ad ammenda, la quale presa insieme col valore del danno recato non ecceda i ducati venti, sia il processo verbale compilato da uno almeno de' guardaboschi reali e delle guardie delle reali pesche, in cui si è delinquito; e che portando a valore o à pena maggiore, abbiasi anche la testimonianza sia di altro di tali agenti, sia di persona estranea.

Art. 31. La pruova sino alla iscrizione in falso per fatto di trasgressioni espresse nel verbale de' guardaboschi reali e delle guardie delle reali riserve, non si estende alle deduzioni che essi ne avranno tratte. La valutazione delle medesime è rimessa al criterio morale del giudice.

Art. 32. Si osserveranno per la iscrizione in falso contro i processi verbali di cui è parola le determinazioni degli art. 156 a 158 della legge forestale de' 21 di agosto 1826.

Art. 33. In mancanza di una o più delle condizioni designate nel precedente art. 31, non avendosi nel processo verbale il privilegio di far pruova fino alla inscrizione in falso, si ammetterà l' incolpato alla pruova in discolpa, che il giudice valuterà con quella che a carico si produrrà per parte dell' amministrazione del real sito da cui la riserva dipende.

Art. 34. Se i fatti segnati nel processo verbale non giungano a comprovare pienamente la incolpazione, il giudice competente curerà di supplirvi con altri atti, prendendone le tracce dal processo verbale, e ricevendo anche dilucidazioni dai suoi compilatori.

Sul risultamento di questi atti verrà del pari aperto l' adito a pruova in contrario.

Art. 35. L' incaricato locale del sito reale, e per le trasgressioni nelle reali pesche l' incaricato nella real balestreria, si metteranno di accordo per la destinazione del giorno in cui dovrà trattarsi la causa. Ciascuno di essi farà le parti dell' amministrazione del real sito, esercitando in giudizio l' azione civile per l' ammenda, pe' danni ed inte-

menti sulle licenze d' armi e sulla caccia in generale, non che a quelli concernenti le reali riserve, fedele ed esatta esecuzione per parte di coloro i quali sono chiamati a sorvegliarvi.

Se non che troviamo opportuno d' inserir qui un' ordinanza de' 23 aprile 1843 (1) della Prefettura di

---

ressi e per la confiscazione di armi, ordegni, istrumenti in contravvenzione. Eserciterà egli in giudizio i dritti di parte civile, ancorchè in esso non siasi costituito con tal qualità.

Art. 36. Spedirà il giudice competente la citazione, e procederà agli atti consecutivi colle forme che in vigor della enunciata legge de' 21 agosto 1826 si osservano pe' reati forestali.

Art. 37. Nel giudizio di trasgressioni in materia di riserve reali vi è luogo ad appello ed a ricorso alla Corte suprema di giustizia nei casi ed a norma delle leggi di procedura penale.

Art. 38. Qualora l' incaricato di fare in giudizio le parti della real amministrazione produce reclamo contro la sentenza, dovrà renderne consapevole il suo immediato superiore, ed attendere la risoluzione che questi prenderà, sia per la rinunzia, sia per la discussione del gravame.

Art. 39. Finchè non abbiasi questa risoluzione, rimarrà sospeso il procedimento, purchè non siavi gravame del Ministero pubblico.

Art. 40. Ci riserbiamo la formazione di un elenco de' luoghi diversi delle reali riserve colla designazione de' loro confini. Si osserveranno intanto le disposizioni in vigore.

Vogliamo e comandiamo, ec. ec.

(1) IL PREFETTO

Visto l' art. 4.° della legge de' 3 ottobre 1836 per le reali riserve di caccia e pesca, con che è vietata la caccia ne' reali siti e nei territori ad essi contigui;

Polizia in Napoli, colla quale alle prescrizioni della riportata legge altre ne sono state aggiunte da servir di guida alle autorità di Polizia in seguito di accordi

Visto del pari l' art. 7 della legge medesima col quale è prescritto, che chiunque verrà colto nella flagranza di aver sparato a qualunque sorta di caccia nelle reali riserve, e nei siti vietati, sarà punito colla confiscazione dello schioppo e delle provvisioni, e coll' ammenda non minore di ducati 50;

Visto finalmente l' art. 10 della legge stessa ove si dispone che saranno puniti coll' ammenda di 10 a 30 ducati, tutt' i padroni delle terre comprese nella estensione de' reali siti nei quali è vietata la caccia, ed ogni altro individuo che in tempo di cova di pernici, starne e fagiani ne dissipassero le uova;

Sul riflesso che si appartiene alla Polizia la facoltà di fare e pubblicare i Regolamenti per la pubblica tranquillità, ed il buon ordine, art. 467 delle leggi penali;

Che l' ammenda nelle pene di Polizia non può essere maggiore di carlini 59, come dalle leggi stesse vien prescritto;

E che in fine fa mestieri porre un freno alle contravvenzioni che commettonsi nell' ambito del miglio delle reali riserve di Portici e Capodimonte sulla schiusa de' fagiani;

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Rimane dalla pubblicazione della presente Ordinanza assolutamente divietato di tenersi o schiudersi fagiani nell' ambito del miglio di rispetto delle reali riserve di Portici e Capodimonte.

Art. 2. Il funzionario di Polizia locale in ogni circostanza dovrà prestarsi agl' inviti de' fattori delle riserve per sorprendere le case, masserie ed ogni altro luogo nel miglio di rispetto, ove vi fosse indizio di conservarsi caccia riservata, od ordegni inservienti a prenderla.

Art. 3. Verificandosi tale indizio, il funzionario locale provvederà economicamente che il contravventore paghi la corrispondente multa facendone dividere l' ammontare in tre porzioni eguali, una a beneficio del denunziante, l' altra a chi ne assicura le pruove, sia egli

colla Soprantendenza Generale della R. Casa cui quanto concerne questo ramo di servizio esclusivamente appartiene.

guardacaccia, gendarme, guardia di Polizia, od altro, e la terza ai guardaboschi, salvo a tradursi i contravventori innanzi ai giudici ordinarî, previa autorizzazione della Soprintendenza di Casa reale; per pronunziarsi le pene comminate dalla legge suddetta del 3 ottobre 1836.

Art. 4. Tra le contravvenzioni prevedute in detta legge saranno considerate anche quelle contenute nell' art. 1.°

Art. 5. Per la esecuzione di quanto si è come sopra disposto, dalla pubblicazione della presente Ordinanza, mentre non è vietata ai pollieri la vendita de' fagiani, saranno ciò non per tanto costoro, com' è fissato col real rescritto de' 31 gennaio ultimo, obbligati a manifestare tanto agli Agenti di Polizia, quanto agl' impiegati delle reali riserve, da chi abbiano acquistati i fagiani reperibili presso di loro.

Art. 6. La Polizia invigilerà costantemente se mai i fagiani che tengonsi dai pollieri per vendersi, provvengano dalle reali riserve, o miglio di rispetto di esse, ed in caso di trasgressioni redigerà gli atti corrispondenti per l' uso di regola.

Art. 7. I contravventori soggiaceranno, per ciò che concerne la Polizia, all' ammenda di carlini 59 com' è disposto coll' art. 3.°, tranne i casi di pene maggiori.

Art. 8. I Commessarî de' quartieri, e particolarmente i funzionarî addetti ai Ripartimenti di Portici e Capodimonte, ognuno per la sua parte, cureranno l' esatto adempimento di quanto è disposto nella presente Ordinanza.

CAVALLI STRANIERI CHE S' INTRODUCONO NEL REGNO, E COMPRAVENDITA DI OGNI SPECIE DI ANIMALI.

La Polizia è incaricata d' impedire che s' introducano nel regno cavalli e giumente di-razze straniere ; art. 1.° del regolamento annesso al decreto del 1.° luglio 1832 (Bull.°, pag. 3) (1).

Con circolare de' 6 ottobre 1824 fu ne' domini continentali comunicato un regolamento sulla compravendita degli animali per impedire gli abigeati (2) , e con

(1) Art. 1. È assolutamente vietata l' introduzione nel regno di animali cavallini di razze estere, ed in particolare per uso di tiro, o di sella nella capitale. Coloro pe' quali si verificherà di avere elusa questa disposizione saranno condannati alla multa di ducati cencinquanta per ciascuno animale introdotto , ed alla confisca dello stesso. La Commessione pel miglioramento delle razze potrà mettersi d' accordo col Ministero di Stato della Polizia generale per la esecuzione di questa prescrizione.

(2) POLIZIA GENERALE — *Signore* — La facilità di vendere gli animali rubati o negli ovili o ne' proprî Comuni , essendo divenuta marcabile in alcune provincie del Regno, ha dovuto richiamare l' attenzione di questo Ministero per impedirne il successo. È stato mio intendimento di emettere all' uopo un regolamento di Polizia che potesse prevenire, per quanto sia possibile, lo smaltimento degli animali furtivi, e così rendere meno frequenti gli abigeati.

Ho considerato d' altronde che sebbene non tutte le province esigessero a questo riguardo un provvedimento unico , era non pertanto essenziale di estendere l' azione del Regolamento alle province in generale affinchè gli abigei non trovassero il mezzo di smaltire l' oggetto de' loro furti in quelle che mancassero di simili vedute di prevenzione.

Io quindi le trasmetto un esemplare del Regolamento che ho cre-

altra circolare de' 25 maggio 1838 si prescrisse che fosse questo richiamato in esatta osservanza.

duto far adottare, e nella sicurezza che ella lo troverà idoneo allo scopo che questo Ministero si è proposto, la prego a volerlo far pubblicare per le stampe in suo nome ne' comuni tutti della provincia alla sua amministrazione affidata.

REGOLAMENTO

PER LA VENDITA DEGLI ANIMALI, ONDE REPRIMERE GLI ABIGEATI.

La vendita degli animali furtivi oggidì troppo libera per le manovre di uno stuolo di abigei, che s' incatena e si dirama in molti punti del Regno, fa con franchezza manomettere questa specie dell' altrui proprietà.

E come simili reati han luogo per lo più fra le tenebre, così ne restano facilmente impuniti gli autori per deficienza o debolezza di pruove, e questa impunità li rende viemaggiormente audaci, e ne aumenta il numero.

A reprimere dunque gli abigeati altro più util mezzo non dee tenersi, che quello di frapporre i massimi ostacoli alla compra e vendita degli animali furtivi. Perciò in seguito dell' autorizzazione del Ministero e real Segreteria di Stato della Polizia generale si prescrive quanto segue.

Art. 1. Qualunque proprietario voglia alienare uno o più animali grandi che gli appartengono, come bovi, cavalli, muli, somari, dovrà provvedersi di una carta che ne contenga i segnalamenti, sotto-

Ne' reali domini oltre il Faro il medesimo regolamento fu pubblicato dalla Direzion generale di Polizia in data de' 6 luglio 1838.

scritta da due testimoni, vistata dal Sindaco locale; e quando dovesse farsene uso fuori provincia, legalizzata dall' Intendente, o dal Sottintendente del Distretto, o dal Giudice del Circondario.

Per gli animali piccoli, i di cui segnalamenti non sono facili a descriversi, dovrà farsi cenno nella carta medesima della denominazione usuale che loro suol darsi, del numero, della età, e di qualunque altra marca di non difficile indicazione.

Art. 2. Il proprietario, o chi assuma l' incarico della vendita dell' animale, o animali, nell' esporli in piazza, o contrattandone la vendita con privati in un luogo qualunque, deve tener con se, ed esibire al compratore il documento di proprietà legittima, cennato nel precedente articolo.

Art. 3. Sono eccezionate da siffatta misura le vendite delle partite di animali di razze nelle fiere e mercati, e la vendita qualunque nel proprio Comune; poichè nel primo caso è visibilmente difficile l' esposizione in vendita di partite furtive di animali di razza, e nel secondo caso o si ripugna di vendere gli animali furtivi dov' è presente il proprietàrio, o si scuvre subito il reo.

Art. 4. Colui che vuol attendere in un Comune alla compra di animali esposti in vendita e provvenienti da altri luoghi, deve aver cura di chiedere principalmente l' esibizione della carta che ne giustifichi la legittima proprietà, come si è espresso negli art. 1 e 2. Non offerendosi un tal documento, dovrà subito farne denunzia all' autorità locale di Polizia.

Art. 5. I contravventori al disposto ne' precedenti articoli saranno sottoposti al massimo delle pene stabilite nell' art. 464 delle leggi penali del Regno, vale a dire, secondo le varie circostanze, alla detenzione di 29 giorni, all' ammenda di carlini 29, ed alla malleveria.

Ne' casi però in cui dalla parte de' venditori, o compratori si riconoscesse reità di furto, complicità, intelligenza, o favore, saranno eglino messi a disposizione del Giudice competente, da cui saran trattati a norma delle leggi in vigore.

Oltre a ciò i capitani d' armi in Sicilia (*) sono responsabili di ogni specie di furti, e principalmente degli abigeati, a quale uopo è necessario consultare due determinazioni del Luogotenente Generale in quella parte de' reali domini di giugno 1849 (1 e 2) per effetto delle quali una Commessione fu istituita

---

(1) Polizia Generale — Circolare — *Signore* — Da varie province giungendomi rapporti dai quali risulta che diventano giornalmente più frequenti i furti di abigeato ed altri di ogni maniera sia nelle campagne, sia nelle pubbliche strade, dispongo che in ogni provincia venga subito riunita una Commissione composta dallo Intendente, dal Procuratore generale della gran Corte criminale, e dal Giudice Istruttore come Segretario.

La Commessione suddetta interrogherà i Capitani d'armi dei Distretti che compongono ciascuna provincia ed ogni altra autorità o persona che reputerà atta a darle lumi e notizie degli autori degli eccessi e dei disordini succennati, ed acquistando nozioni sufficienti per determinare i fautori, i ricettatori, i protettori, e gli esecutori dei furti di abigeato, determinerà che si proceda allo immediato arresto dei medesimi.

Si avverta intorno allo abigeato che se debbansi riputare come severamente punibili coloro i quali a mano armata involano gli animali nelle campagne, debbonsi pure ritenere come molto più perniciosi coloro che accolgono nei loro fondi i suddetti animali rubati, poichè costoro sono quelli che li spediscono o nelle città in cui il consumo della carne è considerevole o ne procurano lo imbarco per Malta, vendendo a caro prezzo ciò che ai ladri pagano pochissimo.

È pur debito di tali Commessioni d'indagar gli autori ed esecutori di ogni altro furto o ricatto, e conosciuti che saranno debbono tosto assicurarli alla giustizia.

Così praticandosi col rimanere priva dei suoi malvagi capi questa

(*) *Per la organizzazione delle Compagnie d' armi vedi al primo volume p. 143.*

in ciascuna provincia per conoscere ed inquirere contro gli abigei, loro fautori ed aderenti disponendone immediatamente lo arresto, e furono altresì date norme circa la responsabilità de' detti capitani pe' danni provvenienti da siffatti reati e pel modo come le parti interessate debbono esserne rivalute.

---

perversa genìa si rivedranno ben tosto sicure le persone, e le proprietà nelle campagne.

Nello interno poi dei Comuni la guardia urbana ben composta e decisa ad adempiere con zelo e solerzia agli obblighi della propria istituzione sarà sufficientissima per mantenere l'ordine pubblico.

Comunico alle SS. LL. questa mia disposizione per pronto adempimento nella parte che le riguarda e per darne comunicazione ai Giudici Istruttori; prevenendole che le Commessioni di che trattasi dovranno mettersi in attività senza il menomo indugio.

(2) Polizia Generale — Circolare — *Signore* — Il Regio Procuratore Generale presso questa Gran Corte Criminale con rapporto del primo andante ha elevato de' dubbi in ordine alla responsabilità de' Capitani d'arme ed oggi stesso gli ho manifestato, che sono essi responsabili, come lo sono stati per lo innanzi, de' furti anche di abigeato e dei guasti fatti nelle vie pubbliche e nelle campagne, comprese le case di campagne, le masserie, pagliaie, mandrie e simili per motivi di furto e di scrocco, come ancora degli scrocchi per mezzo di sequestri di persone avvenuti nelle vie pubbliche e nelle campagne come sopra.

Restano esclusi dalla responsabilità pei furti qualificati a' termini dell' art. 410 delle Leggi Penali senza complicità di estranei.

Nei casi in cui le Compagnie d'armi dovranno rispondere de' furti, de' sequestri e de' guasti in conseguenza della responsabilità messa come sopra a carico delle medesime, il danneggiato o altri in sua vece sarà tenuto infra il termine di tre giorni far dichiarazione del fatto innanzi del Giudice Regio, nel di cui Circondario sia accaduto il furto, il sequestro, o il guasto.

ABUSO DEGLI ABITI UNIFORMI E DE' DISTINTIVI MILITARI, DI QUELLI DI CASA REALE, E DE' TITOLI DI NOBILTÀ.

Per l' usurpazione di titoli e funzioni è provveduto coll' art. 165 delle leggi penali (1).

Col decreto de' 9 dicembre 1830 (Bull.°, pag. 168) furono date prescrizioni in quanto all' uso de' distintivi militari (2).

Il Giudice dovrà subito dare intelligenza al Capitan d'arme di tale dichiarazione. Produrrà inoltre il danneggiato istanza alla Gran Corte Criminale della provincia, la quale chiamerà entro il termine di otto giorni il Capitano d' arme del Distretto, ove il danno è avvenuto, ne stabilirà l'ammontare, ed emetterà un' Ordinanza perchè fosse immediatamente soddisfatto; può sospendere il giudizio sino a che sia deciso sul reato, obbligando, se lo crede, il responsabile a depositare lo ammontare del danaro richiesto.

L' ordinanza della Gran Corte Criminale sarà eseguibile sul semplice estratto, e non sarà soggetta ad alcun rimedio legale.

Comunico ciò a Lei per sua norma, e per il corrispondente adempimento incaricandola di darne uffiziale comunicazione ai Capitani d' arme di cotesta provincia.

(1) Art. 165. Ogni persona che avrà pubblicamente portata una divisa, una decorazione o un uniforme che non le apparteneva, o si sarà arrogato titoli di collazione regia, sarà punito col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale.

(2) Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Chiunque non sia militare non dovrà far uso di qualunquesiasi distintivo o segno militare.

Art. 2. Saranno immediatamente cambiati i bottoni negli uniformi civili, che gli abbiano simili a quelli de' generali.

Art. 3. È parimenti proibito il portare cogli uniformi civili i fiocchi alla spada ed al cappello simili a quelli degli uffiziali del real esercito,

E per quelli della real Casa con reale rescritto de' 7 marzo 1838 (1).

come anche il bordo al cappello, o qualsivoglia altro accessorio che possa confondersi co' distintivi militari.

Art. 4. Nell' uniforme delle guardie doganali per conoscere le classi sarà supplito con altri distintivi diversi da quelli che ora portano, e che sono simili ai sott' uficiali dell' esercito.

Art. 5. Tutti i nostri Consiglieri Ministri di Stato, e Ministri Segretari di Stato, ed il nostro Luogotenente generale de' reali domini oltre il Faro sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

(1) Maggiordomia Maggiore alla Polizia Generale — *Eccellenza* — S. M. il Re (N. S.), ad oggetto di evitare gli abusi che si scorgono d' indossarsi uniformi o distintivi di Casa reale da persone che non appartengono al real servizio, non che di vestirsi la Reale livrea senza la necessaria decenza, e di portarsi in luoghi non regolari, ha ordinato quanto segue:

Art. 1. Che resti vietato a chiunque non abbia impiego al quale sia annesso uniforme o altro distintivo di Casa reale, di farne uso; dovendo a ciò invigilare i rispettivi capi di Corte, gli amministratori generali, gli amministratori de' reali Siti, i capi subalterni, e qualunque capo di officio, e scorgendo una contravvenzione a questi reali ordini, avvisarne subito pe' canali regolari il Soprintendente generale di Casa reale per passarne officio alla Polizia onde con la forza obblighi il contravventore a deporre l' uniforme o distintivo che non gli è dovuto.

Art. 2. Che gl' individui della Reale livrea non possano farne uso se non quando sono in servizio, dovendo quando vanno per loro affari vestire abiti propri, ed essendo loro espressamente vietato, qualora indossino la livrea, come sopra, di entrare nelle bettole o altri siti clamorosi. A ciò s' invigilerà da tutti gl' impiegati di sopra cennati, e specialmente dal cavallerizzo maggiore e suoi dipendenti per applicarsi in caso di contravvenzione la sospensione di giorni 15 di soldo, e la destituzione nella recidiva, dovendosi dalla Polizia arrestare e consegnare alla gendarmeria del real Palazzo chiunque contravvenga al divieto di entrar con livrea nelle bettole o in altri luoghi clamorosi.

Art. 3. Che i giubilati non possano far uso di livrea o altro distin-

Per lo abuso poi de' titoli di nobiltà fu emesso altro real rescritto de' 24 settembre 1827 (1), indipendente-

---

tivo di Casa reale, senza un espresso permesso, e molto meno coloro che abbiano una volta servito e non appartengono alla reale Casa, sia perchè destituiti o perchè abbiano servito da giornalieri. A tal effetto oltre la vigilanza de' capi d' officio, la Polizia riceverà la nota di tali individui.

Art. 4. Che sia espressamente proibito a qualunque particolare di fare uso di trena che si possa confondere con quella della Real livrea, dovendo la Polizia a ciò invigilare.

Art. 5. Che nel darsi le livree o altri oggetti di vestiario di scarto, siano sempre tolti la trena, i frisi e i bottoni.

Art. 6. E che infine, potendo queste disposizioni essere eluse per la circostanza che gl' individui appartenenti alla casa della Regina madre e de' reali Principi indossano la stessa livrea ed hanno i distintivi simili a quelli degl' individui di Casa reale, siano tali Sovrane disposizioni comunicate agl' incaricati e maggiordomi amministratori delle dette case, affinchè vi si uniformino da loro parte, e facciano pervenire al Sopranteudente generale di Casa reale tanto la nota dei rispettivi individui, quanto la notizia de' successivi cambiamenti che in essi avran luogo. Nel caso poi che per effetto del disposto nel § 2 venga arrestato e consegnato alla gendarmeria del real Palazzo alcuno di tali individui, verrà il medesimo posto a disposizione sia di S. M. la Regina madre, sia di quel reale Principe al cui servizio si trova, per quella punizione che crederà di dargli.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Ministero di Casa Reale alla Polizia Generale — *Eccellenza* — S. M. ad oggetto che sia posto un freno all' abuso pressochè generalmente introdotto ne' suoi reali domini d' intestarsi de' titoli ai secondogeniti delle famiglie, o di alienarsi a favore de' collaterali, compresi nel grado feudale, ovvero di appropriarsi arbitrariamente da' nuovi possessori de' titoli ch' erano annessi ai fondi medesimi, ciocchè dopo l' abolita feudalità non è più permesso, nè prima lo era senza un espresso regio assenso, ha ordinato :

mente da quanto è sancito circa siffatta materia nelle leggi civili e penali, non che nella speciale legislazione sulla nobiltà.

---

1. Che cumulandosi nel capo di qualche famiglia diversi titoli, questi non potessero arbitrariamente intestarsi agl' individui della famiglia stessa, nè in qualunque modo distrarsi, anche a favore de' collaterali, senza un' espressa Sovrana permissione: sono eccettuati solamente da queste disposizioni i casi in cui il capo di qualche famiglia per consuetudine permette, che durante la sua vita uno de' suoi titoli sia portato dal figlio primogenito o da chi ne tiene luogo;

2. Che coloro i quali hanno comprato dopo l' abolita feudalità dei fondi cui trovavansi annessi de' titoli, non potessero appropriarsi i titoli medesimi, ed avendo acquistato tali fondi prima della feudalità abolita, non potessero appropriarsi i titoli annessi se non siano garantiti dalle leggi o dal particolare assenso di S. M.

3. Che tutt' i titoli assunti o appropriati sinora negl' indicati modi, riguardandosi come risultanti da un atto meramente arbitrario ed abusivo, non dovessero ulteriormente usarsi.

In fine la M. S., riserbandosi di pubblicare altre Sovrane risoluzioni tendenti a conservare il lustro della nobiltà ne' suoi reali dominî, ha ordinato che le disposizioni contenute in questo rescritto sieno inserite nel Giornale del regno delle due Sicilie, e che per questa parte de' reali dominî V. E. sia incaricata di sorvegliare alla esatta esecuzione delle stesse, come il Luogotenente in Sicilia pe' dominî oltre il Faro.

Nel real nome, ec. ec.

MAGNANI (*chiavettieri*) E RIVENDUGLIOLI — SALTIMBANCHI E CIARLATANI.

Sono stati pubblicati appositi regolamenti per la classe de' magnani e de' rivenduglioli in Napoli colla data de' 23 aprile 1818 (1), e nelle province conformemente alla capitale.

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA:

Art. 1. Le chiavi di qualunque sorta non possono fabbricarsi, nè vendersi che da' soli chiavettieri matricolati. È per conseguenza espressamente vietato a' così detti *saponai* con bottega, conosciuti pure con la denominazione di *ferri-vecchi*, ed a' *bancarottari* di qualunque specie di poter comprare, e molto meno di vendere non solo le chiavi isolate, ma benanche le serrature fornite delle corrispondenti chiavi.

Art. 2. I possessori di chiavi per qualunque titolo, volendo apropriarsene, non possono venderle che ai detti maestri chiavettieri.

Art. 3. I maestri chiavettieri non possono ritenere, nè vendere alcuna chiave, che non appartenga ad alcuna serratura o nuova, o usata: non possono fabbricare chiavi per qualsivoglia serratura appartenente a particolari, che sulla domanda del padrone, o dell' affittatore del luogo in cui è posta, o sulla domanda del proprietario del mobile cui dee adattarsi : in tutti i casi debbono adattare essi stessi la chiave, che hanno fabbricata, alla serratura per cui deve servire.

Comprando delle chiavi isolate, debbono romperle al momento e conservarle come ferro rotto.

Art. 4. I trasgressori a qualunque parte del presente regolamento saranno arrestati, e puniti con una multa proporzionata alla contravvenzione, oltre la perdita degli oggetti, ed alla interdizione del rispettivo esercizio pe' recidivi.

In Palermo un simile regolamento fu pubblicato colla data de' 17 agosto 1859 (1).

Pe' così detti saltimbanchi e ciarlatani con circolare de' 26 marzo 1829 (2) fu invitato alle superiori Autorità

Qualora poi le circostanze del caso lo esigessero, verranno inviati ai Tribunal competente, cnd' essere giudicati a norma della legge.

Art. 5. I Commessari de' quartieri per la capitale, e gl' Ispettori Commessari de' ripartimenti per la provincia, sono incaricati di vegliare all' esatta osservanza del presente Regolamento.

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

Ad impedire la fabbricazione delle chiavi false

ORDINA:

Art. 1. Le chiavi di qualunque sorta possono lavorarsi e vendersi da' soli magnani (ossia chiavettieri). È per conseguenza espressamente vietato a' così detti venditori di ferri-vecchi ed a bancarottari di comprare o vendere non solo chiavi isolate, ma benanche le toppe fornite delle chiavi corrispondenti.

Art. 2. I possessori di chiavi, volendo alienarle, non possono venderle che ai soli magnani.

Art. 3. I magnani non possono ritenere, nè vendere chiavi che non appartengono ad alcuna toppa, sia nuova od usata, nè formarne che sulla domanda del proprietario, e quando esistono presso di loro le corrispondenti toppe. Comprando delle chiavi isolate, debbono romperle al momento, e conservarle come ferro vecchio.

Art. 4. I contravventori saranno puniti con le pene di polizia sanzionate negli art. 37, 39 e 43 delle leggi penali.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Ha osservato taluno intendente che de' venditori specialmente di oggetti minuti percorrono le provincie smaltendo segretamente sostanze nocive alla salute e spesso anche ve-

di Polizia un progetto di regolamento, il quale venne poscia pubblicato e reso esecutivo con lievi modificazioni adatte ai luoghi con apposite ordinanze in tutte le provincie continentali.

---

nefiche. Si è quindi proposto un progetto di ordinanza che ho io creduto di approvare.

Ne rimetto pure a lei una copia perchè ove lo stimi possa renderla comune anche a cotesta provincia a tutela de' suoi amministrati.

Art. 1. Non è permesso a chicchessia di girare per la provincia in qualità di saltimbanco, o di venditore di agbi, spille, o di così detto *saponaro*, o di altro equivalente mestiere, senza l' autorizzazione della Polizia.

Art. 2. Quest' autorizzazione sarà rilasciata dall' Intendente della provincia pel primo distretto, e da' Sotto-Intendenti per gli altri distretti.

Art. 3. Ciascuno de' saltimbanchi, o qualunque degli esercenti i cennati mestieri, in ogni Comune in cui perverrà dovrà presentarsi all' agente di Polizia locale, da cui sarà munito di un permesso in iscritto, laddove voglia trattenervisi oltre il terzo giorno.

Art. 4 Nel permesso che dovrà rilasciarsi loro dalla Polizia, sarà significato il mestiere del postulante, gli oggetti che vende, ed i di lui connotati.

Art. 5. È proibito a' suddetti individui di smaltire medicine, composizioni, impiastri, o altro, senza il permesso del protomedico generale, a norma delle istruzioni.

Art. 6. È proibito loro espressamente di vendere arsenico, sublimato, o qualunque altra sostanza velenosa.

Art. 7. I contravventori alla presente ordinanza, oltre delle pene criminali a cui potranno come per legge incorrere, soffriranno tre giorni di prigionia, ed il *maximum* della multa comminata per le contravvenzioni di Polizia.

Art. 8. Gli agenti di Polizia locale, i capi delle guardie urbane, i comandanti militari, ed ogni depositario della pubblica forza sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza, per la parte che potrà riguardarli, cercando l' arresto de' contravventori.

CASE DI PRESTITO SOPRA PEGNI.

L' art. 319 delle leggi penali prescrive che non possano tenersi case di prestito sopra pegni senza autorizzazione (1).

In Napoli è in vigore un regolamento all' obbietto richiamato in osservanza a 25 novembre 1842 (2).

La presente sarà pubblicata ed affissa in ogni comune colle solite formalità.

(1) Art. 319. Coloro che stabiliscono o tengono case di prestito sopra pegno o assicurazione senza autorizzazione legittima, o che avendo un' autorizzazione non tengono un registro conforme a' regolamenti, saranno puniti col primo grado di prigionia o di confino, e coll' ammenda correzionale.

(2) IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA:

TITOLO I.

Art. 1. Non potrà stabilirsi nella capitale, e ne' ripartimenti di Portici e Capodimonte, veruna casa di prestiti sopra pegni, o intraprendersene il commercio sotto qualunque denominazione, senza averne ottenuto il corrispondente permesso dalla Prefettura di Polizia, per mezzo del Commessario del rispettivo Quartiere, o de' funzionari di Polizia de' suddetti ripartimenti di Portici e Capodimonte.

Art. 2. Le persone che vorranno intraprendere questo commercio, dovranno dirigerne la domanda in iscritto a' Commessari o funzionari di Polizia, ed esibire con essa le perquisizioni de' Tribunali, dalle quali non risultino imputati di furto, di falsità ed altri reati, special-

Un consimile regolamento fu adottato per tutte le province continentali con ministeriale in data de' 24

---

mente in questo genere di esercizio. Saranno tenuti ancora di dare una cauzione al doppio del capitale da impiegarsi, per la sicurezza ed indennità de' pegni, de' quali vanno ad essere depositari.

Art. 3. Il permesso enunciato dovrà contenere il nome, la condizione di colui che dimanda, la indicazione del domicilio e dello stabilimento, qualora sia in altro sito, e sarà valevole per mesi sei, elassi i quali si ha come non ottenuto.

Art. 4. Coloro che avranno stabilito e tenuto case di pegni o eserciteranno questo commercio senza l' autorizzazione espressa negli articoli precedenti, incorreranno soprattutto nelle pene stabilite nel Codice penale, tranne le multe per le contravvenzioni di Polizia, di unita ai mezzani che dolosamente abbiano il prestito procurato.

TITOLO II.

Art. 5. In ciascuna casa di prestiti sopra pegni vi sarà un registro a doppia matrice, ed a cinque colonne, con le seguenti indicazioni:

1. del numero d' ordine;

2. del nome e cognome di colui che prende a prestito, e della sua abitazione;

3. della enumerazione degli oggetti pignorati, loro qualità, valore, somma presa a prestito, ed epoca in cui si depositano;

4. della durata del prestito secondo il convenuto;

5. del nome e cognome dell' esercente l' industria di far pegni, e sua abitazione.

Art. 6. Il registro così formato che precederà il presente regolamento, munito del suggello della Prefettura di Polizia e cifrato dal Prefetto di Polizia, sarà pagina per pagina vistato dal Commessario, o funzionario di Polizia rispettivo nell' epoca stessa, nella quale si presenterà il permesso dato dal Prefetto a' termini dell' art. 2.

Dovrà il registro nella continuazione della scrittura essere mantenuto senza lacune o interlinee. A questo oggetto ogni mese sarà vistato.

agosto 1825 (1); e nelle province oltre il Faro consimili prescrizioni e norme furono emesse con

Art. 7. Le persone che andranno a ricevere un prestito sopra pegni, riscuoteranno una carta di deposito tagliata dalla matrice nella quale saranno prescritte le indicazioni come nell' art. 5.

Art. 8. Gli esercenti di questa industria sono obbligati di manifestare a' funzionari della Prefettura di Polizia ad ogni loro richiesta, le persone identiche che avranno portato i pegni. Essi saranno in contrario considerati autori di furti, de' quali i pegni potranno essere gli oggetti. Questa disposizione è comune a' così detti mezzani, che avranno procurato il pegno.

Art. 9. Ove una persona sospetta vada a pegnorare qualche oggetto, debbono gli esercenti trattenerla, ed avvertirne il funzionario di Polizia. Faranno inoltre denunzia tutte le volte che si portano ad essi a pegnorare degli oggetti di valore, ed in contrario saranno reputati ricettatori, se in seguito si scuoprirà che gli oggetti derubàti non erano stati rivelati.

Art. 10. Il disposto coll' art. 4 sarà applicabile anche a coloro che avendo l' autorizzazione espressa negli art. 2 e 3, non tenessero il registro colle indicazioni prescritte nell' art. 5, o che avessero delle lacune o interlinee nella scrittura, oltre la puoizione alla quale potranno esser soggetti in forza del Codice penale, per i reati cui avranno dato origine le enunciate viziature.

Art. 11. I Commessari de' quartieri infine ed i funzionari di Polizia de' ripartimenti di Portici e Capodimonte, sotto la loro responsabilità, sono incaricati di vegliare alla esatta osservanza del presente regolamento.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Avendo avuto occasione di rimarcare che nelle province del regno vi sono come in Napoli non pochi speculatori, i quali danno ad imprestito il loro danaro ritirandone de' pegni, senza offrire veruna sicurezza agli applgnoratori, troverei utilissimo che in conformità di ciò che è stabilito da più anni per la capitale, si apponesse ancora nelle province, e particolarmente nei capiluoghi, un freno alle altrui illecite speculazioni con assoggettarsi

ordinanza de' 26 dicembre 1837 (1) dalla Direzione generale di Polizia in quella parte de' reali Domini.

gli esercenti di un siffatto commercio ad un analogo regolamento di Polizia.

Io le trasmetto un progetto di ordinanza che potrebbe, a mio credere, essere idoneo al conseguimento dello scopo, ma nel dubbio che qualche disposizione di essa potesse incontrare degli ostacoli per le circostanze locali, io la prego a volervi portare le di lei diligenti osservazioni e comunicarmele.

Non istimo superfluo d'inviarle nel tempo stesso un esemplare in istampa del regolamento ch' è in vigore per questa capitale, affinchè possa servirle di scorta nelle dimandatele osservazioni. Le rimetto contemporaneamente un modello anche in istampa del registro che gli esercenti sono obbligati a tenere, giusta l' art. 3 dell' ordinanza.

(1) IL DIRETTORE GENERALE DI POLIZIA

Veduto l' art. 319 del codice, parte seconda;

Volendo richiamare a perfetta osservanza il servizio e il dovere che hanno i pegnoratori:

ORDINA:

Art. 1. Non potrà stabilirsi in alcun Comune di questi reali domini veruna casa di prestito sopra pegni, o intraprendersene il commercio sotto qualunque denominazione, senza essersene ottenuto il corrispondente permesso dal Direttore generale di Polizia. Tale permesso sarà rilasciato *gratis*.

Art. 2. Le persone che vorranno intraprenderne il commercio dovranno:

La fede pubblica e la sicurezza delle parti sono così garantite nelle contrattazioni per pegnoramenti, in uso

~~~~~~~~

1. dirigerne la dimanda in iscritto per Palermo al Commessario del rispettivo Circondario : per gli altri capiluoghi di Valle all' ispettor Commessario, e per tutti gli altri Comuni al proprio giudice di Circondario ;

2. esibire con essa dimanda la fede di perquisizione dalla quale non risultino imputati di furto, di falsità, baratteria, e di ogni altra specie di truffa, specialmente in questo genere di esercizio ;

3. dichiarare nella supplica che presenteranno per detto permesso, la somma che metteranno in commercio ;

4. dare cauzione per la sicurezza ed indennità dei pegni dei quali vanno ad essere detentrici, fondata sul valore d' immobili liberi ascendenti al triplo dippiù della somma dichiarata in commercio, o farne invece il corrispondente deposito nel pubblico Banco di Palermo, di Messina, o in altra Casa di ricevitore.

Art. 3. Siffatta cauzione nel caso che avrà luogo per mancanza di deposito, sarà discussa, inteso il Ministero pubblico, innanzi il Tribunale civile della Valle, e qualora l' importare della somma per cui deve offerirsi la cauzione non ecceda i ducati 300, innanzi i regi Giudici di Circondario.

Art. 4. Il permesso enunciato dovrà contenere il nome, professione di colui che l' ottiene, la indicazione del domicilio, o dello stabilimento qualora sia in altro sito, e sarà valevole per mesi sei, elassi i quali sarà come non ottenuto.

Art. 5. Le carte giustificative del compimento degli obblighi sopra indicati insieme colla dimanda per Palermo e sua Valle saranno direttamente rimesse al Direttore generale di Polizia, dai Commessari e dai Giudici di Circondario della Valle medesima : per gli altri capiluoghi di Valle e loro Comuni verranno pure alla stessa inviate per via dei rispettivi Intendenti, coi quali si metteranno all' uopo in corrispondenza gl' Ispettori, Commessari, ed i Giudici di Circondario.

Art. 6. Coloro che avranno stabilito e tenuto case di pegni, ed eserciteranno questo commercio senza l' autorizzazione espressa negli articoli precedenti, incorreranno nelle pene prevedute nell' art. 319 del detto codice penale, cioè saranno puniti col primo grado di prigionia,
~~~~~~~~

soprattutto tra le classi bisognose, e la giustizia penale per effetto de' sistemi adottati a tale obbietto rinviene

---

e di confino, e coll' ammenda correzionale. I sensali che dolosamente ne avranno procurato il prestito soggiaceranno alle pene comminate negli art. 36 e 39 del codice di sopra citato.

Art. 7. In ciascuna casa di prestito sopra pegni vi sarà un registro a sette colonne con le seguenti indicazioni;

1. del numero d' ordine;

2. del nome e cognome di colui che prende a prestito, della sua abitazione, e della sua professione, o mestiere;

3. della numerazione degli oggetti pignorati, loro qualità, valore, somma presa a prestito, e frutti, ossiano usure, a seconda delle leggi in vigore;

4. dell' epoca in cui si depositano i pegni;

5. della durata del prestito secondo il convenuto;

6. del nome e cognome dell' esercente, la industria di far pegni, e sua abitazione;

7. della osservazione per annotarsi i movimenti degli oggetti pignorati.

Art. 8. Il registro così formato cui precederà il presente regolamento, sarà per Palermo e sua Valle munito del suggello della Direzione generale di Polizia, e sarà pagina per pagina vistato dal Commessario all' immediazione del Direttore generale nell' epoca istessa nella quale sarà dato il permesso: dovrà il registro nella continuazione della scrittura essere mantenuto senza lacune ed interlinee.

A quest' oggetto sarà ogni mese vistato.

Lo stesso verrà praticato dagl' Intendenti per le altre Valli, allorchè loro sarà esibito il permesso del Direttore generale di Polizia.

Art. 9. Saranno gli esercenti dell' anzidetto commercio tenuti di annotare nel sopraddetto registro i pegni dei quali trovansi presentemente detenteri, e con le indicazioni contenute nell' art. 7.

Le persone che andranno a ricevere un prestito sopra pegni riscuoteranno una carta di deposito nella quale saranno scritte le indicazioni come nell' art. 7.

Tale carta, seguita che sarà la restituzione del pegno, dovrà dagli esercenti suddetti essere conservata in una filsa.

spesso agevolezze nelle sue investigazioni pei furti e per le frodi che esser possono denunziate.

Art. 10. Gli esercenti di questa industria sono obbligati di manifestare ai funzionari sopraddetti ad ogni loro richiesta le persone identiche che hanno portati i pegni. Essi potranno in contrario essere considerati autori di furti, dei quali i pegni essere potranno gli oggetti. Questa disposizione è comune ai così detti sensali, o mezzani che hanno procurato il pegno.

Art. 11. Ove una persona sospetta vada a pignorare qualche oggetto, debbono trattenerla, ed avvertirne il funzionario.

Faranno inoltre rapporto tutte le volte che si portano ad essi a pignorare oggetti di gran valore.

Lo faranno similmente portandosi ai medesimi oggetti sacri di qualunque sorta, ed oro ed argento liquefatto, ammaccato, o contraffatto. Potranno essere riputati complici di furto, se in seguito si scopriranno gli oggetti sopraddetti derubati, e che non hanno rivelato.

Art. 12. Le pene comminate nell'art. 6 saranno comuni anche a coloro che avendo l'autorizzazione espressa negli art. 2 o 3, non tenessero registro colle indicazioni prescritte nell'art. 7; o che vi avessero delle lacune, o interlinee nella scrittura, oltre la punizione alla quale potranno essere soggetti in forza del detto codice penale; per li reati cui avranno dato origine le enunciate viziature.

Art. 13. Questo regolamento avrà pieno ed intero effetto dopo un mese dal dì della sua pubblicazione.

Art. 14. Gl'Intendenti delle Valli, i Commessari, gl'Ispettori, i regî giudici di Circondario, sotto la loro responsabilità, sono incaricati di vegliare alla esatta osservanza del presente regolamento.

ARTI E MESTIERI SOTTOPOSTI A SPECIALI REGOLAMENTI DI POLIZIA.

Vi hanno taluni mestieri, oltre quelli di cui già abbiam tenuto particolar proposito, che non possono esercitarsi senza speciale permissione della Polizia. Essi sono indicati in una ordinanza pubblicata in Napoli a dì 25 febbraio 1855 (1).

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

Veduti i regolamenti del 19 gennaio 1828, e 5 febbraio dell'anno medesimo;

Considerando quanto sia importante l'adempimento delle disposizioni contenute ne' citati regolamenti, così sugli esercenti di diversi mestieri che richiamano le vedute della Polizia, che su tutto ciò che ha con essi relazione;

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. I trattori, i ristoratori, i bettolieri, i cantinieri-bettollieri, i bottiglieri, i pizzaioli, i liquoristi, i caffettieri-sorbettieri, i bigliardieri, i sorbettieri, i caffettieri, i domestici di piazza, i locandieri, gli affittatori di case mobiliate, ed i rivendugliol con posti e con botteghe, per l'esercizio del loro mestiere debbono essere muniti di un permesso della Prefettura, il quale sarà valido per un anno a contare dal 1.° gennaio.

Art. 2. Saranno a tale effetto formati per cura della Prefettura gli stati generali di tutti gli attuali esercenti per inviarsi al Commessari di ciascun quartiere, i quali, eseguito quanto le istruzioni prescrivono, rimetteranno alla Prefettura medesima i permessi in istampa che ne avranno all'oggetto rilasciati, affinchè vistati dal Prefetto, vengano

Ed in vero debbe la Polizia aver cura, come l' ha di fatti, di adottare espedienti perchè esercitandosi ta-

alle parti interessate consegnati nelle cancellerie di ciascun Commessariato, ove saranno rinviati (*).

Art. 3. Coloro che vorranno dismettersi dall' esercizio di un mestiere, dovranno dichiararlo al Commessario del proprio quartiere, il quale ne farà un notamento in discarico dello Stato generale che avrà ricevuto dalla Prefettura, cui lo rimetterà per prendersene registro.

Art. 4. Non saranno accordati permessi di esercitare in un solo locale più di uno de' mestieri contemplati nell' art. 1.° Nondimeno questa norma potrà soggiacere ad eccezioni, quando la promiscuità degli esercizi cagionar non possa inconvenienti, o quando non venga consigliato altrimenti dalle vedute di Polizia.

I cantinieri-bettolieri autorizzati alla promiscuità di questi due mestieri, si conformeranno alle disposizioni relative alle cantine così pei giorni festivi, che per la chiusura de' locali nelle ore della notte, secondochè trovasi stabilito.

Art. 5. Senza un particolar permesso non potranno nè in bottiglia, nè in altra guisa i liquoristi, o coloro che vendono vini forestieri, spacciare i vini nostrali.

Art. 6. Reclamano le più attente sollecitudini della Polizia, pel pericolo d' incendio, gli esercenti di forni, i liquefattori di sugna, i fabbricanti di vetri lavorati, i costruttori di candele di sevo, i fabbricanti di nerofumo, e di sapone; coloro che han fornaci da cuocer gesso, i fabbricanti di cappelli, di palline, di cristalli, i così detti sanguinacciari, i forgiari, i liquefattori di metalli, i friggitori, ed i pasticcieri.

Ricadono benanche nelle vedute della Polizia istessa coloro che han magazzini di acquavite, di carboni, di legna da ardere, ed in generale di ogni altro materiale da combustione.

Eglino debbono perciò tutti essere muniti di un corrispondente permesso della Prefettura.

Art. 7. I Commessari de' rispettivi quartieri, tra lo spazio di un mese

(*) *Questo sistema ha subito qualche modificazione, rilasciandosi al presente le permissioni a cura esclusiva della Prefettura di Polizia.*

lune arti, o mestieri qualsiansi, non s' incorra in errori che possono essere pregiudizievoli alle persone ed

a contare dalla pubblicazione del presente regolamento, si accerteranno per mezzo de' periti dell' arte, se i magazzini, o altri depositi di combustibili, le fornaci, i forni, ed i locali tutti per gli usi additati nell' articolo precedente, sieno convenevolmente costrutti, ed in locali possibilmente sicuri.

Ma ove manchino le precauzioni necessarie, faranno sollecitamente eseguirle per cura degl' interessati; e se non ne sieno i locali suscettibili, imporranno il divieto all' esercente, annotando le analoghe osservazioni in un notamento distinto che dovranno rimetterne alla Prefettura.

Art. 8. Ogni proprietario di case avrà cura di far nettare, e riattare una volta almeno in ogni trimestre i cammini ed i forni che nelle medesime esistono.

Art. 9. Ove egli a ciò non adempia, potrà il rispettivo inquilino, o alcuno de' vicini, denunziarlo al Commessario del quartiere tra dieci giorni, elasso il termine dal precedente articolo indicato.

Art. 10. Coloro che nel corso dell' anno volessero esercitare qualche nuova industria, compresa fra quelle delle quali è parola nell' articolo primo, presenteranno al Commessario del quartiere la dimanda analoga in carta da bollo, per poter riscuotere il corrispondente permesso, dopo essersi adempito a quanto è prescritto dalle istruzioni in vigore.

Gli esercenti tutti, che nel corso dell' anno cangiar volessero domicilio, dovranno farne la rivela al Commessario del quartiere, il quale dovrà cerziorarne la Prefettura, onde ne sia preso registro nello stato generale; e perchè trattandosi di quelli annoverati nell' art. 6.°, si pratichino ne' novelli locali da essi prescelti le precauzioni che vi saran d' uopo.

Art. 11. Le prescrizioni dell' art. 7 saranno adottabili anche per le richieste, che nel corso dell' anno si faranno per lo esercizio dei mestieri nell' articolo sesto enunciati.

Art. 12. Per gli esercenti pegnoratori, per gli armieri, pei fuochisti, e per coloro che tengono stabilimenti di bagni fissi, o eventuali,

alle proprietà, e perchè la malvolenza, la cupidigia ed un mal inteso risparmio non producano danni i quali talvolta sogliono tornare assai gravi.

Alla mentovata ordinanza conformi se ne trovano pubblicate ancora in tutte le provincie de' domini continentali in forza di ministeriali prescrizioni del 4 maggio 1822 (1).

In Sicilia uguale ordinanza fu pubblicata a 9 gennaio 1820 (vedi *Giuochi*, pag. 125 del 2.° vol.).

rimangono nel loro pieno vigore i regolamenti che si trovano di già emanati dalla Prefettura ; salve le sanzioni penali, che saranno fissate a' termini di ciò che trovasi sancito nelle leggi penali.

Art. 13. I contravventori al disposto negli articoli 1, 3, 4 e 5 saranno puniti colle pene di Polizia, ai termini delle leggi penali.

Art. 14. I contravventori al prescritto cogli articoli 6, 9, 10 e 12, indipendentemente dalle pene che potranno loro infliggersi dai Tribunali ordinari, e dalle rifazioni cui saranno, ai termini delle leggi, tenuti pei danni che potranno cagionare, verranno arrestati, e sottoposti alle misure di Polizia amministrativa analoghe al caso.

Art. 15. I Commessari di Polizia de' quartieri, nonchè l'Ispettore Commessario e gli altri funzionari addetti alla Prefettura, e quelli dei Reali siti di Portici e Capodimonte sono incaricati della esatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Le invio copia di un regolamento che riguarda gli esercenti di qualunque mestiere. Ella rileverà dal medesimo l'obbligo loro imposto di munirsi del permesso di Polizia pei rispettivi esercizi ed il modo e la formola della spedizione. Lo farà pubblicare ed affiggere ne' luoghi soliti, e ne curerà l'esatto adempimento.

La prego poi di fare ai Sottointendenti di cotesta provincia la corrispondente partecipazione.

OSSERVANZA DI TALUNI REGOLAMENTI DI POLIZIA NEI DÌ FESTIVI.

Con ordinanza approvata Sovranamente a 3 maggio 1836 pubblicata dalla Prefettura di Polizia in Napoli, ed estesa alle provincie continentali (1 , 2 e 3) fu prescritto che ne' giorni festivi gli artigiani, gli operai, i mercanti ec. ec., debbono astenersi dal lavoro e dallo

(1) Polizia Generale — *Signore* — S. M. Il Re, N. S., cui ho rassegnato il progetto della novella Ordinanza di Polizia da pubblicarsi circa il divieto di tener aperte le botteghe e di lavorare ne' giorni di festa, nel Consiglio ordinario di Stato de' 3 del corrente mese, si è degnata esternare la sua approvazione, sanzionando ancora che venisse estesa per le provincie de' Reali Dominî di qua del Faro.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana determinazione per l' adempimento di risulta, così per la pubblicazione, che per la esatta osservanza della medesima, rimettendo in questo Ministero un competente numero di esemplari.

(2) PREFETTURA DI POLIZIA

IL PREFETTO DI POLIZIA

Veduta l' importanza di richiamare nel suo intero adempimento il Regolamento di Polizia intorno al divieto di lavorare, e di vendere nei giorni festivi;

ORDINA

Art. 1. Tutti gli artigiani, gli operai, i mercanti di qualsisia genere, non esclusi i pescatori ed i venditori ambulanti, dovranno a-

smercio, e che i giuochi anche debitamente autorizzati non sieno negl' indicati giorni permessi nei pubblici ritrovi.

stenersi dal lavoro ne' giorni festivi : le fabbriche, ossiano officine di travaglio, e le botteghe rimarranno chiuse.

Ne' giorni medesimi sono inibiti ne' bigliardi , ne' caffè , ed in altri pubblici luoghi que' giuochi che la Polizia ha autorizzati , come quelli di dama e di carte detti di commercio.

Art. 2. Le persone indicate nel precedente articolo, le di cui botteghe danno accesso alle proprie abitazioni, sieno superiori, sieno nel locale istesso, potranno tenere aperta per metà la porta d' ingresso, ma con espresso divieto di vendere qualunque articolo del loro negoziato, dovendo i generi di cui fanno smercio, o quelli del loro lavoro, essere riposti, e non messi alla veduta.

Art. 3. Sono eccettuati dal divieto enunciato nell' articolo 1.° i venditori di generi commestibili , sieno con bottega , sieno ambulanti , i trattori, i taveroai, i cantinieri, i caffettieri , e sorbettieri, i venditori di tabacchi , i ristoratori, i pasticcieri , i fornai, i pizzaioli , i liquoristi, i farmacisti, gli speziali manuali, gli erbaioli, i verdumai, i friggitori , e coloro in generale che fanno vendita di generi qualunque di consumo ne' mercati , e nelle piazze : benvero i venditori di commestibili non godranno del beneficio indicato nel presente articolo nei giorni solenni del S. Natale di N. S., e della S. Pasqua di Risurrezione.

I cantinieri poi , ed i cantinieri-tavernai dovranno strettamente uniformarsi a quanto trovasi prescritto ne' regolamenti, circa l' orario per l' apertura e chiusura delle loro cantine e taverne.

Art. 4. I contravventori alle disposizioni di sopra cennate saranno amministrativamente puniti non solo con la chiusura delle botteghe, ma con altre pene di Polizia secondo i casi.

Art. 5. I Commessari de' Quartieri e tutti gli altri Agenti di Polizia sono incaricati di vegliare al più esatto adempimento del presente regolamento.

(3) Polizia Generale — Circolare — *Signore* — Sua Maestà il Re,

I cantinieri, tavernai, ec., sono sottoposti a determinate norme per la chiusura delle loro botteghe, come può scorgersi dalla circolare de' 4 maggio 1845 (1), dall' ordinanza pubblicata in Napoli in maggio 1836 testè mentovata (ved. pag. precedente), in vigore eziandio nelle provincie, e per la Sicilia dal citato regolamento de' 9 gennaio 1826 (vedi *Giuochi*, pag. 125 del 2.° volume).

N. S., nell' approvare che sia pubblicata in questa Capitale una nuova Ordinanza di Polizia, circa il divieto di tener aperte le botteghe, e di lavorare ne' giorni di festa, si è degnata ordinare che la stessa sia estesa ed osservata per le Provincie de' Reali Domini di qua del Faro.

Io le rimetto un esemplare in istampa dell' Ordinanza medesima, dinotandole a poter Ella farvi qualche piccola modifica, onde renderla applicabile alla Provincia di sua amministrazione. Quindi si compiacerà disporne la pubblicazione in suo nome, e prescrivere quanto occorra perchè ne sia curata l' osservanza.

Attendo conoscerne l' esecuzione.

(1) Polizia Generale — *Signore* — La disposizione che prescrive la chiusura delle bettole in talune ore de' giorni festivi non è stata mai revocata, epperò fa d' uopo promuoverne l' esecuzione in tutt' i comuni del regno.

Ella quindi vorrà o richiamare in vigore l' Ordinanza di Polizia all' oggetto pubblicata, o formarne una nuova rimettendone il progetto alla mia approvazione; e porgerà nel tempo stesso precise insinuazioni alle autorità di Polizia perchè veglino con efficacia all' esatto adempimento di quanto nella ripetuta Ordinanza trovasi stabilito.

Agli 11 maggio 1853 (1) fu partecipato circolarmente un real rescritto perchè le operazioni di commercio, ed i lavori negli opifici fossero ne' giorni fe-

---

(1) Affari Ecclesiastici alla Polizia Generale — L' episcopato ed i Parrochi da evangelica carità animati non ha guari deploravano l' inosservanza del precetto della santificazione della festa, che la sapienza e la prudenza delle Istituzioni cattoliche intente mal sempre alla grandezza ed alla prosperità de' popoli a' medesimi inculcano. Dolevansi che gli artieri e gl' impiegati delle fabbriche e degli opifici, regolati da privati direttori, in famiglie numerose concentrate e lisse in siffatti stabilimenti, abbandonate a sè stesse, e trasandata interamente ogn' istruzione morale e religiosa, nel giorno stesso dedicato al Signore son assiduamente occupati nel travaglio, praticato in qualcuno sin nelle ore della notte con grave pericolo de' costumi. Ch' è con maraviglia al tutto violato il precetto della cessazion dalla fatica, ogni qualvolta ne' dì festivi s' avvera la partenza e l' arrivo dei piroscafi per lo imbarco non meno de' passeggieri, che pel caricamento e discarico delle mercanzie, di maniera che i pubblici impiegati e que' de' particolari, dediti fin dal bel mattino al proprio uficio con indefessa applicazione, scorgansi affatto impediti allo adempimento degli obblighi religiosi; il che non accade negli altri Stati cattolici della culta Europa, dove permettendosi nel dì festivo il solo imbarco e disbarco della gente, tutt' altro vien esattamente predisposto nel giorno che precede, o riserbato al seguente. Soggiungevano in fine, che delle opere, le quali per loro natura non ammettessero interruzion del lavoro, o questo dovesse aver luogo per imperiosa necessità straordinaria, è sempre a' cattolici conveniente, che la competente autorità ecclesiastica ne comprovi la urgenza, e giustifichi colla sua venia la eccezione alla legge.

Rassegnate per me siffatte cose a S. M. il Re nostro Signore (D. G.), la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 18 febbraio ultimamente decorso, adesivamente a' testè cennati voti, si degnò ordinare che fosse impedito il travagliare nei dì festivi sì di giorno, che di notte, negli Stabilimenti ed opifici di che trattasi: che laddove risulti indispensabile la permanenza di alcuni impiegati ed operai nello

stivi regolati in modo da conciliarsi collo adempimento de' doveri religiosi.

~~~~~~~~~

officine ne' giorni medesimi, se ne dovesse ottenere la facoltà dall' autorità ecclesiastica, ed il servizio dovess' essere alternato nelle ore destinate al divin culto : che lo intraprenditore o direttore di fabbriche private, il quale avesse al di là di trenta lavoratori, fosse obbligato di tenere un Sacerdote, il quale prender dovesse cura della loro condotta religiosa e morale : che quando i battelli a vapore dovessero partir ne' giorni di festa, il tutto dovess' essere approntato nel dì precedente, eseguendosi nelle ore pomeridiane del giorno seguente il solo imbarco de' viaggiatori ; con verificarsi altresì per mezzo de' regi agenti consolari il sistema in proposito praticato ne' porti di Marsiglia, Genova, Livorno e Civitavecchia.

In esecuzione del sovrano comando raccolte siffatte indagini, ed umiliatone da me il risultato alla M. S. nell' altro Consiglio ordinario di Stato del 27 prossimo passato aprile in Caserta, si benignò confermare le su enunciate risoluzioni, spiegando che in caso di arrivo de' battelli a vapore ne' dì festivi sia permesso soltanto il disbarco de' passeggieri cogli equipaggi rispettivi, cioè valige e sacchi da viaggio, rimettendosi le operazioni di commercio al giorno seguente.

Il che nel real nome partecipo a Lei per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento da sua parte.
~~~~~~~~~

RAPPORTI TRA LE AUTORITA' CIVILI E MILITARI E FRA QUELLE DEL LIMITROFO STATO DELLA S. SEDE.

È utile tener presente per le relazioni tra le autorità civili e militari un sunto della Ordinanza di Piazza de' 26 gennaio 1831, all' uopo compilato (1).

(1) TITOLO I.

Art. II. — *Del generale in capo di un esercito di operazione.*

Art. 11. Quando a Noi non sia piaciuto d' investire il generale in capo de' poteri dell' *Alter Ego*, tutte le autorità giudiziarie o amministrative esistenti nelle provincie o valli comprese nel territorio occupato dall' esercito, si presteranno a tutto ciò che possa vantaggiare le operazioni dell' esercito stesso, somministrando gli aiuti o mezzi che sono in loro facoltà, e tutte le notizie ed informazioni che dal generale in capo, o in suo nome loro verran chieste, e secondandone tutte le disposizioni.

Art. IV. — *De' comandanti generali delle armi in una parte de' Reali Domini.*

Art. 34. I comandanti generali delle armi avranno una polizia militare, a quale oggetto i comandanti le armi nelle province o valli, ed i governatori delle piazze comprese nel territorio da essi comandato, somministreranno loro periodicamente e straordinariamente tutti i lumi e schiarimenti relativi all' oggetto, ed essi potranno benanche dirigersi nelle circostanze alle autorità incaricate della polizia ordinaria, nelle cui attribuzioni è la prevenzione de' reati, non che a quelle della gendarmeria reale, onde avere più circostanziate notizie sugli oggetti di cui abbisognassero, e che avessero rapporto allo spirito o all' ordine pubblico.

Proficuo reputar si dee questo lavoro, poichè sceverando dai moltissimi articoli di tale Ordinanza tutto

~~~~~~~~

ART. V. — *De' comandanti le armi nelle province o valli.*

Art. 52. Avranno una polizia militare, a quale oggetto i comandanti locali da essi dipendenti, le autorità incaricate della polizia ordinaria, nelle cui attribuzioni è la prevenzione de' reati, non che quelle della reale gendarmeria somministreranno loro periodicamente, e straordinariamente tutt' i lumi, e gli schiarimenti relativi all' oggetto, o che avessero rapporto allo spirito, o all' ordino pubblico, e ciò anche quando venissero loro richiesti. I comandanti le armi ne faranno mensilmente rapporto, e ne' casi straordinari o urgenti, faran pure rapporti straordinari (*).

ART. VII. — *De' governatori e comandanti delle piazze di guerra.*

Art. 82. I governatori o comandanti delle piazze di guerra avranno una polizia militare, onde conoscere lo spirito de' militari della guarnigione, non che quello degli abitanti, e penetrare se si pensi o macchini cosa, che compromettere possa la sicurezza della piazza o l' ordine pubblico. A quest' oggetto le autorità incaricate della polizia ordinaria, nelle cui attribuzioni è la prevenzione de' reati, e la gendarmeria reale somministreranno loro periodicamente e straordinariamente tutt' i mezzi, e tutte le notizie analoghe allo scopo, e ciò anche quando venissero loro richieste. Di tutto ciò faranno mensilmente rapporto all' autorità da cui dipendono, e ne' casi straordinari o urgenti faranno pure rapporti eventuali. Dovranno inoltre essere informati dell' arrivo e della partenza degli stranieri, e potran vigilarli durante la loro dimora nella piazza.

Art. 83. Niuno spettacolo pubblico potrà aver luogo senza il permesso del governatore o comandante di una piazza di guerra, il quale, di accordo colle autorità civili, ne regolerà la polizia.

(*) *Per la spiegazione data a questo articolo*, V. *qui appresso pagina 342.*
~~~~~~~~

ciò che al servizio militare si attiene, e riunendo insieme le prescrizioni che possono in alcuna guisa e per

---

Art. 84. Le riunioni straordinarie di popolo non avranno luogo senza il permesso dell'autorità militare, che potrà vietarle, ed anche impedirle e dissiparle, ove le creda pregiudizievoli alla sicurezza e tranquillità della piazza, o contrarie alle leggi.

Art. 85. Il governatore o comandante di una piazza di guerra regolerà col concorso delle autorità civili quanto dee praticarsi dagli abitanti ne' casi di allarme, o d'incendio — (Si veggano i numeri citati nell'art. 2, cap. 2, del tit. 3. —)

Art. 98. *(in analogia a' numeri precedenti ne' casi di attacco).* Le autorità civili dovranno quindi in ogni tempo, richieste dal governatore o comandante, dar loro tutte le notizie riguardanti la statistica, e le risorse della popolazione.

Art. 104. Il governatore o comandante suddetto farà arrestare, in caso di flagranza, coloro che degradassero le opere, o gli edifici militari, o che commettessero su' ripari, nei fossi, sulle opere esterne, ne' cammini coperti, o spalti, de' reati contro la polizia della piazza e la disciplina della guarnigione, e gl' invierà nel corso di 24 ore agli agenti della polizia civile, o giudiziaria, di unita a' corrispondenti rapporti o verbali. I colpevoli saranno puniti da' tribunali ordinari con le pene prescritte nel Codice delle leggi penali del regno, e pei reati contro la polizia, o disciplina della guarnigione, con le pene stabilite pei reati tendenti a turbare l'ordine pubblico.

Art. 105. Il governatore o comandante di una piazza di guerra nei luoghi ove non si trovi un distaccamento di gendarmeria reale, o che ritrovandosi non sia creduto sufficiente, darà il braccio forte, che possa occorrere per la esecuzione de' decreti della giustizia ordinaria, per la esazione delle imposte regie, o per mandare ad effetto un provvedimento qualunque delle autorità costituite : esso dovrà intanto esserne richiesto per iscritto, salvo il caso di un motivo di urgenza grave o momentanea, in cui dopo aver prestato il braccio forte alla giustizia ordinaria, o ad altro ramo di servizio, il comandante dovrà senza indugio munirsi di una dichiarazione in iscritto dell'autorità corrispondente, la quale non potrà rifiutarvisi.

Art. 106. E siccome la giurisdizione locale militare dev'essere ri-

diverse circostanze mettere in relazione le Autorità militari ed il servizio di questo ramo colle civili Autorità

---

stretta a' luoghi chiusi pertinenti al ramo militare, come castelli, batterie, ripari, fossi, opere esterne, cammini coperti, spalti, corpi di guardia, quartieri di truppa, arsenali, stabilimenti, magazzini, polveriste, spedali militari, interno de' reali siti, ed altri posti consimili, così i rispettivi comandanti militari faranno ivi eseguire dai soldati l'arresto dei rei non militari, che vi fossero rifuggiti, salvo il disposto coll' art. 7 del regolamento di caccia approvato il 20 aprile 1822 per le reali riserve; e ne' siti esterni e immediati ai luoghi suddetti non impediranno che la giustizia ordinaria faccia catturare le persone non militari, per consegnarle però al corpo di guardia militare più vicino, da cui saranno poi rimesse alla piazza per essere spedito nel corso impreteribile di 24 ore, al più tardi, alla enunciata giustizia ordinaria. Il braccio forte nell' interno de' reali siti e palazzo sarà dato di preferenza dalle truppe della nostra guardia, a' superiori della quale il governatore o comandante della piazza s' indirizzerà per ottenerlo. Fuori de' limiti stabiliti in questa Ordinanza è assolutamente proibito a' comandanti militari suddetti di concedere salvaguardia, ordinanza, o soldato alcuno, sotto qualsivoglia titolo, a qualunque persona, ancorchè rivestita del carico di una regia amministrazione o stabilimento. Nè sarà mai permesso, che le nostre truppe si uniscano ad altra forza, sia giudiziaria, sia doganale, dovendo i militari limitarsi solo a dare efficace protezione agli agenti di detti rami per assicurare il successo delle loro operazioni. Non sarà intanto vietato agl' incaricati giudiziari o finanzieri accompagnati da un aiutante di piazza, di far visite o ricerche nei quartieri, corpi di guardia ed alloggi de' militari, quando si tratti dello scoprimento di cose, che interessino la giustizia o le finanze. In ciò che riguarda spettacoli, processioni, esequie, feste di chiese, ed altre funzioni di straordinario concorso, i comandanti militari non si dipartiranno da quanto viene prescritto nel decorso della presente ordinanza. Invigileranno finalmente, che i capi de' corpi amministrino pronta giustizia agli abitanti del luogo nelle querele e ne' reclami ben fondati che eglino producessero contra gli uficiali, sotto-uficiali e soldati.

Art. 107. Semprequando un' autorità civile e giudiziaria arresti nel-

e colle incumbenze a queste affidate, agevola immensamente i rapporti che tra esse esister debbono, e fa che

l'atto della flagranza o quasi flagranza una persona militare, la consegnerà nel corso di 24 ore al governatore, o comandante militare di unita al rapporto dinotante le cagioni dell'arresto, e quindi rimetterà il verbale corrispondente, ond'essere da questi punito economicamente, ovvero rimesso al tribunale competente a norma delle leggi.

Art. 108. Il governatore o comandante di una piazza di guerra avrà somma cura, che alcuna parte delle fortificazioni, o degli edifici militari non serva di asilo al delitto, o al disordine: in conseguenza darà gli ordini e le consegne necessarie, farà arrestare i contravventori, e li rimetterà, occorrendo, agli uficiali della polizia ordinaria per esser puniti.

Art. 109. Allorquando si riputerà probabile di dover porre una piazza in istato di guerra, il Ministro Segretario di Stato di tale dipartimento ci proporrà que' cambiamenti che crederà necessari nel suo comando, e nel suo stato maggiore, onde rimpiazzare gli ufiziali che non saranno giudicati idonei a servire con l'attività necessaria. In questa circostanza potranno i rimpiazzi trarsi pure dai corpi attivi, e gli ufiziali a ciò prescritti conserveranno gli averi tutti di attività, e percepiranno inoltre la differenza in più, che vi potrà essere tra il loro soldo, e quello della carica che disimpegnano.

Art. 110. Lo stato di guerra sarà determinato da una delle seguenti circostanze:

1. Quando un Nostro decreto lo stabilisca, sia per misura di sicurezza, sia per dare maggiore energia ed attività alla polizia militare;

2. Quando, dichiarata la guerra, l'inimico occupi piazze, campi, o posizioni distanti dalla piazza meno di cinque marce; o quando, essendo marittima la guerra, la piazza sia sulla costa;

3. Quando in una piazza di guerra, situata sulla costa o sulla frontiera si eseguano lavori, che ne aprano la cinta principale;

4. Quando ad una distanza di cinque giorni di marcia dalla piazza, si formino riunioni illecite e sediziose, che sian dal governatore o comandante reputate perniciose, e di molta conseguenza.

Art. 111. Tutte le autorità civili e militari, che sieno nel caso di conoscere uno degli avvenimenti specificati ne' §§ II e IV del numero precedente, dovranno sotto la più stretta responsabilità personale darne

intendansi ed eseguansi compiutamente i doveri delle une e delle altre.

---

immediato avviso a' governatori, o comandanti delle piazze di guerra cui importi il saperlo.

Art. 112. Ne' casi succennati i governatori, o comandanti delle piazze di guerra faranno pubblicare dalle autorità civili un bando, che dichiari doversi la piazza considerare in istato di guerra, dandone subito conto per le vie ordinarie, e direttamente al Ministro Segretario di Stato della guerra.

Art. 113. Quanto è stabilito circa il servizio, la polizia, ed il governo delle piazze di guerra, e delle loro guarnigioni in istato di pace, continuerà a praticarsi dopo che la piazza sia dichiarata in istato di guerra: dovranno eseguirsi inoltre le prescrizioni contenute ne' numeri seguenti.

Art. 114. Le truppe civiche, urbane o stanziali, e gli artiglieri littorali esistenti nella piazza e ne' dintorni, sino all' estensione del raggio di attività, dipenderanno interamente dal governatore o comandante della piazza, il quale ne renderà attivo quel numero che riputerà necessario, fissandone il servizio, e facendone regolarmente rapporto.

Art. 115. Tutte le autorità di qualsivoglia specie forniranno al governatore o comandante le notizie, i rapporti, e gli aiuti di qualunque natura, che da esso lui verranno loro chiesti.

Art. 116. Tutti gli artigiani, che si crederanno atti a servire utilmente durante l'assedio, saranno classificati e ripartiti in sezioni, cui si proporranno uomini sperimentati, dando loro un luogo di riunione: lo stesso potrà praticarsi per quegli abitanti che il governatore o comandante giudicasse far concorrere all' interna tranquillità.

Art. 117. Giungendo un grosso di nemici a distanza minore di tre marce dalla piazza, o quando, essendo questa sulla costa, una flotta nemica con numeroso convoglio minacci uno sbarco alle sue vicinanze, accordiamo al governatore o comandante di essa, senza attenderne o chiederne ordine, la facoltà di dare le seguenti disposizioni; facoltà di cui userà pertanto con la massima discrezione, ed a ragion veduta:

Notiamo pertanto che abbiamo creduto util cosa riportar per esteso il mentovato sunto, quantunque esso

1. allontanare dalla piazza le persone inutili, e riconosciute perniciose, o sospette alla polizia civile o militare;

2. riunire nella piazza i materiali, le vettovaglie, e gli altri mezzi di difesa, eseguendone delle tolte ne' luoghi convicini, se sia necessario, e vietare l'uscita dalla piazza di tali generi, non che degli artigiani, o di altre persone da lui designate;

3. distruggere tutto ciò che può nell'interno della piazza impedire la circolazione delle artiglierie, munizioni e truppe, e nell'esterno tutto ciò che può offrire al nemico mezzi di coprire i suoi lavori, e facilitare gli approcci, o agevolarne in qualunque modo la sussistenza o le operazioni.

Art. 132. I poteri di cui sono investite le autorità civili, giudiziarie ed amministrative esistenti ne' limiti del raggio di attacco, passeranno tutt'interi al governatore o comandante della piazza dichiarata in istato di assedio, ed egli li eserciterà delegandone ad esse quella parte che giudicherà conveniente. Se poi la piazza sia bloccata, i limiti succennati si estenderanno al terreno compreso nella linea d'investimento.

Art. 133. Il governatore o comandante della piazza stabilirà, se lo giudichi, de' tribunali o commessioni militari, la cui polizia giudiziaria sarà esercitata dal commessario del Re, concedendogli Noi la facoltà di nominare sì questo, che il presidente ed i giudici. A tali tribunali saran tradotti tutt'i prevenuti che esso governatore o comandante stimerà, senza riguardo alla competenza de' tribunali ordinari, ed al grado di essi prevenuti.

Art. VIII. — *De' governatori e comandanti delle piazze aperte.*

Art. 160. I governatori o comandanti delle piazze aperte, a differenza di quelli delle piazze di guerra, non potranno di loro autorità stabilire alcuna regola speciale di polizia per gli abitanti, dovendone lasciare la sola ed intera cura all'autorità civile del luogo, salvo i casi specificati nel corso di questa Ordinanza.

non riguardi solamente le Autorità di Polizia, poichè non abbiam trovato disadatto il dare quanto più si

---

Art. X. — *De' comandanti delle isole, de' forti, delle cittadelle e de' castelli.*

Art. 189. Non si potrà ricevere sotto titolo di detenzione, nè ritenere in una cittadella, in un forte o castello alcun privato senza espresso real comando, o senza ordine in iscritto delle autorità dalle quali tale luogo forte può dipendere: esse per altro non lo daranno se non in un caso urgentissimo, di cui renderanno, per le vie gerarchiche, istantaneo e circostanziato rapporto.

TITOLO III.

CAP I.

Art. II. — *Della polizia e del buon ordine delle piazze.*

Art. 815. Nelle piazze di guerra non potrà pubblicarsi alcun bando senza il permesso di chi le comanda, cui le autorità competenti si dirigeranno in iscritto per ottenerlo. Tal permesso non sarà ricusato, se non ne' casi in cui il bando sia giudicato contrario alla sicurezza e tranquillità della piazza, del che dovrà farsene immediato rapporto.

Art. 816. Ne' casi preveduti da questa Ordinanza, ne' quali il governatore o comandante di una piazza debba emanare ordini, alla di cui esecuzione siano astretti gli abitanti, o che sia loro interesse conoscere, il governatore, o comandante stesso si dirigerà alle autorità civili, che faranno colle forme in uso pubblicare il bando o l' ordine.

Art. 817. Allorquando dalle autorità civili emani un bando, che in tutto o in parte interessi le truppe, il governatore o comandante potrà farlo inserire nell' ordine della piazza o per intero, o nella sola porzione giudicata necessaria.

possa estese nozioni circa la cennata ordinanza, affin di non rimandare i lettori nei diversi casi a consultarla.

Art. 818. Semprequando la pubblicazione di un ordine debba rivestirsi di forme solenni, sia per la importanza delle disposizioni che contiene, sia per circostanze che lo impongono, sarà dato in forma di bando militare. Potranno pure in questo modo rammentarsi alle truppe articoli delle nostre leggi ed ordinanze, che in un qualche momento sian di necessaria e formale applicazione.

Art. 821. Nelle piazze di guerra non si farà alcuna convocazione, nè radunanza popolare senza il permesso del governatore o comandante; ma nelle altre piazze basterà che l'autorità civile competente faccia prevenire di tale radunanza il governatore o comandante. Nell'uno, o nell'altro caso i rispettivi governatori e comandanti di piazza non potranno opporvisi, se non quando tale riunione compromettere possa il real servizio o la sicurezza pubblica : in tale circostanza essi dovranno renderne conto immantinente a Noi per l'organo del Ministro Segretario di Stato della guerra, ed in pari tempo all'autorità militare da cui possono immediatamente dipendere. Ove poi le convocazioni o riunioni si opponessero alle leggi vigenti, le vieteranno prima con rimostranze, e poi con la forza, se sia d'uopo.

Art. 822. Nel caso d'incendio, quando la guarnigione sia troppo debole, o che si scorga necessità di maggiori aiuti, l'autorità civile di concerto col governatore o comandante della piazza riunirà un numero di abitanti per cooperare ad estinguerlo : questi però dovranno subito ritirarsi, quando sopraggiunga truppa sufficiente, o quando la loro opera sarà giudicata non più necessaria.

Art. 823. Non sarà permesso alcuno spettacolo in una piazza, se il governatore o comandante della medesima non lo abbia prima autorizzato : questi fornirà l'autorità civile della forza necessaria a mantener quivi il buon ordine.

Art. 824. Le guardie o le truppe destinate a dare braccio forte alle autorità civili per mantenere il buon ordine, eseguiranno quanto ai comandanti di esse verrà indicato dalle suddette autorità : tali prescrizioni intanto dovranno limitarsi a misure di custodia e di sicurezza, dovendo in ogni qualunque circostanza le nostre truppe dar solo braccio forte alla forza incaricata della polizia, o altra forza non mi-

E rendesi tanto più importante il conoscere esattamente quanto vien sancito con l' ordinanza medesima,

litare, senza però mai frammischiarsi con essa, nè incaricarsi della esecuzione delle misure che vi han rapporto, e che dovran solo proteggere.

Art. 825. Le persone non militari, che venissero arrestate dalle guardie del buon ordine negli spettacoli, o in altri luoghi pubblici saranno per ordine del governatore o comandante della piazza rimesse sempre tra ventiquattro ore al più tardi all'autorità ordinaria.

Art. 828. Ogni sera dopo la chiusura delle porte le consegne porranno nella cennata cassetta lo stato de' forestieri entrati ed usciti dalla piazza nel corso del giorno, esattamente copiato dal registro, e vistato dall' uffiziale di guardia alla porta. Inoltre le consegne medesime rimetteranno un duplicato dello stato suddetto, firmato soltanto da esso, all' autorità civile competente, affinchè questa dal suo canto possa anche vigilare alla tranquillità ed alla sicurezza pubblica.

Art. 843. Le persone non militari, ritrovate dalle ronde o pattuglie nelle strade in atto di commettere disordini, o arrestate da qualunque militare nella flagranza, o quasi flagranza di un delitto, verranno condotte alla gran guardia, o al posto più vicino per essere in seguito quivi trasferite; e da colà nel termine di 24 ore d' ordine del governatore o comandante della piazza, consegnate all' autorità ordinaria competente.

Art. 844. Se il disordine o il delitto commesso dalle dette persone interessasse la sicurezza dello Stato, il governatore o comandante di una piazza di guerra potrà farle custodire in una prigione militare, rendendone conto per le vie ordinarie, e ponendosi di accordo coll' autorità competente.

Art. 845. I militari di qualunque grado, che a' termini dello statuto penale esser non possono arrestati da autorità o forza non militare se non nella flagranza, o quasi flagranza del delitto, verranno anche in questo caso consegnati impreteribilmente nel corso di 24 ore dall' arresto all' autorità militare, cui dovrà rimettersi copia del verbale dell' arresto medesimo, onde, se occorra, possa far tradurre i prevenuti al tribunale competente, a norma di quanto è detto al numero 107.

Art. 846. Dovendo dall' autorità civile procedersi allo arresto di un

in quanto che questa è, quasi diremmo, il Codice d' istruzione pei militari nello esercizio dei loro doveri

militare qualsivoglia, essa ne farà domanda al governatore o comandante della piazza, il quale darà le disposizioni convenevoli, onde l' arresto si esegua dalla forza militare. Conosciuta indi la cagione dell' arresto, dovrà esso governatore o comandante rimettere l' arrestato al tribunale competente a norma dello statuto penale; se però l' arresto sia semplicemente cagionato da misure di custodia o sicurezza, l' arrestato rimarrà nelle prigioni militari.

Art. 850. Le cennate autorità terran mano acciocchè ogni militare sia rispettato non solo dagli altri superiori, i quali abusar non debbono della propria autorità o servirsene con modi indecorosi, ma benanche da qualunque autorità non militare, e generalmente da ogni individuo; volendo Noi, che quando gli uni o le altre ne usassero altrimenti, se ne faccia a Noi rapporto per l' organo del Ministro Segretario di Stato della guerra, per le provvidenze di rigore, che stimeremo dare.

Art. 852. Le donne scostumate venendo sorprese con sotto-uffiziali o soldati nelle caserme, ne' corpi di guardia, o in altri siti ove le truppe si trovino in servizio, saranno per ordine del governatore o comandante consegnate all' incaricato di polizia ordinaria per esser punite a' termini dei regolamenti di essa; e questo dovrà fargli conoscere il risultamento delle sue disposizioni, ed anzi alle occorrenze prender seco lui di concerto le misure necessarie per scemare il numero di esse donne, o per allontanare le infette.

Art. 856. I governatori o comandanti delle piazze di guerra prenderanno tutte le misure che contribuir possano a renderne salubre l' aere, o ad evitare le infezioni derivanti da miasmi prodotti dalle immondezze, da mancanza di ventilazione ed altro: essi di concerto colle autorità civili daranno le disposizioni all' uopo convenevoli, ed ove questi vi si rifiutassero, ne faranno rapporto per le Nostre sovrane provvidenze.

Art. 857. I governatori o comandanti delle piazze qualsivogliano veglieranno, che a distanza di due miglia dalla piazza non si ponga a macerar lino o canape. Ove ciò avvenga, ne avvertiranno l' autorità civile, e non ricevendone istantanee provvidenze, disporranno direttamente quel

e nell' uso delle attribuzioni del proprio stato, Codice il quale serve altronde di norma ad essi non solo, ma

che convlensi, onde togliere al momento tale inconveniente, e ne daranno parte.

Art. VIII. — *De' suggelli e degl' inventari.*

Art. 950. All' accadere la morte di un ufiziale o di un impiegato militare di qualunque grado di destino fisso o eventuale in una piazza, o semplicemente quivi di passaggio, le di lui carte saranno suggellate dal maggiore di piazza, ed in sua assenza da un aiutante maggiore. Nelle piazze eventuali ciò verrà eseguito da un ufiziale della guarnigione all' oggetto nominato. Se il defonto appartenesse ad un corpo, un ufiziale di esso assisterà a tale operazione. Non essendovi alcun militare nel luogo, l' autorità comunale ne sarà incaricata.

Art. 951. Nei casi preveduti nel codice del Regno, parte 3.ª libro VIII tit. 1, o quando il defunto avesse presso di lui, o avesse avuto in consegna oggetti di regio conto, il suggello agli effetti sarà apposto dal giudice di circondario, o da un supplente, coll' intervento dell' uffiziale di piazza mentovato nel numero precedente, che apporrà anche esso il suo suggello, e che dovrà trovarsi presente al dissuggellamento.

Art. 953. Le carte suggellate saranno custodite presso il governatore o comandante della piazza, ed in mancanza di ogni persona militare sopra luogo, dalle autorità comunali.

CAP. II.

Art. I. — *Della polizia e disciplina esterna delle truppe.*

Art. 959. I governatori o comandanti delle piazze vigileranno onde i militari tutti ne' teatri, negli spettacoli, in altri luoghi pubblici, e dovunque, osservino la più grande decenza, conducendosi nel modo convenevole a persone educate, che debbon servire di esempio al resto

alle Autorità pubbliche ancora, non che ai particolari nelle varie occasioni che diffusamente vanno indicate,

degli abitanti. Le autorità militari presenti agli spettacoli, ed incaricate del loro buon ordine, prenderanno conto esclusivamente de' disordini che i militari quivi commettessero, e daranno le analoghe provvidenze di accordo colle autorità di polizia, se sian presenti.

Art. 970. Veglieranno onde i militari tutti si astengano da' giuochi di azzardo, e di concerto con le autorità civili faranno sorprendere quelle case ove credano che ciò avvenga.

Art. II. — *Della riunione delle truppe, e de' casi di allarme e d' incendio.*

Art. 1007. Nel caso di commozione o di sollevazione di popolo, il governatore o comandante della piazza farà prendere le armi ad una parte o all' intera guarnigione, secondo la maggiore o minore urgenza del caso. Darà all' autorità civile quell' aiuto o assistenza che gli domanderà, regolandosi sulla forza della guarnigione, e sulla necessità di tener sempre per principio invariabile un grosso di truppe riunite e disponibile: rinforzerà le guardie alle prigioni, alle carceri ed ai bagni, e spedirà de' distaccamenti per custodire la casa della città, i magazzini de' paesani, gli stabilimenti, gli edifizi pubblici, ed ogni luogo che potrebbe essere minacciato dall' avidità, e dalla licenza popolare, il tutto a norma del bisogno e delle sopraddette considerazioni.

Art. 1011. Il governatore o comandante della piazza regolerà colle autorità civili competenti, a seconda de' regolamenti vigenti, le precauzioni da prendersi in caso d' incendio, e nella casa della città, nei corpi di guardia, e nelle caserme, sarà affissa una istruzione da aggirarsi su di ciò che ciascuno dovrà fare in simili occorrenze.

Art. 1012 Quando l' autorità civile avrà dichiarato di essere i suoi mezzi insufficienti ad estinguere il fuoco, cesserà di prendere ogni minima ingerenza nelle disposizioni da darsi, e l' autorità militare emetterà esclusivamente gli ordini che crederà analoghi all' oggetto. L' autorità civile si limiterà allora al solo mantenimento del buon ordine e della polizia delle persone e delle cose non militari, secondando anche in ciò le disposizioni dell' autorità militare.

enunciandosi partitamente tutto ciò che a seconda della diversità di queste è a farsi.

Art. 1015. Gli abitanti che avranno animali da tiro e carrette, saranno obbligati di somministrare gli uni e le altre in caso d' incendio per trasportare sollecitamente le trombe e gli attrezzi necessari. A tale effetto i governatori o comandanti delle piazze di guerra, non che le autorità civili competenti ne avranno uno stato, ed i proprietari stessi di cavalli da tiro e di carrette dovranno essere istruiti ed informati a tempo del luogo dove spedirle ne' casi di bisogno. Anche gli uliziali della piazza dovranno esser prevenuti dei luoghi, ove poter cercare tali cavalli o carrette, laddove i proprietarî non si presentino nel sito di riunione stabilito dopo l' annunzio dato : che perciò l' autorità civile dovrà rinnovare il notamento, e trasmetterne un duplicato agli ufficî della piazza il primo giorno di ciaschedun mese, distinguendovi i nomi de' padroni degli animali e delle carrette suddette, ed i siti ne' quali sono reperibili.

Art. 1016. Battuta la generale, sarà cura delle autorità civili di far tenere le strade sgombre, facendone ritirare gli abitanti, ed ordinando di chiudersi tutte le botteghe o porte. Se ciò accaderà nel corso della notte, gli abitanti della città saranno ancora obbligati sotto rigoroso castigo di mettere i lumi alle finestre od a' balconi, che nelle loro case hanno aspetto alla strada pubblica. In caso d' incendio, saranno a ciò tenuti gli abitanti prossimi al luogo.

Art. IV. — *Degli alloggi.*

Art. 1032. Qualunque sia il modo con cui verranno dati gli alloggi militari, le autorità locali, ed i funzionari comunali prenderanno le più efficaci misure, affinchè gli uliziali generali e superiori, e tutti gli uliziali delle nostre truppe sieno alloggiati il meglio che sia possibile, e giusta le competenze prescritte; essendo Nostra volontà che l' ospitalità verso i militari, che ha formato sempre una qualità caratteristica de' nostri sudditi, non degeneri in menoma parte.

Art. 1051. In tutte le città de' nostri domini senza eccezione, ed in tutt' i borghi e villaggi, che sieno nelle circostanze di dar alloggio

E serve di spiegazione all'art. 52, compreso nel sunto anzidetto, il real rescritto de' 22 settembre 1852 (1).

alle truppe nelle case degli abitaoti, le autorità civili e comunali faranno apporre il nome delle strade alle cantonate, e numerare tutte le porte delle case e delle camere in istrada, senza riserva o eccezione.

(1) Guerra e Marina alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Su di una rappresentanza del Comando generale delle armi al di qua del Faro, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 2 dell' andante ha dichiarato che in forza dell' art. 52 della real ordinaoza di Piazza, le autorità incaricate della Polizia ordinaria e quelle della gendarmeria reale saraono tenute ad avvertire i comaodanti delle provincie, delle piazze, ed i capi de' corpi esistenti nel perimetro della propria giurisdizione, dello stato dello spirito pubblico nei soli casi ne' quali fosse compromessa la sicurezza della truppa o dei forti, o l'andamento del servizio al quale specialmente si trova destinato.

Ha inoltre dichiarato la M. S. che coo ciò non s' intende derogare a quaoto è prescritto dall' art. 82 dell' ordioanza stessa relativamente alle piazze di guerra.

Nel real nome, ec. ec.

Regola le attinenze delle autorità di Frontiera con quelle del limitrofo Stato Romano la legge de' 6 agosto 1816 (Bull.°, p. 114) e può servirle di chiarimento per taluni casi una ministeriale del 31 ottobre 1833 (1 e 2).

E la mentovata legge non solo determina i casi nei

(1) Sua Santità il regnante Sommo Pontefice Pio VII, e Sua Maestà Ferdinando IV Re delle due Sicilie animati egualmente da un efficace impegno per la tranquillità de' rispettivi loro sudditi, non meno coll'estirpazione de' malviventi che infestano le confinanti provincie de' due Stati , ma benanche collo arresto de' disertori e collo stabilimento di altri oggetti conducenti alla spedita amministrazione della giustizia, han creduto di stabilirne una convenzione reciproca ne' seguenti termini :

Tenore della convenzione.

Art. 1. Le rispettive forze armate potranno introdursi dall' uno allo altro territorio de' due domini per inseguire ed arrestare i malviventi: ma questa introduzione s' intende permessa nella circostanza dell' attualità della fuga ed insecuzione dell' individuo o individui delle conventicole de' malviventi , i quali o nell' istante o poco innanzi abbian passato i confini del rispettivo dominio per evadere gli effetti della insecuzione.

Art. 2. La forza armata potrà percorrere quel tratto di territorio che l' è necessario al buono evento della insecuzione, fino a che s' incontri in una forza pubblica nel dominio territoriale, o giunga ad un qualche comune nel quale esista similmente una forza pubblica : allora dovrà desistersi dalla insecuzione, cui subentrerà la forza territoriale per effettuare l' arresto del delinquente o delinquenti.

Art. 3. Eseguendosi realmente simile arresto, la forza esecutrice non dovrà trasportarlo nell' altro dominio , ma lasciarlo in potere del Governo, nel di cui territorio lo ha arrestato : riservando poi , a nor-

quali la corrispondenza può esser diretta e non arrestata dal dovere di conformarsi alle consuete relazioni

---

ma del solito, alle due Corti il corso degli uffici ministeriali per averne la consegna, a tenore de' vigenti concordati.

Art. 4. La forza armata che s' introduce nell' altrui territorio, non potrà pretendere o dagli abitanti o da' comuni alcuna somministrazione gratuita o indennizzazione per titolo o sotto nome di alloggi o foraggi, o sotto qualunque altra denominazione.

Art. 5. I Comandanti militari e capi della forza armata de' due Stati ne' paesi limitrofi, e le loro rispettive autorità costituite, in particolare quelle di Benevento e di Pontecorvo, si metteranno di concerto fra loro pel miglior successo di queste provvidenze.

Art. 6. I suddetti cinque articoli che riguardano l' insecuzione dei malviventi, avranno effetto e saranno durevoli pel tratto di quattro mesi, dal dì del cambio della ratifica della presente convenzione, da prorogarsi in seguito, previo l' accordo fra le due Corti, se il bisogno lo esigerà.

Art. 7. Con questa occasione resta confermato che i particolari delinquenti che si ricoverano ne' dominî pontificî, e specialmente nel Ducato di Benevento e di Pontecorvo, e così rispettivamente nel Regno e ne' paesi limitrofi del Regno, dovranno essere puntualmente dalle proprie forze arrestati ne' due dominî, e ritenuti nelle proprie carceri: e per l' arresto di tali delinquenti le autorità limitrofe dovranno corrispondere fra loro e prestarsi a vicenda gl' inviti che ricevono: ma la loro consegna non dovrà essere effettuata, se non presso la ministeriale instanza ed annuenza che dee passarne direttamente fra Corte e Corte; il tutto a norma di quello che attualmente si pratica.

Art. 8 Tutti i disertori del Governo Pontificio, come quelli dell' esercito napoletano, saranno per l' avvenire arrestati e consegnati come gli altri delinquenti, nello stesso modo e forma nell' articolo precedente convenuta. Restano però eccettuati i disertori sudditi di uno de' due Governi, i quali trovandosi a servizio dell' altro si rifuggissero ne' dominî del proprio Sovrano: nel qual caso non potrà aver luogo il loro arresto, se non quando abbiano essi nello Stato da cui disertano, commesso delitto di pena capitale.

Dovranno bensì ad essi, non essendo rei di tal delitto, togliersi le

diplomatiche, ma enuncia altresì le occasioni nelle quali la forza pubblica dell' uno o dell' altro Stato può entrare nel limitrofo territorio, quali operazioni possa praticarvi, e quali reciproche agevolezze accordar si debbano dalle rispettive autorità viccadevolmente.

~~~~~~

div'se, le armi ed altri oggetti di pertinenza del reggimento da cui hanno disertato, e che si saranno presso di loro rinvenuti, per farne seguire la restituzione e la consegna al medesimo reggimento.

Art. 9. Resta similmente convenuto che le Autorità limitrofe le quali hanno contatto con Benevento e Pontecorvo, possano corrispondere e debbano reciprocamente prestarsi allorchè si tratta di requisizione e citazioni di testimoni. Quindi tutte le volte che le Autorità del regno ne sieno richieste da giusdicenti pontifici e viceversa, faranno prontamente trasmettere le persone soggette alla loro giurisdizione, per essere esaminate in qualità di testimoni; ma avranno special cura perchè i medesimi sieno sollecitamente disbrigati e soddisfatti delle loro diete dal Governo requirente, a norma dello stile tenuto in passata.

Art. 10. Gli articoli 7, 8 e 9 della presente convenzione saranno stabili e permanenti, non solo pel tempo presente, che pel tratto successivo.

La presente convenzione sarà firmata e sigillata dagl' infrascritti Ministri delegati con duplicati originali, perchè ciascuno de' due Governi abbia un autentico esemplare della medesima, la quale dovrà pubblicarsi ne' rispettivi domini per editto, affinchè sia a notizia di ognuno, e venga irremisibilmente osservata.

(2) Grazia e Giustizia alla Polizia Generale — *Signor Direttore* — In risposta al pregevole suo foglio de' 13 spirante mese, 2.° Rip., N.° 12074, osservo che se il Governatore di Veroli (Stato Pontificio) si è diretto al Sottintendente di Sora per talune notizie occorrenti ad assodare la reità di un tale Figaroli anche di Veroli, domiciliato in Sora, non che della moglie e suocera di lui, per furti loro attribuiti, la richiesta di quel Governatore, quando voglia ritenersi, conviene considerarla come fatta in linea economica — Imperocchè Ella ben sa che, trattandosi di legali indagini istruttorie, la ini-
~~~~~~

La ministeriale di Grazia e Giustizia spiega poi in qual guisa talune richieste possano esser soddisfatte senza ledere le forme che per massima e giusta altri trattati serbar si debbono circa il modo come le relazioni tra i due Stati debbono aver luogo.

ziativa si appartiene a questo Ministero, ove ne sia il caso; e d'altronde Ella pur conosce che per la legge de' 6 agosto 1816 le sole Autorità Pontificie di Benevento e Pontecorvo comunicano direttamente con le autorità del regno residenti nelle provincie finitime a quegli stati per requisizioni e citazioni di testimoni in fatto di reati. Salvo questa eccezione, la corrispondenza ha luogo per la via diplomatica.

Or se la richiesta del Governatore di Veroli dee risguardarsi come fatta in linea economica; quando voglia ritenersi, non vi sarebbe ostacolo a comunicargli le nozioni stragiudiziali raccolte dall'Ispettore di Polizia: il che rientra interamente nelle vedute di cotesto Ministero.

Le restituisco il breve incartamento che racchiude le nozioni suddette.

FINE DEL TERZO ED ULTIMO VOLUME.

SUPPLIMENTO AL 1.° VOLUME

GUARDIE URBANE.

Sulle basi del decreto del 4 novembre 1838 (1) che istituiva le guardie Urbane in Sicilia questa forza trovasi ora riorganizzata per effetto di ordini del Luogotenente Generale.

(1) *Palermo, ec.* — Veduto il nostro real decreto de' 2 di giugno 1833 col quale fu istituita una forza pagana ne' nostri reali domini al di qua del Faro sotto la denominazione di *sorvegliatori*, coll' incarico della notturna perlustrazione nel recinto de' comuni;

Veduta la necessità di sostituire alla succennata forza altra che, meglio organizzata, sia adatta a vegliare non solo la notte, ma di continuo e per ogni dove in modo speciale al mantenimento della pubblica tranquillità;

Considerando che le guardie urbane ne' nostri domini continentali istituite col decreto de' 24 novembre 1827 han prestato e prestano tuttavia utili servizi, sia col coadiuvare le operazioni della gendarmeria reale, sia operando isolatamente a tutela dell' ordine e della sicurezza pubblica;

Volendo che unica in tutta il regno sia la forza comunale cui ven-

Quantunque si fossero adottate col mentovato decreto alcune determinazioni speciali confacenti ai luo-

~~~~~~~~

gano affidati tali importanti incarichi, e nello stesso piede organizzata;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. La forza de' sorvegliatori, istituita ne' nostri reali dominî al di qua del Faro col real decreto de' 2 giugno 1833, è abolita.

Art. 2. In rimpiazzo di tal forza sarà organizzata una *Guardia urbana* in ogni comune separatamente, esclusi i capoluoghi di provincie dove in generale non occorre, perchè o evvi la presenza di forza del reale esercito, o la gendarmeria vi è più numerosa e fissa, in modo da non essérvene d' uopo; ben inteso che il nostro Ministro della polizia generale ne' casi di eccezione, e là dove ne fosse il bisogno, è facoltato a permetterne l' organizzazione.

Art. 3. Il numero delle guardie urbane è fissato nelle proporzioni seguenti.

Ne' comuni di mille a millecinquecento abitanti il contingente delle guardie urbane sarà di sessanta; in quelli da millecinquecento a duemilacinquecento sarà di novanta; da duemilacinquecento a tremilacinquecento sarà di centoventi; da tremilacinquecento a quattromilacinquecento sarà di censessanta; da quattromilacinquecento a cinquemilacinquecento sarà di dugento; e da cinquemilacinquecento a seimila ed in sopra non potrà oltrepassare il numero di dugencinquanta.

Art. 4. Sono obbligati al servizio delle guardie urbane: i proprietari, i capitalisti, i negozianti, i professori di arti liberali, i capi artefici, gl' intraprenditori di opere, i maestri di bottega.

Allorchè ne' piccoli comuni non riuscisse a completarsi il numero delle guardie urbane con le sette classi indicate, vi si potrà supplire con quella degli agricoltori, che hanno fondi altrui in affitto, ed in deficienza di questi ultimi, solo caso, con la classe degli operai.

Art. 5. Ogni comune avrà un capo, un sotto-capo e de' primi-guardie: questi per comandare i posti di vigilanza, le pattuglie di perlu-
~~~~~~~~

ghi ed al servizio da prestarvisi, pure è perfettamente uniforme l'ordinamento a quello de' Domini

strazione ed i piccoli distaccamenti per incarichi e spedizioni nel proprio tenimento; mentre i grandi distaccamenti esser debbono comandati dal capo o dal sotto-capo in persona. Se sortirà dal comune uno di questi due, l'altro dovrà rimanervi per badare al servizio nell' interno di esso.

Art. 6. Pe' movimenti ed uso della forza le guardie urbane saranno sottoposte ne' capoluoghi di circondario a' giudici regi, e ne' comuni non capoluoghi di circondario a' sindaci. Dipenderanno poi in generale dagl' intendenti e da' sottintendenti per le provincie di Messina, Catania, Noto, Caltanissetta, Girgenti e Trapani; e dal capo di Polizia di Palermo pe' comuni di quel primo distretto, del pari che dai sottintendenti di Termini, Corleone e Cefalù pei tre distretti rispettivi.

Art. 7. Formeranno oggetto di servizio delle guardie urbane i seguenti disimpegni: 1.° Assisteranno giornalmente i giudici regi nel capoluoghi di circondario, ed i sindaci o chi li rimpiazza negli altri comuni. 2.° Eseguiranno gli ordini di arresto rilasciabili in iscritto dalle additate autorità, ed aiuteranno la gendarmeria all' adempimento de' mandati di arresto, o gli adempiranno esse medesime nei casi di assenza della prima, o che ne riceveranno la richiesta dalle autorità, eseguibili sempre nel tenimento di ciascun comune. 3.° Adempiranno ne' casi di bisogno alle disposizioni che le autorità stesse potranno loro ingiungere. 4.° Arresteranno, e tradurranno subito alla autorità locale coloro che si trovassero nella flagranza di reati. 5.° Custodiranno i detenuti. 6.° Coadiuveranno le operazioni della gendarmeria reale laddove questa per disimpegni ne avesse d'uopo, sempre però nel territorio dei rispettivi comuni.

Art. 8. Le guardie urbane presteranno il servizio giornaliero in un posto di guardia che verrà denominato *posto di buon ordine*, e che sarà situato nel luogo più centrale di ciascun comune, rimanendo a carico del comune medesimo di fornirlo di un letto di campo, di olio pel lume notturno, di fuoco l' inverno, e degli utensili di uso indispensabile. Questo posto di guardia, che terrà sull' alto della porta lo stemma reale, somministrerà giornalmente la forza occorrevole a complere i vari disimpegni di che è menzione nell' articolo precedente; dovendo il

continentali , poichè colle norme stesse si stabilì la scelta delle semplici guardie , e quella de' capi, identicamente si provvide ai bisogni del servizio , alla di·

---

servizio non oltrepassare il periodo di 24 ore , ed essere regolato in modo da non richiamare i medesimi individui alla guardia se non che dopo l' intervallo di dieci giorni almeno.

Art. 9. Le guardie urbane in servizio porteranno il fucile con la baionetta corrispondente , ed il distintivo della coccarda rossa al cappello.

Rimarrà in di loro arbitrio di vestire giacca *bleu* con collaretto rosso, e di cingere il cangiarro ; come altresì sarà in arbitrio dei capi e sottocapi di vestire abito *bleu* con collaretto rosso nel quale vi sarà il distintivo di due gigli ricamati in oro pe' capi , e di uno pe' sottocapi, e di far uso del cappello a tre punte con coccarda rossa.

Art. 10. È accordato alle guardie urbane il permesso di detenere un fucile, ed asportarlo anche fuori servizio, meno nei casi seguenti : 1.° Dalle ore 24 sino allo spuntar del sole ; 2.° nelle fiere ; 3.° nei luoghi di pubblici spettacoli ; 4.° negli uditori di giustizia : 5.° ne' luoghi di feste civili , nelle bettole , nelle cantine , e in qualsivoglia altro luogo di pubblica unione.

L' asportazione della baionetta fuori servizio è vietata in qualunque tempo e luogo.

Art. 11. Il capo di Polizia pe' comuni del distretto di Palermo , i sottintendenti di Termini, Cefalù e Corleone, gl' Intendenti ed i sottintendenti per le altre sei provincie e distretti, assistiti dagli uffiziali di gendarmeria, laddove ve ne fossero , e da' funzionari di polizia locale, cioè dai giudici e da' sindaci, formeranno al più presto gli allistamenti delle guardie urbane , dalle quali dovranno poi prescegliersi i primiguardie , e li spediranno al nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale per l' approvazione. I comandanti delle provincie prenderanno ingerenza nella prima formazione ; e però si uniranno agl' Intendenti nel disimpegno. E nel tratto successivo potranno vegliare, in buon accordo cogl' Intendenti medesimi , che esse guardie urbane adempiano esattamente all' oggetto dell' istituzione, e che più che in ogni altra corporazione regni fra loro ordine, regolarità e disciplina ; e nei

sciplina , ed al modo come valersi delle armi per la tutela dell' ordine e sostegno delle leggi a quella forza confidati.

~~~~~~~~

disimpegni che verranno loro affidati dalle autorità da cui, giusta l' art. 7 , sono dipendenti, mantengano lungi dall' abuso un contegno tranquillo e imponente.

Art. 12. Le qualità che debbono concorrere per essere nominato guardia urbana ; sono : 1.° età di anni ventiquattro fino a cinquanta; 2.° esenzione da reità politiche e comuni ; ben inteso che nel genere di reità comuni si debbono considerare le condanne espiate per misfatti o delitti di furti di qualsivoglia specie, di falsità, d' incendi, e di omicidi , laddove questi ultimi non sieno degl' involontari, e scusabili ; 3.° di buona morale, e di buona opinione.

Art. 13. Definita la scelta delle guardie urbane, le autorità summentovate rimetteranno sollecitamente una patentiglia agl' individui qualificati meritevoli di far parte della suddetta forza.

Art. 14. I capi e sotto-capi delle guardie urbane saranno proposti in una terna segreta biografica per i comuni del distretto di Palermo dal capo di Polizia , per gli altri distretti di quella provincia da' rispettivi sottintendenti, e per le altre provincie dagl' Intendenti , sentendo, ma eleggendo a proprio giudizio, i sottintendenti ; e verranno nominati dal nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale mercè una ministeriale. La di loro proposta dovrà essere basata non solo sui requisiti specificati per le semplici guardie nell' articolo 12 del presente decreto , ma eziandio sulla notorietà della loro regolare condotta in tutt' i tempi , e di essere forniti della convenevole attitudine ed influenza.

Le loro funzioni sono incompatibili con le cariche di sindaco e di eletto, di esattore comunale , di supplente giudiziario , e di cancelliere comunale.

Art. 15. I capi e sotto-capi urbani sono principalmente incaricati della conservazione della tranquillità pubblica ne' comuni e nei rispettivi territori. Veglieranno con particolarità alla sicurezza delle strade, onde impedire che sieno infestate da ladri , facinorosi , crassatori. E siccome ne' casi che presteranno utili servizi avran essi dritto a do-
~~~~~~~~

GUARDIE DI POLIZIA.

Un r. decreto del 22 ottobre 1836 (1) immegliando la istituzione delle Guardie di Polizia nella parte continentale del regno per la importanza di loro missione e per l' utilità del servizio che prestano ne ha formato

---

mande di rimunerazioni, d' impieghi, e di decorazioni; così sono fatti essi capi e sotto-capi risponsabili con la loro nomina di ogni alterazione all' ordine ed alla tranquillità dei proprî comuni e tenimento, dell' apparizione di ladri e facinorosi, e di ogni misfatto che commetter vi si possa, laddove i rei non venissero scoverti ed assicurati alla giustizia; e quindi saran puniti con misure amministrative al caso adattate, poichè si tratta di pubblica utilità.

Art. 16. Un regolamento sarà emesso dal nostro Ministro Segretario di Stato della polizia generale per mantenere la disciplina fra le guardie urbane, e per refrenarne gli abusi.

Art. 17. Coloro tra gli aboliti sorveglialori che avranno i requisiti indicati nell' articolo 12, verranno compresi e nominati nel ruolo delle guardie urbane.

Art. 18. Le medesime saranno in ciascun comune organizzate nel più breve tempo possibile, dovendo le autorità chiamate a tal disimpegno occuparsene immediatamente dopo la comunicazione del presente decreto, e colla maggiore speditezza.

Art. 19. I nostri Ministri Segretari di Stato, ec. ec.

(1) Visto il Nostro Real Decreto de' 13 Maggio 1836, sulla organizzazione delle Guardie di Polizia ne' Reali Domini Continentali;

Considerando essere opportuno di portare ulteriori immegliamenti tanto sul personale di questa forza, quanto su gli averi che percepisce; non che al modo come assicurarne la condizione in caso di ritiro, e come provvedere con stabili norme al suo abbigliamento;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato della Polizia generale;

un Corpo ragguardevole tanto per gli elementi che compor lo debbono quanto pe' vantaggi assegnati a coloro che vi sono ammessi, e per una certa assimilazione militare.

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Le Guardie di Polizia da oggi innanzi formeranno una forza che ne' Nostri Reali Domini Continentali si chiamerà Guardia di Polizia.

Art. 2. Il numero del personale, ed i soldi saranno stabiliti come segue:

4	Capi Squadra con. mensuali.	D. 12	D. 48
36	Sotto Capi Squadra.	» 10	» 360
36	Guardie di 1.ª classe.	» 9	» 324
108	Guardie di 2.ª classe.	» 7	» 756
48	Guardie di 3.ª classe o lanternieri.	» 5	» 240
1	Capo Marinaro.	» 10	» 10
8	Guardie Marinari.	» 8	» 64
241	Totale del personale.		

E però la cifra mensuale dello Stato discusso sarà portata per tal ramo alla somma di . . . . . D. 1802

Art. 3. Le Guardie di Polizia saranno nominate dal nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale, e la loro destinazione sarà fatta dai Prefetto di Polizia alla dipendenza del Ministero suindicato.

Art. 4. Gl' individui appartenenti alla Guardia di Polizia non avranno gli averi a titolo di soldo; saranno invece loro retribuiti come specie di *prest* giornaliero.

Art. 5. Su tutto il personale esistente, sia in Napoli come ne' tre distretti della Provincia, verrà fatto coscienzioso e rigoroso scrutinio. Quelli che per riguardo a condotta ed a salute saranno riconosciuti

Questo sapiente provvedimento del Legislatore attuato che sia compiutamente sarà di grande utilità al servizio materiale di Polizia, e non farà rimaner noi

---

buoni, verranno conservati. I non idonei, che hanno gli anni di servizio, verranno ritirati. E gl' inutili che non avessero dritto a ritiro, saranno proposti per qualche speciale considerazione.

Art. 6. Oltre delle Guardie anzidette vi sarà un numero di Guardie Estraordinarie secondo che trovasi in uso. Le attuali subiranno anche esse rigoroso esame; venendo i soli soggetti idonei conservati, e classificati per ordine di antichità.

Art. 7. Le altre Guardie, che sarà reputato doversi chiamare al servizio come Estraordinarie, si presceglieranno, da ora innanzi, da quei militari che hanno avuto il congedo di buona condotta, e saranno anche per antichità di chiamata segnate immediatamente dopo le Estraordinarie classificate.

Art. 8. Per antichità e condotta saranno le Guardie Estraordinarie prescelte per lo ascenso a Guardie di terza classe o Lanternieri, nè si ammetterà mai intrusione di estranei tra i 241 in principio nominati.

Art. 9. Tutte le Guardie Estraordinarie saranno continuate a pagare da' cespiti di Polizia, ed avranno mensuali ducati quattro.

Art. 10. Ogni mancamento si punirà colla espulsione immediata.

Art. 11. Agl' individui appartenenti alla Guardia di Polizia vien dispensato l' obbligo del pagamento dei 2 1/2 per 100 per la liquidazione delle pensioni di giustizia, tanto per quelli che in atto saranno giudicati inutili, come per gli altri pel tratto successivo.

Art. 12. Circa la liquidazione delle pensioni di ritiro rimane stabilito quanto segue:

Il Capo Squadra liquiderà pensione come primo sergente;

Il Capo Marinaro ed il Sotto Capo Squadra come secondo sergente;

Il Guardia di 1.ª classe come Caporale;

Ogni altro Guardia come soldato.

Art. 13. L' uniforme sarà quello del figurino da Noi approvato.

Art. 14. A veder sempre decentemente abbigliato tutto il personale

in dietro a qualsiasi altra Nazione presso della quale tal forza è costituita in modo da riscuotere l'approvazione dell'universale e soddisfare convenientemente allo scopo di sua missione.

anzidetto, comprese le Guardie Estraordinarie, su' loro averi sarà fatta indistintamente ritenuta di un ducato al mese, e col fondo che ne risulterà sarà provveduto ad ogni bisogno di vestiario.

Art. 15. La ritenuta di cui è parola nell'articolo precedente cesserà di farsi per l'individuo che sarà perfettamente abbigliato ed abbia in serbo ducati ventiquattro che resteranno di sua proprietà come massa di vestiario.

Art. 16. Le disposizioni di Decreti o Regolamenti in opposizione a quanto con questo Decreto vien prescritto rimangono abrogate.

Art. 17. Il Nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato della Polizia Generale ed il Nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

FINE DEL SUPPLIMENTO.

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE IN QUESTO TERZO VOLUME

SUPPLIMENTO AL 1.° VOLUME

TAVOLA ALFABETICA

DELLE

MATERIE CONTENUTE IN QUESTO TERZO VOLUME

A

B

C

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

FINE DELLA TAVOLA ALFABETICA.

CONSIGLIO GENERALE

DELLA

PUBBLICA ISTRUZIONE

N.° 123.

Vista la dimanda di Giacinto Mosca, il quale ha chiesto di porre a stampa l'opera intitolata — Manuale di Polizia di Raffaele Mozzillo.

Visto il parere del Regio Revisore D. Giuseppe Polisieri.

Si permette che la indicata opera si stampi; ma non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto essere la impressione uniforme all' originale approvato.

Napoli 22 luglio 1833.

Il Presidente
FRANCESCO SAVERIO APUZZO
Il Segretario
Giuseppe Pietrocola